

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXIV

BARI, 6 MARZO 2003

N. 26

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari. Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 10,33, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari. Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 febbraio 2003, n. 41

LL.RR. 34/94 e 8/98 L.S. 142/90. Accordo di Programma per la realizzazione di una struttura turistico ricettiva nel Comune di Gallipoli. Ditta: "G.S.A. s.r.l.

Pag. 2225

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 febbraio 2003, n. 42

LL.RR. 34/94 e 8/98 L.S. 142/90. Accordo di Programma per la realizzazione di un comprensorio di insediamenti produttivi a carattere artigianale-industriale nel Comune di Massafra

(Ta). Consorzio "Campus delle Imprese Ioniche".
Pag. 2233

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 febbraio 2003, n. 43

Noci (Ba) - LR n. 8/98. Accordo di Programma per la realizzazione di struttura turistico-alberghiera in Ditta "Effeservice s.r.l."

Pag. 2243

Atti di Organi monocratici regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 14 febbraio 2003, n. 31

P.O.R. 2000-2006 Misura 5.2 2 Servizi per il miglioramento della qualità dell'ambiente nelle aree urbane" - Azione 4b - Piani di zonizzazione e di

risanamento acustico - Azioni dirette. Annualità 2000 e 2001 - Comune di Mandria - "Realizzazione di barriere fonoassorbenti lungo la linea ferroviaria nel centro abitato". 2° liquidazione ed erogazione.

Pag. 2252

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 17 febbraio 2003, n. 32

Realizzazione di un parco eolico in località Piano dei Galli e Toppo S. Croce - Comune di Volturino (Fg) - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale.

Pag. 2254

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 20 febbraio 2003, n. 43

Italcave s.p.a. - Strada Provinciale Taranto/Statte Km. 3 - Taranto - Costruzione di una piattaforma polifunzionale per la selezione e la inertizzazione dei rifiuti - Località La Riccia-Giardinello-Comune di Taranto - Procedura di V.I.A.

Pag. 2256

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 20 febbraio 2003, n. 44

Procedure di V.I.A. - Ditta Carangelo Antonio di Taurisano - Richiesta Valutazione Impatto Ambientale per coltivazione di cava di calcareniti - Località "Cupe o Musi Russe" - Presicce (Le).

Pag. 2258

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE SANITA' 25 febbraio 2003, n. 56

Concorso pubblico, per titoli ed esami per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione in provincia di Foggia, di cui al Bando n. 286 del 21 ottobre 1999 e successive integrazioni. Approvazione graduatoria. Richiesta pubblicazione.

Pag. 2260

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE SANITA' 25 febbraio 2003, n. 57

Concorso pubblico, per titoli ed esami per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione in provincia di Taranto, di cui al Bando n. 256 del 27 settembre 1999 e successive integrazioni. Approvazione graduatoria. Richiesta pubblicazione.

Pag. 2266

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE SANITA' 25 febbraio 2003, n. 58

Concorso pubblico, per titoli ed esami per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione in provincia di Brindisi, di cui al Bando n. 256 del 27 settembre 1999 e successive integrazioni. Approvazione graduatoria. Richiesta pubblicazione.

Pag. 2273

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TARANTO
DECRETO 1 ottobre 2002, n.36

Indennità d'esproprio.

Pag. 2278

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TARANTO
DECRETO 16 gennaio 2003, n. 1

Indennità d'esproprio.

Pag. 2281

COMUNE DI GIUGGIANELLO (Lecce)
DELIBERA C.C. 21 dicembre 2002, n.41

Approvazione P.P. zona C1.

Pag. 2283

COMUNE DI MOLA DI BARI (Bari)
DELIBERA C.C. 27 febbraio 2002, n. 5

Approvazione P. di L. zona C5.2.

Pag. 2283

COMUNE DI MOLFETTA (Bari)
DECRETO 26 novembre 2002, n. 761

Indennità d'esproprio.

Pag. 2284

COMUNE DI MOLFETTA (Bari)
DECRETO 26 novembre 2002, n.762

Indennità d'esproprio.

Pag. 2285

COMUNE DI MOLFETTA (Bari)
DECRETO 26 novembre 2002, n.763

Indennità d'esproprio.

Pag.

COMUNE DI MOLFETTA (Bari)
DECRETO 26 novembre 2002, n.764

Indennità d'esproprio.

Pag. 2288

COMUNE DI MOLFETTA (Bari)
DECRETO 26 novembre 2002, n.765

Indennità d'esproprio.

Pag. 2289

COMUNE DI MOLFETTA (Bari)
DECRETO 26 novembre 2002, n.766

Indennità d'esproprio.

Pag. 2291

COMUNE DI MOLFETTA (Bari)
DECRETO 26 novembre 2002, n.767

Indennità d'esproprio.

Pag. 2292

COMUNE DI MOLFETTA (Bari)
DECRETO 26 novembre 2002, n.768

Indennità d'esproprio.

Pag. 2293

COMUNE DI MOLFETTA (Bari) DECRETO 26 novembre 2002, n. 769 Indennità d'esproprio.	Pag. 2295	COMUNE DI MOLFETTA (Bari) DECRETO 26 novembre 2002, n.780 Indennità d'esproprio.	Pag. 2308
COMUNE DI MOLFETTA (Bari) DECRETO 26 novembre 2002, n.770 Indennità d'esproprio.	Pag. 2296	COMUNE DI MOLFETTA (Bari) DECRETO 26 novembre 2002, n.781 Indennità d'esproprio.	Pag. 2309
COMUNE DI MOLFETTA (Bari) DECRETO 26 novembre 2002, n.771 Indennità d'esproprio.	Pag. 2297	COMUNE DI MOLFETTA (Bari) DECRETO 26 novembre 2002, n.782 Indennità d'esproprio.	Pag. 2310
COMUNE DI MOLFETTA (Bari) DECRETO 26 novembre 2002, n.772 Indennità d'esproprio.	Pag. 2298	COMUNE DI MOLFETTA (Bari) DECRETO 26 novembre 2002, n.783 Indennità d'esproprio.	Pag. 2312
COMUNE DI MOLFETTA (Bari) DECRETO 26 novembre 2002, n.773 Indennità d'esproprio.	Pag. 2299	COMUNE DI MOLFETTA (Bari) DECRETO 26 novembre 2002, n.784 Indennità d'esproprio.	Pag. 2313
COMUNE DI MOLFETTA (Bari) DECRETO 26 novembre 2002, n.774 Indennità d'esproprio.	Pag. 2301	COMUNE DI MOLFETTA (Bari) DECRETO 26 novembre 2002, n.785 Indennità d'esproprio.	Pag. 2314
COMUNE DI MOLFETTA (Bari) DECRETO 26 novembre 2002, n.775 Indennità d'esproprio.	Pag. 2302	COMUNE DI MOLFETTA (Bari) DECRETO 26 novembre 2002, n.786 Indennità d'esproprio.	Pag. 2316
COMUNE DI MOLFETTA (Bari) DECRETO 26 novembre 2002, n.776 Indennità d'esproprio.	Pag. 2303	COMUNE DI MOLFETTA (Bari) DECRETO 26 novembre 2002, n.787 Indennità d'esproprio.	Pag. 2317
COMUNE DI MOLFETTA (Bari) DECRETO 26 novembre 2002, n.777 Esproprio.	Pag. 2304	COMUNE DI MOLFETTA (Bari) DECRETO 26 novembre 2002, n.788 Indennità d'esproprio.	Pag. 2318
COMUNE DI MOLFETTA (Bari) DECRETO 26 novembre 2002, n.778 Indennità d'esproprio.	Pag. 2305	COMUNE DI MOLFETTA (Bari) DECRETO 26 novembre 2002, n.789 Indennità d'esproprio.	Pag. 2320
COMUNE DI MOLFETTA (Bari) DECRETO 26 novembre 2002, n.779 Indennità d'esproprio.	Pag. 2307	COMUNE DI MOLFETTA (Bari) DECRETO 26 novembre 2002, n.790 Indennità d'esproprio.	Pag. 2322

COMUNE DI MOTTOLA (Taranto)
DECRETO 13 febbraio 2003, n. 92
Indennità d'esproprio.

Pag. 2323

VCOMUNE DI TIGGIANO (Lecce)
DECRETO 18 febbraio 2003, n. 1
Occupazione d'urgenza.

Pag. 2324

Concorsi, Appalti e Avvisi

CONCORSI

A.U.S.L. FG/2 CERIGNOLA (Foggia)
Avviso pubblico formulazione graduatoria per incarichi provvisori di Medici per il servizio "118".

Pag. 2325

A.U.S.L. FG/3 FOGGIA
Avviso interno formulazione graduatoria per incarico di Responsabile del SERT di Foggia e Lucera.

Pag. 2326

OSPEDALE GENERALE "MIULLI" ACQUAVIVA DELLE FONTI (Bari)
Avviso pubblico per incarico quinquennale di Direttore struttura complessa disciplina Laboratorio genetica medica. Revoca.

Pag. 2327

OSPEDALE GENERALE "MIULLI" ACQUAVIVA DELLE FONTI (Bari)
Concorso pubblico per n. 1 posto di Dirigente Medico disciplina Anatomia patologica.

Pag. 2327

OSPEDALE GENERALE "MIULLI" ACQUAVIVA DELLE FONTI (Bari)
Concorso pubblico per n. 1 posto di Dirigente Medico disciplina Chirurgia vascolare.

Pag. 2332

OSPEDALE GENERALE "MIULLI" ACQUAVIVA DELLE FONTI (Bari)
Concorso pubblico per n. 1 posto di Dirigente Medico disciplina Medicina Nucleare.

Pag. 2335

OSPEDALE GENERALE "MIULLI" ACQUAVIVA DELLE FONTI (Bari)
Concorso pubblico per n. 1 posto di Dirigente Medico disciplina Ginecologia e Ostetricia.

Pag. 2339

APPALTI

A.S.E. MANFREDONIA (Foggia)
Avviso di aggiudicazione appalto fornitura n. 1 auto-compattatore.

Pag. 2343

COMUNE DI ADELFA (Bari)
Avviso di aggiudicazione lavori realizzazione area attrezzata.

Pag. 2344

COMUNE DI ANZANO DI PUGLIA (Foggia)
Avviso di deposito atti per lavori di costruzione campo di calcetto.

Pag. 2344

COMUNE DI LECCE
Avviso di gara lavori riqualificazione idraulica aree umide fascia costiera.

Pag. 2345

COMUNE DI SAN SEVERO (Foggia)
Avviso di gara appalto servizio refezione scolastica.

Pag. 2345

COMUNE DI TURI (Bari)
Avviso di gara lavori deodorizzazione impianto depurativo.

Pag. 2346

COMUNE DI VIESTE (Foggia)
Avviso di deposito studio impatto ambientale risanamento dissesto area Marina Piccola.

Pag. 2350

ENTE OSPEDALIERO "DE BELLIS" CASTELLANA GROTTA (Bari)
Avviso di gara appalto fornitura sistemi completi per diagnostica.

Pag. 2350

AVVISI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
ROMA
DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SVILUPPO DEL TERRITORIO
Decreto di autorizzazione per la realizzazione opera di risanamento del canale principale dell'acquedotto del Sele.

Pag. 2352

DITTA GERNONE SAN SEVERO (Foggia)
Avviso di deposito studio di impatto ambientale.

Pag. 2354

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 febbraio 2003, n. 41

LL.RR. 34/94 e 8/98 L.S. 142/90. Accordo di Programma per la realizzazione di una struttura turistico ricettiva nel Comune di Gallipoli. Ditta "G.S.A. s.r.l.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., Dott. Enrico Santaniello sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento e confermata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue:

"La legge regionale 19 Dicembre 1994 n. 34 " del Accordo di Programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale-artigianale" così come modificata ed integrata dalla L.R. n. 8 28/01/1998, al fine di incentivare la ripresa economica ed occupazionale nel settore produttivo, industriale, artigianale turistico ed alberghiero consente ai Sindaci interessati di produrre istanza al Presidente della G.R. per la definizione, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 Giugno 1990 n. 142 (ora sostituito dall'art. 34 dei D.Lg 267/2000) di un Accordo di Programma, per la realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva.

La sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzato dalla Giunta Regionale, è ammissibile solo nel caso in cui lo strumento urbanistico vigente non preveda aree idonee con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace per le opere da realizzare o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali e/o artigianali, turistiche ed alberghiere.

In attuazione delle citate disposizioni di Legge, il Sindaco del Comune di Gallipoli con nota n. 6241 del 09.3.2000, ha richiesto al Presidente della G.R. la definizione di un "Accordo di Programma" per la realizzazione da parte della Ditta "G.S.A.s.r.l." di

una struttura turistico ricettiva, inviando con la citata nota prot. 6241/2000 e con la successiva nota 8384 del 21/3/2002 (a seguito di richiesta di integrazione della documentazione trasmessa con nota prot. n. 9233 del 21/3/2002 del Settore urbanistico) i seguenti elaborati:

- 1) Relazione illustrativa
- 2) Tav. n. 1 - Stralci: del PRG vigente ed adottato, Aerofotogrammetrico e foglio di mappa;
- 3) Tav. n. 2 - Relazione di compatibilità dell'intervento con il PUTT;
- 4) Tav. n. 3 - Dichiarazione relativa alla verifica di impatto ambientale;
- 5) Tav. n. 4 - Planimetria generale di progetto, opere di urbanizzazione, aree a standard;
- 6) Tav. n. 5 - Ristrutturazione dei fabbricati esistenti;
- 7) Tav. n. 6 - Tavola progettuale dell'intervento, denominata pensione, contenente. Piante prospetti e Sezioni;
- 8) Tav. n.7 - Tavola d'intervento della "casa custode" contenente: Piante, prospetti e sezioni;
- 9) Business Plan;
- 10) Bozza di convenzione;
- 11) Parere del Dirigente dello sportello unico per l'edilizia e le attività produttive.

Per quanto attiene alle particolari condizioni previste dalle citate LL.RR. n. 34/94 e n. 8/98, ai fini della ammissibilità dell'intervento alla stipula di apposito Accordo di Programma dagli atti trasmessi dal Comune di Gallipoli ed in particolare dal parere del Dirigente dello sportello unico per l'edilizia e le attività produttive datato 18.03.2002 risulta quanto segue.-

" - Che nel PRG vigente non vi sono aree giuridicamente efficaci destinate a strutture alberghiere.-

- Che il PRG adottato non è giuridicamente efficace non essendo intervenuta ancora l'approvazione definitiva da parte della Giunta Regionale;

- Si attesta la coerenza dei contenuti dell'accordo di programma con le direttive emanate dalla G.R. con provvedimento n. 1284 del 10/10/2000;

- La documentazione prodotta dalla Ditta è sufficiente per individuare compiutamente la proposta di variante puntuale allo strumento urbanistico vigente;

L'area oggetto d'intervento è tipizzata nel seguente modo:

Nel PRG vigente:

- parte "zona industriale di progetto" con indice di fabbricabilità fondiario di 1,5 mc/mq, R.C. 20%;
- parte "verde di rispetto stradale".

Nella variante generale al PRG adottata:

- parte "D1-zona industriali" con indice di fabbricabilità di 3,00 mc/mq., R. C. 40%;
- parte "zona E2 agricola con prevalenti colture arboree", con indice di fabbricabilità 0,02 mc/mq;
- parte " fascia di rispetto stradale".
- L'intervento in oggetto non è in contrasto con i criteri informativi dello strumento dello strumento urbanistico adottato né con la previsione di opere pubbliche;
- L'area d'intervento prospetta sulla strada Provinciale n. 52 per Sannicola dotata di impianti di urbanizzazione primaria (rete elettrica, idrica, telefonica, gas, rete fognante), ai quali sarà collegata la struttura;
- L'area di intervento è sottoposta a vincolo ai sensi del T.U.D. Lgs. 490/99 e non sussistono condizioni di immodificabilità assoluta finalizzate alla tutela dell'ambiente e del territorio, anche in base della verifica di compatibilità dell'intervento con le Norme Tecniche di attuazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio;
- Il Piano occupazionale, presentato dalla ditta proponente risulta coerente con le direttive emanate dalla Giunta regionale con provvedimento n. 1284 del 10/10/2000 e prevede di incrementare il livello occupazionale nella misura di n. 10 unità;
- I contenuti della bozza di convenzione, presentata dalla ditta proponente, risultano conformi alle disposizioni della l.r. 8/98 ed alle Direttive della G. R.

In relazione a tutto quanto sopra

SI ESPRIME

Parere favorevole alla definizione dell'accordo di Programma ai sensi della l.r. 34/94 e s.m.i.

Dall'esame degli atti trasmessi, e in particolare dalla tavola n. 4 di progetto, si evince che l'intervento proposto interessa un'area della superficie di

circa mq 27.673 al lordo delle aree da cedere ai sensi del D.M. 1444/68. La zona su cui ricade l'intervento, già interessata da un compendio di fabbricati esistenti, risulta tipizzata parte zona industriale e parte verde di rispetto dal P.R.G. vigente mentre nella variante al PRG adottata la maggior parte zona industriale ed una minima parte zona E2 agricola e fascia di rispetto stradale, in catasto al foglio di mappa n. 7 particelle nn. 314-316-122 e 121/b, ubicata lungo la Provinciale Gallipoli-Sannicola.

L'insediamento proposto è caratterizzato dai seguenti indici parametrici urbanistici desumibili dagli elaborati di progetto:

- Superficie catastale del lotto mq 27.673;
- Superficie fondiaria mq 18.600;
- Superficie coperta (esistente e di progetto):
mq. 2.985
- Superficie coperta per singoli piani mq. 41851
- Volume di progetto (esistente e di progetto):
mc. 17219;
- Standard (art. 5 comma 2 del DM 1444/68 -4185x80/100-) mq. 3348;
- parcheggi l. 122/89 (1 mq/1 Omc = 17229/10) mq. 1723,
- Altezza massima mt. 9,001
- Rapporto di copertura 0,20 mq./mq;
- indice di fabbricabilità fondiario 1,00 mc./mq;
- indice di fabbricabilità territoriale 0,65 mc./mq,
- Numero dei piani fuori terra 2;
- distanza dalla Strada Provinciale mt. 30,00;
- distanza dai confini mt. 5,00

In particolare l'intervento prevede la ristrutturazione e l'ampliamento di fabbricati esistenti da destinare ad attività ricreative e di ristorazione, la realizzazione di un corpo di fabbrica da destinare a pensione nonché la realizzazione di una casa per il custode.

Per quanto attiene ai rapporti con il P.U.T.T./Paesaggio dalla relazione di verifica di compatibilità predisposta dai progettisti si rileva che l'area interessata dall'intervento, con riferimento al livello dei valori paesaggistici presenti, ricade in parte in un A.T.E. classificato di tipo "D", (art. 2.01 punto 1.3 N.T.A. del P.U.T.T./paesaggio).

Negli ambiti di valore distinguibile "D" il P.U.T.T. prevede, quale indirizzo di tutela, "la valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche".

In detta relazione si evidenzia che l'area oggetto di intervento non risulta essere interessata da specifiche peculiarità paesaggistiche, né l'area oggetto d'intervento appare posizionata al contorno di sistemi in cui sono presenti peculiarità paesistiche degne di tutela, né le stesse aree risultano interessate da "Ambiti Territoriali Distinti" con le relative "aree di pertinenza" e/o "area annessa" dove sono cogenti le "prescrizioni di base" del Piano Urbanistico Territoriale Tematico ; pertanto si evidenzia altresì una oggettiva sopravvalutazione delle componenti strutturanti il contesto paesaggistico in parola operato dal P.U.T.T..

L'area oggetto di intervento è interessata dal solo vincolo paesaggistico (ex legge 1497/39) preesistente all'entrata in vigore del P.U.T.T./P.; pertanto, non si rileva alcuna interferenza significativa (ovvero alcun vincolo di immodificabilità assoluta) tra quello proposto e le N.T.A del P. U. T. T..

Per quanto riguarda gli elementi strutturanti il territorio (Ambiti territoriali Distinti) lo studio integrativo inoltre rappresenta quanto segue:

- Sistema dell'assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico: l'area non è interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo dell'assetto paesistico. Come osservabile sulla cartografia tematica del P.U.T.T. l'area non è interessata da vincoli idrogeologici e idrologia superficiale, non sono presenti grotte e non vi è presenza di versanti, cigli di scarpata, crinali, lame, gravine o altri elementi caratterizzanti l'assetto geomorfologico. Il progetto, attraverso il contenimento dei movimenti di terra, andrà a conservare comunque sia l'assetto geomorfologico che idrogeologico d'insieme delle aree interessate dal programma costruttivo.
- Sistema della copertura botanico-vegetazionale, colturale e della Potenzialità faunistica: l'area non è interessata da particolari componenti di riconosciuto valore in riferimento ad aree con assetto colturale consolidato o elementi vegetazioni diffusi, non comprende aree pascolive. Come osservabile sulla cartografia tematica del P.U.T.T. non sono presenti boschi, macchie, parchi, specie arboree o fioristiche, nonché faunistiche, rare o in via di estinzione. In particolare l'area è priva di alberi significativi e l'intervento non andrà a modificare il sistema botanico-vege-

tazionale e faunistico esistente, che comunque non presenta peculiarità degne di tutela. L'area d'intervento risulta interessata da fabbricati esistenti (realizzati negli anni '60) mentre la restante area libera risulta incolta con la presenza di alberature quali querce, ulivo, fichi che occupano una superficie di mq. 200 circa e all'interno, nell'arco di 300 mt., non risulta presente nessun tipo di vegetazione. L'intervento, oltre a preservare le alberature esistenti prevede l'implemento con l'impianto di alberature per la flora autoctona a contorno dell'area d'intervento al fine di mitigare l'impatto visivo nel rispetto dell'indirizzo di tutela prevista dal Piano Urbanistico territoriale Tematico per l'ambito "D" in cui ricade la zona d'intervento.

- Sistema della stratificazione storica e] l'organizzazione insediativa: l'area non è interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o riconosciuto ruolo nell'assetto paesaggistico dell'ambito interessato né l'intervento interferisce con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento. I corpi di fabbrica già esistenti, come già detto, realizzati negli anni '60 risultano assolutamente privi di valore architettonico.

In considerazione delle peculiarità dell'area per la quale è richiesta la variante urbanistica, in riferimento al contesto paesaggistico in cui è inserita, si può ritenere che il programma di fabbricazione previsto non comporterà alterazioni significative sotto tutti i profili dei sistemi sopra elencati. L'intervento proposto risulta compatibile con il paesaggio contenente, tenuto conto che l'ambito territoriale di riferimento risulta interessato dalla presenza di una edificazione di epoca recente, il lotto d'intervento è posizionato lungo della Strada Provinciale Gallipoli - Sannicola dalla quale si accede all'area e si integra con la zona produttiva prevista dal PRG vigente e di quello adottato, ponendosi l'opera a realizzarsi a servizio anche delle zone produttive in termini di ricettività .

In definitiva l'intervento si pone quale riqualificazione edilizia ed ambientale del sito in questione dando decoro all'area d'intervento priva di naturalità e confermando alla stessa area un grado di modificazione dell'assetto paesaggistico compatibile con l'ambito "D" interessato del Piano Urbanistico Territoriale Tematico, alle cui norme e prescri-

zioni di base l'intervento si conforma non comportando alterazioni significative sistema geo-morfo-idrogeologico, sul sistema botanico-vegetazionale e sul sistema storico-culturale.

In attuazione agli indirizzi di tutela, inoltre, il programma di costruzione prevede la conservazione dell'assetto geomorfologico esistente, e la messa a dimora lungo il confine di alberature tipiche della zona e il mantenimento dei muri a secco esistenti ed eventuali nuovi muri di recinzione saranno realizzati con muratura a secco come gli esistenti.

Premesso quanto sopra, fermo restando la successiva fase degli adempimenti da parte del Comune secondo le procedure previste dal P.U.T.T., si ritiene che l'intervento in parola per la sua localizzazione non interferisce sia con gli indirizzi che con le direttive di tutela fissate dal P.U.T.T. per gli ambiti territoriali estesi di riferimento. Pertanto la trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico che l'intervento in progetto comporta è da reputarsi ancora compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi propri degli ambiti territoriali estesi interessati in quanto non interferisce con alcuna componente strutturante l'attuale assetto paesaggistico né l'intervento in progetto costituisce pregiudizio alla successiva qualificazione paesaggistica dell'ambito in questione prevista dalla pianificazione comunale sott'ordinata.

Premesso quanto innanzi e in relazione al "parere paesaggistico" previsto dall'art 5.03 delle NTA del P.U.T.T./Paesaggio in ordine alla variante urbanistica proposta, sulla scorta di quanto sopra prospettato, si ritiene di poter esprimere parere favorevole con le seguenti prescrizioni, al fine di tutelare i segni tipici del paesaggio agrario comunque non più evidenziabili sull'area oggetto di intervento né nelle aree contermini, stante le caratteristiche dell'edilizia esistente nell'ambito territoriale d'intervento e per un miglior inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto del territorio di riferimento:

- Siano preservati il più possibile i muri a secco presenti all'interno dell'area di intervento che costituiscono i segni della stratificazione storica delle tecniche di conduzione agricola del luogo e pertanto meritevoli di tutela. Le recinzioni ed i muri di contenimento a farsi dovranno essere rea-

lizzati in analogia formale e materica con i muretti a secco esistenti.

- all'interno del lotto siano messi a dimora soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale da posizionarsi soprattutto a ridosso delle volumetrie in progetto nonché a ridosso delle aree a maggiore fruizione visiva (lungo il confine con la viabilità pubblica esistente), siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme dell'area oggetto d'intervento.

Dagli atti in possesso presso l'Assessorato si è rilevato che le aree interessate non rientrano in zona di Protezione Speciale o Sito di importanza Comunitario individuati con il D.M. 3.4.2000 (G.U. n.95 del 22.4.2000).

Il tecnico progettista nella Tav. n. 3 di progetto ha certificato, per quanto attiene alla assoggettabilità o meno dell'intervento alle procedure di verifica e/o valutazione di impatto ambientale, quanto segue:

“che in base a quanto previsto dalla l.r 11 del 12/04/2001, art. 4 comma 2 e allegato B elenco B2 l'intervento in questione non è assoggettato a verifica di incidenza, in quanto l'intervento non supera i 25.000 mc (progetto - 11.500) e non supera i 300 posti letto (progetto -106) e non occupa una superficie di 20 Ha”.

In relazione a quanto sopra rappresentato si ritiene che per l'intervento proposto dalla società "G.S.A s.r.l.", sussistono tutte le condizioni previste dalle LL.RR. n. 34/98 e n. 8198 per procedere alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma per la realizzazione dell'intervento stesso in variante al PRG vigente ed a quello adottato con tipizzazione dell'area a zona per impianto produttivo di tipo turistico-ricettivo, con gli indici e parametri urbanistico-edilizi come rivenienti dal progetto in atti ed innanzi riportati, rilevandosi che la localizzazione dello stesso intervento non conflige con la pianificazione Comunale vigente ed adottata.

Pertanto la variante proposta si ritiene ammissibile sotto il profilo tecnico-urbanistico atteso che la localizzazione è compresa in un ambito territoriale già interessato da interventi di edilizia residenziale compatibili con la destinazione dell'intervento proposto.

Per quanto attiene l'impegno occupazionale si rileva l'impegno di 10 nuovi addetti come previsto

dalla l.r. n. 34/94 come modificato dalla l.r. 8/98.

L'intervento dovrà essere comunque subordinato alle seguenti condizioni:

- 1) Obbligo da parte della società "G.S.A. s.r.l.", di accollo di tutti gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria, con particolare riferimento alla rete di smaltimento delle acque reflue in conformità alle disposizioni di legge e vigenti in materia, nonché delle relative aree a parcheggio a servizio del l'insediamento.
- 2) La previsione di idonea e formale garanzia da parte della società "G.S.A s.r.l.", in ordine al mantenimento dei livelli occupazionali (10 addetti a regime) previsti e della destinazione d'uso degli immobili per periodi non inferiori a 5 anni dalla data di avvio dell'attività produttiva. Tale garanzia, anche in forma di fideiussione bancaria o assicurativa, dovrà essere congruamente commisurata, per il quinquennio e per ciascuna unità lavorativa prevista nel piano occupazionale, al costo lordo opportunamente documentato. Per quanto attiene la garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile, essa sarà congruamente commisurata al valore degli oneri concessori delle opere oggetto di C.E.. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione, la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata, ed anche in mancanza del nulla-osta Comunale decorso 6 mesi dalla scadenza medesima. La relativa convenzione, contenente tutti gli obblighi del Consorzio proponente, dovrà essere espressamente richiamata nella delibera con la quale il Consiglio Comunale di Gallipoli ratificherà il presente Accordo di Programma;
- 3) Per quanto riguarda le aree destinate a standard urbanistici vale quanto disposto dal D.M. n. 1444/68 art. 5 punto 2, comunque secondo le previsioni progettuali, (mq 3348).
- 4) La superficie riservata agli spazi di sosta e parcheggio privato dovrà essere pari a quella prevista in progetto e comunque tale da garantire il rapporto minimo di 1 mq. ogni mc. di costruzione, fissato dalla legge n. 122/89 e s.m.
- 5) Nella realizzazione della struttura e della recinzione del lotto dovranno essere rispettate le distanze dalle strade previste dal Nuovo Codice della Strada.

6) Le aree pertinenziali, non diversamente utilizzate, dovranno essere sistemate a verde.

7) Gestione unitaria dell'intervento con divieto di alienare le singole unità immobiliari.

L'intervento comporta, come già detto, variante allo strumento urbanistico vigente ed adottato (P.R.G.) e pertanto l'Accordo di Programma sottoscritto dovrà essere ratificato, così come previsto dall'art. 34 - 5° comma - del D.lvo 267/2000, dal Consiglio Comunale entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione dello stesso e, successivamente, dovrà essere approvato con proprio decreto dal Presidente della G.R..

In relazione a quanto sopra riferito e con le condizioni di cui innanzi si ritiene che la G.R., in attuazione della L.R. n. 34 del 19.12.1994 così come modificata ed integrata dalla L.R. n. 8 del 28.01.1998, possa autorizzare il presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco del Comune di Gallipoli.

Il citato Accordo di Programma potrà essere redatto sulla base dello schema allegato al presente provvedimento.

Infine si dà atto, che il presente provvedimento è stato predisposto in coerenza con le direttive emanate dalla G. R. con delibera n. 1284 del 10.10.2000.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE OMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE ALL'ART. 4 - COMMA 4 - DELLA L.R. 7/97 punto e).

"ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI"

"NON COMPORTA ALCUN MUTAMENTO QUALITATIVO O QUANTITATIVO DI ENTRATA O DI SPESA NE' A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE NE' A CARICO DEGLI ENTI PER I CUI DEBITI, I CREDITORI POTREBBERO RIVALERSI SULLA REGIONE"

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dal Dirigente del Settore.

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- DI AUTORIZZARE, per le considerazioni e con le condizioni di cui alla narrativa che precede e sulla base dello schema allegato, il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma ai sensi della L.R. 19 dicembre 1994 n.34 integrata e modificata dalla L.R. n.8 del 28 gennaio 1998 così come richiesto dal Sindaco del Comune di Gallipoli per la realizzazione, in variante al P.R.G. vigente ed adottato dalla società "G.S.A. s.r.l.", di una struttura turistico-ricettiva nel territorio Comunale di Gallipoli.
- DI RILASCIARE il parere paesaggistico con prescrizioni di cui all'art. 5.03 delle NTA del P.U.T.T./Paesaggio, nei termini riportati in narrativa, e fermo restando, per gli interventi esecutivi, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 5.01 delle citate N.T.A. e ciò prima del rilascio della C.E.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

ACCORDO DI PROGRAMMA

tra la Regione Puglia, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale Dott. Raffaele FITTO e il Comune di Gallipoli rappresentato dal Sindaco in attuazione della L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n.8 per la realizzazione di una struttura turistico-ricettiva nel Comune di Gallipoli da parte della Ditta "G.S.A s.r.l."

PREMESSO:

- a) che la L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla L.R. 28 Gennaio

1998 n.8 prevede che, al fine di incentivare l'occupazione nel settore produttivo (industriale, artigianale, turistico ed alberghiero) i Sindaci dei Comuni interessati possono richiedere al Presidente della Giunta Regionale la definizione di un Accordo di Programma ai sensi dall'art.34 del D.Lgs n.267/2000, per l'autorizzazione alla realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva;

- b) che, la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzato dalla Giunta Regionale, è ammissibile soltanto se lo strumento urbanistico vigente non preveda aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività turistico-alberghiero;
- c) che, ai sensi dell'art 34 del D.Lvo. 267/2000, l'Accordo di Programma, ratificato nei successivi 30 giorni dal Consiglio Comunale e oggetto di successivo Decreto del Presidente della G.R., determina anche variante agli strumenti urbanistici vigenti.

CONSIDERATO:

- a) che la Ditta "G.S.A s.r.l." ha in programma la realizzazione, nel territorio del Comune di Gallipoli, di una struttura turistico-ricettiva ubicata lungo la provinciale Gallipoli - Sannicola;
- b) che, in assenza di aree giuridicamente efficaci nello strumento urbanistico vigente (PRG) ed adottato, il Sindaco del Comune di Gallipoli ha richiesto, con istanza in data 09.03.2000, prot. n.6241, al Presidente della GR la definizione, in attuazione della citata L.R. 19 dicembre 1994 n. 34, di apposito Accordo di Programma per la realizzazione di una struttura turistico-ricettiva da parte della Ditta "G.S.A s.r.l."

PRESO ATTO

dalla documentazione trasmessa dal Sindaco di Gallipoli:

- a) che nello strumento urbanistico vigente (PRG) ed adottato nel Comune di Gallipoli non ci sono aree giuridicamente con destinazione specifica per la realizzazione di una struttura turistico-ricettiva presentata dalla Ditta "G.S.A s.r.l." e

pertanto è stata individuata apposita area dell'estensione mq 27.673, già interessata da un compendio di edifici esistenti, tipizzata parte zona industriale e parte verde di rispetto dal PRG vigente mentre nella variante al PRG adottata, la maggior parte dell'area risulta tipizzata zona industriale e per una minima parte zona di rispetto stradale;

- b) che l'area individuata, della superficie complessiva di mq. 27.673, risulta censita in catasto terreni in agro di Gallipoli al foglio n. 7 p.lle nn. 121b- 122- 314 e 316, già interessata da un compendio di edifici esistenti, è tipizzata parte zona industriale e parte verde di rispetto dal PRG vigente mentre nella variante al PRG adottata, la maggior parte dell'area risulta tipizzata zona industriale e per una minima parte zone di rispetto stradale, si rende necessaria la variante alla predetta strumentazione per consentire la realizzazione dell'intervento proposto dalla Ditta "G.S.A s.r.l."
- c) che la Ditta "G.S.A s.r.l." si è impegnata alla realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie alla struttura turistico - ricettiva, nella misura dovuta per legge, e ha assicurato l'occupazione a regime nell'attività produttiva di un numero di addetti pari a 10 unità.

VISTA

la deliberazione n. del con la quale la G.R. ha autorizzato -con prescrizioni e condizioni - il Presidente della GR alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco di Gallipoli ai sensi della citata L.R. del 19 Dicembre 1994 n. 34 così come integrata e modificata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n.8 per la realizzazione dell'intervento da parte della Ditta "G.S.A s.r.l."

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, la Regione Puglia e il Comune di Gallipoli come sopra costituite convengono quanto segue:

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma;
- 2) in attuazione della L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34

così come integrata e modificata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n.8, la Regione Puglia e il Comune di Gallipoli con la sottoscrizione del presente Accordo di Programma autorizzano, per quanto di rispettiva competenza, la realizzazione da parte della Ditta "G.S.A s.r.l." di un struttura turistico-ricettiva in variante al PRG vigente e a quello adottato. L'area interessata dall'intervento è tipizzata parte zona industriale e parte verde di rispetto dal PRG vigente mentre nella variante al PRG adottata, la maggior parte dell'area risulta tipizzata zona industriale e per una minima parte zone di rispetto stradale del Comune di Gallipoli. Per una migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area dell'intervento deve farsi riferimento agli elaborati grafici elencati nella delibera G.R. n. del

- 3) Per quanto riguarda le aree da destinare a spazi a verde pubblico, parcheggio da cedere al Comune, vale quanto in merito riportato nella citata deliberazione GR; inoltre, per lo stesso intervento, valgono le ulteriori prescrizioni tecniche precisate nel corpo della stessa deliberazione di G.R. n. del
- 4) La Ditta "G.S.A s.r.l." inoltre dovrà assicurare l'esecuzione contestuale di tutte le opere di urbanizzazione primaria con particolare riferimento alle aree a parcheggio, reti servizi con relativi allacciamenti, rete smaltimento delle acque reflue con relativo impianto di depurazione in conformità alle leggi vigenti;
- 5) Il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla stipula di apposita convenzione tra il Comune di Gallipoli e la Ditta "G.S.A s.r.l." diretta a disciplinare:
 - a) quanto previsto dalla vigente legislazione urbanistica in materia specifica;
 - b) l'obbligo del soggetto proponente, o chi per esso, di realizzare a propria cura e spese tutte le infrastrutture necessarie a dotare la zona delle indispensabili opere di urbanizzazioni primaria e secondaria relative all'insediamento come sopra precisate;
 - c) il divieto per la Ditta "G.S.A s.r.l.", di alienare l'area interessata dal programma prima della sua edificazione;
 - d) l'obbligo, anche mediante sottoscrizione di formale e idonea garanzia, di assicurare il

mantenimento dei livelli occupazionali (n.10 addetti fissi) previsti in progetto e la destinazione d'uso degli immobili per un periodo non inferiore a 5 anni, dalla data di avvio dell'attività produttiva. Tale garanzia, anche in forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere congruamente commisurata, per il quinquennio e per ciascuna nuova unità lavorativa prevista nel piano occupazionale, al costo lordo opportunamente documentato. Per quanto attiene alla garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile essa sarà congruamente commisurata ai valori degli oneri concessori delle opere di C.E.. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata, ed anche in mancanza del nulla-osta comunale, decorsi 6 mesi dalla scadenza della medesima.

La convenzione dovrà essere espressamente richiamata nella deliberazione con la quale il Consiglio Comunale di Gallipoli ratificherà il presente Accordo di Programma.

- 6) Ai sensi e per gli effetti dell'art.34 del D.Lgs n. 267/2000 le determinazioni assunte con il presente Accordo costituiscono, per quanto di ragione, variante agli strumenti urbanistici generali ed attuativi del Comune di Gallipoli. Resta, inteso che l'efficacia del presente Accordo è condizionata alla ratifica da parte del Consiglio Comunale di Gallipoli, entro e oltre 30 giorni dalla sottoscrizione, con deliberazione che sarà dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi delle vigenti leggi.

Il presente Accordo, inoltre, sarà approvato con decreto del Presidente della Regione determinando la conseguente variante allo strumento urbanistico generale vigente ed adottato.

- 7) Nell'eventualità che il soggetto proponente, o chi per esso, non stipuli la successiva convenzione con il Comune o l'intervento non venga, per qualunque ragione, realizzato, il presente Accordo si intenderà risolto di pieno diritto riacquistando le aree la previgente destinazione urbanistica riveniente dalla strumentazione urbanistica generale vigente nel Comune di Gallipoli.

In tal caso l'area interessata dall'intervento riacquisterà l'originaria destinazione urbanistica.

- 8) Verificandosi tutte le condizioni e gli adempimenti previsti dal presente Accordo, il competente Organo comunale rilascerà alla Ditta "G.S.A s.r.l.", la concessione edilizia entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza previo obbligo di idonee e reali garanzie (art. 1 - 3° comma- L.R. n. 34/94) commisurate alla effettiva entità degli adempimenti ed obblighi di cui al precedente punto 5 a carico della stessa Soci proponente.
- 9) Il presente Accordo ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici e non comporta alcun onere finanziario né a carico dell'Amministrazione Regionale né a carico dell'Amministrazione Comunale.
- 10) Le condizioni sopra riportate dovranno essere espressamente accettate sia dal soggetto proponente l'intervento che dalla Civica Amministrazione con delibera di Consiglio Comunale di ratifica del presente Accordo di Programma. Il Comune di Gallipoli provvederà a far sottoscrivere il presente Accordo di programma, per presa visione ed accettazione incondizionata, da parte del soggetto proponente l'intervento.
- 11) Ai sensi dell'art.34 del D.Lgs n.267/2000 e dell' art. 5 della L.R. 4/95 la vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo di Programma con controlli annuali e sugli eventuali interventi sostitutivi e esercitata da un collegio presieduto dall'Assessore Regionale all'Urbanistica o suo delegato e dal Sindaco del Comune di Gallipoli.

In caso di controversia fra le parti sarà nominato un collegio arbitrale così composto:

- un componente nominato dal Presidente della Regione; un
- componente nominato dal Sindaco del Comune;
- un componente nominato dal soggetto proponente;
- un componente nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio, che nell'ipotesi di parità avrà voto doppio.

Il Presidente della
Regione Puglia
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 febbraio 2003, n. 42

LL.RR. 34/94 e 8/98 L.S. 142/90. Accordo di Programma per la realizzazione di un comprensorio di insediamenti produttivi a carattere artigianale-industriale nel Comune di Massafra (Ta). Consorzio "Campus delle Imprese Ioniche".

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., Dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento e confermata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue:

"La legge regionale 19 Dicembre 1994 n. 34 "Accordo di Programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale- artigianale" così come modificata ed integrata dalla l.r. n.8 del 28/01/1998, al fine di incentivare la ripresa economica ed occupazionale nel settore produttivo, industriale, artigianale turistico ed alberghiero consente ai Sindaci interessati di produrre istanza ai Presidente della G.R. per la definizione, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 Giugno 1990 n. 142 di un Accordo di Programma, per la realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva.

La sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzato dalla Giunta Regionale, è ammissibile solo nel caso in cui lo strumento urbanistico vigente non preveda aree idonee con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace per le opere da realizzare o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali e/o artigianali, turistiche e alberghiere.

In attuazione delle citate disposizioni di Legge, il Sindaco del Comune di MASSAFRA ha richiesto al Presidente della G.R. la definizione di un "Accordo di Programma per la realizzazione da parte della Società consortile "CAMPUS DELLE IMPRESE IONICHE" di un complesso produttivo artigianale -industriale con l'impiego di 90 nuovi addetti, inviando con nota prot. 29410 del 05/12/2001 gli elaborati connessi all'intervento.

Gli elaborati di cui all'Accordo di Programma trasmessi risultano:

- 1) Relazione tecnica
- 2) Schema di convenzione
- 3) Business Plan
- 4) Inquadramento territoriale - aerofotogrammetria - ubicazione da stralcio di PRG - catastale in scala 1/2000;
- 5) Planimetria generale in scala 1/1000- viste prospettive
- 6) Verifica standard urbanistici e schemi opere di urbanizzazione primarie,
- 7) Particolari sezioni stradali, sistemazione esterne in scala 1-200 - 1/100;
- 8) Fabbicati tipo- piante prospetti, sezioni -Scala 1:200;
- 9) Modello virtuale;
- 10) Relazione geologica;
- 11) Relazione tecnica e computo metrico estimativo delle urbanizzazioni e centro servizi;
- 12) disegno 1/bis: inquadramento territoriale - stralcio Piano Regolatore - stralcio planimetria catastale;
- 13) copia promessa di vendita con allegata dichiarazione di assenso da parte del proprietario alla presentazione dell'accordo di programma.

Con successiva nota datata 25/3/2002, il Presidente del consorzio Campus ha trasmesso la seguente documentazione integrativa:

- Relazione tecnica integrativa sulle caratteristiche industriali del progetto;
- Attestazione del Comune di Massafra inerente le aree di progetto che non sono interessate da vincoli rivenienti dal PUTT e relativa documentazione grafica,
- Estratto dell'elenco dei proposti Siti di interesse Comunitario della G.U. n. 95 del 22/4/2000 DM 314/2000 aggiornata all'agosto 2000 da cui si evince la non appartenenza dell'area in progetto ai suddetti Siti e relativo supporto cartografico estratto dal sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente Settore Zone di protezione Speciale.

Successivamente, a seguito di richiesta integrativa del 24/7/2002, proposta dal Consorzio Campus delle Imprese Ioniche, il Comune di Massafra con nota del 518/2002 prot. n. 25494 ha trasmesso i nuovi elaborati presentati dal Consorzio precisando che gli stessi sono da intendersi quali elaborati che integrano e sostituiscono i precedenti all'uopo prodotti, che specificatamente qui di seguito si riportano:

1. Relazione illustrativa generale, allegato A;
2. Relazione tecnica urbanistica, allegato B,
3. Computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione primaria, allegato C;
4. Inquadramento territoriale, catastale, urbanistico e rispetto al PUTT dell'area oggetto degli interventi, tavola n. 01;
5. Confronto tra il progetto urbanistico già in atti e quello di variante, tavola n. 02,
6. Schema della viabilità, tavola n. 03,
7. Schema delle opere di urbanizzazione primarie, tavola n. 04;
8. Confronto ante e post operam, tavola n. 05;
9. Schema architettonico dei tipi edilizi, tavole: 06-A, 06-BI 06 -C; 06 -D; 06 -E; 06 -F; 06 - G; 06 -H; 06 - I; 06 -L;
10. N. 26 stralci dei tipi edilizi sopraindicati inerenti al singolo insediatosi, tavole: 07-Aa, 07-Bb; 07 -Cc; 07 -Dd; 07 -Ee; 07 -Ff- 07 - Gg- 07 -Hh- 07 - li; 07 -LI;
11. N. 26 Business Plan inerenti ai singoli insediamenti-
12. Bozza dello schema di convenzione;
13. Atto notarile

Con la medesima nota 25494/2002 il Comune ha trasmesso altresì:

- copia della delibera di G.M. n. 219 del 1/8/2002 concernente la presa d'atto dei grafici integrativi e dell'accordo di programma come configurati con la richiesta del 24/7/2002,
- copia della scheda di valutazione datata 3/12/2001 a cura del Comune, di cui alle linee guida esplicative dei contenuti e delle procedure di attuazione.

Inoltre con nota del 11/10/2002 il Presidente del Consorzio ha trasmesso le schede di valutazione ambientale per ogni singolo intervento.

Infine, con nota prot. n. 33804 del 29/10/2002 l'Ufficio Tecnico del Comune di Massafra ha trasmesso la relazione integrativa di valutazione redatta in conformità alle direttive di cui alla delibera di G. R. n. 1284 del 10/10/2000, nonché i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione del Consorzio dalle quali si può evincere l'esatto numero delle imprese che successivamente all'atto di costituzione del consorzio sono state ammesse a far parte dello stesso.

Si premette, ancora, che la società consortile "CAMPUS DELLE IMPRESE IONICHE" nasce

quale consorzio volontario di n. 15 imprese artigiane, di piccola e medie imprenditoria con scopi consortili senza alcuna finalità di lucro, per attuare iniziative atte a contribuire allo sviluppo e qualificazione delle imprese stesse, attraverso l'esercizio di tutto o in parte delle attività elencate nell'atto costitutivo del Consorzio, redatto dal notaio Cosimo PANETTI e registrato a Taranto il 14/3/2001 al repertorio n. 42591 Raccolta n. 11848.

A seguito della trasmissione dei verbali del Consiglio di Amministrazione del Consorzio si è rilevato che:

- nella riunione del 14/5/2001 - verbale n. 2- è stato deliberato l'ingresso di n. 13 nuove imprese
- nella riunione del 16/12/2001 - verbale n. 5- è stato deliberato l'ingresso di n. 4 nuove imprese;
- nella riunione del 5/1/2002 - verbale n. 6- è stato deliberato l'ingresso di una nuova impresa;
- nella riunione del 26/4/2002 - verbale n. 8- è stato deliberato l'ingresso di una nuova impresa.

Dalla suddetta documentazione trasmessa si rileva che il Consorzio, ad oggi, è costituito da numero 34 imprese di cui n. 26 risultano essere soggetti attuatori degli interventi previsti dall'accordo di programma, le cui tipologie di investimento e denominazione sociale delle singole ditte con la relativa attività risultano dettagliatamente riportati alla pagina 9 e 10 della relazione illustrativa generale datata 18/7/2002.

Resta inteso che in questa sede non si entra nel merito dei rapporti tra le imprese attuatrici ed il Consorzio in questione.

Inoltre si evidenzia, per le singole imprese proponenti l'accordo di programma, sia il vincolo per la realizzazione degli interventi sia la responsabilità in solido con il Consorzio degli obblighi convenzionali, relativi ai livelli occupazionali garantiti singolarmente dai relativi Business Plan e complessivamente previsti dall'Accordo di programma alla destinazione d'uso ed alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e relativa conseguente cessione all'Amministrazione Comunale nei limiti stabiliti per legge.

Tutto ciò premesso, per quanto attiene alle particolari condizioni previste dalle citate L.R. n. 34/94 e n. 8/98, ai fini della ammissibilità dell'intervento alla stipula dell'Accordo di Programma, dagli atti trasmessi dal Comune di MASSAFRA, ed in particolare dalla scheda di valutazione del Dirigente del-

l'Ufficio tecnico-settore urbanistica allegato alla delibera di GM. N. 219/2002, risulta testualmente quanto segue:

“Con nota n. 23861 del 8/10/2001 il sig. Montinari Donato, in qualità di Presidente e legale rappresentante del Consorzio Campus delle Imprese Ioniche, con sede in Massafra in via Ferrara n. 2, rivolgeva a questa Amministrazione istanza al fine di promuovere un Accordo di Programma ai sensi delle LL.RR. 34/98 e 8/98 e art. 34 del vigente D.L.vo 267/2000, per la realizzazione di un complesso produttivo per attività artigianale e commerciale, con attivazione di un livello occupazionale stimato in circa 90 unità lavorative.

La Giunta Municipale di Massafra con delibera n. 156 del 27/11/2001, prendeva atto favorevolmente della citata istanza dell'8/10/2001, per la realizzazione di un complesso produttivo per attività industriali, artigianali e commerciali, localizzato in località Sant'Arcangelo in catasto al foglio di mappa 83 part.lla 190-296-310-304 306- 308-311 e 312, per una superficie complessiva di Ha 9:34:92.

Vista la richiesta del 24/7/2002, prot. n. 23990, concernente l'integrazione all'accordo di programma di che trattasi, con l'inoltro di nuovi elaborati, che specificatamente qui di seguito si riportano:

- 1) Relazione illustrativa generale, allegato A;
- 2) Relazione tecnica urbanistica, allegato B;
- 3) Computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione primaria, allegato C;
- 4) Inquadramento territoriale, catastale, urbanistico e rispetto al PUTT dell'area oggetto degli interventi, tavola n. 01;
- 5) Confronto tra il progetto urbanistico già in atti e quello di variante, tavola n. 02;
- 6) Schema della viabilità, tavola n. 03;
- 7) Schema delle opere di urbanizzazione primarie, tavola n. 04;
- 8) Confronto ante e post operam, tavola n. 05;
- 9) Schema architettonico dei tipi edilizi, tavole: 06-A, 06-B; 06 -C; 06 -D; 06 -E; 06 -F; 06 -G; 06 -H; 06 - I; 06 -L;
- 10) N. 26 stralci dei tipi edilizi sopraindicati inerenti al singolo insediatosi, tavole: 07-Aa, 07-Bb; 07 -Cc; 07 -Dd; 07 -Ee; 07 -Ff; 07 - Gg; 07 -Hh; 07 - li; 07 -LI;
- 11) N. 26 Business Plan inerenti ai singoli insediatosi;

- 12) Bozza dello schema di convenzione;
- 13) Atto notarile

Che detta integrazione, così come precisato nella richiamata richiesta si è resa necessaria a seguito di nuove aziende che sono entrate a far parte del “progetto Campus delle Imprese Ioniche” in aggiunta o in sostituzione delle precedenti e all'adeguamento della situazione delle imprese preesistenti che hanno richiesto una maggiore funzionalità logistica degli spazi coperti (capannoni) e dei piazzali a loro servizio.

Con delibera di Giunta Municipale n. 219 del 1/8/2002, l'Amministrazione ha preso atto degli elaborati integrativi alla richiesta di accordo di programma di cui in parola, secondo gli elaborati innanzi descritti.

Al fine della definizione dell'Accordo di Programma, si conferma in tutto il tenore il contenuto della precedente relazione e si descrive di seguito la nuova soluzione progettuale:

- l'area in cui è localizzato l'intervento ricade nel P.F. vigente in zona agricola b1, non è sottoposta ad alcun vincolo (idrogeologico paesaggistico e PUTT) ed è riportata in catasto al foglio di mappa 83 part.lla 190-296-310-304 306-308-311 e 312, per una superficie complessiva di Ha 9:34:92.

Per il disposto del comma 2, dell'art. 1 della l.r n. 34/94 l'accordo di programma è ammissibile solo se lo strumento urbanistico vigente non dispone di aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace e pertanto si è proceduto ad una verifica del PF vigente con riferimento alle previsioni di piano ed alla relativa situazione giuridica ed è emerso quanto segue:

l'intervento proposto configura la possibilità di realizzare i seguenti lotti edificatori contraddistinti in : “Aa-Ab-Ba-Bb-Bd-Be-Bf-Bg-Ca- Da- Ea-Eb-Fa-Fb-Fd-Ga-Gb-Ge-Ha-la-lb- La-Lb” oltre ad un centro servizi su un'area di mq. 4018 per una superficie coperta di mq. 680 corrispondenti ad una volumetria di mc. 6800, il tutto complessivamente si sviluppa su una superficie coperta pari a mq. 23.366, con uno sviluppo di volumetria di mc. 203.935.

Il Comune di Massafra è dotato di un Programma di Fabbricazione approvato con DPR n. 1170 del 27/01/73 e in detto strumento urbanistico

sono previste le aree ad attività industriali ed artigianali. In tali aree è possibile occupare il 30% del lotto ed è possibile utilizzare un indice fondiario pari a 3 mc/mq.. Pertanto, al fine della realizzazione del complesso in questione sarebbe indispensabile disporre in tali comparti destinati ad attività secondarie e terziarie, di un'area di mq. 93.640. I suoli per attività secondarie sono solo previsti lungo la SS 7 Appia e l'ultimo tratto di circa 800-900 mt., fino al confine con il territorio di Statte, non è edificato ma vincolato a PIP (art. 27, 1865/71) approvato con delibera di CC n. 12 del 26/5/1998 e, comunque, insufficiente ad ospitare tale complesso industriale, artigianale e commerciale.

L'accordo di programma, conformato con la nuova richiesta integrativa, i cui elaborati integrano e sostituiscono i precedenti all'uopo prodotti, quindi, tende a determinare una variante al PF che muti la destinazione urbanistica dell'area da zona agricola a zona per attività industriali, artigianali e commerciali, con l'attivazione di un livello occupazionale stimato in 90 unità lavorative, come riportato nella convenzione allegata e da impegno assunto dalle singole aziende insediatrice negli allegati Business Plan.

Per quanto riguarda la situazione giuridica di tali zone, tenuto conto anche delle precisazioni emanate dalla Regione Puglia e contenute nelle "Linee Guida" per l'applicazione della Lr. n. 34/98 integrata dalla l.r. 8/98, si precisa che per quanto concerne la specifica destinazione del complesso proposto dal Consorzio Campus delle Imprese Ioniche, pur essendoci esplicite previsioni e disponibilità di aree nelle zone terziarie e secondarie nel PF vigente, le stesse rimangono insufficienti, in considerazione dell'entità del tipo di intervento ed, ancora si chiarisce in ordine alla previsione e disponibilità di aree nell'ambito del Piano Regolatore Generale adottato dal Consiglio Comunale con delibera n. 60 del 31/10/2000, che pur prevedendo aree con destinazione necessaria, rimane inefficace non essendo esecutivo.

Pertanto, per la definizione dell'accordo di programma, si ribadisce che nel vigente strumento urbanistico, per dimensioni e proprietà, non vi sono disponibili al momento aree giuridicamente efficienti, inoltre, pur se previste aree a destinazione industriali-artigianalicommerciali, le stesse per carenza dello strumento urbanistico esecutivo non

sono idonee a consentire l'intervento proposto."''

Dalla relazione integrativa denominata -scheda di valutazione integrativa redatta in conformità alle direttive di cui alla delibera di G.R. n. 1284 del 10/10/2000 a firma dal Dirigente l'Ufficio Tecnico -Settore Urbanistico- del Comune di Massafra in data 29/10/2002 si rileva quanto segue:

"Con la presente si fa riferimento alla nota del 5/8/2002 prot. n. 25494, acquisita dal Settore Urbanistico della Regione Puglia in data 6/8/2002, con la quale veniva inviata tutta la documentazione inerente la presa d'atto del l'Amministrazione Comunale, a mezzo di delibera G.M. n. 219 del 1/8/2002, degli elaborati integrativi alla richiesta di accordo di programma del Consorzio Campus delle Imprese Ioniche.

Al fine della definizione dell'Accordo di Programma, si conferma il contenuto della precedente relazione-scheda di valutazione ed in relazione a quanto disposto con le direttive di cui alla delibera di G.R. n. 1284 del 10/10/2000, si riporta quanto segue:

- In relazione alla dimostrazione della mancanza di aree giuridicamente efficaci ecc. si riconferma il contenuto della precedente relazione come di seguito si riferisce:

"l'area in cui è localizzato l'intervento ricade nel P.F. vigente in zona agricola b 1, non è sottoposta ad alcun vincolo (idrogeologico paesaggistico e PUTT) ed è riportata in catasto al foglio di mappa 83 part.lla 190-296-310-304 306-308-311 e 312, per una superficie complessiva di Ha 9:34:92.

Per il disposto del comma 2, dell'art. 1 della l.r. n. 34/94 l'accordo di programma è ammissibile solo se lo strumento urbanistico vigente non dispone di aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace e pertanto si è proceduto ad una verifica del PF vigente con riferimento alle previsioni di piano ed alla relativa situazione giuridica ed è emerso quanto segue:

l'intervento proposto configura la possibilità di realizzare i seguenti lotti edificatori contraddistinti in : "Aa-Ab-Ba-Bb-Bd-Be-Bf- Bg-Ca-Da- Ea-Eb-Fa-Fb-Fd-Ga-Gb-Ge-Ha-la-lb-La-Lb" oltre ad un centro servizi su un'area di mq. 4018 per una superficie coperta di mq. 680 corrispondenti ad una

volumetria di mc. 6800, il tutto complessivamente si sviluppa su una superficie coperta pari a mq. 23.366, con uno sviluppo di volumetria di mc. 203.935. Il Comune di Massafra è dotato di un Programma di Fabbricazione approvato con DPR n. 1170 del 27/01/73 e in detto strumento urbanistico sono previste le aree ad attività industriali ed artigianali. In tali aree è possibile occupare il 30% del lotto ed è possibile utilizzare un indice fondiario pari a 3 mc/mq.. Pertanto, al fine della realizzazione del complesso in questione sarebbe indispensabile disporre in tali comparti destinati ad attività secondarie e terziarie, di un'area di mq. 93.640. I suoli per attività secondarie sono solo previsti lungo la SS 7 Appia e l'ultimo tratto di circa 800-900 mt. , fino al confine con il territorio di Statte, non è edificato ma vincolato a PIP (art. 27, 1865171) approvato con delibera di CC n. 12 del 26/5/1998 e, comunque, insufficiente ad ospitare tale complesso industriale, artigianale e commerciale.

L'accordo di programma, conformato con la nuova richiesta integrativa, i cui elaborati integrano e sostituiscono i precedenti all'uopo prodotti, quindi, tende a determinare una variante al PF che muti la destinazione urbanistica dell'area da zona agricola a zona per attività industriali , artigianali e commerciali, con l'attivazione di un livello occupazionale stimato in 90 unità lavorative, come riportato nella convenzione allegata e da impegno assunto dalle singole aziende insediatrice negli allegati Business Plan.

Per quanto riguarda la situazione giuridica di tali zone, tenuto conto anche delle precisazioni emanate dalla Regione Puglia e contenute nelle "Linee Guida" per l'applicazione della l.r. n. 34/98 integrata dalla l.r 8/98, si precisa che per quanto concerne la specifica destinazione del complesso proposto dal Consorzio Campus delle Imprese Ioniche, pur essendoci esplicite previsioni e disponibilità di aree nelle zone terziarie e secondarie nel PF vigente, le stesse rimangono insufficienti, in considerazione dell'entità del tipo di intervento ed, ancora si chiarisce in ordine alla previsione e disponibilità di aree nell'ambito del Piano Regolatore Generale adottato dal Consiglio Comunale con delibera n. 60 del 31/10/2000, che pur prevedendo aree con destinazione necessaria, rimane inefficace non essendo esecutivo.

Pertanto, per la definizione dell'accordo di pro-

gramma, si ribadisce che nel vigente strumento urbanistico, per dimensioni e proprietà, non vi sono disponibili al momento aree giuridicamente efficienti; inoltre, pur se previste aree a destinazione industriali-artigianalicommerciari, le stesse per carenza dello strumento urbanistico esecutivo non sono idonee a consentire l'intervento proposto."

- La documentazione trasmessa dal Consorzio in parola è conforme a quanto previsto al punto 3 delle direttive Regionali, come da verifica all'uopo esperita a seguito di acquisizione della richiesta nota del 24/7/2002 prot. n. 23990, concernente l'integrazione dell'Accordo di Programma di che trattasi, con l'inoltro di nuovi elaborati, che specificatamente si riportano:

- * Relazione illustrativa generale, allegato A;
- * Relazione tecnica urbanistica, allegato B;
- * Computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione primaria, allegato C;
- * Inquadramento territoriale, catastale, urbanistico e rispetto al PUTT dell'area oggetto degli interventi, tavola n. 01;
- * Confronto tra il progetto urbanistico già in atti e quello di variante, tavola n. 02;
- * Schema della viabilità, tavola n. 03;
- * Schema delle opere di urbanizzazione primarie, tavola n. 04;
- * Confronto ante e post operam, tavola n. 05;
- * Schema architettonico dei tipi edilizi, tavole: 06-A, 06-B; 06 -C; 06 -D; 06 -E; 06 -F; 06 -G; 06 -H; 06 - I,- 06 -L;
- * N. 26 stralci dei tipi edilizi sopraindicati inerenti al singolo insediatosi, tavole: 07-Aa, 07-Bb; 07 -Cc; 07 -Dd; 07 -Ee; 07 -Ff; 07 - Gg; 07 -Hh; 07 - li; 07 -LI;
- * N. 26 Business Plan inerenti ai singoli insediamenti;
- * Bozza dello schema di convenzione;
- * Atto notarile - titolo di proprietà,

- In merito alla verifica della proposta in ragione della congruità rispetto alla realizzazione delle urbanizzazioni primarie e alla cessione delle aree per la realizzazione delle urbanizzazioni secondarie, visionati gli elaborati progettuali, è emerso che:

1. La superficie a parcheggio pubblico e uso pubblico (mq. 3607 +1369 = 4976) e la superficie a verde pubblico e uso pubblico pari a mq. 10258, per un totale di mq. 15234 è pari

al 16,29% della superficie territoriale che è maggiore del minimo inderogabile previsto dall'art. 5, comma 1°, del D.M. 1444/68.

2. In riferimento alla realizzazione di urbanizzazioni secondarie i proponenti si impegnano, pur se non espressamente previsto dalla norma vigente, alla realizzazione e conseguente cessione gratuita in favore dell'Amministrazione di porzione del fabbricato per una superficie di circa 400 mq. destinati a servizi (in prima ipotesi: Primo Intervento Sanitario e Centro Fieristico).
- Per quanto concerne il controllo dei presupposti (norme regolamento ecc.) urbanisticoedilizio, l'Ufficio ha predisposto opportuna verifica dalla quale è emersa la corrispondenza e il rispetto degli indici utilizzati dal progetto ai parametri relativi alla equivalente zona per gli interventi per attività di tipo Terziario e Secondario che prevede i seguenti indici massimi: IFF 3 mc/mq. Rapporto di copertura 30% (verifica Tavola 02).
 - In relazione alla verifica di idoneità del Piano occupazionale e della coerenza interna del Piano Economico e Finanziario l'ufficio ha preso atto di quanto dichiarato dal consorzio proponente nella tabella riassuntiva allegata alla relazione illustrativa generale (Tavola A), che riporta in modo riepilogativo i dati della valutazione descrittiva dettagliatamente nel Business Plan delle rispettive aziende facenti parte del Consorzio. Si ritiene idoneo il valore di occupazione aggiuntiva complessiva (Oa), pari ad 89,5 unità, come da calcolo desunto dai riferimenti delle linee guida della Regione Puglia LL.RR. 34/94 e 8/98.
 - La bozza di convenzione allegata alla proposta del Consorzio rispetta i contenuti di carattere generale riportati nello schema di convenzione di cui alle linee guida della Regione Puglia LL.RR. 34/94 e 8/98 e direttive -Delibera di G.R. n. 1284 del 10/10/2000.””

Tutto quanto innanzi premesso ed entrando nel merito della richiesta di Accordo di programma per gli aspetti di competenza, dalla documentazione trasmessa dal Comune di Massafra si rileva che l'intervento prevede la realizzazione di un comprensorio produttivo artigianale- industriale, composto da 26 opifici da assegnarsi ai soci del con-

sorzio, oltre alla realizzazione di un centro servizi, ove risultano ubicate le attività tese alla fornitura dei servizi sia alle imprese che alle persone, il tutto nell'ottica di un pianificazione ispirata ai criteri di sostenibilità del progetto sia sotto l'aspetto economico che sociale.

In particolare il progetto prevede la suddivisione dell'area in 11 lotti edificabili, strutturati intorno ad un elemento complesso che ha per asse geometrico la strada di nuova costruzione che attraversa l'area da nord a sud e si collega mediante due innesti stradali a raso con le strade provinciali n. 35 e 103; 1 suddetti lotti sono destinati rispettivamente uno ad ospitare il centro servizi, gli altri dieci ad ospitare edifici produttivi tra i quali si rileva anche la previsione di tre strutture commerciali.

I tipi edilizi adottati consistono in capannoni del tipo a schiera e del tipo a blocco isolato, articolati in 26 unità produttive destinate ad ospitare attività produttive e commerciali dettagliatamente descritti nella relazione tecnico - urbanistica e nel business pian allegato ai singoli progetti. Ciascuna delle singole unità produttive è dotata di uffici e mensa per il personale,- le tipologie edilizie e i dati metrici di ogni singola unità produttiva risultano dettagliatamente riportati nella citata relazione tecnica urbanistica.

Il centro servizi, ubicato al centro di un'ampia Piazza, sarà costituito da un' unico fabbricato destinato ad ospitare:

- per quanto attiene i servizi reali alle imprese
 - società finanziarie, eventuale sportello bancario;
 - società di consulenza manageriale di marketing, informatica e telematica;
 - società di consulenza per la certificazione qualità e ambientale;
- per quanto attiene i servizi i servizi alla persona
 - società di formazione manageriale e del personale etc.,
 - ristorazione, bar tabacchi, giornalaio etc.;
 - spazi da cedere al Comune di Massafra in sede di convenzionamento nella misura di mq. 400 circa, che in attesa di una definitiva decisione del Comune in prima approssimazione, ospiteranno un locale di Primo Intervento sanitario e un centro Fieristico orientato alle PM e alle aziende artigiane.

Il lotto interessato dal centro servizi interessa

un'area di mq. 4.018 di cui mq. 680 coperti dal corpo di fabbrica e la restante area sarà da destinare ad attrezzature a verde e parcheggio pubblico; il fabbricato destinato a centro servizi ha le seguenti caratteristiche edilizie:

- lunghezza totale mt. 42,80;
- larghezza totale mt. 15,801
- altezza mt. 10,50;
- superficie coperta mq. 680;
- volume edificabile mc. 6800.

La distribuzione interna, attraverso le " diretrici di viabilità interna" , consentirà l'accessibilità a tutti gli opifici ed una comoda fruizione di tutti gli spazi esterni, che saranno opportunamente individuati e differenziati in base al loro utilizzo (verde, parcheggi, spazi di manovra, rete di distribuzione, impianti tecnologici e di smaltimento reflui comuni, reti per i sottoservizi e per la raccolta delle acque bianche da convogliare in appositi contenitori interrati per l'irrigazione del verde consortile).

Come si rileva dalla relazione dei progettisti, l'intera zona è servita da una rete idrica e da rete elettrica, con facilità di allacciamento diretto all'intero complesso produttivo; le acque reflue saranno convogliate in appositi impianti di depurazione all'interno dell'area consortile.

Le acque meteoriche saranno raccolte e riutilizzate per l'irrigazione del verde previsto in progetto.

L'attività del complesso comporterà, a regime, l'utilizzo di mano d'opera non inferiore a 90 unità, così come da dichiarazione in atti da parte della Società CAMPUS delle IMPRESE IONICHE;

In relazione a quanto sopra rappresentato si ritiene che per l'intervento proposto dalla Società Consortile CAMPUS DELLE IMPRESE IONICHE sussistono tutte le condizioni previste dalle ll.rr. n.34/94 e n.8/98 per procedere alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma per la realizzazione dell'intervento stesso con ritipizzazione dell'area da zona agricola a zona per impianti produttivi di tipo artigianale e industriale, con gli indici e parametri urbanistico-edilizi come rivenienti dal progetto in atti, dettagliatamente riportati nella "relazione tecnico urbanistica" datata 18/7/2002.

La predetta variante, in relazione alla localizzazione, non interferisce con la pianificazione Comunale né con ipotesi di assetto del territorio a livello Regionale e pertanto è ammissibile sotto il profilo

tecnico-urbanistico e ciò anche in riferimento all'impianto urbanistico complessivo ed agli indici e parametri utilizzati.

L'intervento dovrà essere comunque subordinato alle seguenti condizioni:

1. Obbligo da parte del Sig. Montanaro Donato, legale rappresentante della Società Consortile "CAMPUS DELLE IMPRESE IONICHE" di accollo di tutti gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria, con particolare riferimento alla rete di smaltimento delle acque reflue e del relativo impianto terminale di depurazione in conformità delle disposizioni di legge, nonché delle relative aree a standard e del sistema viario ed infrastrutturale a servizio dell'insediamento.
2. La previsione di idonea e formale garanzia da parte del Sig. Mojntanaro Donato in ordine al mantenimento dei nuovi livelli occupazionali (90 addetti) previsti e della destinazione d'uso degli immobili per periodi non inferiori a 5 anni dalla data di avvio dell'attività produttiva. Tale garanzia, anche in forma di fidejussione bancaria o assicurativa, dovrà essere congruamente commisurata, per il quinquennio e per ciascuna unità lavorativa prevista nel piano occupazionale, al costo lordo opportunamente documentato. Per quanto attiene la garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile, essa sarà congruamente commisurata al valore degli oneri concessori delle opere oggetto di C.E.. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione, la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata, ed anche in mancanza del nulla-osta Comunale decorso 6 mesi dalla scadenza medesima. La relativa convenzione, contenente tutti gli obblighi delle Ditte proponenti, dovrà essere espressamente richiamata nella delibera con la quale il Consiglio Comunale di MASSAFRA ratificherà il presente Accordo di Programma,
3. Per quanto riguarda le aree destinate a standard urbanistici in base a quanto disposto dal D.M. n. 1444/68 art. 5 punto 1 e in relazione a quanto innanzi prescritto, la superficie di mq. 15.234 prevista a tale scopo negli elaborati di progetto
4. Per quanto attiene ai tre insediamenti commerciali e precisamente , F.Ili Laterza (commercio

sanitario), Magazzile Rocca (commercio calzature) e Agricons (vendita prodotti per l'agricoltura), gli stessi sono ammissibili solo in termine di deposito, in quanto la localizzazione delle attività commerciali non è prevista dalla l.r. 34/94 e s.m.i.

L'intervento comporta come già detto variante allo strumento urbanistico vigente e adottato pertanto l'Accordo di Programma sottoscritto dovrà essere ratificato, così come previsto dall'art. 27 - 5° comma della legge n. 142/90, dal Consiglio Comunale entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione dello stesso e, successivamente, dovrà essere approvato con proprio decreto dal Presidente della G.R..

In relazione a quanto sopra riferito e con le condizioni di cui innanzi si ritiene che la G.R., in attuazione della L.R. n. 34 del 19.12.1994 così come modificata ed integrata dalla L.R. n.8 del 28.01.1998, possa autorizzare il presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco del Comune di MASSAFRA.

Il citato Accordo di Programma potrà essere redatto sulla base dello schema allegato al presente provvedimento.

Per quanto attiene ai rapporti con il PUTT (approvato con delibera di GR n. 1748 del 15/12/2000), dalla documentazione trasmessa si evince che l'area d'intervento è classificata come ambito territoriale esteso di valore normale di tipo "E", e pertanto in base ai combinati disposti degli artt. 2.01 e 2.02 delle NTA del PUTT, non è soggetta al preventivo parere paesaggistico ai sensi dell'art. 5.03 delle predette NTA per la definizione della variante urbanistica in questione.

"Per quanto attiene agli aspetti ambientali i progettisti nell'elaborato "scheda di dichiarazione della conformità ambientale dell'intervento di progetto" datata 11/10/2002, hanno dichiarato che:

- l'area d'intervento, come rilevato dall'estratto del IV° aggiornamento approvato con delibera della Conferenza Stato - Regioni n. 1500 del -25/7/2002 e pubblicato nel Supplemento ordinario della G.U. del 12/09/2002 non ricade all'interno di ambiti territoriali classificati come SIC o Zps;
- l'insediamento produttivo oggetto di A, di P. e tutte le attività produttive dei singoli insediamenti, non sono assoggettabili alle disposizioni

di cui alla L. R. n. 11/2001 in quanto non ricompresi negli allegati "A" e "B" della medesima legge."

Inoltre si dà atto, sulla scorta degli atti (PUTT/PBA) che le aree interessate dall'intervento non sono gravate da vincoli di uso civico e pertanto non sono applicabili le disposizioni della L.R. 7/98.

Infine si dà atto che il presente provvedimento è stato predisposto in coerenza con le direttive emanate dalla G. R. con delibera n. 1284 del 10/10/2000.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° DELLA L.R. 7/97 punto e).

"ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI"

"NON COMPORTA ALCUN MUTAMENTO QUALITATIVO O QUANTITATIVO DI ENTRATA O DI SPESA NE' A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE NE' A CARICO DEGLI ENTI PER I CUI DEBITI, I CREDITORI POTREBBERO RIVALERSI SULLA REGIONE"

L'assessore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal responsabile del procedimento e dal dirigente del Settore.

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di AUTORIZZARE, per le considerazioni e con le condizioni di cui alla narrativa che precede e sulla base dello schema allegato, il Presidente

della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma ai sensi della L.R. 19 dicembre 1994 n.34 integrata e modificata dalla L.R. n.8 del 28 gennaio 1998 così come richiesto dal Sindaco del Comune di MASSAFRA per la realizzazione, in variante al P.R.G. vigente da parte della Società Consortile "CAMPUS DELLE IMPRESE IONICHE di un comprensorio produttivo nel settore artigianale e industriale.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

ACCORDO DI PROGRAMMA

tra la Regione Puglia, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale Dott. Raffaele FITTO e il Comune di MASSAFRA rappresentato dall'Arch. Giuseppe COFANO in attuazione della L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n.8 per la realizzazione di un complesso di opifici artigianali-industriali nel Comune di MASSAFRA da parte delle Consorzio "Campus delle Imprese Ioniche".

PREMESSO:

- a) che la L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n.8 prevede che, al fine di incentivare l'occupazione nel settore produttivo (industriale, artigianale, turistico ed alberghiero) i Sindaci dei Comuni interessati possono richiedere al Presidente della Giunta Regionale la definizione di un Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.lgs 267/2000 per l'autorizzazione alla realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva;
- b) che, la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzato dalla Giunta Regionale, è ammissibile soltanto se lo strumento urbanistico vigente non preveda aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali e/o artigianali;

- c) che, ai sensi del richiamato art. 34 del D.lvo 267/2000, l'Accordo di Programma, ratificato nei successivi 30 giorni dal Consiglio Comunale e oggetto di successivo Decreto del Presidente della G.R., determina anche variante agli strumenti urbanistici vigenti.

CONSIDERATO:

- a) che il Consorzio "Campus delle Imprese Ioniche" ha in programma la realizzazione, nel territorio del Comune di MASSAFRA, di un complesso produttivo artigianale-industriale costituito da 26 opifici da realizzare da parte delle imprese facenti parte del Consorzio come dettagliatamente elencati nella relazione tecnica - urbanistica datata 18/7/2002 allegata agli atti progettuali;
- b) che il Sindaco del Comune di MASSAFRA ha richiesto, con istanza in data 5.12.2001 prot. n. 29410 integrata dalla nota prot. 23990 del 24/7/2002, al Presidente della G.R. la definizione, in attuazione della citata L.R. 19 dicembre 1994 n. 34, di apposito Accordo di Programma per la realizzazione del complesso produttivo artigianale - industriale proposto del Consorzio "Campus delle Imprese Ioniche" con reperimento di area idonea, in variante al P.F. vigente ed al PRG adottato;

PRESO ATTO

della documentazione trasmessa dal Sindaco di MASSAFRA:

- a) che lo strumento urbanistico vigente del Comune di MASSAFRA non dispone di aree con destinazione artigianale-industriale sufficienti e giuridicamente efficace per la realizzazione dell'insediamento programmato dal Consorzio "Compus delle Imprese Ioniche" e pertanto è stata individuata apposita area dell'estensione di 39.320 mq. con destinazione a zona agricola nel PF vigente e nel PRG adottato;
- b) che l'area individuata, risulta censita in catasto terreni in agro di MASSAFRA al foglio no 83 p.lle no 190, 296, 310, 304, 306, 308, 311 e 312;
- c) che il Consorzio "Campus delle Imprese Ioniche" si è impegnato alla realizzazione di tutte le opere di urbanizzazioni primaria necessarie e secondaria, nella misura dovuta per legge, per l'insediamento unitario del complesso

produttivo ed ha assicurato l'occupazione immediata nell'attività produttiva di un numero di addetti pari a 90 nuovi addetti;

VISTA

la deliberazione n. Del con la quale la G.R. ha autorizzato - con prescrizioni e condizioni - il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco di MASSAFRA ai sensi della citata L.R. del 19 Dicembre 1994 n. 34 così come integrata e modificata dalla L. R. 28 Gennaio 1998 n.8 per la realizzazione degli interventi proposti da parte del Consorzio "Campus delle Imprese Ioniche";

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, la Regione Puglia e il Comune di MASSAFRA, come sopra costituite convengono quanto segue:

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma;
- 2) in attuazione della L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come integrata e modificata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n.8, la Regione Puglia e il Comune di MASSAFRA con la sottoscrizione del presente Accordo di Programma autorizzano, per quanto di rispettiva competenza, la realizzazione da parte del Consorzio "Campus delle Imprese Ioniche" degli impianti produttivi di tipo artigianale-industriale, nel Comune di MASSAFRA in variante alla strumentazione urbanistica vigente (PF) ed adottata (PRG). Il programma interessa un'area destinata a zona agricola sia dal vigente strumento urbanistico (PF) che da quello adottato (PRG) del Comune di MASSAFRA.

L'intervento proposto costituisce variante ai citati strumenti urbanistici vigente ed adottato da zona agricola a zona per insediamenti produttivi artigianali-industriali;

- Per una migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area dell'intervento di cui al presente Accordo di Programma si farà riferimento agli elaborati elencati nella delibera di GR n. del

- 3) Per quanto riguarda le aree da destinare a spazi a verde pubblico, parcheggio e attività collettive da cedere al Comune, vale quanto disposto dall'art.5 punto 1 del D.M. n. 1444/68;
- 4) Le imprese proponenti facenti parte del Consorzio "Campus delle imprese Ioniche" inoltre dovranno assicurare in solido con il Consorzio l'esecuzione contestuale di tutte le opere di urbanizzazione primaria con particolare riferimento alle aree a parcheggio, reti servizi con relativi allacciamenti, rete smaltimento delle acque reflue con relativo impianto di depurazione in conformità alle leggi vigenti.
- 5) Il rilascio delle concessioni edilizie sarà subordinato alla stipula di apposite convenzioni tra il Comune di MASSAFRA e le ditte proponenti dirette a disciplinare:
 - a) quanto previsto dalla vigente legislazione urbanistica in materia specifica nonché alle prescrizioni e precisazioni riportate nell'atto deliberativo della G.R. n. del.....
 - b) l'obbligo del soggetto proponente, o chi per esso, di realizzare a propria cura e spese tutte le infrastrutture necessarie a dotare la zona delle indispensabili opere di urbanizzazioni primaria e secondaria relative all'insediamento come sopra precisate;
 - c) l'obbligo, anche mediante sottoscrizione di idonea garanzia, di assicurare il mantenimento dei nuovi livelli occupazionali previsti da ogni singolo Business Plan e complessivamente n.90 nuovi addetti, previsti in progetto e la destinazione d'uso degli immobili per un periodo non inferiore a 5 anni, dalla data di avvio dell'attività produttiva. Tale garanzia, anche in forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere congruamente commisurata per il quinquennio e per ciascuna nuova unità lavorativa prevista nel piano occupazionale al costo lordo opportunamente documentato. Per quanto attiene alla garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile essa sarà congruamente commisurata ai valori degli oneri concessori delle opere di C.E.. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza

del periodo per il quale è stata prestata, ed anche in mancanza del nulla-osta comunale, decorsi 6 mesi dalla scadenza della medesima.

La convenzione dovrà essere espressamente richiamata nella deliberazione con la quale il Consiglio Comunale di MASSAFRA ratificherà il presente Accordo di Programma.

- 6) Ai sensi dell'art.34 del D.lgs 267/2000 le determinazioni assunte con il presente Accordo costituiscono, per quanto di ragione, variante allo strumento urbanistico generale vigente (PF) ed adottato (PRG) del Comune di MASSAFRA. Resta, inteso che l'efficacia del presente Accordo è condizionata alla ratifica da parte del Consiglio Comunale di MASSAFRA, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione a pena di decadenza.

Il presente Accordo, inoltre, sarà approvato con decreto del Presidente della Regione determinando la conseguente variante allo strumento urbanistico generale vigente (PF) ed a quello adottato (PRG);

- 7) Nell'eventualità che i soggetti proponenti, o chi per essi, non stipulano la successiva convenzione con il Comune o gli interventi non vengano, per qualunque ragione, realizzati, il presente Accordo si intenderà risolto di pieno diritto.

In tal caso le aree interessate dagli interventi riacquisteranno l'originaria destinazione urbanistica agricola come da P.F. vigente e PRG adottato.

- 8) Verificandosi tutte le condizioni e gli adempimenti previsti dal presente Accordo, il competente organo comunale rilascerà alle ditte proponenti facenti parte del Consorzio "Campus delle Imprese Ioniche" le concessioni edilizie entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza previo obbligo di idonee e reali garanzie (art.1 - 3° comma - L.R. n. 34/94) commisurate alla effettiva entità degli adempimenti ed obblighi di cui ai punti precedenti a carico delle stesse Società proponenti.
- 9) Il presente Accordo ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici e non comporta alcun onere finanziario né a carico dell'Amministrazione Regionale né a carico dell'Amministrazione Comunale.

- 10) Le condizioni sopra riportate dovranno essere espressamente accettate sia dai soggetti proponenti gli interventi che dalla Civica Amministrazione con delibera di Consiglio Comunale di ratifica del presente Accordo di Programma. Il Comune di MASSAFRA provvederà a far sottoscrivere il presente Accordo di programma, per presa visione ed accettazione incondizionata, da parte dei soggetti proponenti gli interventi.

- 11) Ai sensi dell'art. 34 del D.lgs 267/2000 e dell'art. 5 della L.R. 4/95 la vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo di Programma con controlli annuali e sugli eventuali interventi sostitutivi e esercitata da un collegio presieduto dall'Assessore Regionale all'Urbanistica o suo delegato e dal Sindaco del Comune di MASSAFRA.

In caso di controversia fra le parti sarà nominato un collegio arbitrale così composto:

- un componente nominato dal Presidente della Regione;
- un componente nominato dal Sindaco del Comune;
- un componente nominato dal soggetto proponente;
- un componente nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio, che nell'ipotesi di parità avrà voto doppio.

Il Sindaco del
Comune di Massafra
Arch. Giuseppe Cofano

Il Presidente della
Regione Puglia
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 febbraio 2003, n. 43

Noci (Ba) - LR n. 8/98. Accordo di Programma per la realizzazione di struttura turistico-alberghiera in Ditta "Effeservice s.r.l."

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., Dott. Enrico SANTANIELLO sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue:

"La legge regionale 19 Dicembre 1994 n. 34

“Accordo di Programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale, artigianale, agricolo, turistico e alberghiero”, al fine di incentivare la ripresa economica ed occupazionale nel territorio comunale, consente ai Sindaci dei Comuni interessati di produrre istanza al Presidente della G.R. per la definizione, ai sensi dell’art. 27 della legge 8 Giugno 1990 n. 142 di un Accordo di Programma per la realizzazione di complessi produttivi nei predetti settori che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva.

La sottoscrizione dell’Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzata dalla Giunta Regionale, è ammissibile solo nel caso in cui lo strumento urbanistico vigente non preveda aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace per le opere da realizzare o sia indispensabile l’ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non aventi la stessa destinazione.

In attuazione delle citate disposizioni di Legge, il Commissario Straordinario del Comune di NOCI ha richiesto con nota n. 12536 del 12/08/2002 al Presidente della G.R. la ridefinizione di un “Accordo di Programma per la realizzazione da parte della Ditta “EFFESERVICE S.r.l.” di una struttura turistico-alberghiera nel Comune di Noci (BA), inoltrata con precedente nota prot. 6643 del 26/04/99.

In proposito è opportuno rappresentare quanto segue.

A riscontro della predetta nota n. 6643 del 26/04/99 dell’A.C. la Giunta Regionale con delibera di G.R. n. 1213 del 10/08/2001 ha autorizzato il Presidente alla sottoscrizione dell’A. di P. relativo alla realizzazione di una struttura turistica-alberghiera;

Con nota dell’8/10/2000 n. 15648 il Sindaco del Comune di Noci in riscontro alla richiesta di sottoscrizione dell’A. di P. ha invitato il Presidente della Giunta Regionale a differire la data della sottoscrizione onde poter verificare la non interferenza dell’intervento progettuale con la previsione della realizzazione del nuovo impianto di depurazione.

Con nota del 7/01/2002 il Sindaco ha invitato la ditta Effeservice S.r.l. a produrre elaborati grafici di progetto riportante la ridefinizione dell’area oggetto dell’A. di P. secondo le indicazioni

dell’U.T.C., in dipendenza della contiguità dell’area oggetto di intervento alla previsione dell’impianto di depurazione.

La ditta Effeservice, con nota del 14/05/2002 n. 7621 e successiva del 21/05/2002 n. 8046, ha trasmesso ai Comune di Noci la nuova documentazione aggiornata con individuazione dell’area oggetto dell’intervento ora individuata dalle p.lle nn. 36/a -37 -38-39-40-41 -42- 44/a-45-46- 47-48-72 -73-74-75 del foglio e p.lle nn. 49 - 52 - 53 - 116 del foglio 37.

Ciò stante, ed entrando nel merito degli atti trasmessi con nota 12536/2002 si rappresenta quanto segue.

In primis si rileva che tra la proposta approvata con la citata delibera di G.R., n. 1213/2002 e quella di cui alla nota n. 12536/2002 non si riscontra alcuna differenza progettuale, trattandosi di mera riproposizione in termini pianovolumetrici con la sola differenza dell’area di riferimento oggetto di variante urbanistica, ridotta da mq. 231.156 (prima proposta) a mq. 199.656 per effetto della verifica operata dalla ditta Effeservice richiesta dal Sindaco di Noci con nota n. 15648 dell’ 8/10/2001 di non interferenza dell’intervento proposto con la previsione del nuovo impianto di depurazione.

Ciò stante, l’intervento proposto interessa un’area tipizzata dal PRG vigente art. 16 delle N.T.A., zona agricola di tipo E1 e E2., di circa mq. 199,656 su cui insiste un complesso masserizio avente tipologia a trullo, risalente al tardo settecento denominato Brisacane.

Per quanto riguarda il regime giuridico delle aree si rileva quanto segue:

- Parte delle aree risultano sottoposte a vincolo idrogeologico, art. 1 R.D. n. 3267/23, per il quale risulta rilasciato dal preposto Ufficio dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura nulla-osta in data 30/06/2000.
- L’art. 9 delle N.T.A. del PRG subordina l’intervento al preventivo parere della Soprintendenza ai Beni A.A.A.S. la quale con nota n. 18871 del 11/07/99 ha espresso parere favorevole alle seguenti specifiche condizioni:
 - 1) Gli interventi di consolidamento strutturale e di recupero delle coperture a trullo siano preventivamente concordati con la scrivente in corso d’opera;

- 2) tutte le opere di finitura di esterni ed interni nonché di sistemazione esterna siano valutate ed eseguite di concerto con questo Ufficio, previa predisposizione di idonee campionate.
- Le aree non risultano gravate da usi civici, giusta certificazione dell'Ufficio Usi Civici dell'Ass. Regionale all'Agricoltura, in data 27/01/2000.

La proposta progettuale è caratterizzata dai seguenti indici e parametri:

st	mq. 199.656
Sf	mq. 197.241
Ift	0,060 mc/mq
Ift	0,061 mc/mq
V	mc. 11918,06
Hmax	mt 3,80
Dc	mt 10,00
Ds	mt 10,00
Df	mt 10,00
Rc	0,016 St
Si	60% St
Sp	60% St
P	mq. 1852,70 (art. 2 comma 2 L. 24/03/1989 n. 122)
Ip	n/h 400
P. Pubblici	mq. 2.415 (D.M. n. 2/04/1968 n. 1444 art. 5 punto 2).

Per una migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area d'intervento si deve fare riferimento agli elaborati grafici di seguito riportati (trasmessi con nota prot. n. 12536 del 12/08/02)

Tav.1.1) Stralcio del PRG vigente con individuazione dell'area oggetto della variante 1:10000;

Tav.1.2) Stralcio catastale con indicazione dell'area oggetto della variante 1:5000;

Tav.1.3) Cartografia aerofotogrammetrica con individuazione delle aree di proprietà interessate alla variante; dello stato di fatto; delle rilevanze naturalistiche e storicoculturali; delle urbanizzazioni primarie esistenti; 1:5000;

Tav.1.4) Stralcio P.P.A. su supporto cartografico aerofotogrammetrico con indicazione dei vincoli paesaggistici, monumentali e naturalistici vigenti; 1:1000;

Tav.1.5) Cartografia aerofotogrammetrica del-

l'area oggetto di variante con l'indicazione delle reti tecnologiche di progetto interne all'area di intervento; delle opere di urbanizzazione secondaria a realizzarsi; del perimetro delle aree interessate alla nuova destinazione urbanistica, dei parametri urbanistici e delle relative norme tecniche di attuazione; 1:1000;

Tav.1.5) Cartografia aerofotogrammetrica dell'area oggetto di variante con l'indicazione delle rete linee elettriche principale di alimentazione interna all'area di intervento; 1:1000;

Tav. 7.0) Relazione tecnica;

Tav. 7.1) Business Plan.

Il complesso ricettivo proposto è ubicato in contrada Brisacane, a nord - ovest del territorio comunale, con accesso direttamente dalla S.S. Noci-Gioia del Colle, in un ambito caratterizzato dalla presenza di numerose masserie e di aree boscate, in area dotata di un sufficiente grado di urbanizzazioni primarie comprendenti le reti stradali, idrica, elettrica, telefonica.

Il complesso masserizio esistente, previo recupero con le condizioni innanzi citate imposte dalla Soprintendenza di Bari, sarà destinato a ristorante e alloggio custode; le aree contermini saranno destinate a verde attrezzato, impianti sportivi quali piscina, n. 2 campi da tennis e maneggio; piazzetta con sottostanti servizi e spogliatoi; sono previste 24 unità immobiliari di circa 82 mq.. ad un solo piano destinate a residenze turisticoalberghiere progettate ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L.R. n. 11/99. Le aree a standards urbanistici previste nella quantità di mq. 2415 > di 2.272 mq. minimo previsto dal D.M. n. 1444/68, sono ubicate in zona prospiciente una strada comunale.

Per quanto attiene alle particolari condizioni previste dalle citate LL.RR. nn. 34/94 e 8/98, per l'ammissibilità dell'intervento sulla base di apposito Accordo di Programma, dagli atti trasmessi del Comune di Noci, risulta che:

- Il programma di attività della struttura turistico-alberghiera comporterà livelli occupazionali pari a 10 unità;
- Sotto il profilo urbanistico l'area individuata dall'intervento, tipizzata dal PRG vigente come zona Agricola e comprendente il recupero funzionale del complesso masserizio esistente, viene

ritipizzata quale zona "Turistico-alberghiera con indici e parametri rivenienti dal progetto in atti.

- Sotto il profilo dei presupposti giuridici di ammissibilità dell'intervento, si fa riferimento alla fattispecie della indisponibilità di aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficaci giusta Relazione Ufficio Tecnico Comunale in data 12/08/02 che recita testualmente

“- Vista la non disponibilità di aree idonee e sufficienti con destinazioni specifiche operanti e funzionalmente efficaci, per l'allocazione dell'Intervento in progetto;

- Vista la dichiarazione di impegno a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione primarie e secondarie mancanti, nonché la dichiarazione di cessione gratuita delle relative aree;

- Vista la dichiarazione di impegno del proprietario sia a conservare la destinazione d'uso che a provvedere all'assunzione immediata di almeno 10 addetti per un periodo di almeno 5 anni, fornendo idonea e formale garanzia

- Ritenuto che sussistono tutti i presupposti giuridici di cui alla L.R. n. 34/94 e n. 8/98, si esprime parere favorevole all'accoglimento dell'istanza prodotta dal sig. FAUZZI Francesco nella qualità di legale rappresentante della EFFESERVICE S.r.l. realizzazione di un "Complesso integrato di residenze turistico-alberghiera". “”

In ordine ai rapporti con il Piano P.U.T.T. "Paesaggio, si fa riferimento agli elaborati già trasmessi con nota n. 6643 del 28/03/2001 qui di seguito riportati

tav. 8 - Relazione paesaggistica di cui all'art. 5.03 delle N.T.A./PUTT;

tav. 8-1 Stralcio PUTT/P Ambiti territoriali estesi con individuazione riferita all'area di intervento;

tav. 8-2 Planimetria generale dell'intervento con viste fotografiche;

L'area interessata dall'intervento ricade in Ambito Territoriale Esteso di valore

tav. 8-3 Planimetria generale dell'intervento su supporto ortofotopiano;

tav. 8-4 Documentazione fotografica.

L'area interessata dall'intervento ricade in Ambito Territoriale Esteso di valore rilevante "B", art. 2.01, titolo II.

Gli indirizzi di tutela, per l'ambito "B" prevedono: conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale, recupero delle situazioni compromesse; massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio.

In merito, attesa la sopravvenuta approvazione del PUTT con delibera di GR n. 1748/2000, è stata trasmessa la documentazione integrativa innanzi riportata.

In detti elaborati integrativi si evidenzia che le aree oggetto di intervento cioè le aree di sedime dei manufatti a realizzarsi non risultano essere interessate da specifiche peculiarità paesaggistiche e da vincoli preesistenti all'entrata in vigore dei P.U.T.T. e pertanto si rileva una oggettiva sopravvalutazione delle componenti strutturanti il contesto paesaggistico in parola operato dal P.U.T.T..

Le aree di cui al Fig. 30 p.lle 37-38-42 interessate dalla esecuzione di un tratto stradale di penetrazione interna, e da parcheggi da cedere all'A.C. come standard urbanistici risultano soggette a vincolo idrogeologico, di cui all'art. 1 del R.D. 3267/1923; per le opere ivi previste è stato rilasciato, come già evidenziato il relativo Nulla-osta in data 30.06.2000, alle seguenti condizioni:

- i materiali di risulta provenienti dagli scavi, dovranno essere depositati in luoghi privi di vegetazione arborea e arbusta o in apposite discariche pubbliche autorizzate;
- lo scolo e smaltimento delle acque meteo-riche, provenienti dai pluviali dei fabbricati esistenti, dovranno essere convogliate nelle cisterne aziendali o in appositi siti di smaltimento o di raccolta;
- eventuali varianti, cambi di ubicazione, di destinazione dovranno essere preventivamente comunicate e approvate dall'I.R.F. di Bari.

Le stesse aree di intervento non risultano inoltre direttamente interessate dalla presenza di alcuna componente e/o ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi di pregio, strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti dall'art. 3.01 delle N.T.A. del P.U.T.T. Quindi, non essendo direttamente interessato dalle opere in progetto alcun ambito territoriale distinto con la relativa "area di pertinenza" e/o "aree annesse" ove le prescrizioni di base del P.U.T.T. risultano direttamente vincolanti in quanto livello minimo inderogabile di

tutela, non si rileva alcuna interferenza significativa (ovvero alcun vincolo di immodificabilità assoluta) tra l'intervento proposto e le N.T.A. del P.U.T.T..

Per quanto riguarda gli elementi strutturanti il territorio (Ambiti territoriali Distinti) lo studio integrativo inoltre rappresenta quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico ed idrogeologico: l'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesistico-ambientale complessivo dell'ambito di riferimento. L'area non è interessata dalla presenza di versanti, cigli di scarpati, crinali, fame, gravine, ovvero elementi caratterizzanti il territorio;

- Sistema "copertura botanico-vegetazionale e culturale": l'area non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico vegetazionale. L'intervento non andrà a modificare in maniera significativa l'attuale assetto del sistema botanico-vegetazionale ma preserverà in massima parte i pochi soggetti arborei preesistenti; La zona boscata ricadente nell'area di proprietà viene comunque tutelata in quanto le tipologie abitative di progetto sono ad un solo piano e sono posizionate oltre mt.100 dall'area di pertinenza e quindi al di fuori dell'area annessa come definita dalle norme del PUTT (3.10.3).

Detta situazione dovrà essere puntualmente verificata in fase attuativa, dai competenti organi tecnici comunali.

- Sistema della "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa: l'area non risulta interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico, né l'intervento interferisce con beni posizionati all'esterno con l'area stessa.

La Masseria Brisacane non risulta interessata né da vincolo architettonico, né segnalata come bene architettonico extra urbano. Per la stessa masseria, in attuazione di una norma delle N.T.A. del PRG di Noci è stato acquisito il parere favorevole della Soprintendenza per i Beni A.A. di Bari.

L'intervento progettuale, sulla scorta delle analisi

delle aree interessate in rapporto ai citati indirizzi di tutela interessa aree prive di "ambiti territoriali distinti", il cui regime giuridico risulta privo di specifici ordinamenti vincolistici (vincoli ex lege 1497/39: decreti Galasso; Usi Civici, vincoli idrogeologici; idrologia superficiale; vincoli e segnalazioni architettoniche-archeologiche).

Di conseguenza il programma costruttivo (stante il contesto territoriale interessato esistente sotto il profilo dei sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico"; "copertura botanico-vegetazionale, culturale e della potenzialità faunistica"; "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa", privo di elementi specifici da tutelare e salvaguardare) comporta una trasformazione fisica e un uso del territorio interessato compatibile con la salvaguardia e valorizzazione delle risorse territoriali e paesistiche presenti e prive di peculiarità.

Premesso quanto sopra, fermo restando la successiva fase degli adempimenti da parte del Comune secondo le procedure previste dal P.U.T.T. , si ritiene che l'intervento in parola per la sua localizzazione in un'area non interessata direttamente e/o indirettamente dalla presenza di ambiti territoriali distinti non interferisce conseguentemente sia con gli indirizzi che con le direttive di tutela fissate dal P.U.T.T. per l'ambito territoriale esteso di riferimento. Pertanto la trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico che l'intervento in progetto comporta è da reputarsi ancora compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi propri dell'ambito territoriale esteso interessato in quanto non interferisce con alcuna componente strutturante l'attuale assetto paesaggistico né l'intervento in progetto costituisce pregiudizio alla successiva qualificazione paesaggistica dell'ambito in questione prevista dalla pianificazione comunale sottordinata.

Quindi, in ragione di quanto sopra rappresentato si può ritenere l'intervento compatibile con le Norme di tutela Paesaggistica e pertanto può rilasciarsi il Parere Paesaggistico art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Al fine di tutelare i segni tipici del paesaggio agrario comunque presenti su l'area oggetto di intervento , nonché al fine di mitigare l'impatto soprattutto visivo, delle opere a farsi si reputa

necessario adottare in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure delle NTA del PUTT, le seguenti misure di mitigazione finalizzate ad un miglior inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento.

- Siano preservati il più possibile i muri a secco presenti all'Interno dell'area di intervento che costituiscono i segni della stratificazione storica delle tecniche di conduzione agricola del luogo e pertanto meritevoli di tutela. Le recinzioni ed i muri di contenimento a farsi dovranno essere realizzati in analogia formale e materica con i muretti a secco esistenti.
- Le eventuali alberature di pregio esistenti siano preservate nonché implementate con soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale da posizionarsi soprattutto a ridosso delle volumetrie in progetto nonché a ridosso delle aree a maggiore fruizione visiva (lungo il confine con la viabilità pubblica esistente)
- Siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme dell'area oggetto d'intervento.

Risultando l'area di intervento inserita in un sito di interesse comunitario, di cui al D.M. 314/2000 per lo stesso intervento dovrà acquisirsi l'esito favorevole della valutazione di incidenza se e in quanto prevista dal D.P.R. 357/97 e dalla L.R. 11/2001 e ciò prima dell'emanazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale che sancisce la efficacia della variante urbanistica connessa all'Accordo di Programma.

Da quanto sopra riportato si evince che per l'intervento proposto dalla Soc. "EFFESERVICE S.r.l." sussistono le condizioni previste dalle LL.RR. nn. 34/94 e 8/98 per procedere alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma per la realizzazione dello stesso in variante allo strumento urbanistico generale vigente (PRG).

L'intervento dovrà essere subordinato alle seguenti condizioni:

1. Obbligo da parte della Ditta richiedente l'Accordo di Programma di accollo di tutti gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primarie e

secondarie nella misura dovuta per legge, con particolare riferimento alla rete di smaltimento delle acque reflue e del relativo impianto terminale di depurazione, in conformità delle leggi vigenti in materia;

2. Aree a standards urbanistici da cedere all'Amm.ne Com.le nella quantità così come disposto dal D.M. n. 1444/68 art. 5 punto 2);
3. La struttura ricettiva turistico-alberghiera nelle sue diverse articolazioni dovrà rispettare i requisiti di cui alla l.r. n. 11 dell'11/2/99;
4. Inalienabilità delle singole unità turistico-alberghiere (con divieto di frazionamento in lotti) costituenti l'intera struttura complessiva come autorizzata;
5. La concessione edilizia sarà subordinata al rilascio di idonea e formale garanzia, da parte del destinatario della medesima, in ordine al mantenimento dei livelli occupazionali (10 addetti) previsti e della destinazione d'uso degli immobili per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di avvio dell'attività produttiva. Tale garanzia, anche in forma di fidejussione bancaria o assicurativa, dovrà essere congruamente commisurata per il quinquennio e per ciascuna nuova unità lavorativa prevista nel piano occupazionale al costo lordo opportunamente documentato. Per quanto attiene la garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile essa sarà congruamente commisurata ai valori degli oneri concessori delle opere oggetto di C.E. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza della medesima.

La relativa convenzione contenente tutti gli obblighi a carico della Ditta proponente dovrà essere espressamente richiamata nella deliberazione con la quale il Consiglio Comunale di Noci (BA) ratificherà il presente Accordo di Programma.

Come già detto l'intervento comporta variante allo strumento urbanistico generale nei termini di ritipizzazione dell'area da zona Agricola a zona turistico-alberghiera con indici e parametri urbanistico-edilizi così come rivenienti dal progetto in atti e pertanto l'Accordo di Programma sottoscritto dovrà essere ratificato, così come previsto dall'art.

34 del D.Lvo n. 267/2000, dal Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla sottoscrizione dello stesso, e successivamente, dovrà essere approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

La stessa variante risulta ammissibile sotto il profilo tecnico-urbanistico e ciò in relazione alla localizzazione compatibile con le funzioni urbanistiche delle aree contermini ed alla non interferenza con la pianificazione comunale vigente.

Si dà atto che il presente provvedimento è stato predisposto in coerenza con le direttive emanate dalla GR n. 1284 del 10.10.2000.

Inoltre, come risulta dalla documentazione in atti Certificato in data 27/01/2000 dell'Ufficio Usi Civici L.R. n. 7 del 7/98, presso l'Ass. Regionale all'Agricoltura, le aree interessate dall'intervento non risultano gravate da vincolo demaniale di uso civico.

In relazione a quanto sopra e con le condizioni di cui innanzi, si ritiene che la Giunta Regionale, in attuazione dei richiamati disposti di legge, possa autorizzare il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Commissario Straordinario del Comune di Noci (BA).

Il citato Accordo di Programma dovrà essere redatto sulla base dello schema allegato al presente provvedimento.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera e) della L.R. 7/97.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01

“Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione”.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta del-

l'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di AUTORIZZARE, per le considerazioni e con le condizioni di cui alla narrativa che precede e sulla base dello schema allegato, il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma ai sensi della L.R. 19/12/1994 n. 34 e 28.1.98, n. 8) così come richiesto dal Commissario Straordinario del Comune di Noci per la realizzazione, in variante allo strumento urbanistico generale vigente, da parte della Soc. EFFESERVICE S.r.l. di una struttura turistica-alberghiera nel Comune di Noci (BA);

Di RILASCIARE, per le motivazioni esposte in relazione, il parere paesaggistico a condizioni ai sensi dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.TT.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

ACCORDO DI PROGRAMMA

tra la Regione Puglia, rappresentata dal Presidente pro-tempore della Giunta Regionale Dott. Raffaele FITTO e il Comune di NOCI (BA) rappresentato dal Commissario Straordinario in attuazione della L.r.19 Dicembre 1994 n.34 così come modificata ed integrata dalla L.r.n.8 del 28/01/1998 per la realizzazione di un insediamento produttivo turistico-alberghiera nel Comune di NOCI da parte della Soc. “EFFESERVICE S.r.l.”

PREMESSO:

a) che la L.r.19 Dicembre 1994 n.34 così come modificata ed integrata dalla L.r. n.8 del 28/01/1998 prevede che, al fine di incentivare l'occupazione nel settore produttivo a carattere industriale, artigianale, turistico ed alberghiero i Sindaci dei Comuni interessati possono chiedere al Presidente della Giunta Regionale la definizione di un “Accordo di Programma” ai sensi

dell'art.27 della legge 8 Giugno 1990 n.142 ora sostituito dall'art. 34 del D.Lvo 267/2000 per l'autorizzazione alla realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva;

- b) che la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzato dalla Giunta Regionale, è ammissibile soltanto se lo strumento urbanistico vigente non preveda aree idonee con destinazione specifica operante e giuridicamente efficaci o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali, artigianali, turistico ed alberghiero;
- c) che, ai sensi dell'art. 34 del D.L.vo 267/2000, l'Accordo di Programma se ratificato nei successivi 30 giorni dal Consiglio Comunale e approvato con Decreto del Presidente della Regione, determina anche variante agli strumenti urbanistici generali.

CONSIDERATO

- a) Che la Soc. "EFFESERVICE S.r.l." ha in programma la realizzazione, nel territorio del Comune di NOCI, di un insediamento produttivo a carattere turistico-alberghiero;
- b) Che il Commissario Straordinario del Comune di NOCI con istanza in data 12/08/2002 ha richiesto, al Presidente della Giunta Regionale la definizione, in attuazione delle citate LL.RR. 19 Dicembre 1994 n. 34 e l.r. n. 8 del 28/01/1998, apposito Accordo di Programma per la realizzazione della struttura produttiva a carattere turistico-alberghiero da parte della Soc. "EFFESERVICE S.r.l." con reperimento di area idonea in variante al P.R.G. vigente.

PRESO ATTO

dalla documentazione trasmessa dal Commissario Straordinario del Comune di NOCI

- a) che l'intervento progettuale proposto attiene alla fattispecie giuridica di indisponibilità di aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficaci e che pertanto, è stata individuata apposita area dall'estensione di mq. 199.656.
- b) che la Soc. "EFFESERVICE S.r.l." si è impegnata alla realizzazione di tutte le opere di urba-

nizzazione come per legge, necessarie per l'insediamento della struttura produttiva e ha assicurato l'occupazione a regime dell'intero investimento di numero di 10 occupati;

VISTA

la deliberazione n. del (facente parte integrante del presente Accordo) con la quale la G.R. ha autorizzato il Presidente della G.R. alla sottoscrizione della Accordo di Programma richiesto dal Commissario Straordinario del Comune di NOCI ai sensi delle citate LL.RR. del 19 Dicembre 1994 n. 34 e 28/01/1998 n. 8 per la realizzazione dell'intervento da parte della Soc. "EFFESERVICE S.r.l."

TUTTO CIO'PREMESSO

le parti, Regione Puglia e Comune di NOCI, come sopra costituite convengono quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.
2. In attuazione delle LL.RR. 19 Dicembre 1994 n. 34 e 28 Gennaio 1998 n. 8, la Regione Puglia e il Comune di NOCI con la sottoscrizione del presente Accordo di Programma autorizzano, per quanto di rispettiva competenza, la realizzazione da parte della Soc. "EFFESERVICE S.r.l." di una struttura produttiva a carattere turistico-alberghiero in variante al vigente strumento urbanistico. Per una migliore identificazione dell'area dell'intervento, deve farsi riferimento agli elaborati grafici elencati nella delibera di GR n. del..... di autorizzazione alla sottoscrizione dell'A.d.P.
3. Per quanto riguarda le aree da destinare a spazi, verde pubblico, parcheggio e attività collettive da cedere al Comune, vale quanto disposto dall'art. 5 punto 2 del D.M. n. 1444/68;
4. La Soc."EFFESERVICE S.r.l." inoltre, dovrà assicurare l'esecuzione contestuale di tutte le opere di urbanizzazione primaria (D.M. 2/4/68 ART.5), reti, servizi con relativi allacciamenti, rete smaltimento delle acque reflue con relativo impianto di depurazione in conformità alle leggi vigenti.
5. Il rilascio della C.E. è subordinato alla stipula di apposita preventiva convenzione tra il Comune NOCI e la Soc. "EFFESERVICE S.r.l." diretta a disciplinare:

- L'obbligo, da parte della ditta richiedente l'Accordo di Programma di accollo di tutti gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primarie e secondarie nella misura prevista per legge.
- L'obbligo della cessione delle aree a standards urbanistici (art. 5, punto 2 D.M. n. 1444/68).
- L'obbligo del soggetto proponente, o chi per esso, di realizzare a propria cura e spese tutte le infrastrutture necessarie a dotare la zona delle indispensabili opere di urbanizzazioni relative all'insediamento come sopra precisate
- L'obbligo di ottemperare a tutte le condizioni "poste nella delibera di GR n. del
- L'obbligo di non alienare le singole unità immobiliari costituenti il complesso turistico-alberghiero.
- L'obbligo, per l'intervento, di ottemperare a tutti i dettami normativi in materia sanitaria e di sicurezza del lavoro e/o ambientale.
- L'obbligo, mediante sottoscrizione di formale e idonea garanzia nei termini di Cui alla richiamata delibera di GR di assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali previsti in progetto (10 addetti) e della destinazione d'uso degli immobili per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di avvio dell'attività produttiva. Tale garanzia anche in forma di fideiussione bancaria o assicurativa dovrà essere congruamente commisurata per il quinquennio e per ciascuna nuova unità lavorativa prevista nel piano occupazionale al costo lordo opportunamente documentato.

Per quanto attiene alla garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile essa sarà congruamente commisurata ai valori degli oneri concessori delle opere oggetto di C.E.. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata e, in mancanza di nulla osta comunale, comunque decorsi 6 mesi dalla scadenza della medesima.

La relativa convenzione, contenente tutti gli obblighi a carico della ditta proponente, dovrà

essere espressamente richiamata nella deliberazione con la quale il Comune di NOCI ratificherà il presente Accordo di Programma.

6. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.lvo n. 267 del 18/08/2000 le determinazioni assunte con il presente Accordo di Programma costituiscono, per quanto di ragione, variante agli strumenti urbanistici generale vigente e adottato del Comune di NOCI. Resta inteso, che l'efficacia del presente Accordo di Programma è condizionata alla ratifica da parte del Comune di NOCI entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione. Il presente Accordo, inoltre, sarà approvato con decreto del Presidente della Regione Puglia determinando la conseguente variante agli strumenti urbanistici generale vigente e adottato.
7. Nell'eventualità che il soggetto proponente, o chi per esso, non stipuli la successiva convenzione con il Comune o l'intervento non venga, per qualunque ragione realizzato, il presente Accordo di Programma si intenderà risolto di pieno diritto. In tal caso l'area interessata dall'intervento riacquisterà l'originaria destinazione urbanistica.
8. Verificandosi tutte le condizioni e gli adempimenti previsti dal presente Accordo, il Comune di NOCI rilascerà alla Soc. "EFFESERVICE S.r.l. la concessione edilizia entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza (art. 1 3° comma - L.R. 34/94) con espresso richiamo agli obblighi di cui al precedente punto 5) a carico della stessa ditta proponente.
9. Il presente Accordo ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici e non comporta alcun onere finanziario né a carico dell'Amm.ne Regionale, né a carico dell'Amm.ne Comunale.
10. Le condizioni sopra riportate dovranno essere espressamente accettate sia dal soggetto proponente l'intervento che dalla Civica Amm.ne con delibera del Comune, di ratifica del presente Accordo di Programma. Il Comune di NOCI provvederà a far sottoscrivere il presente Accordo di Programma, per presa visione ed accettazione incondizionata, da parte del soggetto proponente l'intervento.
11. Ai sensi del sesto comma dell'art. 34 del D.lvo n. 267/2000 e dall'art. 5 della l.r. n. 4/95, la vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo

di Programma con controlli annuali e sugli eventuali interventi sostitutivi è esercitata da un collegio presieduto dall'Assessore Regionale all'Urbanistica o suo delegato e dal Sindaco del Comune di NOCI. In caso di controversia fra le parti sarà nominato un collegio arbitrale così composto:

- un componente nominato dal Presidente della Regione;
- un componente nominato dal Sindaco del Comune;
- un componente nominato dal soggetto proponente;
- un componente nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio, che nell'ipotesi di parità avrà voto doppio.

Il Sindaco del comune di
Noci

Il Presidente della
Regione Puglia
(dott. Raffaele Fitto)

Atti di Organi monocratici regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 14 febbraio 2003, n. 31

P.O.R. 2000-2006 Misura 5.2 2Servizi per il miglioramento della qualità dell'ambiente nelle aree urbane” - Azione 4b - Piani di zonizzazione e di risanamento acustico - Azioni dirette. Annualità 2000 e 2001 - Comune di Mandria - “Realizzazione di barriere fonoassorbenti lungo la linea ferroviaria nel centro abitato”. 2° liquidazione ed erogazione.

L'anno 2003 addì 14 del mese di febbraio in Bari presso la sede del Settore Ecologia, il Dirigente del Settore dr. Luca Limongelli, a seguito di istruttoria operata dal Responsabile di Misura 5.2 - ing. Gennaro Rosato, ha adottato il seguente provvedimento:

VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006, approvato dalla Commissione U.E. con Decisione dell'8.8.2000 n. C(2000) n. 2349;

VISTO il CdP al POR, approvato definitivamente dal Comitato di Sorveglianza in data 21.11.2000 e dalla G.R. con deliberazione dell'11.12.2000 n. 1697;

VISTA la deliberazione di G.R. del 28.12.2000 n. 2822 con la quale è stato approvato il piano finanziario 2000-2002 del POR che assegna per gli anni 2000-2001 la somma complessiva di lire 28.091.405.160=, relativamente alla misura 5.2 - “Servizi per il miglioramento della qualità dell'ambiente nelle aree urbane “ - FESR;

VISTA la determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n. 168 del 10/08/2001, pubblicata sul BURP n. 141 del 14.09.2001, con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva tra le istanze presentate per l'accesso ai fondi comunitari relativi alla Misura 5.2 - Azione 4b della misura POR 5.2 - PIANI DI ZONIZZAZIONE E DI RISANAMENTO ACUSTICO - AZIONI DIRETTE, con indicazione delle risorse disponibili per l'annualità 2000-2001, ammontanti complessivamente a £ 7.022.851.290 pari a Euro 3.627.000,00;

PRESO ATTO che l'intervento “REALIZZAZIONE DI BARRIERE FONOASSORBENTI LUNGO LA LINEA FERROVIARIA NEL CENTRO ABITATO” proposto dal Comune di MANDURIA, di importo complessivo pari a Euro 746.144,38, è risultato ammesso a finanziamento P.O.R. - MISURA 5.2 - Azione 4b Annualità 2000-2001 per un importo di Euro 715.156,97, comprensivo di I.V.A., di cui Euro 634.222,27 quale quota parte a valere sulle risorse Comunità Europea e Stato, e Euro 90.934,25 quale quota parte Regionale, con un cofinanziamento Comunale pari a Euro 30.987,41;

CONSIDERATO che con Determina Dirigenziale n. 193 del 25/10/02, con la quale, per la realizzazione dell'intervento “REALIZZAZIONE DI BARRIERE FONOASSORBENTI LUNGO LA LINEA FERROVIARIA NEL CENTRO ABITATO” è stato impegnato quale finanziamento P.O.R. Puglia 2000 -2001 Misura 5.2 Azione 4b, la somma complessiva di Euro 715.156,97 così ripartite:

a) Euro 634.222,72 sul Capitolo 1091502 del

Bilancio 2002 residui di Stanziamento 2000;
 b) Euro 80.934,25 sul Capitolo 1095502 del Bilancio 2002 residui di stanziamento 2000; ed è stato liquidato al Comune di Manduria l'anticipazione del 7% dell'importo pari a Euro 50.060,99;

VISTO che il Comune di Manduria ha provveduto a restituire il disciplinare regolante i rapporti tra Regione e il Comune di Manduria sottoscritto dal Responsabile del Procedimento;

VISTO la determinazione dirigenziale dell'U.T.C. del Comune di Manduria n. 180 del 25/10/02 con la quale è stato approvato il 1° Sal. dei lavori eseguiti dall'impresa ISEA di Salvatore Alfonso che ammonta a Euro 174.738,56 comprensivo di I.V.A.;

VISTO che con nota del Comune di MANDURIA del 06/11/02 e nota del 10/12/02 prot. N. 2561 è stato richiesto a questo Settore sulla somma sostenuta al netto dell'anticipazione concessa da questo Assessorato copia della rendicontazione relativa al I° SAL. Allegando alla stessa nota copia della rendicontazione delle spese di progetto, la dichiarazione attestante che le spese per l'effettuazione dell'intervento sono state effettivamente sostenute e che sono conformi, ammissibili e regolari e che l'intervento procede conforme al progetto approvato;

CONSIDERATO che allo stato, sulla base della documentazione trasmessa dal Comune di Manduria in relazione all'intervento di che trattasi, risulta che la spesa complessiva sostenuta, tra spese generali e lavori eseguiti, ammonta complessivamente a Euro 206.379,82.

CONSIDERATO, sulla base dal piano finanziario complessivo dell'intervento. il Comune partecipa alla spesa del 4%, pari alla stato a Euro 8.255,19. Si ritiene di poter approvare gli atti contabili trasmessi dal Comune di Manduria, a tutto il I° Sal., e conseguentemente disporre la seconda liquidazione di Euro 148.063,64 IVA compresa, corrispondente alla spesa di 198.124,63 a carico del bilancio regionale, al netto della quota del 7% già liquidata pari a Euro 50.060,99;

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01:

- Liquidare a favore del Comune di MANDURIA, la 2' anticipazione relativa al I° Sal. dei lavori, pari a Euro 148.063,64, per Euro 131.776,64 sul Capitolo 1091502 del Bilancio 2003 -residui di stanziamento 2000 e per Euro 16.287,00 sul Capitolo 1095502 del Bilancio 2003 - residui di stanziamento 2000, a discarica della somma di Euro 715.156,97 già impegnata con provvedimento Determina Dirigenziale n. 193 del 25/10/02 impegni n. 23 del 8/11/2002 e n. 28 del 8/11/2002;
- Erogare mediante emissione del relativo mandato di pagamento a favore del Comune di MANDURIA, la 2° anticipazione del finanziamento di che trattasi pari a Euro 148.063,64;

Dichiarare che non risultano, agli atti d'Ufficio, provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall'autorità competente a carico del soggetto beneficiario, per cui le somme oggetto del presente provvedimento di liquidazione costituiscono credito certo, esigibile e liquidabile.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- vista la deliberazione di GR. n. 3261 del 28107/98;
- vista la nota del Presidente della G.R. prot. n. 0 1/007689/1-5 del 31/12/98;

DETERMINA

- di liquidare a favore del Comune di MANDURIA, per la realizzazione dell'intervento "REALIZZAZIONE DI BARRIERE FONOSORBENTI LUNGO LA LINEA FERROVIARIA NEL CENTRO ABITATO" quale finanziamento P.O.R. Puglia 20002006 Misura 5.2 - Azione 4b, la somma complessiva di Euro 148.063,64 così ripartite:
 - a) Euro 131.776,64 sul Capitolo 1091502 del Bilancio 2003 - residui di stanziamento 2000;

b) Euro 16.287,00 sul Capitolo 1095502 del Bilancio 2003 - residui di stanziamento 2000;

- di dar mandato al Settore Ragioneria di erogare mediante emissione del relativo mandato di pagamento a favore del Comune di MANDURIA, Partita I.V.A.: 80009070733, secondo le disposizioni di cui alla legge n. 720/84 e successive modifiche ed integrazioni, la 2° anticipazione del finanziamento di che trattasi paria a Euro 148.063,64;
 - di prendere atto che, allo stato, la quota di spesa comunale ammonta a Euro 8.255,19;
 - di dichiarare che non risultano, agli atti d'Ufficio, provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall'autorità competente a carico del soggetto beneficiario, per cui le somme oggetto del presente provvedimento di liquidazione costituiscono credito certo, esigibile e liquidabile.
1. Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Segreteria della Giunta Regionale;
 2. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
 3. Di notificare il presente provvedimento al Comune di MANDURIA;
 4. Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria.

Il presente atto è composto da 4 pagine ed è adottato in duplice originale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dr. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 17 febbraio 2003, n. 32

Realizzazione di un parco eolico in località Piano dei Galli e Toppo S. Croce - Comune di Volturino (Fg) - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale.

L'anno 2003 addì 17 del mese di febbraio in Modugno presso il Settore Ecologia, il

DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota del 02.07.2002, prot. n. 2491, il Comune di Volturino trasmetteva la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per un parco eolico in località Piano dei Galli e Toppo S. Croce da parte del Parco Eolico S. Bartolomeo S.r.l. - Rione Ianziti, Via 9/2 n. 6 - S. Bartolomeo in Galdo (BN) -;
- a seguito di nota prot. n. 6344 del 26.07.2002 del Settore Ecologia, la richiesta veniva formalizzata dalla stessa società con nota acquisita al prot. n. 8015 del 18.09.2002;
- con nota prot. n. 8122 del 20.09.2002, il Settore Ecologia comunicava alla società proponente di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il Comune interessato (art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001);
- con nota acquisita al prot. n. 9894 del 03.12.2002, il Settore Ecologia richiedeva al Comune di Volturino chiarimenti in merito all'intervento proposto;
- con nota acquisita al prot. n. 10131 del 16.12.2002, il Comune di Volturino riscontrava i chiarimenti richiesti e trasmetteva copia della Deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 16.12.2002, con la quale esprimeva parere favorevole all'intervento in oggetto;
- con nota acquisita al prot. n. 342 del 23.01.2003, l'Amministrazione Comunale di Volturino comunicava che l'avviso di deposito degli elaborati concernenti l'intervento proposto era stato affisso all'Albo Pretorio dal 03.07.2002 al 02.08.2002 e che non erano state presentate osservazioni in merito;
- in data 30.6.2001 il Comitato Regionale di V.I.A., istituito con delibera n.16 del 27.01.98 ha cessato le proprie attività secondo quanto disposto dall'art. 32, c.2, L.R. 11/2001;
- il nuovo Comitato Regionale di V.I.A., previsto dall'art. 28 della stessa L.R. ad oggi non è stato ancora istituito;

- non potendo quindi sospendere l'attività istruttoria delle pratiche già da tempo presentate, si procede all'istruttoria di Ufficio fino alla nomina del nuovo Comitato Regionale per la V.I.A.,
- pertanto, tutto ciò premesso, si ritiene che l'intervento può essere escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A., con le seguenti prescrizioni:
 - che tutti i materiali derivanti dagli interventi dagli scavi per i plinti e dalla realizzazione del cavidotto interrato per il trasporto dell'energia al punto di raccolta ENEL, vengano effettivamente utilizzati come previsto dallo Studio d'Impatto Ambientale e cioè che il terreno agricolo venga redistribuito nell'area circostante e la frazione di suolo sterile venga utilizzato nella realizzazione della viabilità di servizio e nel consolidamento della rete viaria di accesso, senza far ricorso alla messa in discarica;
 - che vengano realizzati, come azione di mitigazione, i previsti interventi di rinaturazione e restauro ambientale all'atto della chiusura dei cantieri nella zona di rispetto e nelle aree limitrofe per ricostituire lembi di pascolo e aree boschive, con vegetazione autoctona di pregio, al fine di garantire una adeguata area per il rifugio dei piccoli mammiferi;
 - che venga assicurata la presenza e/o salvaguardia dei corridoi ecologici esistenti sia per la teriofauna che per l'avifauna;
 - che venga prevista la colorazione in nero di una delle tre pale di ogni aerogeneratore, riducendo così l'effetto di "motion smear" a danno dell'avifauna, al fine di ridurre il numero di collisioni dei volatili con l'impianto;
 - che vengano utilizzati aerogeneratori con bassa velocità di rotazione delle pale e privi di tiranti, al fine di mitigare l'impatto diretto sull'avifauna presente (passeriformi e chirotteri);
 - che la dismissione degli aerogeneratori e delle altre strutture dell'impianto alla fine del loro ciclo di vita avvenga non solo attraverso il ripristino dello stato dei luoghi, ma anche con la riqualificazione ambientale del sito d'intervento;
 - che venga assicurato l'adeguato trattamento e smaltimento degli oli presenti nei trasformatori elevatori delle cabine degli aerogeneratori, in considerazione delle caratteristiche di pericolosità degli stessi;
- si consiglia infine, dato che il progetto è compreso in un corridoio di spostamento di fauna migratoria fra la diga di Occhito, la diga del Celone e le aree umide costiere, di valutare l'opportunità di disporre gli aerogeneratori a cluster, piuttosto che distribuirli in fila, per ridurre l'effetto barriera e consentire un più agevole aggiramento da parte dell'avifauna;
- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

ritenere il progetto per la realizzazione, di un parco eolico sito in località Piano dei Galli e Toppo Croce nel Comune di Volturino (Fg) proposto dal Parco Eolico S. Bartolomeo S.r.l - Rione Ianziti, Via 9/2 n. 6 - S. Bartolomeo in Galdo (BN), escluso dalla applicazione delle procedure di .A., con le seguenti prescrizioni:

- che tutti i materiali derivanti dagli interventi dagli scavi per i plinti e dalla realizzazione del cavidotto interrato per il trasporto dell'energia al punto di raccolta ENEL, vengano effettivamente utilizzati come previsto dallo Studio d'Impatto Ambientale e cioè che il terreno agricolo venga redistribuito nell'area circostante e la frazione di suolo sterile venga utilizzato nella realizzazione della viabilità di servizio e nel consolidamento della rete viaria di accesso, senza far ricorso alla messa in discarica;
- che vengano realizzati, come azione di mitigazione, i previsti interventi restauro ambientale all'atto della chiusura dei cantieri nella zona di rispetto e nelle aree limitrofe per ricostituire lembi di pascolo e aree boschive, con vegeta-

zione autoctona di pregio, al fine di garantire una adeguata area per il rifugio dei piccoli mammiferi;

- che venga assicurata la presenza e/o salvaguardia dei corridoi ecologici esistenti sia per la teriofauna che per l'avifauna;
- che venga prevista la colorazione in nero di una delle tre pale di ogni aerogeneratore, riducendo così l'effetto di "motion smear" a danno dell'avifauna, al fine di ridurre il numero di collisioni dei volatili con l'impianto;
- che vengano utilizzati aerogeneratori con bassa velocità di rotazione delle pale e privi di tiranti, al fine di mitigare l'impatto diretto sull'avifauna presente (passeriformi e chiropteri);
- che la dismissione degli aerogeneratori e delle altre strutture dell'impianto alla fine del loro ciclo di vita avvenga non solo attraverso il ripristino dello stato dei luoghi, ma anche con la riqualificazione ambientale del sito d'intervento;
- che venga assicurato l'adeguato trattamento e smaltimento degli oli presenti nei trasformatori elevatori delle cabine degli aerogeneratori, in considerazione delle caratteristiche di pericolosità degli stessi;
- si consiglia infine, dato che il progetto è compreso in un corridoio di spostamento di fauna migratoria fra la diga di Occhito, la diga del Celone e le aree umide costiere, di valutare l'opportunità di disporre gli aerogeneratori a cluster, piuttosto che distribuirli in fila, per ridurre l'effetto barriera e consentire un più agevole aggiramento da parte dell'avifauna;
- il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 20 febbraio 2003, n. 43

Italcave s.p.a. - Strada Provinciale Taranto/Statte Km. 3 - Taranto - Costruzione di una piattaforma polifunzionale per la selezione e la inertizzazione dei rifiuti - Località La Riccia-Giardinello-Comune di Taranto - Procedura di V.I.A.

L'anno 2003 addì 20 del mese di febbraio in Modugno, presso il Settore Ecologia il

DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 7257 del 27.08.2002 la Italcave S.p.A. - Strada Provinciale Taranto/Statte Km. 3 - Taranto - ha presentato istanza per la compatibilità ambientale relativa alla costruzione di una piattaforma polifunzionale per la selezione e la inertizzazione dei rifiuti, sito in località La Riccia-Giardinello nel Comune di Taranto, ai sensi della L.R. n. 11/2001;
- con nota prot. n. 7824 del 10.09.2002 la società proponente è stata invitata a provvedere al deposito ed alla pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuto deposito dello studio di impatto ambientale così come disposto dall'art. 11, comma 3, L.R. n. 11/2001. Con la stessa nota è stato richiesto il parere di cui all'art. 11, comma 4, della predetta L.R., al Sig. Sindaco del Comune di Taranto ed all'Amministrazione Provinciale di Taranto;
- con nota acquisita al prot. n. 8075 del 19.09.2002, la Italcave S.p.A. trasmetteva le copie relative alla pubblicazione dell'annuncio di avvenuto deposito sul B.U.R.P. n. 110 del 29.08.2002, sui quotidiani "La Gazzetta del Mezzogiorno" e "Il Tempo", entrambi del 30.08.2002;
- con nota acquisita al prot. n. 807 dell'01.02.2003, il Servizio Ecologia ed Ambiente della Provincia di Taranto trasmetteva copia della Determinazione Dirigenziale n. 127 del

- 22.10.2002, con la quale esprimeva parere favorevole alla realizzazione dell'intervento proposto;
- con nota acquisita al prot. n. 812 dell'01.02.2003 e giunta per conoscenza al Settore Ecologia, il Comune di Taranto, ai fini della formulazione del parere di competenza, richiedeva valutazioni tecniche in merito all'intervento al Presidio Multizonale di Prevenzione competente per territorio;
 - con nota acquisita al prot. n. 2063 del 18.02.2003, il Presidio Multizonale di Prevenzione di Taranto esprimeva parere favorevole all'intervento in questione;
 - nei tempi prescritti non risultano pervenute osservazioni in merito all'intervento secondo quanto prescritto dall'art. 12, comma 1, L.R. n. 11/2001;
 - in data 30.06.2001 il Comitato Regionale di V.I.A., istituito con delibera n. 16 del 27.01.98 ha cessato le proprie attività secondo quanto disposto dall'art. 32, comma 2, L.R. n. 11/2001;
 - il nuovo Comitato regionale di V.I.A., previsto dall'art-28 della stessa L.R. ad oggi, non è stato ancora istituito;
 - non potendo quindi sospendere l'attività istruttoria delle pratiche già da tempo presentate, Si procede all'istruttoria di Ufficio fino alla nomina del nuovo Comitato Regionale per la V.I.A.;
 - considerato che l'impianto proposto, concernente il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, sia solidi che liquidi, è da considerarsi come completamento del progetto autorizzato di discarica e che dalla cartografia allegata non risultano vincoli di sorta;
 - rilevato che la piattaforma da realizzare è localizzata al margine di una cava, ormai inattiva, ed è concepita a servizio integrato della discarica controllata di 2° categoria tipo B, già autorizzata e in corso di costruzione;
 - Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
 - Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
 - Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
 - Visto il D.P.R. 12.04.96 e successive modificazioni ed integrazioni;

- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, parere favorevole alla compatibilità ambientale per la costruzione di una piattaforma polifunzionale per la selezione e la inertizzazione dei rifiuti proposto dalla Italcave S.p.A. – Strada Provinciale Taranto/Statte Km 3 - Taranto - in località La Riccia-Giardinello, nel Comune di Taranto, con le seguenti condizioni:

1. nel caso in cui lo smaltimento dei reflui avvenga con impianto di subirrigazione, è necessario attenersi a procedure conformi alla normativa vigente (nella vasca di raccolta delle acque di lavaggio dei capannoni si deve prevedere un impianto di disoleazione a monte del pozzetto di decantazione - D.Lgs. 152/99, Piano Direttore delle Acque);
2. devono essere effettivamente realizzate, lungo il perimetro dell'area, barriere vegetazionali attraverso piantumazione di specie autoctone della macchia mediterranea;
3. devono essere utilizzate i processi produttivi e le tecnologie più idonee a ridurre i cattivi odori connessi con l'attività che si va ad insediare;
 - il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parer e/o autorizzazione previste per legge;
 - di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
 - di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto di tale provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;
 - di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;
 - di far pubblicare il presente provvedimento su B.U.R.P.;

- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di notificare il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

Il Dirigente del Settore
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 20 febbraio 2003, n. 44

Procedure di V.I.A. - Ditta Carangelo Antonio di Taurisano - Richiesta Valutazione Impatto Ambientale per coltivazione di cava di calcareniti - Località "Cupe o Musi Russe" - Presicce (Le).

L'anno 2003 addì 20 del mese di febbraio in Modugno presso il Settore Ecologia, il

DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota del 31 dicembre 2001, acquisita al prot. n. 781 del 4.3.2002 la ditta CARANGELO Antonio di con sede in Taurisano Via Settembrini n. 39 ha richiesto, ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, la Valutazione di Impatto Ambientale per coltivazione della cava di calcareniti, sita in località "Cupe o Musi Russe" dell'agro di Presicce (Le) ed identificata nel N.C.T. al foglio di mappa 11 particelle n. 39, 41 e 111;
- con nota prot. 1467 del 18.3.02 questo Settore ha invitato la Ditta a trasmettere tutta la documentazione prevista dalla l.r. 12.4.01, n. 11;
- con nota del 22.5.02, acquisita al prot. 4909 del 7.6.02, la Ditta Carangelo ha trasmesso la documentazione richiesta;
- con nota prot. 6532 del 2.8.02 questo Settore ha invitato la Ditta a trasmettere copia degli annunci- pubblicazione e le Amministrazioni Provinciali di Lecce e Comunale di Presicce ad esprimere propri parere in merito all'intervento in argomento;
- in data 4 e 10 luglio 2002 la ditta Carangelo ha

- effettuato tutte le pubblicazioni di rito;
- con nota prot. 54707 del 7.11.2002 la Provincia di Lecce ha trasmesso la determinazione del Dirigente Servizio Ambientale n. 377 dell'8.10.02, registrata al Protocollo Generale degli Atti di Determinazione n. 5693 dell'8.10.02, con cui esprimeva parere sfavorevole al progetto per carenze evidenziate dello Studio di Impatto Ambientale;
- con nota del 3 dicembre 2002, acquisita al prot. n. 10239 del 27/12/2002, la ditta Carangelo ha trasmesso in allegato nuovo SIA ad integrazione in sostituzione della documentazione precedentemente inviata ed a riscontro di quanto richiesto dall'Amministrazione Provinciale di Lecce con determinazione n. 377/02; la stessa Amministrazione, ad oggi, non ha fatto tenere ulteriori specificazioni in merito;
- ad oggi non risulta pervenuta, agli atti di questo Settore, alcuna osservazione in merito all'intervento;
- il nuovo Comitato Regionale di V.I.A., previsto dall'art. 28 della L.R. 11/2001, non è stato ancora istituito;
- non potendo, quindi, sospendere l'attività di istruttoria delle pratiche già da tempo presentate, si procede all'istruttoria d'Ufficio fino alla nomina del nuovo Comitato Regionale per la V.I.A.,
- vista la relazione istruttoria dell'Ufficio, allegata al presente provvedimento per fame parte integrante e sostanziale, che considera l'intervento compatibile con l'ambiente purché venga assoggettato a precise prescrizioni;
- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.-98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11 richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- dato atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di esprimere parere favorevole di Valutazione d'Impatto Ambientale, confermando l'istruttoria d'Ufficio che si allega al presente provvedimento per fame parte integrante e sostanziale, all'intervento proposto dalla ditta Carangelo Antonio, con sede in Taurisano (Le) alla Via Settembrini n. 39, per il progetto, così come riformulato, di coltivazione della cava di calcarenite, sita in località "Cupe o Musi Russe" dell'agro di Presicce ed identificata nel N. C.T. al foglio di mappa 11 particelle n. 39, 41 e 111, a condizione che si adottino tutte le misure di mitigazione previste nello Studio di Impatto Ambientale e si provveda all'abbattimento delle polveri avendo anche cura di bagnare gli utensili delle attrezzature in modo che il flusso d'acqua lungo le superfici di taglio contribuisca ad abbattere la generazione delle stesse polveri all'origine;
- di rinviare all'Ufficio Minerario il controllo di eventuali incompatibilità, rivenienti da vincolo faunistico e/o vincolo ex legge 1497/39, e la verifica di compatibilità all'attività estrattiva proposta con PUT e PRAE;
- il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- di notificare il presente provvedimento all'Assessorato Regionale all'Industria e Commercio Ufficio Minerario, alla Ditta interessata, alla Provincia di Lecce ed al Comune di Presicce;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- di dichiarare che il presente provvedimento è esecutivo e che lo stesso non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di trasmettere il presente atto alla Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
(Dott. Luca Limongelli)

REGIONE PUGLIA
Assessorato all'Ambiente
Settore Ecologia

Bari, 11 febbraio 2003

Oggetto: Procedure di VIA. Ditta CARANGELO ANTONIO di Taurisano (LE) - Richiesta nulla osta di compatibilità ambientale per l'ampliamento di coltivazione di cava - Località "CUPE o MUSI RUSSE"- Agro del comune di PRESICCE (LE) -

La cava in argomento interessa le particelle 39, 41 e 111 del Foglio 11 del N.C.T del Comune di Presicce, è ubicata a circa 4 Km in posizione sud-ovest dal centro abitato di Presicce di in località "Cupe o Musi Russe".

L'area della cava è collocata nella formazione di calcareniti organogene (calciruditi) e calcari dolomitici. Detta formazione calcarea, fa parte di una varietà denominata "Carparo", si presenta ben cementata di colore giallastro, vene riconosciuta impropriamente come tufo e viene estratta in conci di misure diverse, le più usate sono quelle di cm 25 x 20 x 62,5. I conci appena estratti si presentano umidi, teneri e di colore giallastro, lasciati asciugare all'aria perdono l'umidità acquistando maggiore resistenza ed assumendo una colorazione più chiara.

La superficie totale (catastale) della zona da cavare risulta estendersi per 14.165 mq ed è divisa da una strada di servizio che separa la particella 39 dalla 41 e i 11, delineando di fatto, due distinti e separati lotti di coltivazione, che al netto delle fasce di rispetto sui confini di proprietà, pari a 5m, risultano essere pari a mq 6524, per il primo lotto, e mq 4894, per il secondo. I due lotti saranno coltivati in due momenti separati e l'attività estrattiva inizierà sull'area ubicata ad sud-est, (particella 111) e proseguirà in senso longitudinale verso la strada podereale; una volta esaurito il primo lotto si passerà sul secondo.

La produzione di calcare annua da estrarre risulta abbastanza ridotta, pertanto, si possono prevedere fattori negativi poco rilevanti per l'ambiente circostante.

La zona estrattiva in oggetto non ricade in aree definite SIC e ZPS e non interferisce con la conservazione di habitat o specie di interesse Comunitario, è compresa però negli ambiti estesi di classe C del P.U.T.T., è sottoposta a vincolo faunistico e a vincolo ex legge 1497/39 per cui si ritiene oppor-

tuno delegare all'Ufficio Minerario il controllo di eventuali incompatibilità derivanti da tali vincoli.

Nelle vicinanze della cava non sono presenti opere pubbliche di rilievo ed insediamenti abitativi rurali, inoltre, non sono presenti immobili di particolare pregio storico e/o artistico e/o monumentale.

La coltivazione agricola della zona consiste in uliveti e colture legnose poco redditizie. Si tratta, dunque, di un area estremamente comune alle aree votate all'attività estrattiva, non caratterizzata da alcuna particolarità che la contraddistingue rispetto alle aree agricole della Provincia che in buona sostanza presentano tutte all'incirca le stesse caratteristiche di degrado ambientale.

Pertanto, all'intervento proposto dalla ditta CARANGELO si esprime parere favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale a condizione che vengano adottate tutte le misure di mitigazione degli impatti previste dallo Studio di Impatto Ambientale ed in particolare si provveda all'abbattimento delle polveri avendo anche cura di bagnare gli utensili delle attrezzature in modo che il flusso d'acqua lungo le superfici di taglio contribuisca ad abbattere la generazione delle stesse polveri all'origine.

Il Funzionario Istruttore
Ing. Pasquale Tarateta

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE SANITA' 25 febbraio 2003, n. 56

Concorso pubblico, per titoli ed esami per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione in provincia di Foggia, di cui al Bando n. 286 del 21 ottobre 1999 e successive integrazioni. Approvazione graduatoria. Richiesta pubblicazione.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Visto il D.Lgs 3 febbraio 1993 n.29;
Visto il D.L.gs 31, marzo 1998 n.80;
Vista la Legge Regionale 24 marzo 1974 n.18;
Vista la L.R. n. 16/96;
Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n.7;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 28 luglio 1998 n.3261 e successive integrazioni;

In Bari presso la sede del Settore Sanità, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Assistenza Farmaceutica n. 06 riceve dal Dirigente dello stesso la seguente relazione:

Con Delibera di Giunta Regionale del 15 aprile 1999 n 315, pubblicata sul BURP n. 44 del 29 aprile 1999, avente ad oggetto " Approvazione dei criteri per l'emanazione dei bandi di concorso per titoli ed esami per il conferimento di sedi farmaceutiche, vacanti o di nuova istituzione, disponibili per il privato esercizio nei comuni della regione Puglia", sono stati approvati i criteri per la successiva emanazione del bando di concorso di che trattasi, da parte del Dirigente di Settore nel rispetto del DPR del 30 marzo 1994 n. 298 e di quanto disposto con DGR del 23 dicembre 1998 n. 4269, che individua le sedi farmaceutiche da mettere a concorso;

Con Determinazione Dirigenziale del 21 ottobre 1999 n. 286, pubblicata sul BURP del 04 novembre 1999 n. 109 e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4° Serie Speciale del 23 novembre 1999 n. 93, è stato bandito il concorso per titoli ed esami per il conferimento di numero 8 sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione disponibili per il privato esercizio in Provincia di Foggia;

Con Determinazioni Dirigenziali n. 252 del 24/6/00, pubblicato sul BURP del 27 giugno 2002 n. 80, è stato rettificato il su citato provvedimento n. 286/99, in quanto la sede farmaceutica rurale del Comune di Motta Montecorvino ai sensi dell'art. 9 della Legge 389199 è stata concessa concessa in titolarità definitiva.

Per tutto quanto su esposto, le sedi da assegnare risultano essere le seguenti:

N. Prog	Comune	sede	Indennità di avviamento
01	S. Giovanni Rotondo	5 [^]	Non dovuta
02	S. Giovanni Rotondo	6 [^]	Non dovuta
03	Sannicandro Garganico	5 [^]	Non dovuta
04	Manfredonia	15 [^]	Non dovuta
05	Manfredonia	15 [^]	Non dovuta
06	Cerignola	14 [^]	Non dovuta
07	Orta Nova	4 [^]	Non dovuta

Con Determinazione Dirigenziale del 24 novembre 2000 n. 41 le successive è stata nominata la Commissione esaminatrice, del concorso di che trattasi;

Con nota prot. n. 2330/Coord. del 11.02.2003 la Commissione giudicatrice ha trasmesso a conclusione dei lavori la graduatoria dei candidati al concorso per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione nella Provincia di Foggia;

Si deve pertanto procedere ai conseguenti adempimenti di competenza.

COPERTURA FINANZIARIA

Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio Regionale.

Ai sensi dell'art.4 comma 1 della L.R. n. 17/99, la spesa derivante dal presente atto è contenuta nei limiti del F.S.R, ovvero delle ulteriori correlate assegnazioni statali a destinazione e non produce oneri aggiuntivi rispetto alla predetta assegnazioni.

Il Dirigente dell'Ufficio
Dr. Enrico Manno

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE SANITA'

- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal Dirigente dell'Ufficio interessato;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore e dal

Dirigente dell'Ufficio;

- richiamato, in particolare il disposto dell'Art.6 della L.R. 4 Febbraio 1997 n.7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale,

DETERMINA

Di approvare la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 07 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella provincia di Foggia, indetto con Determinazione Dirigenziale n. 286 del 21/10/1999 pubblicato sul BURP del 04/11/1999 n. 109 e per estratto sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana 4^a serie speciale del 23/11/1999 n. 93 e successiva rettifica n. 252 del 25/6/2002, pubblicata sul BURP n. 80 del 27/6/2002, così come trasmessa dalla Commissione giudicatrice con nota prot. n. 2330/Coord. del 11 febbraio 2003.

Di allegare al presente atto, come parte integrante e sostanziale, la graduatoria composta di numero 04 pagine, numerate progressivamente dal numero 01 al numero 04, firmate da tutti i componenti della Commissione.

Di trasmettere il presente provvedimento al BURP per la relativa pubblicazione e di procedere agli adempimenti consequenziali ai sensi di quanto disposto dagli artt. 2 della L. 28 ottobre 1999 n. 389, 2 del DPCM 298/94, 11 del bando di concorso.

Il Dirigente Responsabile di settore
Silvia Papini

Ord.	Cod.	Cognome	Nome	Nascita	same	Titoli	Totale
1	0396	DI STEFANO	ERSILIA ANNA	14/12/55	49,5	41,105	90,605
2	0687	MARCHITELLI	ALESSANDRO	26/02/52	49,5	40,521	90,021
3	0391	DI RIENZO	CARMINE	29/07/53	50,0	39,669	89,669
4	1188	CONTI	REMO	24/11/55	49,5	40,055	89,555
5	0851	PATRICELLI	RITA ROSA	27/05/54	50,0	39,414	89,414
6	0847	PASCIUTI	ERMINIA	28/03/53	50,0	39,304	89,304
7	0012	AMABILE	MILTON	25/11/50	50,0	39,167	89,167
8	0832	PALUMBO	SALVATORE	23/07/48	50,0	39,065	89,065
9	0578	IODICE	CHIARA MARIA ROSARIA	27/03/53	50,0	39,05	89,050
10	1048	SERRATI	EUGENIO	02/01/53	50,0	38,869	88,869
11	0651	LUCIANI	ANGELA	26/08/60	47,5	41,142	88,642
12	0153	CARLONE	ANTONIO	04/01/45	50,0	37,883	87,883
13	0120	CALARCO	SANTO	12/02/55	49,5	38,357	87,857
14	0857	PELAGIO	RAFFAELLA	23/06/46	48,5	39,205	87,705
15	0507	GIBILARO	SALVATORE	31/05/45	48,0	38,859	86,859
16	0768	MORABITO	TERESA	31/01/48	46,5	40,074	86,574
17	1177	VITOLA	AMALIA	11/03/57	46,5	39,954	86,454
18	0123	CALDARAZZO	ANTONELLA	11/06/62	50,0	36,22	86,220
19	0463	FORNARI	VINCENZO	27/07/41	50,0	35,541	85,541
20	0734	MEROLA	VILMA	20/06/60	50,0	35,332	85,332
21	1122	TOTO	GIUSEPPE	08/09/55	45,0	39,716	84,716
22	0337	DE STASIO	GILDA	20/04/50	49,0	35,586	84,586
23	0778	MUCCI	ANTONIO	15/01/50	48,5	35,894	84,394
24	0811	NOVELLINO	LUCIA ANNA MARIA A.	11/03/41	46,5	37,727	84,227
25	0840	PAOLICCHIO	MARIANGELA	26/11/51	46,5	36,984	83,484
26	0456	FIORETTO	PASQUALE	08/12/50	46,5	36,744	83,244
27	0739	MIGGIANO	EUGENIO	18/06/59	48,5	34,523	83,023
28	0538	GRAVINA	MARIA ANTONIETTA	15/02/58	49,0	33,946	82,946
29	0314	DE MARINIS	GAETANO	25/06/58	50,0	32,907	82,907
30	0499	GIAMMITO	ANTONIO	16/01/55	49,0	33,692	82,692
31	0044	ATTANASIO	MARIO	27/03/50	50,0	32,22	82,220
32	0418	ERARIO BOCCAFURNI	GREGORIO LEONARDO	16/08/56	48,5	33,45	81,950
33	0973	RIZZI	NICOLA	16/04/58	49,5	32,42	81,920
34	0884	PETRUZZO	PATRIZIA	13/01/59	43,5	37,984	81,484
35	0296	DE BERARDINIS	LAURA	30/06/55	42,0	39,274	81,274
36	0807	NIGRO	SILVANA	20/05/54	43,5	37,654	81,154
37	0708	MASSAFRA	GIANPIERO	30/07/59	50,0	31,001	81,001
38	0752	MISCIAGNA	PASQUALE	15/08/59	46,5	34,483	80,983
39	0749	MIOLLA	LUIGI	23/02/58	49,5	31,32	80,820
40	0896	PIERRI	GIUSEPPE	04/04/54	49,0	31,736	80,736
41	0782	MUNEROTTO	MARISA	13/12/64	45,5	35,137	80,637
42	0965	RINALDI	ANGELA	22/09/59	43,0	37,24	80,240
43	1113	TONDO	MARIA BEATRICE	01/01/51	41,0	39,095	80,09
44	0730	MENGA	GIOVANNI	12/09/62	50,0	30,094	80,09
45	0568	IEPPARELLI	MARIA LUISA	23/02/52	46,0	33,946	79,946
46	0276	D'ANDREA	LUCIA MARIA	18/03/62	44,0	35,89	79,896
47	0732	MERO	LAURA	25/04/58	50,0	29,839	79,839
48	0597	LAMEDICA	CARLA	05/02/52	46,5	33,252	79,752
49	0707	MASIELLO	VITA	30/08/52	49,0	30,734	79,734
50	1025	SAVIANO	GAETANO	06/04/62	50,0	29,731	79,731
51	0673	MANCINI	CARMELA GEMMA	15/10/54	46,0	33,221	79,221
52	0448	FINELLI	ANNAMARIA	21/07/54	43,5	35,587	79,087
53	0460	FONTO	GIUSEPPE	14/03/58	48,5	30,387	78,887
54	0002	ABBATIELLO	GIUSEPPINA	02/09/56	39,5	39,304	78,804
55	0789	MUSCOGIURI	MADDALENA	05/09/50	49,0	29,706	78,706
56	0828	PALMITESSA	FRANCESCA	05/05/58	49,5	29,145	78,645
57	0854	PAVONE	GEMMA, ROSA	30/11/62	49,5	29,126	78,626
58	0018	AMORUSO	FRANCESCA, P.	06/06/60	49,5	29,058	78,558
59	0252	CRISTINZIANO	ANNA MARIA	15/11/46	49,0	29,541	78,541
60	0919	PROCACCI	ANTONIO	06/07/56	48,5	29,898	78,398
61	0872	PERRONE	COSIMO	18/03/55	50,0	28,344	78,344

62	0649	LORUSSO	STEFANIA	30/06/58	43,0	35,261	78,261
63	0860	PELLEGRINI	GABRIELLA MARIA	04/12/59	49,5	28,689	78,189
64	0868	PERRI	ENRICO ANTONIO	19/10/65	48,5	29,415	77,915
65	0618	LEANDRO	LUCIANO	29/01/52	46,0	31,883	77,883
66	0876	PESCA	GABRIELLA ROSANNA	23/04/60	45,0	32,879	77,879
67	0134	CANTORE	COSIMO	28/08/62	49,0	28,851	77,851
68	0298	de BIASE	NICOLA	31/03/58	47,5	29,856	77,356
69	0072	BIANCO	IVANPILADE	07/12/48	45,0	32,347	77,347
70	0458	FOGLIA	ADA	15/06/50	39,0	37,997	76,997
71	0073	BIANCO	MARIA ARMIDA	02/02/55	42,5	34,405	76,905
72	0360	DI BELLO	ANNA	12/07/58	49,5	27,285	76,785
73	0679	MANIGRASSO	ROSALBA	23/05/52	42,5	34,257	76,757
74	0124	CALDERAZZI	NICOLA	06/11/40	49,0	27,712	76,712
75	0310	DE LORENZO	CESIRA RITA MARIA	12/11/62	49,5	26,567	76,067
76	0032	ANTONCECCHI	SILVANA OLGA	30/10/46	38,5	37,256	75,756
77	0411	DONADIO	MARIA TERESA	01/08/51	44,0	31,691	75,691
78	0006	AGUSTO	CORRADO ANDREA	05/04/65	49,0	26,337	75,337
79	0286	D'ELIA	BEATRICE	17/02/61	45,5	29,791	75,291
80	0836	PANSINI	LAURA	28/08/55	48,5	26,601	75,101
81	0718	MAUGERI	GABRIELLA	10/02/51	42,0	32,941	74,941
82	0101	BRESCIA	GIUSEPPE	23/04/56	47,5	27,411	74,911
83	0128	CAMASTRA	SERAFINA	01/06/63	48,5	26,294	74,794
84	0703	MARZIA	ANGELO	16/03/57	43,0	31,616	74,616
85	0938	QUARTO	FRANCESCO	08/11/60	47,5	27,107	74,607
86	0491	GEMMATO	NICOLA	25/12/65	47,0	27,576	74,576
87	0242	COSTANTINO	DOMENICO	01/05/51	45,0	29,55	74,550
88	0450	FIGLIORE	RICCARDO	04/12/63	47,5	26,666	74,166
89	0263	D'ADDARIO	BARTOLOMEO	17/09/59	48,5	25,2	73,700
90	0475	FRAU	GIOVANNI	26/06/41	46,0	27,589	73,589
91	0977	RIZZO	ELIO	14/09/55	44,5	28,955	73,455
92	1035	SCARDIGNO	MICHELE	11/02/45	44,0	29,358	73,358
93	0690	MARIANO	GRAZIELLA	06/09/59	48,5	24,747	73,247
94	1053	SGURA	ANTONIA	01/07/49	48,0	25,095	73,095
95	0099	BRANDO	ESTER	12/11/65	50,0	23,081	73,081
96	0144	CAPUTO	PAOLA AGATA	29/06/64	50,0	22,837	72,837
97	0264	D'ADDATO	ROSALIA	08/09/68	49,5	23,116	72,616
98	0853	PATRUÑO	ROCCO	25/02/58	45,0	27,611	72,611
99	0349	DEL GROSSO	GIUSEPPE	22/12/60	49,5	22,978	72,478
100	0335	DE SIMONE	GIUSEPPE	21/10/53	41,0	31,455	72,455
101	0308	DE GREGORIO	CARLO	19/05/59	45,5	26,568	72,068
102	0942	RAIMO	ERMINIA	23/10/57	39,0	32,779	71,779
103	0633	LEPORE	SEVERINO	12/04/64	50,0	21,491	71,491
104	0096	BRAMATO	PASQUALE	11/04/57	41,0	30,365	71,365
105	0255	CURATO	GIULIANA	10/01/68	49,5	21,839	71,339
106	0795	NAPOLITANO	MARIA ANTONIETTA	20/05/64	44,5	26,786	71,286
107	0277	D'ANDREA	MICHELINA	28/11/60	44,5	26,658	71,158
108	1168	VINCI	CAROLINA	23/10/56	42,0	29,114	71,114
109	0947	RAONE	ANTONIETTA GRAZIA	01/09/61	44,0	26,969	70,969
110	1184	ZAZA	ANTONIA	01/01/58	44,5	25,977	70,477
111	0814	ONGARO	LORENZO	11/08/58	46,0	24,403	70,403
112	0320	DE NUCCIO	UMBERTO	20/03/59	39,5	30,862	70,362
113	1092	TAGLIAFERRO	GABRIELLA	22/11/62	44,5	24,876	69,376
114	0339	DE TERLIZZI	DOROTEJA	12/10/61	42,0	27,331	69,331
115	0547	GRISI	ELETTRA	15/11/65	41,0	28,31	69,310
116	0228	CONTALDO	MARIA	24/05/63	44,5	24,504	69,004
117	0904	PISCOPO	EVELINA ANNA M. R	29/07/60	41,0	27,977	68,977
118	0606	LAPORTA	MICHELE	30/09/62	46,0	22,889	68,889
119	0198	CIANFRONE	SERGIO	25/09/56	49,5	19,31	68,810
120	0304	DE FELICE	ELEUTERIO	28/12/62	43,0	25,471	68,471
121	0731	MENGA	SALVATORE	05/04/64	48,5	19,859	68,359
122	0421	ESPOSTO	LEONARDO	01/08/59	39,0	29,254	68,254
123	0622	LELLA	GIUSEPPE	25/08/65	45,5	22,41	67,910

124	0846	PASCA	ROSARIA RITA	27/02/59	48,0	19,691	67,691
125	0443	FERRI	LUISA	02/06/59	40,0	27,565	67,565
126	0513	GIORDANO	ANNAMARIA	18/02/64	47,0	20,455	67,455
127	0389	DI PIERRO	GIOVANNI	29/07/59	38,0	29,076	67,076
128	0659	MACI	PIETRO	20/11/57	40,0	26,543	66,543
129	0915	PONZIO	LICIA KARYN	19/12/63	48,5	17,845	66,345
130	1125	TRICARICO	UGO	01/01/60	37,5	28,844	66,344
131	0812	NOYA	GUGLIELMO	25/04/71	48,0	18,258	66,258
132	0753	MODUGNO	FRANCESCO PAOLO	19/06/61	38,5	27,404	65,904
133	0449	FIGORE	ANNUNZIATA	28/02/62	47,0	18,885	65,885
134	0540	GRAZIOLI	MARIANO	30/08/51	39,0	26,334	65,334
135	0815	ORLANDO	CARLO LORENZO	04/03/67	47,5	17,753	65,253
136	0430	FANULI	MARISTELLA	07/04/61	47,0	18,189	65,189
137	0050	BARILE	GIOVANNA	31/01/57	38,5	26,58	65,080
138	0658	MACI	MARIA ROSARIA	07/05/67	46,0	18,652	64,652
139	0991	ROTOLO	ELISABETTA	21/09/68	43,5	20,92	64,420
140	0348	DEL GRANDE	GERARDO	03/08/59	41,0	22,985	63,985
141	0819	PACILLI	MARIA CONSIGLIA	29/09/62	45,0	18,795	63,795
142	0256	CURATO	GIULIO	06/08/69	45,5	18,187	63,687
143	0284	D'ARGENIO	MARIA LUISA	22/11/60	49,5	13,826	63,326
144	1003	SABATO	ROMEO	23/05/57	38,5	24,63	63,130
145	1111	TOMASSETTI	SIMONE	12/12/63	43,0	20,025	63,025
146	0660	MACRIPO'	MARIA ROSARIA	07/10/70	46,5	16,002	62,502
147	0225	CONSIGLIO	MASSIMO	12/08/69	46,5	15,942	62,442
148	0271	D'AMICO	MARIA IMMACOL.	14/07/53	46,0	15,562	61,562
149	0932	PUNZI	MARIA CARMELA	28/11/57	39,0	22,476	61,476
150	1101	TEDESCO	ANTONINO	16/12/67	50,0	11,412	61,412
151	0563	IACOVAZZI	MICHELE	07/01/66	50,0	11,048	61,048
152	0209	COCCO	FAUSTO	31/10/61	39,5	21,293	60,793
153	0435	FASCIA	ERNESTO	27/02/68	45,5	15,284	60,784
154	0350	DEL NORD	MARIA	22/06/55	37,5	22,87	60,370
155	0393	di SIRO	MARIA ASSUNTA	02/09/62	49,0	10,598	59,598
156	1131	TROTTA	ROSA	08/07/71	48,5	10,835	59,335
157	1174	VISCONTI	ANNUNZIATA	22/11/70	42,0	16,839	58,839
158	0797	NARDELLI	GIUSEPPINA	09/10/69	40,5	18,315	58,815
159	0414	DONNARUMMA	STEFANIA	31/12/70	43,5	15,014	58,514
160	0672	MALLARDI	DOMENICA	01/10/71	48,0	10,311	58,311
161	0344	DECANIO	ANTUONO	30/10/69	47,0	11,262	58,262
162	0234	CORCIULO	MARIO	02/03/67	44,5	13,679	58,179
163	0685	MANZIONNA	GAETANA ROSARIA	23/12/66	41,0	16,557	57,557
164	1078	STARACE	RITA	30/12/67	50,0	7,548	57,548
165	0862	PELLICANO'	CARMELA	25/09/66	46,0	11,383	57,383
166	1180	ZAGARIA	ANGELA	23/07/67	45,5	11,828	57,328
167	0103	BRUNO	MATTEO	11/11/69	49,5	7,676	57,176
168	0923	PUCA	DOMENICA	25/03/62	47,0	9,983	56,983
169	0829	PALMITESSA	RUGGIERO	25/06/67	44,5	11,975	56,475
170	0136	CAPODIFERRO	ANTONIA	21/10/66	42,5	13,901	56,401
171	0354	DELLE GROTTAGLIE	COSIMO	10/02/44	47,0	8,909	55,909
172	0185	CENTONZE	ANTONIO	04/01/61	47,5	8,072	55,572
173	0087	BORRACCI	MARIA SCALA	09/05/67	46,0	9,099	55,099
174	0340	DE TOMMASI	GIUSY	11/02/75	49,5	5,4	54,900
175	0368	DI CIAULA	ELISABETTA	20/11/68	39,5	14,767	54,267
176	0693	MAROTTA	NELLO	12/05/68	38,0	15,847	53,847
177	1046	SERINI	ANNA, GIOVANNA	25/01/67	42,0	11,596	53,596
178	0287	D'IPPOLITO	ELISA	30/07/62	42,5	10,871	53,371
179	0322	DE PALMA	GESSICA	14/07/68	40,0	13,004	53,004
180	0401	DIELLA	ANNA MARIA	15/05/71	42,5	10,037	52,537
181	0170	CASSONE	CLAUDIO	20/11/66	42,5	9,773	52,273
182	1095	TAMMA	FEDERICA	27/12/72	41,0	10,869	51,869
183	0628	LEO	LUCA	23/03/71	38,0	13,81	51,810
184	0332	de RUVO	PASQUA	05/03/69	42,0	9,672	51,672
185	0802	NASO	ANNA	04/11/69	41,5	9,881	51,381

186	0253	CUCINELLA	MARIA	01/07/60	47,5	3,712	51,212
187	0094	BOZZUTO	MICHELINA	20/10/72	42,0	8,868	50,868
188	0882	PETRONELLI	MARIANNA	22/08/71	45,5	4,941	50,441
189	0441	FERRARA	GAETANO	26/08/65	45,5	4,893	50,393
190	1132	TUMMINELLO	ANTONINO	21/04/74	46,0	4,304	50,304
191	0820	PADOVANO	MARGHERITA	12/10/71	44,5	4,527	49,027
192	0426	FALCONE	LUCIA ANNA MARIA	24/11/65	44,5	4,404	48,904
193	0257	CURCELLI	VINCENZO	19/08/64	37,5	11,325	48,825
194	1150	VENDITTI	ROSALBA	21/06/64	37,5	10,972	48,472
195	0302	de CEGLIE	MARIA CARMELA	03/11/69	40,0	8,016	48,016
196	0386	DI NUZZO RUGGIERI	AIDA	26/10/73	38,5	9,219	47,719
197	0574	INCIARDI	ITALIA	17/08/59	37,5	8,43	45,930
198	0238	CORVINO	TERESA	28/09/60	42,0	3,744	45,744
199	0792	NAGLIERI	MARIA ANTONIA	08/11/68	38,0	5,925	43,925
200	0088	BORRACCI	PIETRO	17/01/70	37,5	4,388	41,888
201	0979	ROCCO	LUISA	20/06/62	39,0	1,804	40,804

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE SANITA' 25 febbraio 2003, n. 57

Concorso pubblico, per titoli ed esami per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione in provincia di Taranto, di cui al Bando n. 256 del 27 settembre 1999 e successive integrazioni. Approvazione graduatoria. Richiesta pubblicazione.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Visto il D.Lgs 3 febbraio 1993 n.29;

Visto il D.L.gs 31 marzo 1998 n.80;

Vista la Legge Regionale 247 marzo 1974 n. 18;

Vista la L.R. n. 16/96;

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n.7;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 28 luglio 1998 n.3261 e successive integrazioni;

In Bari presso la sede del Settore Sanità, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Assistenza Farmaceutica n. 15 riceve dal Dirigente dello stesso la seguente relazione:

Con Delibera di Giunta Regionale del 15 aprile 1999 n 315, pubblicata sul BURP n. 44 del 29 aprile 1999, avente ad oggetto " Approvazione dei criteri per l'emanazione dei bandi di concorso per titoli ed esami per il conferimento di sedi farmaceutiche, vacanti o di nuova istituzione, disponibili per il privato esercizio nei comuni della regione Puglia", sono stati approvati i criteri per la successiva emanazione del bando di concorso di che trattasi, da parte del Dirigente di Settore nel rispetto del DPR del 30 marzo 1994 n. 298 e di quanto disposto con DGR del 23 dicembre 1998 n. 4269, che individua le sedi farmaceutiche da mettere a concorso;

Con Determinazione Dirigenziale del 27 settembre 1999 n. 256 , pubblicata sul BURP del 13 ottobre 1999 n. 104 e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4^ Sede Speciale del 23 novembre 1999 n. 93, è stato bandito il concorso per titoli ed esami per il conferimento di numero 7 sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione disponibili per il privato esercizio in Provincia di Taranto;

Le sedi da assegnare risultano essere le seguenti:

N. Prog	Comune	sede	Indennità di avviamento
01	Statte	4^	Non dovuta
02	Massafra	8^	Non dovuta
03	S. Giorgio Jonico	4^	Non dovuta
04	Sava	4^	Non dovuta
05	Laterza	4^	Non dovuta
06	Ginosa	6^	Non dovuta
07	Mottola	4^	Non dovuta

Con Determinazione Dirigenziale del 24 novembre 2000 n. 413 e successive è stata nominata la Commissione esaminatrice, del concorso di che trattasi;

Con nota prot. n 2332/Coord. del 11.02.2003 la Commissione giudicatrice ha trasmesso a conclusione dei lavori, i verbali n.27 e n. 28 rispettivamente del 10.2.2003 e 11.02.2003, con i quali è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione nella Provincia di Taranto;

Si deve pertanto procedere ai conseguenti adempimenti di competenza.

COPERTURA FINANZIARIA

H presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio Regionale.

Ai sensi dell'art.4 comma 1 della L.R. n. 17/99, la spesa derivante dal presente atto è contenuta nei limiti del F.S.R, ovvero delle ulteriori correlate assegnazioni statali a destinazione e non produce oneri aggiuntivi rispetto alla predetta assegnazioni.

Il Dirigente dell'Ufficio
Dr. Enrico Manno

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE SANITA'

- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal

Dirigente dell'Ufficio interessato;

- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore e dal Dirigente dell'Ufficio;
- richiamato, in particolare il disposto dell'Art.6 della L.R. 4 Febbraio 1997 n.7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale,

DETERMINA

Di approvare la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella provincia di Taranto, indetto con Determinazione Dirigenziale n. 256 del 27/9/1999 pubblicato sul BURP del 13/10/1999 n. 104 e per estratto sulla Gazzetta ufficiale della

Repubblica Italiana 4^a serie speciale del 23/11/1999 n. 93, così come stilata dalla Commissione giudicatrice con i verbali nn. 27 e 28 rispettivamente del 10 febbraio 2003 e dell'11.02.2003.

Di allegare al presente atto, come parte integrante e sostanziale, la graduatoria composta di numero 05 pagine, numerate progressivamente dal numero 01 al numero 05, firmate da tutti i componenti della Commissione.

Di trasmettere il presente provvedimento al BURP per la relativa pubblicazione e di procedere agli adempimenti consequenziali ai sensi di quanto disposto dagli artt. 2 della L. 28 ottobre 1999 n. 389, 2 del DPCM 298/94, 11 del bando di concorso.

Il Dirigente Responsabile di Settore
Silvia Papini

Ord.	Cod.	Cognome	Nome	Data di nascita	Esame	Titoli	Totale
1	832	MARCHITELLI	ALESSANDRO	26/02/1952	50,00	40,521	90,521
2	112	BIONDI	ROSANNA	04/03/1953	48,50	41,300	89,800
3	23	AMABILE	MILTON	25/11/1950	50,00	39,167	89,167
4	617	GIANNONE	ANTONIA	02/10/1954	48,00	40,748	88,748
5	690	IODICE	CHIARA M.R	27/03/1953	49,50	38,930	88,430
6	1003	PALUMBO	SALVATORE	23/07/1948	49,00	39,065	88,065
7	171	CALARCO	SANTO	12/02/1955	49,50	38,357	87,857
8	1264	SERRATI	EUGENIO	02/01/1953	48,50	38,879	87,379
9	632	GIOVANNONI	MARIA LUISA	17/08/1950	49,00	37,910	86,910
10	218	CARLONE	ANTONIO	04/01/1945	49,00	37,883	86,883
11	175	CALDARAZZO	ANTONELLA	11/06/1962	50,00	36,220	86,220
12	1409	VITOLA	AMALIA	11/03/1957	46,00	39,954	85,954
13	564	FORNARI	VINCENZO	27/07/1941	50,00	35,541	85,541
14	1010	PAOLICCHIO	MARIANGELA	26/11/1951	48,00	36,984	84,984
15	621	GIBILARO	SALVATORE	31/05/1945	46,00	38,859	84,859
16	951	MUCCI	ANTONIO	15/01/1950	48,50	35,903	84,403
17	3	ABBATIELLO	GIUSEPPINA	02/09/1956	45,00	39,304	84,304
18	426	DE STASIO	GILDA	20/04/1950	48,50	35,602	84,102
19	976	NIGRO	SILVANA	20/05/1954	46,00	37,654	83,654
20	503	DONADIO	MARIA TERESA	01/08/1951	44,00	39,404	83,404
21	555	FIORETTO	PASQUALE	08/12/1950	46,50	36,744	83,244
22	406	DE MARINIS	GAETANO	25/06/1958	50,00	33,207	83,207
23	686	INFANTE	MARIO BRUNO	05/10/1962	50,00	33,137	83,137
24	65	ATTANASIO	MARIO	27/03/1950	50,00	32,580	82,580
25	73	BANDIERA	GIULIA PIA	07/01/1958	47,50	34,955	82,455
26	1346	TOTO	GIUSEPPE	08/09/1955	46,00	36,119	82,119
27	1335	TONDO	MARIA BEATRICE	01/01/1951	43,00	39,095	82,095
28	1166	RIZZI	NICOLA	16/04/1958	49,50	32,371	81,871
29	328	COSTABILE	TIZIANA	19/04/1953	45,50	36,236	81,736
30	609	GIAMMITO	ANTONIO	16/01/1955	48,00	33,643	81,643
31	903	MIGGIANO	EUGENIO	18/06/1959	47,00	34,474	81,474
32	917	MIOLLA	LUIGI	23/02/1958	50,00	31,320	81,320
33	1303	STILO	COSTANTINO	20/04/1953	45,00	36,104	81,104
34	717	LAMENDOLA	MARIA POMPEA	11/08/1958	47,50	33,459	80,959
35	679	IEPPARELLI	MARIA LUISA	23/02/1952	46,50	34,043	80,543
36	856	MASSAFRA	GIANPIERO	30/07/1959	49,50	31,001	80,501
37	612	GIANGRANDE	ALESSANDRA MARIA	19/04/1958	47,50	32,832	80,332
38	854	MASI	EUSTACHIO	06/08/1949	43,00	37,325	80,325
39	996	PALESE	ROSALBA	15/12/1952	48,00	32,313	80,313
40	783	LORUSSO	STEFANIA	30/06/1958	45,00	35,227	80,227
41	308	CONGEDI	ROSARIO	19/01/1953	48,00	32,202	80,202
42	548	FINELLI	ANNAMARIA	21/07/1954	44,50	35,587	80,087
43	1084	PIERRI	GIUSEPPE	04/04/1954	48,50	31,534	80,034
44	920	MISCIAGNA	PASQUALE	15/08/1959	47,00	32,969	79,969
45	742	LEANDRO	LUCIANO	29/01/1952	48,00	31,883	79,883
46	1058	PESCA	GABRIELLA	23/04/1960	47,00	32,879	79,879
47	714	LAMEDICA	CARLA	05/02/1952	46,00	33,584	79,584
48	887	MENGA	GIOVANNI	12/09/1962	50,00	29,471	79,471
49	1237	SAVIANO	GAETANO	06/04/1962	49,50	29,889	79,389
50	955	MUNEROTTO	MARISA	31/12/1964	43,50	35,652	79,152
51	893	MERO	LAURA	25/04/1958	49,50	29,440	78,940
52	69	BALDARO	FRANCESCO	24/02/1962	50,00	28,916	78,916
53	340	CRISTINZIANO	ANNA MARIA	15/11/1946	49,00	29,541	78,541
54	108	BIANCO	MARIA ARMIDA	02/02/1955	43,00	35,315	78,315

55	232	CARUSO	CARMELA	27/09/1967	48,50	29,790	78,290
56	965	NARCISI	FABRIZIO	29/05/1958	47,00	31,123	78,123
57	229	CARRIERI	MARIA ANTONIETTA	31/10/1960	46,50	31,534	78,034
58	86	BASTELLI	NUNZIATA	16/04/1956	50,00	28,005	78,005
59	814	MANCINI	CARMELA	15/10/1954	44,50	33,491	77,991
60	948	MOSCHETTINI	ADELE	23/01/1965	50,00	27,723	77,723
61	194	CANTORE	COSIMO	28/08/1962	49,50	28,097	77,597
62	560	FONTE	ANTONELLA MARIA	09/07/1963	50,00	27,596	77,596
63	28	AMOROSO	FRANCESCA	06/06/1960	48,50	29,029	77,529
64	959	MUSCOGIURI	MADDALENA	05/09/1950	47,50	29,736	77,236
65	366	D'ANDREA	LUCIA	18/03/1962	41,00	36,151	77,151
66	1195	RUBINO	SALVATORE	14/12/1958	48,50	28,449	76,949
67	1048	PERRI	ENRICO	19/10/1965	47,50	29,415	76,915
68	1053	PERRONE	COSIMO	18/03/1955	48,50	28,285	76,785
69	1001	PALMITESSA	FRANCESCA	05/05/1958	47,50	29,073	76,573
70	398	DE LORENZO	CESIRA	12/11/1962	50,00	26,547	76,547
71	432	DE TULLIO	MARIA	09/05/1959	48,00	28,425	76,425
72	303	COLUCCI	GIOVANNI	13/12/1953	40,50	35,700	76,200
73	107	BIANCO	IVANPILADE GIOVANNA	07/12/1948	43,50	32,501	76,001
74	190	CANTINO	DONATELLA	24/06/1967	47,00	28,928	75,928
75	149	BRESCIA	GIUSEPPE	23/04/1956	48,50	27,411	75,911
76	1007	PANSINI	LAURA	28/08/1955	49,50	26,404	75,904
77	11	AGUSTO	CORRADO A. D.	05/04/1965	49,50	26,347	75,847
78	45	ANTONCECCHI	SILVANA OLGA	30/10/1946	38,50	37,271	75,771
79	850	MARZIA	ANGELO	16/03/1957	44,50	31,180	75,680
80	270	CHIARELLI	CARMELA	28/03/1955	41,50	34,179	75,679
81	1087	PIRROTTA	DOMENICO	29/04/1960	42,50	33,133	75,633
82	551	IORE	RICCARDO	04/12/1963	49,00	26,607	75,607
83	855	MASIELLO	VITA	30/08/1952	49,50	25,844	75,344
84	455	DI BELLO	ANNA	12/07/1958	48,50	26,723	75,223
85	1128	QUARTO	FRANCESCO	08/11/1960	48,00	27,112	75,112
86	353	D'ADDARIO	BARTOLOMEO	17/09/1959	49,50	25,604	75,104
87	330	COSTANTINO	DOMENICO	01/05/1951	45,00	29,865	74,865
88	1222	SANTAGADA	GIUSEPPINA	18/03/1941	42,50	32,223	74,723
89	602	GEMMATO	NICOLA	25/12/1965	47,00	27,591	74,591
90	561	FONTÒ	GIUSEPPE	14/03/1958	44,50	30,082	74,582
91	387	DE BIASE	NICOLA	31/03/1958	44,50	29,861	74,361
92	234	CARUSO	GIUSEPPE	04/08/1961	44,00	30,317	74,317
93	822	MANIGRASSO	ROSALBA	23/05/1952	40,00	34,252	74,252
94	143	BRAMATO	PASQUALE	11/04/1957	44,00	30,212	74,212
95	88	BATTISTA	GIUSEPPE	29/12/1956	38,00	36,176	74,176
96	405	DE MARINIS	ANTONIA	18/10/1957	39,00	35,022	74,022
97	835	MARIANO	GRAZIELLA	06/09/1959	49,00	24,747	73,747
98	396	DE GREGORIO	CARLO	19/05/1959	46,50	26,868	73,368
99	1101	PONTRELLI	ANGELA	12/11/1954	45,00	28,132	73,132
100	1269	SGURA	ANTONIA	01/07/1949	48,00	24,883	72,883
101	816	MANCUSO	RAFFAELE	29/11/1954	44,00	28,785	72,785
102	205	CAPUTO	PAOLA AGATA	29/06/1954	50,00	22,694	72,694
103	282	CINNELLA	ANNA	18/06/1962	45,50	27,165	72,67
104	759	LILLA	GUIDO	25/11/1945	50,00	22,64	72,644
105	577	FRAU	GIOVANNI	26/06/1941	45,00	27,629	72,629
106	452	DESIMONE	GIUSEPPE	21/10/1953	41,00	31,455	72,455
107	355	D'ADDATO	ROSALIA	08/09/1968	48,50	23,926	72,426

108	1397	VINCI	CAROLINA	23/10/1956	43,00	29,114	72,114
109	1419	ZITO	VITO GIUSEPPE	16/05/1949	38,50	33,359	71,859
110	367	D'ANDREA	MICHELINA	28/11/1960	46,50	25,264	71,764
111	146	BRANDO	ESTER	12/11/1965	48,50	23,126	71,626
112	1030	PATRUNO	ROCCO	25/02/1958	45,00	26,607	71,607
113	373	D'ELIA	BEATRICE	17/02/1961	41,00	30,591	71,591
114	746	LELLA	GIUSEPPE	25/08/1965	49,00	22,410	71,410
115	292	COCCIOLI	RAFFAELE	26/10/1959	50,00	21,375	71,375
116	1138	RAONE	ANTONIETTA G.	01/09/1961	44,00	26,969	70,969
117	1294	STANTE	MARIO	04/05/1951	44,50	26,354	70,854
118	998	PALMA	LOREDANA	03/12/1965	43,50	27,159	70,659
119	985	ONGARO	LORENZO	11/08/1958	46,00	24,403	70,403
120	397	DE LILLA	GIOVANNI	21/04/1963	43,00	26,616	69,616
121	972	NATUZZI	GIOVANNI	21/01/1942	45,50	23,909	69,409
122	339	CRISTINO	MARIA	07/09/1964	47,50	21,736	69,236
123	795	MACI	PIETRO	20/11/1957	42,50	26,589	69,089
124	685	INDIANO	SERGIO	19/05/1963	45,50	23,529	69,029
125	726	LAPORTA	MICHELE	30/09/1962	45,50	22,894	68,394
126	1090	PISCOPO	EVELINA A.	29/07/1960	40,00	27,977	67,977
127	491	DI SUMMA	MARIA	18/02/1957	37,50	29,974	67,474
128	1350	TRICARICO	UGO	01/01/1960	39,50	27,919	67,419
129	986	ORLANDO	CARLO	04/03/1967	49,50	17,708	67,208
130	484	DI PIERRO	GIOVANNI	29/07/1959	38,00	29,081	67,081
131	541	FERRI	LUISA	02/06/1959	39,00	28,077	67,077
132	627	GIORDANO	ANNAMARIA	18/02/1964	46,50	20,460	66,960
133	419	DE ROSA	FABIO	24/11/1957	41,50	25,344	66,844
134	277	CIANFRONE	SERGIO	25/09/1956	48,50	18,295	66,795
135	888	MENGA	SALVATORE	05/04/1964	45,00	21,733	66,733
136	1348	TREVISI	CLAUDIO	10/05/1957	39,00	27,711	66,711
137	525	FANULI	MARISTELLA	07/04/1961	48,50	18,193	66,693
138	982	NOYA	GUGLIELMO	25/04/1971	47,50	19,068	66,568
139	1415	ZAZA	ANTONIA	01/01/1958	40,00	26,418	66,418
140	1383	VENTRELLA	GAETANO	13/06/1960	38,00	27,617	65,617
141	1017	PASCA	ROSARIA	27/02/1959	47,00	18,530	65,530
142	1051	PERRINI	EMILIA	11/04/1960	41,50	23,934	65,434
143	931	MONTANARO	ANGELA	25/04/1962	38,50	26,782	65,282
144	183	CAMARDELLA	LEONARDO	26/11/1952	38,00	27,255	65,255
145	1310	TAGLIAFERRO	GABRIELLA	22/11/1962	43,50	21,551	65,051
146	16	ALFONZETTI	LUIGI	28/10/1959	40,00	24,691	64,691
147	428	DE TERLIZZI	DOROTEA	12/10/1961	38,50	26,110	64,610
148	771	LOGUERCIO	GRAZIA M. DONATA	07/08/1961	47,00	17,151	64,151
149	794	MACI	MARIA	07/05/1967	45,50	18,599	64,099
150	78	BARILE	GIOVANNA	31/01/1957	37,50	26,585	64,085
151	439	DEL GRANDE	GERARDO	03/08/1959	41,00	22,985	63,985
152	294	COCCO	FAUSTO	31/10/1961	42,50	21,293	63,793
153	748	LENTI	ANNA	06/06/1955	38,00	25,776	63,776
154	550	FIORE	ANNUNZIATA	21/07/1954	44,50	18,885	63,385
155	775	LOMBARDO	ANGELA	02/07/1967	42,00	20,038	62,038
156	441	DEL NORD	MARIA	22/06/1955	38,50	22,888	61,388
157	1122	PUNZI	MASSIMO	15/02/1960	44,00	17,312	61,312
158	1331	TOMASSETTI	SIMONE	12/12/1963	43,00	18,200	61,200
159	278	CIANI	MARIANGELA	08/04/1963	40,00	21,104	61,104
160	1121	PUNZI	MARIA CARMELA	28/11/1957	38,50	22,493	60,993
161	1357	TROTTA	ROSA	08/07/1971	49,50	11,488	60,988

162	796	MACRIPÒ	MARIA ROSARIA	07/10/1970	45,00	15,879	60,879
163	1018	PASCIUTI	ERMINIA	28/03/1953	50,00	10,089	60,089
164	1187	ROTOLO	ELISABETTA	21/09/1968	42,50	17,502	60,002
165	1319	TEDESCO	ANTONINO	16/12/1967	48,50	11,412	59,912
166	1046	PARLANGELI DE MATTEIS	MARIA ELENA	05/10/1968	46,00	13,882	59,882
167	407	ARCURI	DOMENICA	22/11/1964	41,00	18,201	59,201
168	640	GIUSTINO	ISABELLA	01/01/1965	37,50	20,664	58,164
169	1137	RANIERI	STELLA	12/05/1966	38,00	19,754	57,754
170	318	CORCIULO	MARIO	02/03/1967	43,50	13,679	57,179
171	735	LATTANZIO	SAVINO	12/02/1966	43,50	13,557	57,057
172	812	MALLARDI	DOMENICA	01/10/1971	48,50	8,368	56,868
173	1405	VISCONTI	ANNUNZIATA	22/11/1970	43,00	13,802	56,802
174	434	DECANIO	ANTUONO	30/10/1969	45,50	11,262	56,762
175	361	D'AMICO	MARIA IMM.	14/07/1953	39,50	16,698	56,198
176	828	MANZIONNA	GAETANA	23/12/1966	39,50	16,577	56,077
177	293	COCCIOLILLO	LUCIA	08/01/1962	38,00	17,971	55,971
178	429	DE TOMMASI	GIUSY	11/02/1975	50,00	5,400	55,400
179	1296	STARACE	RITA	30/12/1967	48,00	7,382	55,382
180	196	CAPODIFERRO	ANTONIA	21/10/1966	40,50	13,901	54,401
181	1312	TAMMA	FEDERICA	27/12/1972	43,50	10,874	54,374
182	676	IACOVAZZI	MICHELE	07/01/1966	50,00	4,051	54,051
183	40	ANGRISANI	IDA ISABELLA	30/01/1972	45,00	8,466	53,466
184	375	D'IPPOLITO	ELISA	30/07/1962	43,00	10,171	53,171
185	983	NUGNES	ANGELA	11/09/1962	44,50	8,418	52,918
186	984	OLIVA	DESDEMONA	19/04/1969	44,50	8,057	52,557
187	755	LEPORE	SEVERINO	12/04/1964	49,00	3,302	52,302
188	414	DE PALMA	JESSICA	14/07/1968	39,00	13,066	52,066
189	445	DELLE GROTTAGLIE	COSIMO	30/12/1899	47,50	4,212	51,712
190	1260	SERINI	ANNA	25/01/1967	41,00	10,408	51,408
191	1041	PELLICANÒ	CARMELA	25/09/1966	44,50	6,870	51,370
192	1163	RISOLI	ANNA	23/02/1965	40,00	11,261	51,261
193	341	CUCINELLA	MARJA	01/07/1960	47,50	3,722	51,222
194	221	CARLUCCIO	MARJENA	01/01/1974	46,50	4,624	51,124
195	140	BOZZUTO	MICHELINA	20/10/1972	41,00	9,052	50,052
196	1412	ZAGARIA	ANGELA	23/07/1967	40,00	9,984	49,984
197	1421	ZIZZI	MARIAGRAZIA	09/03/1969	37,50	12,309	49,809
198	243	CASSONE	CLAUDIO	20/11/1966	42,50	6,580	49,080
199	494	DIELLA	ANNA MARIA	15/05/1971	43,50	5,489	48,989
200	421	DE RUVO	PASQUA	05/03/1969	42,00	6,489	48,489
201	225	CAROPPO	MARTA	28/06/1968	40,50	7,982	48,482
202	736	LAURELLI	GIUSEPPE	31/08/1964	40,50	7,947	48,447
203	535	FERRARA	GAETANO	26/08/1965	43,50	4,918	48,418
204	969	NASO	ANNA	04/11/1969	43,00	5,380	48,380
205	991	PADOVANO	MARGHERITA	12/10/1971	42,00	6,032	48,032
206	1069	PETRONELLI	MARIANNA	22/08/1971	43,00	4,941	47,941
207	696	RUVONE	ANTONELLA	22/01/1965	42,00	5,859	47,859
208	1418	ZITO	MARIA F.	10/05/1971	38,00	9,652	47,652
209	1109	PUCA	DOMENICA	25/03/1962	42,00	5,291	47,291
210	130	BORRACCI	MARIA SCALA	09/05/1967	38,00	9,134	47,134
211	1299	STEFANI	LUCIANO	14/05/1970	41,50	5,596	47,096
212	263	CENTONZE	ANTONIO	04/01/1961	44,00	2,752	46,752
213	404	DE MARCO	RAFFAELE	20/10/1965	43,00	2,979	45,979
214	131	BORRACCI	PIETRO	17/01/1970	41,50	4,388	45,888

215	322	CORVINO	TERESA	28/09/1960	41,00	3,744	44,744
216	523	FANELLI	AMANDA	19/12/1969	40,00	3,595	43,595
217	350	CUVA	LUCREZIA	11/02/1974	38,50	4,968	43,468
218	512	ENRIQUEZ	CATIA	31/01/1969	39,50	3,636	43,136
219	391	DE CEGLIE	MARIA CARMELA	03/11/1969	37,50	4,057	41,557

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE SANITA' 25 febbraio 2003, n. 58

Concorso pubblico, per titoli ed esami per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione in provincia di Brindisi, di cui al Bando n. 256 del 27 settembre 1999 e successive integrazioni. Approvazione graduatoria. Richiesta pubblicazione.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Visto il D.Lgs 3 febbraio 1993 n.29;
Visto il D.L.gs 31 marzo 1998 n.80;
Vista la Legge Regionale 24 marzo 1974 n. 18;
Vista la L.R. n. 16/96;
Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n.7;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 28 luglio 1998 n.3261 e successive integrazioni;

In Bari presso la sede del Settore Sanità, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Assistenza Farmaceutica n. 15 riceve dal Dirigente dello stesso la seguente relazione:

Con Delibera di Giunta Regionale del 15 aprile 1999 n 315, pubblicata sul BURP n. 44 del 29 aprile 1999, avente ad oggetto "Approvazione dei criteri per l'emanazione dei bandi di concorso per titoli ed esami per il conferimento di sedi farmaceutiche, vacanti o di nuova istituzione, disponibili per il privato esercizio nei comuni della regione Puglia", sono stati approvati i criteri per la successiva emanazione del bando di concorso di che trattasi, da parte del Dirigente di Settore nel rispetto del DPR del 30 marzo 1994 n. 298 e di quanto disposto con DGR del 23 dicembre 1998 n. 4269, che individua le sedi farmaceutiche da mettere a concorso;

Con Determinazione Dirigenziale del 27 settembre 1999 n. 257, pubblicata sul BURP del 13 ottobre 1999 n. 104 e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale del Repubblica Italiana 4^ Serie Speciale del 23 novembre 1999 n. 93, è stato bandito il concorso per titoli ed esami per il conferimento di numero 5 sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione disponibili per il privato esercizio in Provincia di Brindisi;

Le sedi da assegnare risultano essere le seguenti:

N. Prog	Comune	sede	Indennità di avviamento
01	Carovigno	4^	Non dovuta
02	S.Vito dei Normanni	5^	Non dovuta
03	Oria	4^	Non dovuta
04	Latiano	4^	Non dovuta
05	S. Pietro Vernotico	4^	Non dovuta

Con Determinazione Dirigenziale del 24 novembre 2000 n. 410 e successive è stata nominata la Commissione esaminatrice, del concorso di che trattasi;

Con nota prot. n. 2372/Coord. del 12.02.2003 la Commissione giudicatrice ha trasmesso a conclusione dei lavori, il verbale n. 20 del 10.02.2003, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione nella Provincia di Brindisi;

Si deve pertanto procedere ai conseguenti adempimenti di competenza.

COPERTURA FINANZIARIA

Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio Regionale.

Ai sensi dell'art.4 comma 1 della L.R. n. 17/99, la spesa derivante dal presente atto è contenuta nei limiti del F.S.R., ovvero delle ulteriori correlate assegnazioni statali a destinazione e non produce oneri aggiuntivi rispetto alla predetta assegnazioni.

Il Dirigente dell'Ufficio
Dr. Enrico Manno

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE SANITA'

- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal Dirigente dell'Ufficio interessato;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore e dal Dirigente dell'Ufficio;

- richiamato, in particolare il disposto dell'Art.6 della L.R. 4 Febbraio 1997 n.7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale,

DETERMINA

Di approvare la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella provincia di Brindisi, indetto con Determinazione Dirigenziale n. 257 del 27/9/1999 pubblicato sul BURP del 13/10/1999 n. 104 e per estratto sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana 4A serie, speciale del 23/11/1999 n. 93, così come stilata dalla Commissione giudicatrice con verbale n. 20 del 10 febbraio

2003.

Di allegare al presente atto, come parte integrante e sostanziale, la graduatoria composta di numero 03 pagine, numerate progressivamente dal numero 01 al numero 03, firmate da tutti i componenti della Commissione.

Di trasmettere il presente provvedimento al BURP per la relativa pubblicazione e di procedere agli adempimenti consequenziali ai sensi di quanto disposto dagli artt. 2 della L. 28 ottobre 1999 n. 389, 2 del DPCM 298194, 11 del bando di concorso.

Il Dirigente Responsabile di Settore
Silvia Papini

Ord.	Cod.	Cognome	Nome	Nascita	Esame	Titoli	Totale
GRADUATORIA CONCORSO SEDI FARMACEUTICHE ANNO 2002 PROVINCIA di BRINDISI							
1	0741	MARCHITELLI	ALESSANDRO	26/02/52	50,0	40,521	90,521
2	0909	PASCIUTI	ERMINIA	28/03/53	50,0	39,309	89,309
3	0018	AMABILE	MILTON	25/11/50	50,0	39,167	89,167
4	1123	SERRATI	EUGENIO	02/01/53	49,5	38,865	88,365
5	0549	GIBILARO	SALVATORE	31/05/45	49,5	38,854	88,354
6	0095	BIONDI	ROSANNA	04/03/53	46,5	41,375	87,875
7	1178	TOMA	ROCCO	21/03/51	49,5	37,9	87,400
8	0902	PAOLICCHIO	MARIANGELA	26/11/51	50,0	36,984	86,984
9	0761	MASI	EUSTACHIO	06/08/49	47,5	39,416	86,916
10	0374	DE STASIO	GILDA	20/04/50	50,0	35,607	85,607
11	0498	FORNARI	VINCENZO	27/07/41	50,0	35,541	85,541
12	0149	CALDARAZZO	ANTONELLA	11/06/62	48,5	36,579	85,079
13	0183	CARLONE	ANTONIO	04/01/45	46,5	37,883	84,383
14	0057	ATTANASIO	MARIO	27/03/50	50,0	33,808	83,808
15	1030	RIGLIANO	ANGELO R.LE	03/03/55	46,5	37,221	83,721
16	0470	FERENTE	MARIA LAURETANA	08/09/57	48,0	35,403	83,403
17	0631	LAMENDOLA	MARIA POMPEA	11/08/58	50,0	33,397	83,397
18	0762	MASIELLO	VITA	30/08/52	50,0	33,225	83,225
19	1183	TONDO	MARIA BEATRICE	01/01/51	43,5	39,09	82,590
20	0776	MAUGERI	GABRIELLA	10/02/51	49,5	32,986	82,486
21	0724	MANCINI	CARMELA	15/10/54	46,0	35,723	81,723
22	0901	PANZITTA	MARIA	03/11/68	49,5	31,96	81,460
23	0764	MASSAFRA	GIANPIERO	30/07/59	50,0	31,338	81,338
24	0817	MIOLLA	LUIGI	23/02/58	49,5	31,315	80,815
25	0691	LORUSSO	STEFANIA	30/06/58	46,5	34,222	80,722
26	0042	ANTONCECCHI	SILVANA OLGA	30/10/46	44,0	36,398	80,398
27	0353	DE MARINIS	ANTONIA	18/10/57	44,0	36,247	80,247
28	0798	MERO	LAURA	25/04/58	50,0	29,86	79,860
29	0092	BIANCO	MARIA ARMIDA	02/02/55	44,5	35,305	79,805
30	0795	MENGA	GIOVANNI	12/09/62	50,0	29,668	79,668
31	0297	CRISTINZIANO	ANNA MARIA	15/11/46	50,0	29,541	79,541
32	0856	NARCISI	FABRIZIO	29/05/58	48,0	31,289	79,289
33	0845	MUNEROTTO	MARISA	31/12/64	44,5	34,777	79,277
34	0850	MUSCOGIURI	MADDALENA	05/09/50	49,5	29,716	79,216
35	1213	VALZANO	MARIA ROSA	11/06/46	43,0	36,103	79,103
36	0162	CANTORE	COSIMO	28/08/62	50,0	28,992	78,992
37	0059	BALDARO	FRANCESCO	24/02/62	50,0	28,916	78,916
38	0933	PERRI	ENRICO ANTONIO	19/10/65	49,5	29,415	78,915
39	0919	PAVONE	GEMMA	30/11/62	49,5	29,104	78,604
40	0894	PALMITESSA	FRANCESCA	05/05/58	49,0	29,368	78,368
41	1003	QUARTA	SANTO	31/01/50	44,0	34,353	78,353
42	0542	GIANGRANDE	ALESSANDRA M.	19/04/58	46,5	31,735	78,235
43	0373	DE SIMONE	GIUSEPPE	21/10/53	46,5	31,45	77,950
44	0287	COSTANTINO	DOMENICO	01/05/51	48,0	29,831	77,831
45	0495	FONTO'	GIUSEPPE	14/03/58	47,5	30,32	77,820
46	1004	QUARTO	FRANCESCO	08/11/60	49,5	27,932	77,432
47	0024	AMORUSO	FRANCESCA	06/06/60	48,0	28,995	76,995
48	1070	RUBINO	SALVATORE A.	14/12/58	48,5	28,449	76,949
49	0336	DE BIASE	NICOLA	31/03/58	46,5	30,38	76,880
50	0007	ALBANO	GIOVANNA	08/08/60	43,0	33,815	76,815
51	0899	PANSINI	I.AURA	28/08/55	50,0	26,646	76,646

53	0493	FONTE	ANTONELLA MARIA	09/07/63	50,0	26,596	76,596
54	0325	D'ELIA	BEATRICE	17/02/61	46,5	30,091	76,591
54	0346	DE LORENZO	CESIRA	12/11/62	50,0	26,546	76,546
55	0091	BIANCO	IVANPILADE	07/12/48	43,0	33,489	76,489
56	0825	MONNO	TERESA	29/11/59	43,5	32,988	76,488
57	0307	D'ADDARIO	BARTOLOMEO	17/09/59	48,5	27,975	76,475
58	0890	PALESE	ROSALBA	15/12/52	46,5	29,9	76,400
59	0923	PELAGIO	RAFFAELLA	23/06/46	37,5	38,85	76,350
60	1154	STASOLLA	LORENZO	18/05/45	42,0	34,108	76,108
61	0397	DI BELLO	ANNA	12/07/58	49,0	26,828	75,828
62	0156	CAMASTRA	SERAFINA	01/06/63	49,5	26,28	75,780
63	1204	URSO	GIOVANNA	11/07/58	44,5	31,183	75,683
64	0205	CASCIARO	MARIELLA	07/09/66	49,0	26,389	75,389
65	0005	AGUSTO	CORRADO A.D.	05/04/65	49,0	26,337	75,337
66	0649	LEANDRO	LUCIANO	29/01/52	44,0	31,328	75,328
67	0840	MOSCHETTINI	ADELE	23/01/65	47,5	27,771	75,271
68	0271	CONTE	ANGELALBA	04/04/58	39,5	35,693	75,193
69	1014	RAONE	ANTONIETTA G.	01/09/61	48,0	26,969	74,969
70	0016	ALTAVILLA	VINCENZO	14/06/58	42,5	32,245	74,745
71	0744	MARIANO	GRAZIELLA	06/09/59	49,5	24,747	74,247
72	1108	SCARAMUZZI	NADIA	29/01/56	41,0	33,039	74,039
73	0971	PISCOPO	EVELINA A.M.R.	29/07/60	46,0	27,977	73,977
74	0669	LILLA	GUIDO	25/11/45	50,0	23,644	73,644
75	0487	FIGIORE	RICCARDO	04/12/63	47,0	26,592	73,592
76	1256	ZITO	VITO GIUSEPPE	16/05/49	39,5	33,349	72,849
77	0173	CAPUTO	PAOLA AGATA	29/06/64	50,0	22,798	72,798
78	0345	DE GREGORIO	CARLO	19/05/59	45,5	26,889	72,389
79	0946	PETRACCA	MICHELE	02/03/68	45,0	27,221	72,221
80	1237	VINCI	CAROLINA	23/10/56	43,0	29,114	72,114
81	0705	MACI	PIETRO	20/11/57	45,5	26,562	72,062
82	0864	NATUZZI	GIOVANNI	21/01/42	45,5	26,542	72,042
83	1129	SGURA	ANTONIA	01/07/49	47,0	24,883	71,883
84	0758	MARZELLA	COSIMO	27/09/57	40,5	30,887	71,387
85	0252	COCCIOLI	RAFFAELE	26/10/59	49,5	21,745	71,245
86	0283	COSOLO	DANIELA	05/11/57	39,5	31,623	71,123
87	0269	CONTALDO	MARIA	24/05/63	46,5	24,504	71,004
88	0990	PUGLIESE	ANNA MARIA	17/07/60	41,0	29,798	70,798
89	0431	DI SUMMA	MARIA C.	18/02/57	40,0	30,7	70,700
90	0121	BRANDO	ESTER	12/11/65	47,5	23,076	70,576
91	1176	TOMA	CELESTINA	26/04/55	39,0	30,585	69,585
92	1161	TAGLIAFERRO	GABRIELLA	22/11/62	47,5	21,855	69,355
93	0802	METRANGOLO	FRANCESCO	14/10/50	43,0	26,354	69,354
94	0892	PALMA	LOREDANA	03/12/65	42,0	27,159	69,159
95	0756	MARTUCCI	GIUSEPPE	02/07/59	46,0	22,868	68,868
96	0066	BARILE	GIOVANNA	31/01/57	41,5	26,903	68,403
97	0918	PATRINO	ROCCO	25/02/58	40,5	27,757	68,257
98	0553	GIORDANO	ANNAMARIA	18/02/64	47,0	20,45	67,450
99	0827	MONTANARO	ANGELA	25/04/62	40,5	26,772	67,272
100	0980	PONZIO	LICIA KARYN	19/12/63	49,0	18,125	67,125
101	0045	ARCADIO	CIRO	19/04/59	41,0	25,815	66,815
102	0239	CIANFRONE	SERGIO	25/09/56	47,5	19,295	66,795
103	0240	CIANI	MARIANGELA	08/04/63	45,5	21,104	66,604
104	0875	NOYA	GUGLIELMO	25/04/71	47,0	19,548	66,548

105	1187	TOMASSETTI	SIMONE	12/12/63	47,5	18,2	65,700
106	0007	PARLANGELI	MARIA ELENA	05/10/68	49,5	16,186	65,686
107	0232	CHIAIA NOYA	FRANCESCA	20/03/66	48,5	16,634	65,134
108	0278	CORNACCHIA	LEONARDA	04/07/63	44,5	20,551	65,051
109	0997	PUNZI	MARIA CARMELA	28/11/57	42,5	22,476	64,976
110	0535	GERARDI	OLGA	06/01/61	45,0	19,937	64,937
111	0251	CIVINO	PAOLA	21/11/68	43,5	21,15	64,650
112	0704	MACI	MARIA	07/05/67	45,5	18,642	64,142
113	1087	SAMADI	ALI ASGHAR	27/03/55	42,0	22,101	64,101
114	0706	MACRIPO'	MARIA ROSARIA	07/10/70	47,5	15,879	63,379
115	0387	DEL NORD	MARIA	22/06/55	40,0	22,888	62,888
116	0502	FRADDI	MARIA	29/04/65	44,0	18,42	62,420
117	0315	D'AMICO	MARIA Immacolata	14/07/53	46,0	16,296	62,296
118	0595	IACOVAZZI	MICHELE	07/01/66	50,0	11,833	61,833
119	1170	TEDESCO	ANTONINO	16/12/67	50,0	11,412	61,412
120	1199	TROTTA	ROSA	08/07/71	50,0	10,829	60,829
121	0219	CAVALIERE	FRANCESCO	30/09/58	40,5	20,302	60,802
122	0123	BRESCIA	GIUSEPPE	23/04/56	49,5	11,074	60,574
123	0382	DECANIO	ANTUONO	30/10/69	49,0	11,262	60,262
124	0970	PISCINELLI	ANGELO	23/07/70	47,0	12,246	59,246
125	0878	OLIVA	DESDEMONA	19/04/69	47,5	11,139	58,639
126	1062	ROTOLO	ELISABETTA	21/09/68	39,5	18,656	58,156
127	0327	D'IPPOLITO	ELISA	30/07/62	47,5	10,504	58,004
128	0928	PELLICANO'	CARMELA	25/09/66	46,5	11,378	57,778
129	1013	RANIERI	STELLA	12/05/66	38,0	19,724	57,724
130	0874	NOVELLINO	LUCIA ANNA M.A.	11/03/41	43,5	13,634	57,134
131	0657	LEO	LUCA	23/03/71	43,0	13,81	56,810
132	1245	VISCONTI	ANNUNZIATA	22/11/70	42,5	13,831	56,331
133	0722	MALLARDI	DOMENICA	01/10/71	46,0	10,164	56,164
134	0314	D'AMICO	IGNAZIO	20/01/65	41,5	14,582	56,082
135	0392	DELLE GROTTAGLIE	COSIMO	10/02/44	47,0	8,909	55,909
136	0377	DE TOMMASI	GIUSY	11/02/75	50,0	5,4	55,400
137	0165	CAPODIFERRO	ANTONIA	21/10/66	41,0	13,896	54,896
138	1162	TAMBORRINO	NERINA	28/08/63	40,0	14,798	54,798
139	1152	STARACE	RITA	30/12/67	47,0	7,382	54,382
140	0982	PORTALURI	PATRIZIA	16/10/65	42,5	10,999	53,999
141	0876	NUGNES	ANGELA	11/09/62	43,5	9,149	52,649
142	0386	DEL GRANDE	GERARDO	03/08/59	40,5	11,899	52,399
143	0036	ANGLANI	ALBERTO	30/03/65	39,5	12,6	52,100
144	0343	DE GIGLIO	ANDREA	22/03/50	39,5	11,501	51,001
145	1036	RISOLI	ANNA	23/02/65	37,5	13,295	50,795
146	0298	CUCINELLA	MARIA	01/07/60	47,0	3,69	50,690
147	0658	LEO	LUGI	20/06/72	43,0	7,666	50,666
148	0436	DIELLA	ANNA MARIA	15/05/71	40,5	9,977	50,477
149	0950	PETRONELLI	MARIANNA	22/08/71	45,5	4,941	50,441
150	0110	BORRACCI	MARIA SCALA	09/05/67	40,0	9,089	49,089
151	0886	PADOVANO	MARGHERITA	12/10/71	44,0	4,512	48,512
152	1006	RAGANATO	DANIELE	21/02/65	39,5	8,449	47,949
153	0752	MARTELOTTI	MICHELE	24/03/70	38,5	9,19	47,690
154	0628	LAMANNA	CLAUDIA MARIA PIA	27/07/75	42,5	5,053	47,553
155	0528	GASBARRO	ANNA RITA	17/05/74	44,0	0,114	44,114
156	0831	MORABITO	MARIA GRAZIA	06/07/70	38,0	1,214	39,214

Atti e comunicazioni degli enti locali

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
TARANTO

DECRETO 1 ottobre 2002, n.36

Indennità d'esproprio.

IL DIRIGENTE

Omissis

DECRETA

Art.1

L'indennità da corrispondere, ai sensi dell'art.16 della Legge n. 865/71, agli aventi diritto per l'espropriazione dei beni immobili occupati e ricadenti nei Comuni di Torricella e Maruggi per l'esecuzione dei lavori in oggetto sono indicate e riportate negli allegati elenchi che formano parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Art.2

I Valori Agricoli Medi stabiliti dall'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Taranto ed utilizzati nel calcolo dell'indennità, sono riferiti all'anno 1998;

Art.3

Il presente Decreto sarà notificato ai proprietari espropriandi a cura dell'Impresa SITEF s.r.l. Lavori Stradali Società impianti tecnologici e forniture Zona Industriale Zona Viola 73100 Lecce, nelle forme previste per la notifica degli atti processuali Civili;

Art. 4

I proprietari, entro 30 giorni dalla notifica del presente Decreto, possono proporre alla Ditta incaricata SITEF la cessione volontaria degli immobili occupati, con diritto ove spettino delle maggiorazioni previste dagli artt. 12, 16 e 17 della Legge 865/1971 e successive modifiche ed integrazioni, e saranno corrisposte direttamente dall'Impresa SITEF s.r.l., incaricata per contratto alle ditte accettanti, in caso di non accettazione le indennità così determinate saranno oggetto di successivo deposito alla Cassa DD.PP.

Art. 5

L'impresa SITEF s.r.l. provvederà alla notifica agli interessati, alla pubblicazione nei modi e termine di legge, nonché l'affissione per la durata di giorni 30 all'albo pretorio dei comuni di Torricella e Maruggio con l'elenco delle ditte e particelle così come riportate e ricadenti nei rispettivi comuni di appartenenza.

Taranto li 1 ottobre 2002

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Ignazio Morrone

comune	n. pratica	ditta	codice fiscale	foglio	particella	superficie espropriata	cultura o destinazione	prezzo unitario	indennità manufatti	occupazione temporanea	indennità totale
Torrice	16	Campo Vinazzo n. Squinzano il 05/04/1932	CMP VCN 32005 E930 R	24	25/b	1131	Oliveto	€ 0,53	€	€ 149,80	€ 749,23
Torrice	34	Montanaro Maria n. Lecce il 10/08/1903	MNT MRA 03M50 E506 V	18	352/b	160	Incolto produttivo ⁴	€ 0,54	€	€ 21,59	€ 107,99
Maruggio	21	Muselli Angelo n. Sarmato il 18/04/1914	MSL NGL 14D18 434 J	22	11/b - 295/b	1736	Seminativo	€ 0,54	€	€ 234,27	€ 1174,2
Maruggio	22 - 23 - 24	Schirone Cataldo Lombardi Pompea n. Lizzano il		22	351/b - 436/b	554	Seminativo	€ 0,54	€	€ 74,76	€ 373,92
Maruggio	49	16/11/1921	LMB PMP 21S59 L294 G	18	26/b	216	Oliveto	€ 0,53	€	€ 28,61	€ 143,09
Maruggio	59	La Porta Immacolata n. Lizzano il 28/08/1924	LPR MCL 24M68 E630 A	18	14/b	422	Oliveto	€ 0,53	€	€ 55,89	€ 278,55
Maruggio	65	Pro' Maria Grazia Rosaria n Fanelli Giuseppe n. Lizzano il		18	52/b	61	Oliveto	€ 0,53	€	€ 8,08	€ 40,41
Maruggio	47	12/02/1927	FNL GPP 27B12 E630 R	18	28/b	117	Oliveto	€ 0,53	€ 1.005,47	€ 15,50	€ 1.022,99
Maruggio	67	Cazzato Anna Maria n. Lizzano il 11/03/1950	CZZ NMR 50C51 L294 C	18	8/b	58	Oliveto	€ 0,53	€ 252,86	€ 7,68	€ 261,28
Maruggio	71	Lacaita Leonardo n. Lizzano il 23/04/1950	LCT LRO 50D23 E630 D	18	69/b	57	Oliveto	€ 0,53	€	€ 7,55	€ 37,76

comune	n. pratica	ditta	codice fiscale	folio	particella	superficie espropriata	cultura o destinazione	prezzo unitario	indennità manufatti	occupazione temporanea	indennità totale
Torrice	18	Caupo Vincenzo n. Squinzano il 05/04/1932	CMP VCN 32005 1930 R	24	25/b	1131	Oliveto	€ 0,53	€	€ 149,80	€ 749,23
Torrice	34	Montanaro Maria n. Lecca il 10/08/1903	MINT MRA 03M50 E506 V	18	352/b	160	Incolto produttivo ¹	€ 0,54	€	€ 21,59	€ 107,89
Maruggio	21	Muselli Angelo n. Sarmato il 18/04/1914	MSI NGL 14018 434 J	22	11/b - 295/b	1736	Seminativo	€ 0,54	€	€ 237,27	€ 417,77
Maruggio	24	Schirone Cataldo		22	351/b - 436/b	554	Seminativo	€ 0,54	€	€ 74,76	€ 373,92
Maruggio	49	Lombardi Pompea n. Lizzano il 16/11/1921	LMB PMP 21559 L284 G	18	26/b	216	Oliveto	€ 0,53	€	€ 28,61	€ 143,08
Maruggio	59	La Porta Immacolata n. Lizzano il 28/08/1924	LPR MCL 24M68 E630 A	18	14/b	422	Oliveto	€ 0,53	€	€ 55,89	€ 279,55
Maruggio	85	Pro' Maria Grazia Rosaria n. Fanelli Giuseppe n. Lizzano il 12/02/1927	FML GPP 27B12 E630 R	18	52/b	61	Oliveto	€ 0,53	€	€ 8,08	€ 40,41
Maruggio	47	Cazzato Anna Maria n. Lizzano il 11/03/1950	CZZ NMR 50C51 L284 C	18	28/b	117	Oliveto	€ 0,53	€ 1.005,47	€ 15,50	€ 1.082,98
Maruggio	67	Lacaita Leonardo n. Lizzano il 23/04/1950	LCT LRD 50D23 E630 D	18	8/b	58	Oliveto	€ 0,53	€ 252,86	€ 7,68	€ 291,28
Maruggio	71			18	69/b	57	Oliveto	€ 0,53	€	€ 7,55	€ 37,76

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
TARANTO

DECRETO 16 gennaio 2003, n. 1

Indennità d'esproprio.

IL DIRIGENTE

Omissis

DECRETA

Art. 1

L'indennità da corrispondere, ai sensi dell'art.16 della Legge n. 865/71, all'avente diritto per l'espropriazione dei beni immobili occupati ricadono nel Comune di Maruggi per l'esecuzione dei lavori in oggetto, è indicata e riportata nell'allegato elenco che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Art.2

I Valori Articoli Medi stabiliti dall'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Taranto ed utilizzati nel calcolo dell'indennità, sono riferiti all'anno 1998;

Art.3

il presente Decreto sarà notificato al proprietario espropriando a cura dell'Impresa SITEF s.r.l. –

Lavori Stradali - Società impianti tecnologici e forniture - Zona Industriale Zona Viola 73100 Lecce - nelle forme previste per la notifica degli atti processuali Civili;

Art.4

I proprietari, entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, possono proporre alla Ditta incaricata SITEF la cessione volontaria degli immobili occupati, con diritto ove spettino delle maggiorazioni previste dagli artt. 12,16 e 17 della Legge 865/1971 e successive modifiche ed integrazioni e saranno corrisposte direttamente dall'Impresa SITEF s.r.l., incaricata per contratto alle ditte accettanti in caso di non accettazione le indennità così determinate saranno oggetto di successivo deposito alla Cassa DD.PP..

Art.5

L'impresa SITEF s.r.l. provvederà alla notifica agli interessati, alla pubblicazione nei modi e termine di legge, nonchè l'affissione per la durata di giorni 30 all'albo pretorio dei Comuni di Torricella e Maruggio con l'elenco delle ditte e particelle così come riportate e ricadenti nei comuni di appartenenza.

Taranto, li 16 gennaio 2003

Il Dirigente Del Servizio
Dott. Ing. Ignazio Morrone

comune	n. pratica	ditta	codice fiscale	foglio	particella	superficie espropriata	destinazione urbanistica	prezzo unitario	indennità manufatti	occupazione temporanea	indennità totale
Maruggio	1	SOFIMMET s.r.l. Via Goffredo Ciarrilli, 94 ROMA - Amm. Greco Gabriella Via Rintone, 59 TARANTO		22	926 (ex 12) - 928 (ex 277) - 933 (ex 176)	3230	seminativo	€ 0,54	€	€ 581,17	€ 3.197,47
Totale €										€	3.197,47

COMUNE DI GIUGGIANELLO (Lecce)
DELIBERA C.C. 21 dicembre 2002, n.41

Approvazione P.P. zona C1.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

- 1) Di approvare in via definitiva, come di fatto con il presente atto si approva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 della legge regionale 31.05.1980, n. 56, il "PIANO PARTICOLAREGGIATO ZONA C1 - via Galilei, via del Mare" redatto dall'Ing. Panfilo Traficante nel luglio 2002, acquisito agli atti in data 15 Luglio 2002 al prot. n. 1570, composto dai seguenti elaborati:
 1. Relazione illustrativa
 2. Standards urbanistici
 3. Relazione finanziaria
 4. Stralcio dal p.r.g.
 5. Planimetria catastale ed elenco ditte
 6. Rete stradale su catastale
 7. Zonizzazione
 8. Quotizzazione e lotti edificatori
 9. Tipi edilizi ed altezza degli edifici
 10. Tipologie edilizie
 11. Planovolumetria e profili
 12. Impianti tecnologici
 13. Norme tecniche di attuazione
 14. Elaborati tecnici per parere paesaggistico
- 2) Di approvare la relazione - parere corredata dalla scheda di controllo urbanistico, redatta dal responsabile dell'UT. ing. Tommaso Gatto ai sensi e per gli effetti degli artt. 21 e 35 della legge regionale 56/80, che si allega al presente atto per farne parte integrante;
- 3) *Omissis*;
- 4) Di demandare al Responsabile dell'Ufficio Tecnico gli adempimenti di cui all'art. 16 della L.R., n. 56 del 31.05.1980.

Giuggianello, 23 gennaio 2003

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale
Ing. Tommaso Gatto

COMUNE DI MOLA DI BARI (Bari)
DELIBERA C.C. 27 febbraio 2002, n. 5

Approvazione P. di L. zona C5.2.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 48 del 30.9.1999 avente ad oggetto "Adozione del piano di lottizzazione in zona C5.2 del P.P.A. posto in zona collinare San Maderno - Procedura ex art. 15 della Legge Regionale 6/79 sui comparti.

Accertato che il piano è stato depositato presso la Segreteria del Comune per 10 (dieci) giorni consecutivi (dall'08.4.2000 al 7.5.2000) e che dell'avvenuto deposito è stata data notizia mediante quotidiani a diffusione locale e manifesti affissi nei luoghi pubblici e all'Albo Pretorio del Comune;

Accertato che nei successivi 20 giorni nessuna opposizione è stata presentata;

Vista la relazione del Capo Settore Urbanistica in data 24.11.2000;

Preso atto di quanto in essa evidenziato con riferimento alla necessità di acquisire il parere Sanitario nei progetti esecutivi e l'autorizzazione allo scarico della competente Provincia, quest'ultimo qualora non risultasse verificata la previsione di realizzazione dell'impianto di acqua e fogna per la frazione di San Maderno;

Richiamata la scheda di controllo urbanistica predisposta dal Capo Settore Urbanistica in data 24.9.1999, obbligatoria ai sensi del i- comma dell'art.21 della legge regionale 56/80;

Richiamata la relazione tecnica in data 24.9.1999 allegata alla delibera di C.C. n. 48/99 nella quale sono elencati gli atti tecnici di cui si compone la lottizzazione;

Visto il vigente Regolamento Edilizio;

Vista la legge 167/62 e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge regionale n. 56/80;

Vista la legge regionale n. 6/79 e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge n. 217/83;

Vista la legge regionale n. 12/93;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

- 1) Approvare, ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 56/80 e con la procedura di cui all'art. 15 della L.R. n. 6/79, il piano di lottizzazione edilizia della maglia C5.2 del p.P.A. già adottato con atto di C.C. n. 48/99;
- 2) Dare atto che il piano nella fase esecutiva dovrà ottemperare a quanto disposto dalla legge 217/83 e dalla legge regionale n. 12/93;
- 3) Dare atto, altresì, che la fase esecutiva è comunque subordinata al rispetto della normativa vigente con riferimento agli scarichi civili per cui, in carenza di collettore fognario, dovranno essere acquisiti i pareri di rito per gli scarichi;
- 4) Uniformarsi alla procedura prevista dagli artt. 21 e 27 della L.R. n. 56/80 e dall'art. 15 della L.R. n. 6/79;
- 5) Dare mandato al responsabile dell'U.T.C. del Comune di Mola di Bari di provvedere alla stipula della convenzione nei termini di legge.

Il Capo Settore Urbanistica
Ing. Vito Berardi

COMUNE DI MOLFETTA (Bari)
DECRETO 26 novembre 2002, n. 761

Indennità d'esproprio.**IL CAPO SETTORE TERRITORIO**

Omissis

DECRETA**ART. 1**

L'indennità provvisoria di esproprio, destinata a diventare definitiva, calcolata con l'art. 5 bis della legge 359/92, da offrire al Sigg. Istituto Diocesano per il sostentamento del Clero della Diocesi di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo, Terlizzi con sede in Molfetta proprietari di un immobile compreso nel Comparto 7 del Piano di Zona ex leggi im. 167/1962 e 865/71, così censito in catasto:

Fg.	P.IIa	Sup.Cat.	Destinazione Area	U.M.	Sup.Ril.	Indennità Unitaria	Indennità Esproprio
26	5	mq 11479,00	Area edificabile	mq	8900	€ 39,13	€ 348.257,00
			Piazzale in battuto di cemento dimensioni di mt. 10,00 x 5,50	mq	55	€ 18,08	€ 994,40
						TOTALE	€ 349.251,40

al lordo della ritenuta del 20% (L.413/91), con la precisazione che le misure relative alla superficie da espropriare si intendono provvisorie fino a quando non sarà predisposto, da parte di questo Comune, il relativo tipo di frazionamento.

Poiché la delibera di C.C. n. 114 del 15/12/98 di adozione del Piano di Zona 167/62 e legge 865/71 prevede che la ditta, aderendo al Consorzio può realizzare la volumetria privata pari al 40% di quella che esprime la superficie dell'area interessata secondo l'indice di fabbricabilità territoriale dello 0,87 mc/mq, la sopra indicata somma di Euro 349.251,40 dovrà essere ridotta del 60%. Pertanto,

si avrà: Euro 349.251,40 x 60% = Euro 209.550,84

Tale indennità di espropriazione sarà soggetta ad accertamento presso l'ufficio ICI e qualora nella dichiarazione ICI dovesse risultare un valore inferiore alla indennità essa sarà ridotta al valore dichiarato in tale dichiarazione.

Se il valore indicato nella denuncia ICI è maggiore della indennità di espropriazione determinata essa subirà una maggiorazione pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato per il medesimo bene negli ultimi cinque anni e quello risultante, dal computo dell'imposta effettuato sulla base dell'indennità.

ART.2

In caso di non accettazione dell'indennità, così come calcolata all'art. 1, il Comune procederà al deposito presso la Cassa DD.PP. dell'indennità di E 125.730,51 corrispondente a quanto determinato innanzi ridotto del 40% come disposto dall'art.5/bis della citata legge n.359/92 e ad emettere successivamente il decreto di esproprio dell'area rimanendo a disposizione dei Sigg. Istituto Diocesano per il sostentamento del Clero della Diocesi di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo, Terlizzi con sede in Molfetta il 40% del volume esprimibile dall'area in base alle norme di P.R.G.C..

ART. 3

In caso di accettazione dell'indennità il Comune, previo accertamento al fini ICI come avanti precisato, procederà al versamento di quanto dovuto con contestuale sottoscrizione di atto pubblico o emissione del decreto di esproprio.

Resta mi testa ai proprietari il diritto ad utilizzare una volumetria pari al 40% di quella esprimibile dal suolo oggetto di espropriazione secondo l'indice di fabbricabilità territoriale previsto dal nuovo PRGC e secondo quanto previsto dalle norme dello stesso PRGC (comparto edilizio).

ART. 4

Questo Comune curerà la notifica ai citati proprietari o loro aventi causa dell'ammontare dell'indennità provvisoria determinata col presente decreto, nelle forme previste per gli atti di procedura civile.

ART.5

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. e all'Albo di questo Comune.

Molfetta, 26 novembre 2002

Il Capo Settore Territorio
Ing. Giuseppe Parisi

COMUNE DI MOLFETTA (Bari)
DECRETO 26 novembre 2002, n.762

Indennità d'esproprio.**IL CAPO SETTORE TERRITORIO**

Omissis

DECRETA

ART. 1

L'indennità provvisoria di esproprio, destinata a diventare definitiva, calcolata con l'art. 5 bis della legge 359/92, da offrire al Sigg. AMATO Giovanna AMATO Leonardo AMATO Marta AMATO Michele proprietari di un immobile compreso nel Comparto 7 del Piano di Zona ex leggi .167/1962 e 865/7 1, così censito in catasto:

Fg.	P.IIa	Sup.Cat.	Destinazione Area	U.M.	Sup.Ril.	Indennità Unitaria	Indennità Esproprio
26	6	mq 4756,00	Area edificabile	mq	4638	€ 39,13	€ 181.484,94
			Piazzale in battuto di cemento	mq	185,4	€ 18,08	€ 3.352,03
			Cisterna idrica interrata in pietra locale di mt. 5,20 x 4,70 x 3,50	mc	85,54	€ 25,82	€ 2.208,64
			Vasca in calcestruzzo armato delle dimensioni di mt. 2,00 x 2,00 x 1,50	mc	6	€ 25,62	€ 153,72
			2° piazzale in massicciata di pietra e pietrisco, di dimensioni pari a mt. (10,00 x 5,10) + (6,30 x 5,20)	mq	83,76	€ 15,32	€ 1.283,20
			Zona d'ombra a forma rettangolare di dimensioni di mt. 27,50 x 5,50	mq	151,25	€ 51,64	€ 7.810,55
			Serra conservata in pessime condizioni	mq	338	€ 51,64	€ 17.454,32
						TOTALE €	213.747,41

al lordo della n'tenuta del 20% (L. 413/91), con la precisazione che le misure relative alla superficie da espropriare si intendono provvisorie fino a quando non sarà predisposto, da parte di questo Comune, il relativo tipo di frazionamento.

Poiché la delibera di C.C. n. 114 del 15/12/98 di adozione del Piano di Zona 167/62 e legge 865/71 prevede che la ditta, aderendo al Consorzio può realizzare la volumetria privata pari al 40% di quella che esprime la superficie dell'area interessata secondo l'indice di fabbricabilità territoriale dello 0,87 mc/mq, la sopra indicata somma di Euro 213.747,41 dovrà essere ridotta del 60%. Pertanto, si avrà: Euro 213.747,41 x 60% = Euro 128.248,44

Tale indennità di espropriazione sarà soggetta ad accertamento presso l'ufficio ICI e qualora nella

dichiarazione ICI dovesse risultare un valore inferiore alla indennità essa sarà ridotta al valore dichiarato in tale dichiarazione.

Se il valore indicato nella denuncia ICI è maggiore della indennità di espropriazione determinata essa subirà una maggiorazione pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato per il medesimo bene negli ultimi cinque anni e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base dell'indennità.

ART.2

In caso di non accettazione dell'indennità, così come calcolata all'art. 1, il Comune procederà al

deposito presso la Cassa DD.PP. dell'indennità di Euro 76.949,07 corrispondente a quanto determinato innanzi ridotto del 40% come disposto dall'art.5/bis della citata legge n.359/92 e ad emettere successivamente il decreto di esproprio dell'area rimanendo a disposizione dei Sigg. AMATO Giovanna AMATO Leonardo AMATO Marta AMATO Michele il 40% del volume esprimibile dall'area in base alle norme di P.R.G.C..

ART. 3

In caso di accettazione dell'indennità il Comune, previo accertamento ai fini ICI come avanti precisato, procederà al versamento di quanto dovuto con contestuale sottoscrizione di atto pubblico o emissione del decreto di esproprio.

Resta in testa ai proprietari il diritto ad utilizzare una volumetria pari al 40% di quella esprimibile dal suolo oggetto di espropriazione secondo l'indice di fabbricabilità territoriale previsto dal nuovo PRGC e secondo quanto previsto dalle norme dello stesso PRGC (comparto edilizio).

ART. 4

Questo Comune curerà la notifica ai citati proprietari o loro aventi causa dell'ammontare dell'indennità provvisoria determinata col presente decreto, nelle forme previste per gli atti di procedura civile.

ART.5

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. e all'Albo di questo Comune.

Molfetta, 26 novembre 2002

Il Capo Settore Territorio
Ing. Giuseppe Parisi

COMUNE DI MOLFETTA (Bari)
DECRETO 26 novembre 2002, n.763

Indennità d'esproprio.

IL CAPO SETTORE TERRITORIO

Omissis

DECRETA

ART. 1

L'indennità provvisoria di esproprio, destinata a diventare definitiva, calcolata con l'art. 5 bis della legge 359/92, da offrire al Sigg. SALVEMINI PISANI Nunziata Anna proprietari di un immobile compreso nel Comparto 7 del Piano di Zona ex leggi mi. 167/1962 e 865/71, così censito in catasto:

Fg.	P.Ila	Sup.Cat.	Destinazione Area	U.M.	Sup.Ril.	Indennità Unitaria	Indennità Esproprio
26	347	mq 53,00	Area edificabile	mq	60	€ 39,13	€ 2.347,80
TOTALE							€ 2.347,80

al lordo della ritenuta del 20% (L. 413/91), con la precisazione che le misure relative alla superficie da espropriare si intendono provvisorie fino a quando non sarà predisposto, da parte di questo Comune, il relativo tipo di frazionamento.

Poiché la delibera di C.C. n. 114 del 15/12/98 di

adozione del Piano di Zona 167/62 e legge 865/71 prevede che la ditta, aderendo al Consorzio può realizzare la volumetria privata pari al 40% di quella che esprime la superficie dell'area interessata secondo l'indice di fabbricabilità territoriale dello 0,87 mc/mq, la sopra indicata somma di Euro

2.347,80 dovrà essere ridotta del 60%. Pertanto, si avrà: Euro 2.347,80 x 60% = Euro 1.408,68

Tale indennità di espropriazione sarà soggetta ad accertamento presso l'ufficio ICI e qualora nella dichiarazione ICI dovesse risultare un valore inferiore alla indennità essa sarà ridotta al valore dichiarato in tale dichiarazione.

Se il valore indicato nella denuncia ICI è maggiore della indennità di espropriazione determinata essa subirà una maggiorazione pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato per il medesimo bene negli ultimi cinque anni e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base dell'indennità.

ART.2

In caso di non accettazione dell'indennità, così come calcolata all'art. 1, il Comune procederà al deposito presso la Cassa DD.PP. dell'indennità di Euro 845,21 corrispondente a quanto determinato innanzi ridotto del 40% come disposto dall'art. 51bis della citata legge n.359/92 e ad emettere successivamente il decreto di esproprio dell'area rimanendo a disposizione dei Sigg. SALVEMINI PISANI Nunziata Anna il 40% del volume esprimibile dall'area in base alle norme di P.R.G.C..

ART. 3

In caso di accettazione dell'indennità il Comune, previo accertamento al fini ICI come avanti precisato, procederà al versamento di quanto dovuto con contestuale sottoscrizione di atto pubblico o emissione del decreto di esproprio.

Resta in testa al proprietari il diritto ad utilizzare una volumetria pari al 40% di quella esprimibile dal suolo oggetto di espropriazione secondo l'indice di fabbricabilità territoriale previsto dal nuovo PRGC e secondo quanto previsto dalle norme dello stesso PRGC (comparto edilizio).

ART. 4

Questo Comune curerà la notifica ai citati proprietari o loro aventi causa dell'ammontare dell'indennità provvisoria determinata col presente decreto, nelle forme previste per gli atti di procedura civile.

ART.5

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. e all'Albo di questo Comune.

Molfetta, 26 novembre 2002

Il Capo Settore Territorio
Ing. Giuseppe Parisi

COMUNE DI MOLFETTA (Bari)
DECRETO 26 novembre 2002, n.764

Indennità d'esproprio.

IL CAPO SETTORE TERRITORIO

Omissis

DECRETA

ART. 1

L'indennità provvisoria di esproprio, destinata a diventare definitiva, calcolata con l'art. 5 bis della legge 359/92, da offrire al Sigg. SALVEMINI PISANI Nunziata Anna proprietari di un immobile compreso nel Comparto 7 del Piano di Zona ex leggi nn. 167/1962 e 865/71, così censito in catasto:

Fg.	P.IIa	Sup.Cat.	Destinazione Area	U.M.	Sup.Rif.	Indennità Unitaria	Indennità Esproprio
26	7	mq 4747,00	Area edificabile	mq	326	€ 39,13	€ 12.756,38
TOTALE							€ 12.756,38

al lordo della ritenuta del 20% (L. 413/91), con la precisazione che le misure relative alla superficie da espropriare si intendono provvisorie fino a quando non sarà predisposto, da parte di questo Comune, il relativo tipo di frazionamento.

Poiché la delibera di C.C. n. 114 del 15/12/98 di adozione del Piano di Zona 167/62 e legge 865/71 prevede che la ditta, aderendo al Consorzio può realizzare la volumetria privata pari al 40% di quella che esprime la superficie dell'area interessata secondo l'indice di fabbricabilità territoriale dello 0,87 mc/mq, la sopra indicata somma di Euro 12.756,38 dovrà essere ridotta del 60%. Pertanto, si avrà: Euro 12.756,38 x 60% = Euro 7.653,82

Tale indennità di espropriazione sarà soggetta ad accertamento presso l'ufficio ICI e qualora nella dichiarazione ICI dovesse risultare un valore inferiore alla indennità essa sarà n'dotta al valore dichiarato in tale dichiarazione.

Se il valore indicato nella denuncia ICI è maggiore della indennità di espropriazione determinata essa subirà una maggiorazione pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato per il medesimo bene negli ultimi cinque anni e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base dell'indennità.

ART. 2

In caso di non accettazione dell'indennità, così come calcolata all'art. 1, il Comune procederà al deposito presso la Cassa DD.PP. dell'indennità di Euro 4.592,30 corrispondente a quanto determinato innanzi ridotto del 40% come disposto dall'art.5/bis della citata legge n.359/92 e ad emettere successivamente il decreto di esproprio dell'area rimanendo a disposizione dei Sigg. SALVEMINI PISANI Nunziata Anna il 40% del volume esprimibile dall'area in base alle norme di P.R.G.C..

ART. 3

In caso di accettazione dell'indennità il Comune, previo accertamento al fini ICI come avanti precisato, procederà al versamento di quanto dovuto con contestuale sottoscrizione di atto pubblico o emissione del decreto di esproprio.

Resta in testa al proprietari il diritto ad utilizzare una volumetria pari al 40% di quella esprimibile dal suolo oggetto di espropriazione secondo l'indice di fabbricabilità territoriale previsto dal nuovo PRGC e secondo quanto previsto dalle norme dello stesso PRGC (comparto edilizio).

ART. 4

Questo Comune curerà la notifica al citati proprietari o loro aventi causa dell'ammontare dell'indennità provvisoria determinata col presente decreto, nelle forme previste per gli atti di procedura civile.

ART.5

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. e all'Albo di questo Comune.

Molfetta, 26 novembre 2002

Il Capo Settore Territorio
Ing. Giuseppe Parisi

COMUNE DI MOLFETTA (Bari)
DECRETO 26 novembre 2002, n.765

Indennità d'esproprio.

IL CAPO SETTORE TERRITORIO*Omissis***DECRETA****ART. 1**

L'indennità provvisoria di esproprio, destinata a diventare definitiva, calcolata con l'art. 5 bis della legge 359/92, da offrire al Sigg. DE MUSSO Maria proprietari di un immobile compreso nel Comparto 7 del Piano di Zona ex leggi nn. 167/1962 e 865/71, così censito in catasto:

Fg.	P.IIa	Sup.Cat.	Destinazione Area	U.M.	Sup.Ril.	Indennità Unitaria	Indennità Esproprio
26	20	mq 3110,00	Area edificabile	mq	2521	€ 39,13	€ 98.646,73
TOTALE							€ 98.646,73

al lordo della ritenuta del 20% (L. 413/91), con la precisazione che le misure relative alla superficie da espropriare si intendono provvisorie fino a quando non sarà predisposto, da parte di questo Comune, il relativo tipo di frazionamento.

Poiché la delibera di C.C. n. 114 del 15/12/98 di adozione del Piano di Zona 167/62 e legge 865/71 prevede che la ditta, aderendo al Consorzio può realizzare la volumetria privata pari al 40% di quella che esprime la superficie dell'area interessata secondo l'indice di fabbricabilità territoriale dello 0,87 me/mq, la sopra indicata somma di Euro 98.646,73 dovrà essere ridotta del 60%. Pertanto, si avrà: Euro 98.646,73 x 60% = Euro 59.188,03

Tale indennità di espropriazione sarà soggetta ad accertamento presso l'ufficio ICI e qualora nella dichiarazione ICI dovesse risultare un valore inferiore alla indennità essa sarà n'dotta al valore dichiarato in tale dichiarazione.

Se il valore indicato nella denuncia ICI è maggiore della indennità di espropriazione determinata essa subirà una maggiorazione pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato per il medesimo bene negli ultimi cinque anni e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base dell'indennità.

ART.2

In caso di non accettazione dell'indennità, così come calcolata all'art. 1, il Comune procederà al

deposito presso la Cassa DD. PP. dell'indennità di Euro 35.512,82 corri spondente a quanto determinato innanzi ridotto del 40% come disposto dall'art.5/bis della citata legge n.359/92 e ad emettere successivamente il decreto di esproprio dell'area rimanendo a disposizione dei Sigg. DE MUSSO Maria il 40% del volume esprimibile dall'area in base alle norme di P.R.G.C..

ART. 3

In caso di accettazione dell'indennità il Comune, previo accertamento al fini ICI come avanti precisato, procederà al versamento di quanto dovuto con contestuale sottoscrizione di atto pubblico o emissione del decreto di esproprio.

Resta in testa al proprietari il diritto ad utilizzare una volumetria pari al 40% di quella esprimibile dal suolo oggetto di espropriazione secondo l'indice di fabbricabilità territoriale previsto dal nuovo PRGC e secondo quanto previsto dalle norme dello stesso PRGC (comparto edilizio).

ART. 4

Questo Comune curerà la notifica al citati proprietari o loro aventi causa dell'ammontare dell'indennità provvisoria determinata col presente decreto, nelle forme previste per gli atti di procedura civile.

ART.5

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. e all'Albo di questo Comune.

Molfetta, 26 novembre 2002

Il Capo Settore Territorio
Ing. Giuseppe Parisi

COMUNE DI MOLFETTA (Bari)
DECRETO 26 novembre 2002, n.766

Indennità d'esproprio.**IL CAPO SETTORE TERRITORIO**

Omissis

DECRETA**ART. 1**

L'indennità provvisoria di esproprio, destinata a diventare definitiva, calcolata con l'art. 5 bis della legge 359/92, da offrire al Sigg. DE GENNARO Ignazio DEL ROSSO Antonio DEL ROSSO Francesca DEL ROSSO Mariangela proprietari di un immobile compreso nel Comparto 7 del Piano di Zona ex leggi nn. 167/1962 e 865/71, così censito in catasto:

Fg.	P.Ila	Sup.Cat.	Destinazione Area	U.M.	Sup.Rif.	Indennità Unitaria	Indennità Esproprio
26	388	mq 3333,00	Area edificabile	mq	364	€ 39,13	€ 14.243,32
TOTALE €							14.243,32

al lordo della ritenuta del 20% (L. 413/91), con la precisazione che le misure relative alla superficie da espropriare si intendono provvisorie fino a quando non sarà predisposto, da parte di questo Comune, il relativo tipo di frazionamento.

Poiché la delibera di C.C. n. 114 del 15/12/98 di adozione del Piano di Zona 167/62 e legge 865/71 prevede che la ditta, aderendo al Consorzio può realizzare la volumetria privata pari al 40% di quella che esprime la superficie dell'area interessata secondo l'indice di fabbricabilità territoriale dello 0,87 mc/mq, la sopra indicata somma di Euro 14.243,32 dovrà essere ridotta del 60%. Pertanto, si avrà: Euro 14.243,32 x 60% = EURO 8.545,99

Tale indennità di espropriazione sarà soggetta ad accertamento presso l'Ufficio ICI e qualora nella dichiarazione ICI dovesse risultare un valore inferiore alla indennità essa sarà ridotta al valore dichiarato in tale dichiarazione.

Se il valore indicato nella denuncia ICI è maggiore della indennità di espropriazione determinata essa subirà una maggiorazione pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato per il medesimo bene negli ultimi cinque anni e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base dell'indennità.

ART.2

In caso di non accettazione dell'indennità, così come calcolata all'art. 1, il Comune procederà al deposito presso la Cassa DD.PP. dell'indennità di Euro 5.127,60 corrispondente a quanto determinato innanzi ridotto del 40% come disposto dall'art.5/bis della citata legge n.359/92 e ad emettere successivamente il decreto di esproprio dell'area rimanendo a disposizione dei Sigg. DE GENNARO Ignazio

DEL ROSSO Antonio DEL ROSSO Francesca
DEL ROSSO Mariangela il 40% del volume esprimibile dall'area in base alle norme di P.R.G.C..

ART. 3

In caso di accettazione dell'indennità il Comune, previo accertamento al fini ICI come avanti precisato, procederà al versamento di quanto dovuto con contestuale sottoscrizione di atto pubblico o emissione del decreto di esproprio.

Resta in testa ai proprietari il diritto ad utilizzare una volumetria pari al 40% di quella esprimibile dal suolo oggetto di espropriazione secondo l'indice di fabbricabilità territoriale previsto dal nuovo PRGC e secondo quanto previsto dalle norme dello stesso PRGC (comparto edilizio)

ART. 4

Questo Comune curerà la notifica ai citati proprietari o loro aventi causa dell'ammontare dell'indennità provvisoria determinata col presente decreto, nelle forme previste per gli atti di procedura civile.

ART.5

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul

B.U.R. e all'Albo di questo Comune.

Molfetta, 26 novembre 2002

Il Capo Settore Territorio
Ing. Giuseppe Parisi

COMUNE DI MOLFETTA (Bari)
DECRETO 26 novembre 2002, n.767

Indennità d'esproprio.

IL CAPO SETTORE TERRITORIO

Omissis

DECRETA

ART. 1

L'indennità provvisoria di esproprio, destinata a diventare definitiva, calcolata con l'art. 5 bis della legge 359/92, da offrire al Sigg. AZZILLINI Giacomo AZZOLLINI Andrea AZZOLLINI Angela AZZOLLINI Giovanni Battista AZZOLLINI Saverio proprietari di un immobile compreso nel Comparto 7 del Piano di Zona ex leggi nn. 167/1962 e 865/71, così censito in catasto:

Fg.	P.IIa	Sup.Cat.	Destinazione Area	U.M.	Sup.Ril.	Indennità Unitaria	Indennità Esproprio
26	19	mq 2379,00	Area edificabile	mq	2371	€ 39,13	€ 92.777,23
			Pagliaio in pietra di mt. 5,70 x 4,90 x 3,00	mc	83,79	€ 206,58	€ 17.309,34
TOTALE							€ 110.086,57

al lordo della ritenuta del 20% (L. 413/91), con la precisazione che le misure relative alla superficie da espropriare si intendono provvisorie fino a quando non sarà predisposto, da parte di questo Comune, il relativo tipo di frazionamento.

Poiché la delibera di C.C. n. 114 del 15/12/98 di adozione del Piano di Zona 167/62 e legge 865/71 prevede che la ditta, aderendo al Consorzio può realizzare la volumetria privata pari al 40% di quella che esprime la superficie dell'area interessata secondo l'indice di fabbricabilità territoriale dello 0,87 mc/mq, la sopra indicata somma di Euro 110.086,57 dovrà essere ridotta del 60%. Pertanto, si avrà: Euro 110.086,57 x 60% = Euro 66.051,94

Tale indennità di espropriazione sarà soggetta ad accertamento presso l'ufficio ICI e qualora nella dichiarazione ICI dovesse risultare un valore inferiore alla indennità essa sarà ridotta al valore dichiarato in tale dichiarazione.

Se il valore indicato nella denuncia ICI è maggiore della indennità di espropn'azione determinata essa subirà una maggiorazione pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato per il medesimo bene negli ultimi cinque anni e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base dell'indennità.

ART.2

In caso di non accettazione dell'indennità, così come calcolata all'art. 1, il Comune procederà al deposito presso la Cassa DD.PP. dell'indennità di Euro 39.631,17 corrispondente a quanto determinato innanzi ridotto del 40% come disposto dall'art.5/bis della citata legge n.359/92 e ad emettere successivamente il decreto di esproprio dell'area rimanendo a disposizione dei Sigg. AZZILLINI Giacomo AZZOLLINI Andrea AZZOLLINI Angela AZZOLLINI Giovanni Battista AZZOLLINI Saverio il 40% del volume esprimibile dall'area in base alle norme di P.R.G.C..

ART. 3

In caso di accettazione dell'indennità il Comune, previo accertamento al fini ICI come avanti precisato, procederà al versamento di quanto dovuto con

contestuale sottoscrizione di atto pubblico o emissione del decreto di esproprio.

Resta in testa ai proprietari il diritto ad utilizzare una volumetria pari al 40% di quella esprimibile dal suolo oggetto di espropriazione secondo l'indice di fabbricabilità territoriale previsto dal nuovo PRGC e secondo quanto previsto dalle norme dello stesso PRGC (comparto edilizio).

ART. 4

Questo Comune curerà la notifica al citati proprietari o loro aventi causa dell'ammontare dell'indennità provvisoria determinata col presente decreto, nelle forme previste per gli atti di procedura civile.

ART.5

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. e all'Albo di questo Comune.

Molfetta, 26 novembre 2002

Il Capo Settore Territorio
Ing. Giuseppe Parisi

COMUNE DI MOLFETTA (Bari)
DECRETO 26 novembre 2002, n.768

Indennità d'esproprio.

IL CAPO SETTORE TERRITORIO

Omissis

DECRETA

ART. 1

L'indennità provvisoria di esproprio, destinata a

diventare definitiva, calcolata con l'art. 5 bis della legge 359/92, da offrire ai Sigg. DE RUVO Leonardo proprietari di un immobile compreso nel

Comparto 7 del Piano di Zona ex leggi nn. 167/1962 e 865/71, così censito in catasto:

Fg.	P.Ila	Sup.Cat.	Destinazione Area	U.M.	Sup.Ril.	Indennità Unitaria	Indennità Esproprio
26	21	mq 17542,00	Area edificabile	mq	4711	€ 39,13	€ 184.341,43
TOTALE							€ 184.341,43

al lordo della ritenuta del 20% (L. 413/91), con la precisazione che le misure relative alla superficie da espropriare si intendono provvisorie fino a quando non sarà predisposto, da parte di questo Comune, il relativo tipo di frazionamento.

Poiché la delibera di C.C. n. 114 del 15/12/98 di adozione del Piano di Zona 167/62 e legge 865/71 prevede che la ditta, aderendo al Consorzio può realizzare la volumetria privata pari al 40% di quella che esprime la superficie dell'area interessata secondo l'indice di fabbricabilità territoriale dello 0,87 mc/mq, la sopra indicata somma di Euro 184.341,43 dovrà essere ridotta del 60%. Pertanto, si avrà: Euro 184.341,43 x 60% = Euro 110.604,85

Tale indennità di espropriazione sarà soggetta ad accertamento presso l'ufficio ICI e qualora nella dichiarazione ICI dovesse risultare un valore inferiore alla indennità essa sarà ridotta al valore dichiarato in tale dichiarazione.

Se il valore indicato nella denuncia ICI è maggiore della indennità di espropriazione determinata essa subirà una maggiorazione pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato per il medesimo bene negli ultimi cinque anni e quello risultante dal computo dell'Imposta effettuato sulla base dell'indennità.

ART.2

In caso di non accettazione dell'indennità, così come calcolata all'art. 1, il Comune procederà al deposito presso la Cassa DD.PP. dell'indennità di Euro 66.362,91 corrispondente a quanto determinato innanzi ridotto del 40% come disposto dall'art.51bis della citata legge n.359/92 e ad emettere successivamente il decreto di esproprio dell'area rimanendo a disposizione dei Sigg. DE RUVO Leo-

nardo il 40% del volume esprimibile dall'area in base alle norme di P.R.G.C..

ART. 3

In caso di accettazione dell'indennità il Comune, previo accertamento ai fini ICI come avanti precisato, procederà al versamento di quanto dovuto con contestuale sottoscrizione di atto pubblico o emissione del decreto di esproprio.

Resta in testa ai proprietari il diritto ad utilizzare una volumetria pari al 40% di quella esprimibile dal suolo oggetto di espropriazione secondo l'indice di fabbricabilità territoriale previsto dal nuovo PRGC e secondo quanto previsto dalle norme dello stesso PRGC (comparto edilizio).

ART. 4

Questo Comune curerà la notifica ai citati proprietari o loro aventi causa dell'ammontare dell'indennità provvisoria determinata col presente decreto, nelle forme previste per gli atti di procedura civile.

ART.5

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. e all'Albo di questo Comune.

Molfetta, 26 novembre 2002

Il Capo Settore Territorio
Ing. Giuseppe Parisi

COMUNE DI MOLFETTA (Bari)
DECRETO 26 novembre 2002, n. 769

Indennità d'esproprio.

IL CAPO SETTORE TERRITORIO

Omissis

DECRETA

ART. 1

L'indennità provvisoria di esproprio, destinata a diventare definitiva, calcolata con l'art. 5 bis della legge 359/92, da offrire ai Sigg. BUF1 Cosmo proprietari di un immobile compreso nel Comparto 7 del Piano di Zona ex leggi nn. 167/1962 e 865/7 1, così censito in catasto:

Fg.	P.Ila	Sup.Cat.	Destinazione Area	U.M.	Sup.Ril.	Indennità Unitaria	Indennità Esproprio
26	277	mq 2664,00	Area edificabile	mq	2150	€ 39,13	€ 84.129,50
						TOTALE	€ 84.129,50

al lordo della ritenuta del 20% (L. 413/91), con la precisazione che le misure relative alla superficie da espropriare si intendono provvisorie fino a quando non sarà predisposto, da parte di questo Comune, il relativo tipo di frazionamento.

Poiché la delibera di C.C. n. 114 del 15/12/98 di adozione del Piano di Zona 167/62 e legge 865/71 prevede che la ditta, aderendo al Consorzio può realizzare la volumetria privata pari al 40% di quella che esprime la superficie dell'area interessata secondo l'indice di fabbricabilità territoriale dello 0,87 mc/mq, la sopra indicata somma di Euro 84.129,50 dovrà essere ridotta del 60%. Pertanto, si avrà: Euro 84.129,50 x 60% = Euro 50.477,70

Tale indennità di espropriazione sarà soggetta ad accertamento presso l'ufficio ICI e qualora nella dichiarazione ICI dovesse risultare un valore inferiore alla indennità essa sarà n'dotta al valore dichiarato in tale dichiarazione.

Se il valore indicato nella denuncia ICI è maggiore della indennità di espropriazione determinata essa subirà una maggiorazione pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato per il medesimo bene negli ultimi cinque anni e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base dell'indennità.

ART.2

In caso di non accettazione dell'indennità, così come calcolata all'art. 1, il Comune procederà al deposito presso la Cassa DD.PP. dell'indennità di Euro 30.286,62 corrispondente a quanto determinato innanzi ridotto del 40% come disposto dall'art.15/bis della citata legge n.359/92 e ad emettere successivamente il decreto di esproprio dell'area rimanendo a disposizione dei Sigg. BUFI Cosmo il 40% del volume esprimibile dall'area in base alle norme di P.R.G.C..

ART. 3

In caso di accettazione dell'indennità il Comune, previo accertamento ai fini ICI come avanti precisato, procederà al versamento di quanto dovuto con contestuale sottoscrizione di atto pubblico o emissione del decreto di esproprio.

Resta in testa ai proprietari il diritto ad utilizzare una volumetria pari al 40% di quella esprimibile dal suolo oggetto di espropriazione secondo l'indice di fabbricabilità territoriale previsto dal nuovo PRGC e secondo quanto previsto dalle norme dello stesso PRGC (comparto edilizio).

ART. 4

Questo Comune curerà la notifica ai citati proprietari o loro aventi causa dell'ammontare dell'indennità provvisoria determinata col presente decreto, nelle forme previste per gli atti di procedura civile.

ART.5

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. e all'Albo di questo Comune.

Molfetta, 26 novembre 2002

Il Capo Settore Territorio
Ing. Giuseppe Parisi

COMUNE DI MOLFETTA (Bari)
DECRETO 26 novembre 2002, n.770

Indennità d'esproprio.**IL CAPO SETTORE TERRITORIO**

Omissis

DECRETA

§

ART. 1

L'indennità provvisoria di esproprio, destinata a diventare definitiva, calcolata con l'art. 5 bis della legge 359/92, da offrire ai Sigg. LA MASTRA Vincenzo proprietari di un immobile compreso nel Comparto 7 del Piano di Zona ex leggi nn. 167/1962 e 865/7 1, così censito in catasto:

Fg.	P.IIa	Sup.Cat.	Destinazione Area	U.M.	Sup.Ril.	Indennità Unitaria	Indennità Esproprio
26	557	mq 494,00	Are edificabile	mq	256	€ 39,13	€ 10.017,28
			Muro di recinzione in blocchi di tufo sovrastati da rete metallica di altezza pari a m. 1,20	ml	56,4	€ 15,49	€ 873,64
TOTALE							€ 10.890,92

al lordo della ritenuta del 20% (L.413/91), con la precisazione che le misure relative alla superficie da espropriare si intendono provvisorie fino a quando non sarà predisposto, da parte di questo Comune, il relativo tipo di frazionamento.

Poiché la delibera di C.C. n. 114 del 15/12/98 di adozione del Piano di Zona 167/62 e legge 865/71 prevede che la ditta, aderendo al Consorzio può realizzare la volumetria privata pari al 40% di quella che esprime la superficie dell'area interessata secondo l'indice di fabbricabilità territoriale dello 0,87 mc/mq, la sopra indicata somma di Euro 10.890,92 dovrà essere ridotta del 60%. Pertanto, si avrà: Euro 10.890,92 x 60% = Euro 6.534,55

Tale indennità di espropriazione sarà soggetta ad accertamento presso l'ufficio ICI e qualora nella dichiarazione ICI dovesse risultare un valore inferiore alla indennità essa sarà ridotta al valore dichiarato in tale dichiarazione.

Se il valore indicato nella denuncia ICI è maggiore della indennità di espropriazione determinata essa subirà una maggiorazione pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato per il medesimo bene negli ultimi cinque anni e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base dell'indennità.

ART.2

In caso di non accettazione dell'indennità, così come calcolata all'art. 1, il Comune procederà al deposito presso la Cassa DD.PP. dell'indennità di Euro 3.920,73 corrispondente a quanto determinato innanzi ridotto del 40% come disposto dall'art.5/bis della citata legge n.359/92 e ad emettere successivamente il decreto di esproprio dell'area rimanendo a disposizione dei Sigg. LA MASTRA Vincenza il 40% del volume esprimibile dall'area in base alle norme di P.R.G.C..

ART. 3

In caso di accettazione dell'indennità il Comune, previo accertamento ai fini ICI come avanti precisato, procederà al versamento di quanto dovuto con contestuale sottoscrizione di atto pubblico o emissione del decreto di esproprio.

Resta mi testa ai proprietari il diritto ad utilizzare una volumetria pari al 40% di quella esprimibile dal suolo oggetto di espropriazione secondo l'indice di fabbricabilità territoriale previsto dal nuovo PRGC e secondo quanto previsto dalle norme dello stesso PRGC (comparto edilizio).

ART. 4

Questo Comune curerà la notifica ai citati proprietari o loro aventi causa dell'ammontare dell'indennità provvisoria determinata col presente decreto, nelle forme previste per gli atti di procedura civile.

ART.5

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. e all'Albo di questo Comune.

Molfetta, 26 novembre 2002

Il Capo Settore Territorio
Ing. Giuseppe Parisi

COMUNE DI MOLFETTA (Bari)
DECRETO 26 novembre 2002, n.771

Indennità d'esproprio.**IL CAPO SETTORE TERRITORIO**

Omissis

DECRETA

ART. 1

L'indennità provvisoria di esproprio, destinata a diventare definitiva, calcolata con l'art. 5 bis della legge 359/92, da offrire al Sigg. ROSELLI Nicolò proprietari di un immobile compreso nel Comparto 7 del Piano di Zona ex leggi mi. 167/1962 e 865/71, così censito in catasto:

Fg.	P.Ila	Sup.Cat.	Destinazione Area	U.M.	Sup.Ril.	Indennità Unitaria	Indennità Esproprio
26	43	mq 4901,00	Area Edificabile	mq	684	€ 39,13	€ 26.764,92
TOTALE							€ 26.764,92

al lordo della ritenuta del 20% (LA13/91), con la precisazione che le misure relative alla superficie da espropriare si intendono provvisorie fino a quando non sarà predisposto, da parte di questo Comune, il relativo tipo di frazionamento.

Poiché la delibera di C.C. n. 114 del 15/12/98 di adozione del Piano di Zona 167/62 e legge 865/71 prevede che la ditta, aderendo al Consorzio può realizzare la volumetria privata pari al 40% di quella che esprime la superficie dell'area interessata secondo l'indice di fabbricabilità territoriale dello 0,87 mc/mq, la sopra indicata somma di Euro 26.764,92 dovrà essere ridotta del 60%. Pertanto, si avrà: Euro 26.764,92 x 60% = Euro 16.058,95

Tale indennità di espropriazione sarà soggetta ad accertamento presso l'ufficio ICI e qualora nella dichiarazione ICI dovesse risultare un valore inferiore alla indennità essa sarà ridotta al valore dichiarato in tale dichiarazione.

Se il valore indicato nella denuncia ICI è maggiore della indennità di espropriazione determinata essa subirà una maggiorazione pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato per il medesimo bene negli ultimi cinque anni e quello risultante dal computo dell'Imposta effettuato sulla base dell'indennità.

ART.2

In caso di non accettazione dell'indennità, così come calcolata all'art. 1, il Comune procederà al deposito presso la Cassa DD.PP. dell'indennità di Euro 9.635,37 corrispondente a quanto determinato innanzi ridotto del 40% come disposto dall'art.5/bis della citata legge n.359/92 e ad emettere successivamente il decreto di esproprio dell'area rimanendo a disposizione dei Sigg. ROSELLI Nicolò il 40% del volume esprimibile dall'area in base alle norme di P.R.G.C..

ART. 3

In caso di accettazione dell'indennità il Comune, previo accertamento al fini ICI come avanti precisato, procederà al versamento di quanto dovuto con contestuale sottoscrizione di atto pubblico o emissione del decreto di esproprio.

Resta in testa al proprietario il diritto ad utiliz-

zare una volumetria pari al 40% di quella esprimibile dal suolo oggetto di espropriazione secondo l'indice di fabbricabilità territoriale previsto dal nuovo PRGC e secondo quanto previsto dalle norme dello stesso PRGC (comparto edilizio).

ART. 4

Questo Comune curerà la notifica ai citati proprietari o loro aventi causa dell'ammontare dell'indennità provvisoria determinata col presente decreto, nelle forme previste per gli atti di procedura civile.

ART.5

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. e all'Albo di questo Comune.

Molfetta, 26 novembre 2002

Il Capo Settore Territorio
Ing. Giuseppe Parisi

COMUNE DI MOLFETTA (Bari)
DECRETO 26 novembre 2002, n.772

Indennità d'esproprio.

IL CAPO SETTORE TERRITORIO

Omissis

DECRETA

ART. 1

L'indennità provvisoria di esproprio, destinata a diventare definitiva, calcolata con l'art. 5 bis della legge 359/92, da offrire al Sigg. CHIARELLA Giuseppe proprietari di un immobile compreso nel Comparto 7 del Piano di Zona ex leggi nn. 167/1962 e 865/71, così censito in catasto:

Fg.	P.Ila	Sup.Cat.	Destinazione Area	U.M.	Sup.Ril.	Indennità Unitaria	Indennità Esproprio
26	4	mq 3130,00	Area edificabile	mq	46	€ 39,13	€ 1.799,98
TOTALE							€ 1.799,98

al lordo della ritenuta del 20% (L. 413/91), con la precisazione che le misure relative alla superficie da espropriare si intendono provvisorie fino a quando non sarà predisposto, da parte di questo Comune, il relativo tipo di frazionamento.

Poiché la delibera di C.C. n. 114 del 15/12/98 di adozione del Piano di Zona 167/62 e legge 865/71 prevede che la ditta, aderendo al Consorzio può realizzare la volumetria privata pari al 40% di quella che esprime la superficie dell'area interessata secondo l'indice di fabbricabilità territoriale dello 0,87 mc/mq, la sopra indicata somma di Euro 1.799,98 dovrà essere ridotta del 60%. Pertanto, si avrà: Euro 1.799,98 x 60% = Euro 1.079,98

Tale indennità di espropriazione sarà soggetta ad accertamento presso l'ufficio ICI e qualora nella dichiarazione ICI dovesse risultare un valore inferiore alla indennità essa sarà ridotta al valore dichiarato in tale dichiarazione.

Se il valore indicato nella denuncia ICI è maggiore della indennità di espropriazione determinata essa subirà una maggiorazione pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato per il medesimo bene negli ultimi cinque anni e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base dell'indennità.

ART.2

In caso di non accettazione dell'indennità, così come calcolata all'art. 1, il Comune procederà al deposito presso la Cassa DD.PP. dell'indennità di C 647,99 corrispondente a quanto determinato innanzi n'dotto del 40% come disposto dall'art.5/bis della citata legge n.359/92 e ad emettere successivamente il decreto di esproprio dell'area rimanendo a disposizione dei Sigg. CHIARELLA Giuseppe il 40% del volume esprimibile dall'area in base alle norme di P.R.G.C..

ART. 3

In caso di accettazione dell'indennità il Comune, previo accertamento ai fini ICI come avanti precisato, procederà al versamento di quanto dovuto con contestuale sottoscrizione di atto pubblico o emissione del decreto di esproprio.

Resta in testa ai proprietari il diritto ad utilizzare una volumetria pari al 40% di quella esprimibile dal suolo oggetto di espropriazione secondo l'indice di fabbricabilità territoriale previsto dal nuovo PRGC e secondo quanto previsto dalle norme dello stesso PRGC (comparto edilizio).

ART. 4

Questo Comune curerà la notifica ai citati proprietari o loro aventi causa dell'ammontare dell'indennità provvisoria determinata col presente decreto, nelle forme previste per gli atti di procedura civile.

ART.5

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. e all'Albo di questo Comune.

Molfetta, 26 novembre 2002

Il Capo Settore Territorio
Ing. Giuseppe Parisi

COMUNE DI MOLFETTA (Bari)
DECRETO 26 novembre 2002, n.773

Indennità d'esproprio.

IL CAPO SETTORE TERRITORIO*Omissis***DECRETA****ART. 1**

L'indennità provvisoria di esproprio, destinata a diventare definitiva, calcolata con l'art. 5 bis della legge 359/92, da offrire ai Sigg. Coop.va edile LAZIO s.r.l. di BELLAPIANTA Mauro proprietari di un immobile compreso nel Comparto 7 del Piano di Zona ex leggi nn. 167/1962 e 865/71, così censito in catasto:

Fg.	P.Ila	Sup.Cat.	Destinazione Area	U.M.	Sup.Ril.	Indennità Unitaria	Indennità Esproprio
26	423	mq 5784,00	Area edificabile	mq	143	€ 39,13	€ 5.595,59
TOTALE							€ 5.595,59

al lordo della ritenuta del 20% (L. 413/91), con la precisazione che le misure relative alla superficie da espropriare si intendono provvisorie fino a quando non sarà predisposto, da parte di questo Comune, il relativo tipo di frazionamento.

Poiché la delibera di C.C. n. 114 del 15/12/98 di adozione del Piano di Zona 167/62 e legge 865/71 prevede che la ditta, aderendo al Consorzio può realizzare la volumetria privata pari al 40% di quella che esprime la superficie dell'area interessata secondo l'indice di fabbricabilità territoriale dello 0,87 mc/mq, la sopra indicata somma di Euro 5.595,59 dovrà essere ridotta del 60%. Pertanto, si avrà: Euro 5.595,59 x 60% = Euro 3.357,35

Tale indennità di espropriazione sarà soggetta ad accertamento presso l'ufficio ICI e qualora nella dichiarazione ICI dovesse risultare un valore inferiore alla indennità essa sarà n'otta al valore dichiarato in tale dichiarazione.

Se il valore indicato nella denuncia ICI è maggiore della indennità di espropriazione determinata essa subirà una maggiorazione pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato per il medesimo bene negli ultimi cinque anni e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base dell'indennità.

ART.2

In caso di non accettazione dell'indennità, così come calcolata all'art. 1, il Comune procederà al

deposito presso la Cassa DD.PP. dell'indennità di Euro 2.014,41 corrispondente a quanto determinato innanzi ridotto del 40% come disposto dall'art.5/bis della citata legge n.359/92 e ad emettere successivamente il decreto di esproprio dell'area rimanendo a disposizione dei Sigg. Coop.va edile LAZIO s.r.l. di BELLAPIANTA Mauro il 40% del volume esprimibile dall'area in base alle norme di P.R.G.C..

ART. 3

In caso di accettazione dell'indennità il Comune, previo accertamento al fini ICI come avanti precisato, procederà al versamento di quanto dovuto con contestuale sottoscrizione di atto pubblico o emissione del decreto di esproprio.

Resta in testa al proprietari il diritto ad utilizzare una volumetria pari al 40% di quella esprimibile dal suolo oggetto di espropriazione secondo l'indice di fabbricabilità territoriale previsto dal nuovo PRGC e secondo quanto previsto dalle norme dello stesso PRGC (comparto edilizio).

ART. 4

Questo Comune curerà la notifica al citati proprietari o loro aventi causa dell'ammontare dell'indennità provvisoria determinata col presente decreto, nelle forme previste per gli atti di procedura civile.

ART.5

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. e all'Albo di questo Comune.

Molfetta, 26 novembre 2002

Il Capo Settore Territorio
Ing. Giuseppe Parisi

COMUNE DI MOLFETTA (Bari)
DECRETO 26 novembre 2002, n.774

Indennità d'esproprio.

Fg.	P.Ila	Sup.Cat.	Destinazione Area	U.M.	Sup.Ril.	Indennità Unitaria	Indennità Esproprio
26	4	mq 3130,00	Area edificabile	mq	1649	€ 39,13	€ 64.525,37
TOTALE							€ 64.525,37

al lordo della ritenuta del 20% (L.413/91), con la precisazione che le misure relative alla superficie da espropriare si intendono provvisorie fino a quando non sarà predisposto, da parte di questo Comune, il relativo tipo di frazionamento.

Poiché la delibera di C.C. n. 114 del 15/12/98 di adozione del Piano di Zona 167/62 e legge 865/71 prevede che la ditta, aderendo al Consorzio può realizzare la volumetria privata pari al 40% di quella che esprime la superficie dell'area interessata secondo l'indice di fabbricabilità territoriale dello 0,87 mc/mq, la sopra indicata somma di Euro 64.525,37 dovrà essere ridotta del 60%. Pertanto, si avrà: Euro 64.525,37 x 60% = Euro 38.715,22

Tale indennità di espropriazione sarà soggetta ad accertamento presso l'ufficio ICI e qualora nella dichiarazione ICI dovesse risultare un valore inferiore alla indennità essa sarà ridotta al valore dichiarato in tale dichiarazione.

Se il valore indicato nella denuncia ICI è maggiore della indennità di espropriazione determinata essa subirà una maggiorazione pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato per il medesimo bene negli ultimi cinque anni e

IL CAPO SETTORE TERRITORIO

Omissis

DECRETA

ART. 1

L'indennità provvisoria di esproprio, destinata a diventare definitiva, calcolata con l'art. 5 bis della legge 359/92, da offrire ai Sigg. CHIARIELLA Giuseppe proprietari di un immobile compreso nel Comparto 7 del Piano di Zona ex leggi nn. 167/1962 e 865/7 1, così censito in catasto:

quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base dell'indennità.

ART.2

In caso di non accettazione dell'indennità, così come calcolata all'art. 1, il Comune procederà al deposito presso la Cassa DD.PP. dell'indennità di Euro 23.229,14 corrispondente a quanto determinato innanzi ridotto del 40% come disposto dall'art.5/bis della citata legge n.359/92 e ad emettere successivamente il decreto di esproprio dell'area rimanendo a disposizione dei Sigg. CHIARELLA Giuseppe il 40% del volume esprimibile dall'area in base alle norme di P.R.G.C..

ART. 3

In caso di accettazione dell'indennità il Comune, previo accertamento ai fini ICI come avanti precisato, procederà al versamento di quanto dovuto con contestuale sottoscrizione di atto pubblico o emissione del decreto di esproprio.

Resta in testa ai proprietari il diritto ad utilizzare una volumetria pari al 40% di quella esprimibile dal suolo oggetto di espropriazione secondo l'indice di fabbricabilità territoriale previsto dal nuovo PRGC e secondo quanto previsto dalle norme dello stesso PRGC (comparto edilizio).

ART.4

Questo Comune curerà la notifica ai citati proprietari o loro aventi causa dell'ammontare dell'indennità provvisoria determinata coi presente decreto, nelle forme previste per gli atti di procedura civile.

ART.5

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. e all'Albo di questo Comune.

Molfetta, 26 novembre 2002

Il Capo Settore Territorio
Ing. Giuseppe Parisi

COMUNE DI MOLFETTA (Bari)
DECRETO 26 novembre 2002, n.775

Indennità d'esproprio.

IL CAPO SETTORE TERRITORIO

Omissis

DECRETA

ART. 1

L'indennità provvisoria di esproprio, destinata a diventare definitiva, calcolata con l'art. 5 bis della legge 359/92, da offrire al Sigg. BUFI Cosmo proprietari di un immobile compreso nel Comparto 7 del Piano di Zona ex leggi mi. 167/1962 e 865/71, così censito in catasto:

Fg.	P.Ila	Sup.Cat.	Destinazione Area	U.M.	Sup.Ril.	Indennità Unitaria	Indennità Esproprio
26	277	mq 2664,00	Area edificabile	mq	518	€ 39,13	€ 20.269,34
TOTALE							€ 20.269,34

al lordo della ritenuta del 20% (L. 413/91), con la precisazione che le misure relative alla superficie da espropriare si intendono provvisorie fino a quando non sarà predisposto, da parte di questo Comune, il relativo tipo di frazionamento.

Poiché la delibera di C.C. n. 114 del 15/12/98 di adozione del Piano di Zona 167/62 e legge 865/71 prevede che la ditta, aderendo al Consorzio può realizzare la volumetria privata pari al 40% di quella che esprime la superficie dell'area interessata secondo l'indice di fabbricabilità territoriale dello 0,87 me/mq, la sopra indicata somma di Euro 20.269,34 dovrà essere ridotta del 60%. Pertanto, si avrà: Euro 20.269,34 x 60% = Euro 12.161,60

Tale indennità di espropriazione sarà soggetta ad accertamento presso l'ufficio ICI e qualora nella dichiarazione ICI dovesse risultare un valore infe-

riore alla indennità essa sarà ridotta al valore dichiarato in tale dichiarazione.

Se il valore indicato nella denuncia ICI è maggiore della indennità di espropriazione determinata essa subirà una maggiorazione pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato per il medesimo bene negli ultimi cinque anni e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base dell'indennità.

ART.2

In caso di non accettazione dell'indennità, così come calcolata all'art. 1, il Comune procederà al deposito presso la Cassa DD.PP. dell'indennità di Euro 7.296,96 corrispondente a quanto determinato

innanzi ridotto del 40% come disposto dall'art.5/bis della citata legge n.359/92 e ad emettere successivamente il decreto di esproprio dell'area rimanendo a disposizione dei Sigg. BUFI Cosmo il 40% del volume esprimibile dall'area in base alle norme di P.R.G.C..

ART. 3

In caso di accettazione dell'indennità il Comune, previo accertamento al fini ICI come avanti precisato, procederà al versamento di quanto dovuto con contestuale sottoscrizione di atto pubblico o emissione del decreto di esproprio.

Resta in testa ai proprietari il diritto ad utilizzare una volumetria pari al 40% di quella esprimibile dal suolo oggetto di espropriazione secondo l'indice di fabbricabilità territoriale previsto dal nuovo PRGC e secondo quanto previsto dalle norme dello stesso PRGC (comparto edilizio).

ART. 4

Questo Comune curerà la notifica al citati proprietari o loro aventi causa dell'ammontare dell'indennità provvisoria determinata col presente decreto, nelle forme previste per gli atti di procedura civile.

ART.5

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. e all'Albo di questo Comune.

Molfetta, 26 novembre 2002

Il Capo Settore Territorio
Ing. Giuseppe Parisi

COMUNE DI MOLFETTA (Bari)
DECRETO 26 novembre 2002, n.776

Indennità d'esproprio.

IL CAPO SETTORE TERRITORIO

Omissis

DECRETA

ART. 1

L'indennità provvisoria di esproprio, destinata a diventare definitiva, calcolata con l'ari 5 bis della legge 359/92, da offrire al Sigg. LA MASTRA Vincenzo proprietari di un immobile compreso nel Comparto 7 del Piano di Zona ex leggi nn. 167/1962 e 865/71, così censito in catasto:

Fg.	P.Ila	Sup.Cat.	Destinazione Area	U.M.	Sup.Ril.	Indennità Unitaria	Indennità Esproprio
26	557	mq 494,00	Are edificabile	mq	240	€ 39,13	€ 9.391,20
			Muro di recinzione in blocchi di tufo e rete metallica di altezza pari a m. 1,20	ml	56,4	€ 15,49	€ 873,64
			Piazzale in calcestruzzo sovrastato da pavimento	mq	263,8	€ 18,08	€ 4.769,50
			Costruzione rurale in struttura portante in c.a.	mq	335,48	€ 258,23	€ 86.631,00
			Cisterna idrica interrata in calcestruzzo	mc	72	€ 25,82	€ 1.859,04
			Cisterna idrica interrata in calcestruzz	mc	45	€ 25,82	€ 1.161,90
			Cancello in ferro di comunicazione tra le due particelle	a corpo	1	€ 250,00	€ 250,00
						TOTALE	€ 104.936,28

al lordo della ritenuta del 20% (L.413/91), con la precisazione che le misure relative alla superficie da espropriare si intendono provvisorie fino a quando non sarà predisposto, da parte di questo Comune, il relativo tipo di frazionamento.

Poiché la delibera di C.C. n. 114 del 15/12/98 di adozione del Piano di Zona 167/62 e legge 865/71 prevede che la ditta, aderendo al Consorzio può realizzare la volumetria privata pari al 40% di quella che esprime la superficie dell'area interessata secondo l'indice di fabbricabilità territoriale dello 0,87 me/mq, la sopra indicata somma di Euro 104.936,28 dovrà essere ridotta del 60%. Pertanto, si avrà: Euro 104.936,28 x 60% = Euro 62.961,76

Tale indennità di espropriazione sarà soggetta ad accertamento presso l'ufficio ICI e qualora nella dichiarazione ICI dovesse risultare un valore inferiore alla indennità essa sarà n'dotta al valore dichiarato in tale dichiarazione.

Se il valore indicato nella denuncia ICI è maggiore della indennità di espropriazione determinata essa subirà una maggiorazione pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato per il medesimo bene negli ultimi cinque anni e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base dell'indennità.

ART.2

In caso di non accettazione dell'indennità, così come calcolata all'art. 1, il Comune procederà al deposito presso la Cassa DD.PP. dell'indennità di Euro 37.777,06 corrispondente a quanto determinato innanzi ridotto del 40% come disposto dall'art. 51bis della citata legge n.359/92 e ad emettere successivamente il decreto di esproprio dell'area rimanendo a disposizione dei Sigg. LA MASTRA Vincenza il 40% del volume esprimibile dall'area in base alle norme di PR.G.C..

ART. 3

In caso di accettazione dell'indennità il Comune, previo accertamento ai fini ICI come avanti precisato, procederà al versamento di quanto dovuto con contestuale sottoscrizione di atto pubblico o emissione del decreto di esproprio.

Resta in testa ai proprietari il diritto ad utilizzare una volumetria pari al 40% di quella esprimibile dal suolo oggetto di espropriazione secondo l'indice di fabbricabilità territoriale previsto dal nuovo PRGC e secondo quanto previsto dalle norme dello stesso PRGC (comparto edilizio).

ART. 4

Questo Comune curerà la notifica ai citati proprietari o loro aventi causa dell'ammontare dell'indennità provvisoria determinata col presente decreto, nelle forme previste per gli atti di procedura civile.

ART. 5

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. e all'Albo di questo Comune.

Molfetta, 26 novembre 2002

Il Capo Settore Territorio
Ing. Giuseppe Parisi

COMUNE DI MOLFETTA (Bari)
DECRETO 26 novembre 2002, n.777

Esproprio.

IL CAPO SETTORE TERRITORIO

Omissis

DECRETA

ART. 1

L'indennità provvisoria di esproprio, determinata a diventare definitiva, calcolata con l'art. 5 bis della legge 359/92, da offrire al Sigg. LA MASTRA Vincenza proprietari di un IMmobile compreso nel Comparto 7 del Piano di Zona ex leggi nn. 167/1962 e 865/71, così censito in catasto:

Fg.	P.Ila	Sup.Cat.	Destinazione Area	U.M.	Sup.Ril.	Indennità Unitaria	Indennità Esproprio
26	278	mq 2060,00	Area edificabile	mq	2060	€ 39,13	€ 80.607,80
			Cisterna idrica interrata in pietra	mc	70	€ 25,82	€ 1.807,40
TOTALE							€ 82.415,20

al lordo della ritenuta del 20% (L. 413/91), con la precisazione che le misure relative alla superficie da espropriare si intendono provvisorie fino a quando non sarà predisposto, da parte di questo Comune, il relativo tipo di frazionamento.

Poiché la delibera di C.C. n. 114 del 15/12/98 di adozione del Piano di Zona 167/62 e legge 865/71 prevede che la ditta, aderendo al Consorzio può realizzare la volumetria privata pari al 40% di quella che esprime la superficie dell'area interessata secondo l'indice di fabbricabilità territoriale dello 0,87 mc/mq, la sopra indicata somma di Euro 82.415,20 dovrà essere ridotta del 60%. Pertanto, si avrà: Euro 82.415,20 x 60% = Euro 49.449,12

Tale indennità di espropriazione sarà soggetta ad accertamento presso l'ufficio ICI e qualora nella dichiarazione ICI dovesse risultare un valore inferiore alla indennità essa sarà ridotta al valore dichiarato in tale dichiarazione.

Se il valore indicato nella denuncia ICI è maggiore della indennità di espropriazione determinata essa subirà una maggiorazione pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato per il medesimo bene negli ultimi cinque anni e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base dell'indennità.

ART.2

In caso di non accettazione dell'indennità, così come calcolata all'art. 1, il Comune procederà al deposito presso la Cassa DD.PP. dell'indennità di Euro 29.669,48 corrispondente a quanto determinato innanzi ridotto del 40% come disposto dall'art.5/bis della citata legge n.359/92 e ad emettere successivamente il decreto di esproprio dell'area rimanendo a disposizione dei Sigg. LA MASTRA Vincenza il 40% del volume esprimibile dall'area in base alle norme di P.R.G.C..

ART. 3

In caso di accettazione dell'indennità il Comune, previo accertamento al fini ICI come avanti precisato, procederà al versamento di quanto dovuto con contestuale sottoscrizione di atto pubblico o emissione del decreto di esproprio.

Resta Mi testa ai proprietari il diritto ad utilizzare una volumetria pari al 40% di quella esprimibile dal suolo oggetto di espropriazione secondo l'indice di fabbricabilità territoriale previsto dal nuovo PRGC e secondo quanto previsto dalle norme dello stesso PRGC (comparto edilizio).

ART. 4

Questo Comune curerà la notifica al citati proprietari o loro aventi causa dell'ammontare dell'indennità provvisoria determinata col presente decreto, nelle forme previste per gli atti di procedura civile.

ART.5

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. e all'Albo di questo Comune.

Molfetta, 26 novembre 2002

Il Capo Settore Territorio
Ing. Giuseppe Parisi

COMUNE DI MOLFETTA (Bari)
DECRETO 26 novembre 2002, n.778

Indennità d'esproprio.

IL CAPO SETTORE TERRITORIO*Omissis***DECRETA****ART. 1**

L'indennità provvisoria di esproprio, destinata a diventare definitiva, calcolata con l'art 5 bis della legge 359/92, da offrire al Sigg. MASTROPIERRO Corrado proprietari di un immobile compreso nel Comparto 7 del Piano di Zona ex leggi mi. 167/1962 e 865/71, così censito in catasto:

Fg.	P.Ila	Sup.Cat.	Destinazione Area	U.M.	Sup.Rif.	Indennità Unitaria	Indennità Esproprio
26	17	mq 4584,00	Area edificabile	mq	1688	€ 39,13	€ 66.051,44
			Cisterna idrica interrata a cielo aperto in cls.di	mc	28,80	€ 20,65	€ 594,72
			Pergolato in ferro	mq	72,35	€ 51,64	€ 3.736,15
						TOTALE	€ 70.382,31

al lordo della ritenuta del 20% (L.413/91), con la precisazione che le misure relative alla superficie da espropriare si intendono provvisorie fino a quando non sarà predisposto, da parte di questo Comune, il relativo tipo di frazionamento.

Poiché la delibera di C.C. n. 114 del 15/12/98 di adozione del Piano di Zona 167/62 e legge 865/71 prevede che la ditta, aderendo al Consorzio può realizzare la volumetria privata pari al 40% di quella che esprime la superficie dell'area interessata secondo l'indice di fabbricabilità territoriale dello 0,87 mc/mq, la sopra indicata somma di C 70.382,31 dovrà essere ridotta del 60%. Pertanto, si avrà: Euro 70.382,31 x 60% = Euro 42.229,38

Tale indennità di espropriazione sarà soggetta ad accertamento presso l'ufficio ICI e qualora nella dichiarazione ICI dovesse risultare un valore inferiore alla indennità essa sarà ridotta al valore dichiarato in tale dichiarazione.

Se il valore indicato nella denuncia ICI è maggiore della indennità di espropriazione determinata essa subirà una maggiorazione pari alla differenza tra l'Importo dell'imposta pagata dall'espropriato per il medesimo bene negli ultimi cinque anni e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base dell'indennità.

ART.2

In caso di non accettazione dell'indennità, così come calcolata all'art. 1, il Comune procederà al deposito presso la Cassa DD.PP. dell'indennità di Euro 25.337,63 corrispondente a quanto determinato innanzi ridotto del 40% come disposto dall'art.5/bis della citata legge n.359/92 e ad emettere successivamente il decreto di esproprio dell'area rimanendo a disposizione dei Sigg. MASTROPIERRO Corrado il 40% del volume esprimibile dall'area in base alle norme di P.R.G.C..

ART. 3

In caso di accettazione dell'indennità il Comune, previo accertamento al fini ICI come avanti precisato, procederà al versamento di quanto dovuto con contestuale sottoscrizione di atto pubblico o emissione del decreto di esproprio.

Resta in testa ai proprietari il diritto ad utilizzare una volumetria pari al 40% di quella esprimibile dal suolo oggetto di espropriazione secondo l'indice di fabbricabilità territoriale previsto dal nuovo PRGC e secondo quanto previsto dalle norme dello stesso PRGC (comparto edilizio).

ART. 4

Questo Comune curerà la notifica ai citati proprietari o loro aventi causa dell'ammontare dell'indennità provvisoria determinata col presente decreto, nelle forme previste per gli atti di procedura civile.

ART.5

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. e all'Albo di questo Comune.

Molfetta, 26 novembre 2002

Il Capo Settore Territorio
Ing. Giuseppe Parisi

COMUNE DI MOLFETTA (Bari)
DECRETO 26 novembre 2002, n.779

Indennità d'esproprio.**IL CAPO SETTORE TERRITORIO**

Omissis

DECRETA

ART. 1

L'indennità provvisoria di esproprio, destinata a diventare definitiva, calcolata con l'art. 5 bis della legge 359/92, da offrire al Sigg. COOP.VA EDILE CIFARIELLO s.r.l. proprietari di un immobile compreso nel Comparto 7 del Piano di Zona ex leggi nn. 167/1962 e 865/71, così censito in catasto:

Fg.	P.IIa	Sup.Cat.	Destinazione Area	U.M.	Sup.Ril.	Indennità Unitaria	Indennità Esproprio
26	40	mq 4623,00	Area edificabile	mq	4623	€ 39,13	€ 180.897,99
			Cisterna idrica interrata di	mc	66,32	€ 20,65	€ 1.369,51
TOTALE							€ 182.267,50

al lordo della ritenuta del 20% (L. 413/91), con la precisazione che le misure relative alla superficie da espropriare si intendono provvisorie fino a quando non sarà predisposto, da parte di questo Comune, il relativo tipo di frazionamento.

Poiché la delibera di C.C. n. 114 del 15/12/98 di adozione del Piano di Zona 167/62 e legge 865/71 prevede che la ditta, aderendo al Consorzio può realizzare la volumetria privata pari al 40% di quella che esprime la superficie dell'area interessata secondo l'indice di fabbricabilità territoriale dello 0,87 me/mq, la sopra indicata somma di Euro 182.267,50 dovrà essere ridotta del 60%. Pertanto, si avrà: Euro 182.267,50 x 60% = Euro 109.360,50

Tale indennità di espropriazione sarà soggetta ad accertamento presso l'ufficio ICI e qualora nella dichiarazione ICI dovesse risultare un valore infe-

riore alla indennità essa sarà n'dotta al valore dichiarato in tale dichiarazione.

Se il valore indicato nella denuncia ICI è maggiore della indennità di espropriazione determinata essa subirà una maggiorazione pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato per il medesimo bene negli ultimi cinque anni e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base dell'indennità.

ART. 2

In caso di non accettazione dell'indennità, così come calcolata all'art. 1, il Comune procederà al deposito presso la Cassa DD.PP. dell'indennità di Euro 65.616,30 corrispondente a quanto determi-

nato innanzi ridotto del 40% come disposto dall'art.5/bis della citata legge n.359/92 e ad emettere successivamente il decreto di esproprio dell'area rimanendo a disposizione dei Sigg. COOP.VA EDILE CIFARIELLO s.r.l. il 40% del volume esprimibile dall'area in base alle norme di P.R.G.C..

ART. 3

In caso di accettazione dell'indennità il Comune, previo accertamento al fini ICI come avanti precisato, procederà al versamento di quanto dovuto con contestuale sottosezione di atto pubblico o emissione del decreto di esproprio.

Resta in testa ai proprietari il diritto ad utilizzare una volumetria pari al 40% di quella esprimibile dal suolo oggetto di espropriazione secondo l'indice di fabbricabilità territoriale previsto dal nuovo PRGC e secondo quanto previsto dalle norme dello stesso PRGC (comparto edilizio).

ART. 4

Questo Comune curerà la notifica ai citati proprietari o loro aventi causa dell'ammontare dell'indennità provvisoria determinata col presente decreto, nelle forme previste per gli atti di procedura civile.

ART.5

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. e all'Albo di questo Comune.

Molfetta, 26 novembre 2002

Il Capo Settore Territorio
Ing. Giuseppe Parisi

COMUNE DI MOLFETTA (Bari)
DECRETO 26 novembre 2002, n.780

Indennità d'esproprio.

IL CAPO SETTORE TERRITORIO

Omissis

DECRETA

ART. 1

L'indennità provvisoria di esproprio, destinata a diventare definitiva, calcolata con l'art. 5 bis della legge 359/92, da offrire al Sigg. SCIANCALEPORE Giuseppe proprietari di un immobile compreso nel Comparto 7 del Piano di Zona ex leggi nn. 167/1962 e 865/71, così censito in catasto:

Fg.	P.IIa	Sup.Cat.	Destinazione Area	U.M.	Sup.Ril.	Indennità Unitaria	Indennità Esproprio
26	39	mq 8870,00	Area Edificabile	mq	8870	€ 39,13	€ 347.083,10
			Deposito attrezzi agricoli	mq	24,55	€ 258,23	€ 6.339,55
			Viale e piazzale in bettuto di cemento	mq	232,99	€ 18,08	€ 4.212,46
			Cisterna idrica interrata in pietra	mc	125	€ 25,81	€ 3.226,25
			Pozzo artesiano (diam. Mt.0,18) di profondità pari a ml. 65,00	a corpo	1	€ 516,46	€ 516,46
TOTALE							€ 361.377,82

al lordo della ritenuta del 20% (L.413/91), con la precisazione che le misure relative alla superficie da espropriare si intendono provvisorie fino a quando non sarà predisposto, da parte di questo Comune, il relativo tipo di frazionamento.

Poiché la delibera di C.C. n. 114 del 15/12/98 di adozione del Piano di Zona 167/62 e legge 865/71 prevede che la ditta, aderendo al Consorzio può realizzare la volumetria privata pari al 40% di quella che esprime la superficie dell'area interessata secondo l'indice di fabbricabilità territoriale dello 0,87 mc/mq, la sopra indicata somma di Euro 361.377,82 dovrà essere ridotta del 60%. Pertanto, si avrà: Euro 361.377,82 x 60% = Euro 216.826,69

Tale indennità di espropriazione sarà soggetta ad accertamento presso l'ufficio ICI e qualora nella dichiarazione ICI dovesse risultare un valore inferiore alla indennità essa sarà ridotta al valore dichiarato in tale dichiarazione.

Se il valore indicato nella denuncia ICI è maggiore della indennità di espropriazione determinata essa subirà una maggiorazione pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato per il medesimo bene negli ultimi cinque anni e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base dell'indennità.

ART.2

In caso di non accettazione dell'indennità, così come calcolata all'art. 1, il Comune procederà al deposito presso la Cassa DD.PP. dell'indennità di Euro 130.096,02 corrispondente a quanto determinato innanzi ridotto del 40% come disposto dall'art.51bis della citata legge n.359/92 e ad emettere successivamente il decreto di esproprio dell'area rimanendo a disposizione dei Sigg. SCIANCALEPORE Giuseppe il 40% del volume esprimibile dall'area in base alle norme di P.R.G.C..

ART. 3

In caso di accettazione dell'indennità il Comune, previo accertamento al fini ICI come avanti precisato, procederà al versamento di quanto dovuto con contestuale sottoscrizione di atto pubblico o emissione del decreto di esproprio.

Resta in testa ai proprietari il diritto ad utilizzare una volumetria pari al 40% di quella esprimibile dal suolo oggetto di espropriazione secondo l'indice di fabbricabilità territoriale previsto dal nuovo PRGC e secondo quanto previsto dalle norme dello stesso PRGC (comparto edilizio).

ART. 4

Questo Comune curerà la notifica ai citati proprietari o loro aventi causa dell'ammontare dell'indennità provvisoria determinata col presente decreto, nelle forme previste per gli atti di procedura civile.

ART.5

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. e all'Albo di questo Comune.

Molfetta, 26 novembre 2002

Il Capo Settore Territorio
Ing. Giuseppe Parisi

COMUNE DI MOLFETTA (Bari)
DECRETO 26 novembre 2002, n.781

Indennità d'esproprio.

IL CAPO SETTORE TERRITORIO

Omissis

DECRETA

ART. 1

L'indennità provvisoria di esproprio, destinata a diventare definitiva, calcolata col l'art. 5 bis della legge 359/92, da offrire al Sigg. SCIANCALEPORE Giuseppe proprietari di un immobile compreso nel Comparto 7 del Piano di Zona ex leggi nn. 167/1962 e 865/71, così censito in catasto:

Fg.	P.IIa	Sup.Cat.	Destinazione Area	U.M.	Sup.Ril.	Indennità Unitaria	Indennità Esproprio
26	422	mq 4623,00	Area Edificabile	mq	4625	€ 39,13	€ 180.976,25
TOTALE							€ 180.976,25

al lordo della ritenuta del 20% (L. 413/91), con la precisazione che le misure relative alla superficie da espropriare si intendono provvisorie fino a quando non sarà predisposto, da parte di questo Comune, il relativo tipo di frazionamento.

Poiché la delibera di C.C. n. 114 del 15/12/98 di adozione del Piano di Zona 167/62 e legge 865/71 prevede che la ditta, aderendo al Consorzio può realizzare la volumetria privata pari al 40% di quella che esprime la superficie dell'area interessata secondo l'indice di fabbricabilità territoriale dello 0,87 me/mq, la sopra indicata somma di Euro 180.976,25 dovrà essere ridotta del 60%. Pertanto, si avrà: Euro 180.976,25 x 60% = Euro 108.585,75

Tale indennità di espropriazione sarà soggetta ad accertamento presso l'ufficio ICI e qualora nella dichiarazione ICI dovesse risultare un valore inferiore alla indennità essa sarà ridotta al valore dichiarato in tale dichiarazione.

Se il valore indicato nella denuncia ICI è maggiore della indennità di espropriazione determinata essa subirà una maggiorazione pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato per il medesimo bene negli ultimi cinque anni e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base dell'indennità.

ART.2

In caso di non accettazione dell'indennità, così come calcolata all'art. 1, il Comune procederà al deposito presso la Cassa DD.PP. dell'indennità di Euro 65.151,45 corrispondente a quanto determinato innanzi ridotto del 40% come disposto dall'art.5/bis della citata legge n.359/92 e ad emettere successivamente il decreto di esproprio dell'area rimanendo a disposizione dei Sigg. SCIANCALEPORE Giuseppe il 40% del volume esprimibile dall'area in base alle norme di PR.G.C..

ART. 3

In caso di accettazione dell'indennità il Comune, previo accertamento al fini ICI come avanti precisato, procederà al versamento di quanto dovuto con contestuale sottoscrizione di atto pubblico o emissione del decreto di esproprio.

Resta in testa al proprietari il diritto ad utilizzare una volumetria pari al 40% di quella esprimibile dal suolo oggetto di espropriazione secondo l'indice di fabbricabilità territoriale previsto dal nuovo PRGC e secondo quanto previsto dalle non-ne dello stesso PRGC (comparto edilizio).

ART. 4

Questo Comune curerà la notifica al citati proprietari o loro aventi causa dell'ammontare dell'indennità provvisoria determinata col presente decreto, nelle forme previste per gli atti di procedura civile.

ART.5

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. e all'Albo di questo Comune.

Molfetta, 26 novembre 2002

Il Capo Settore Territorio
Ing. Giuseppe Parisi

COMUNE DI MOLFETTA (Bari)
DECRETO 26 novembre 2002, n.782

Indennità d'esproprio.

IL CAPO SETTORE TERRITORIO*Omissis**DECRETA***ART. 1**

L'indennità provvisoria di esproprio, destinata a diventare definitiva, calcolata con l'art. 5 bis della legge 359/92, da offrire ai Sigg. PETROLI Lorenzo proprietari di un immobile compreso nel Comparto 7 del Piano di Zona ex leggi nn. 167/1962 e 865/71, così censito in catasto:

Fg.	P.IIa	Sup.Cat.	Destinazione Area	U.M.	Sup.Rif.	Indennità Unitaria	Indennità Esproprio
26	41	mq 1688,00	Area edificabile	mq	1688	€ 39,13	€ 66.051,44
TOTALE							€ 66.051,44

al lordo della ritenuta del 20% (L.413/91), con la precisazione che le misure relative alla superficie da espropriare si intendono provvisorie fino a quando non sarà predisposto, da parte di questo Comune, il relativo tipo di frazionamento.

Poiché la delibera di C.C. n. 114 del 15/12/98 di adozione del Piano di Zona 167/62 e legge 865/71 prevede che la ditta, aderendo al Consorzio può realizzare la volumetria privata pari al 40% di quella che esprime la superficie dell'area interessata secondo l'indice di fabbricabilità territoriale dello 0,87 mc/mq, la sopra indicata somma di Euro 66.051,44 dovrà essere ridotta del 60%. Pertanto, si avrà: Euro 66.051,44 x 60% = Euro 39.630,86

Tale indennità di espropriazione sarà soggetta ad accertamento presso l'ufficio ICI e qualora nella dichiarazione ICI dovesse risultare un valore inferiore alla indennità essa sarà ridotta al valore dichiarato in tale dichiarazione.

Se il valore indicato nella denuncia ICI è maggiore della indennità di espropriazione determinata essa subirà una maggiorazione pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato per il medesimo bene negli ultimi cinque anni e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base dell'indennità.

ART.2

In caso di non accettazione dell'indennità, così come calcolata all'art. 1, il Comune procederà al

deposito presso la Cassa DD.PP. dell'indennità di C 23.778,52 corrispondente a quanto determinato innanzi ridotto del 40% come disposto dall'art.5/bis della citata legge n.359/92 e ad emettere successivamente il decreto di esproprio dell'area rimanendo a disposizione dei Sigg. PETROLI Lorenzo il 40% del volume esprimibile dall'area in base alle norme di P.R.G.C..

ART. 3

In caso di accettazione dell'indennità il Comune, previo accertamento al fini ICI come avanti precisato, procederà al versamento di quanto dovuto con contestuale sottoscrizione di atto pubblico o emissione del decreto di esproprio.

Resta in testa ai proprietari il diritto ad utilizzare una volumetria pari al 40% di quella esprimibile dal suolo oggetto di espropriazione secondo l'indice di fabbricabilità territoriale previsto dal nuovo PRGC e secondo quanto previsto dalle norme dello stesso PRGC (comparto edilizio).

ART. 4

Questo Comune curerà la notifica ai citati proprietari o loro aventi causa dell'ammontare dell'indennità provvisoria determinata col presente decreto, nelle forme previste per gli atti di procedura civile.

ART.5

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. e all'Albo di questo Comune.

Molfetta, 26 novembre 2002

Il Capo Settore Territorio
Ing. Giuseppe Parisi

COMUNE DI MOLFETTA (Bari)
DECRETO 26 novembre 2002, n.783

Indennità d'esproprio.**IL CAPO SETTORE TERRITORIO**

Omissis

DECRETA**ART. 1**

L'indennità provvisoria di esproprio, destinata a diventare definitiva, calcolata con l'ari 5 bis della legge 359/92, da offrire al Sigg. PETROLI Lorenzo proprietari di un immobile compreso nel Comparto 7 del Piano di Zona ex leggi nn. 167/1962 e 865/7 1, così censito in catasto:

Fg.	P.Ila	Sup.Cat.	Destinazione Area	U.M.	Sup.Ril.	Indennità Unitaria	Indennità Esproprio
26	502	mq 169,00	Area edificabile	mq	169	€ 39,13	€ 6.612,97
			Fabbricato rurale	mq	40,63	€ 258,23	€ 10.491,88
			Pensilina in c.a.	mq	4,23	€ 18,08	€ 76,48
			Piazzale in calcestruzzo	mq	119,46	€ 18,08	€ 2.159,84
TOTALE							€ 19.341,17

al lordo della ritenuta del 20% (L.413/91), con la precisazione che le misure relative alla superficie da espropriare si intendono provvisorie fino a quando non sarà predisposto, da parte di questo Comune, il relativo tipo di frazionamento.

Poiché la delibera di C.C. n. 114 del 15/12/98 di adozione del Piano di Zona 167/62 e legge 865/71 prevede che la ditta, aderendo al Consorzio può realizzare la volumetria privata pari al 40% di quella che esprime la superficie dell'area interessata secondo l'indice di fabbricabilità territoriale dello 0,87 mc/mq, la sopra indicata somma di Euro 19.341,17 dovrà essere ridotta del 60%. Pertanto, si avrà: Euro 19.341,17 x 60% = euro 11.604,70

Tale indennità di espropriazione sarà soggetta ad accertamento presso l'ufficio ICI e qualora nella dichiarazione ICI dovesse risultare un valore inferiore alla indennità essa sarà ridotta al valore dichiarato in tale dichiarazione.

Se il valore indicato nella denuncia ICI è mag-

giore della indennità di espropriazione determinata essa subirà una maggiorazione pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato per il medesimo bene negli ultimi cinque anni e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base dell'indennità.

ART.2

In caso di non accettazione dell'indennità, così come calcolata all'art. 1, il Comune procederà al deposito presso la Cassa DD.PP. dell'indennità di Euro 6.962,82 corrispondente a quanto determinato innanzi ridotto del 40% come disposto dall'art.5/bis della citata legge n.359/92 e ad emettere successivamente il decreto di esproprio dell'area rimanendo a disposizione dei Sigg. PETROLI Lorenzo il 40% del volume esprimibile dall'area in base alle norme di P.R.G.C..

ART. 3

In caso di accettazione dell'indennità il Comune, previo accertamento al fini ICI come avanti precisato, procederà al versamento di quanto dovuto con contestuale sottoscrizione di atto pubblico o emissione del decreto di esproprio.

Resta in testa ai proprietari il diritto ad utilizzare una volumetria pari al 40% di quella esprimibile dal suolo oggetto di espropriazione secondo l'indice di fabbricabilità territoriale previsto dal nuovo PRGC e secondo quanto previsto dalle norme dello stesso PRGC (comparto edilizio).

ART. 4

Questo Comune curerà la notifica ai citati proprietari o loro aventi causa dell'ammontare dell'indennità provvisoria determinata col presente decreto, nelle forme previste per gli atti di procedura civile.

ART.5

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. e all'Albo di questo Comune.

Molfetta, 26 novembre 2002

Il Capo Settore Territorio
Ing. Giuseppe Parisi

COMUNE DI MOLFETTA (Bari)
DECRETO 26 novembre 2002, n.784

Indennità d'esproprio.**IL CAPO SETTORE TERRITORIO**

Omissis

DECRETA

ART. 1

L'indennità provvisoria di esproprio, destinata a diventare definitiva, calcolata con l'art. 5 bis della legge 359/92, da offrire al Sigg. CAMPOREALE Sabina CAMPOREALE Ignazio CAMPOREALE Maria CAMPOREALE Sabina proprietari di un immobile compreso nel Comparto 7 del Piano di Zona ex leggi nn. 167/1962 e 865/71, così censito in catasto:

Fg.	P.Ila	Sup.Cat.	Destinazione Area	U.M.	Sup.Ril.	Indennità Unitaria	Indennità Esproprio
26	541	mq 46,00	Area edificabile	mq	46	€ 39,13	€ 1.799,98
			Costruzione in muratura	mq	64,93	€ 258,23	€ 16.766,87
			Pozzo acqua interno alla costruzione	mc	95	€ 25,82	€ 2.452,90
			Pensilina di copertura di dimensioni pari a mt. 5,40 x 4,10 x 0,10	mq	22,14	€ 25,82	€ 571,65
			Battuto cementizio	mq	264	€ 18,08	€ 4.773,12
						TOTALE €	26.364,53

al lordo della ritenuta del 20% (L.413/91), con la precisazione che le misure relative alla superficie da espropriare si intendono provvisorie fino a quando non sarà predisposto, da parte di questo Comune, il relativo tipo di frazionamento.

Poiché la delibera di C.C. n. 114 del 15/12/98 di adozione del Piano di Zona 167/62 e legge 865/71 prevede che la ditta, aderendo al Consorzio può realizzare la volumetria privata pari al 40% di quella che esprime la superficie dell'arca interessata secondo l'indice di fabbricabilità territoriale dello 0,87 mc/mq, la sopra indicata somma di Euro 26.364,53 dovrà essere ridotta del 60%. Pertanto, si avrà: Euro 26.364,53 x 60% = Euro 15.818,71

Tale indennità di espropriazione sarà soggetta ad accertamento presso l'ufficio ICI e qualora nella dichiarazione ICI dovesse risultare un valore inferiore alla indennità essa sarà ridotta al valore dichiarato in tale dichiarazione.

Se il valore indicato nella denuncia ICI è maggiore della indennità di espropriazione determinata essa subirà una maggiorazione pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato per il medesimo bene negli ultimi cinque anni e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base dell'indennità.

ART.2

In caso di non accettazione dell'indennità, così come calcolata all'art. 1, il Comune procederà al deposito presso la Cassa DD.PP. dell'indennità di Euro 9.491,23 corrispondente a quanto determinato innanzi ridotto del 40% come disposto dall'art.5/bis della citata legge n.359/92 e ad emettere successivamente il decreto di esproprio dell'area rimanendo a disposizione dei Sigg. CAMPOREALE Sabina CAMPOREALE Ignazio CAMPOREALE Maria CAMPOREALE Sabina il 40% del volume esprimibile dall'area in base alle norme di P.R.G.C..

ART. 3

In caso di accettazione dell'indennità il Comune, previo accertamento al fini ICI come avanti precisato, procederà al versamento di quanto dovuto con contestuale sottoscrizione di atto pubblico o emis-

sione del decreto di esproprio.

Resta in testa al proprietari il diritto ad utilizzare una volumetria pari al 40% di quella esprimibile dal suolo oggetto di espropriazione secondo l'indice di fabbricabilità territoriale previsto dal nuovo PRGC e secondo quanto previsto dalle norme dello stesso PRGC (comparto edilizio).

ART. 4

Questo Comune curerà la notifica ai citati proprietari o loro aventi causa dell'ammontare dell'indennità provvisoria determinata col presente decreto, nelle forme previste per gli atti di procedura civile.

ART.5

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. e all'Albo di questo Comune.

Molfetta, 26 novembre 2002

Il Capo Settore Territorio
Ing. Giuseppe Parisi

COMUNE DI MOLFETTA (Bari)
DECRETO 26 novembre 2002, n.785

Indennità d'esproprio.

IL CAPO SETTORE TERRITORIO

Omissis

DECRETA

ART. 1

L'indennità provvisoria di esproprio, destinata a diventare definitiva calcolata con l'art. 5 bis della

legge 359/92, da offrire ai Sigg. CAMPOREALE Sabina e CAMPOREALE Ignazio CAMPOREALE Maria CAMPOREALE Sabina proprietari

di un immobile compreso nel Comparto 7 del Piano di Zona ex leggi mi. 167/1962 e 865/71 così censito in catasto:

Fg.	P.IIa	Sup.Cat.	Destinazione Area	U.M.	Sup.Ril.	Indennità Unitaria	Indennità Esproprio
26	42	mq 1981,00	Area edificabile	mq	1981	€ 39,13	€ 77.516,53
			recinzione pari a mt. 7,00 x 0,30 x 0,60	ml	7	€ 10,00	€ 70,00
			Cisterna idrica interrata	mc	48	€ 25,82	€ 1.239,36
TOTALE							€ 78.825,89

al lordo della ritenuta del 20% (L.413/91), con la precisazione che le misure relative alla superficie da espropriare si intendono provvisorie fino a quando non sarà predisposto, da parte di questo Comune, il relativo tipo di frazionamento. Poiché la delibera di C.C. n. 114 del 15/12/98 di adozione del Piano di Zona 16//62 e legge 865/71 prevede che la ditta, aderendo al Consorzio può realizzare la volumetria privata pari al 40% di quella che esprime la superficie dell'area interessata secondo l'indice di fabbricabilità territoriale dello 0,87 mc/mq, la sopra indicata somma di Euro 78.825,89 dovrà essere ridotta del 60%. Pertanto, si avrà: Euro 78.825,89 x 60% = Euro 47.295,53

Tale indennità di espropriazione sarà soggetta ad accertamento presso l'ufficio ICI e qualora nella dichiarazione ICI dovesse risultare un valore inferiore alla indennità essa sarà ridotta al valore dichiarato in tale dichiarazione.

Se il valore indicato nella denuncia ICI è maggiore della indennità di espropriazione determinata essa subirà una maggiorazione pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato per il medesimo bene negli ultimi cinque anni e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base dell'Indennità.

ART.2

In caso di non accettazione dell'indennità, così come calcolata all'art. 1, il Comune procederà al deposito presso la Cassa DD.PP. dell'indennità di Euro 28.377,32 corrispondente a quanto determi-

nato innanzi ridotto del 40% come disposto dall'art.5/bis della citata legge n.359/92 e ad emettere successivamente il decreto di esproprio dell'area rimanendo a disposizione dei Sigg. CAMPOREALE Sabina CAMPOREALE Ignazio CAMPOREALE Maria CAMPOREALE Sabina il 40% del volume esprimibile dall'area in base alle norme di P.R.G.C..

ART. 3

In caso di accettazione dell'indennità il Comune, previo accertamento al fini ICI come avanti precisato, procederà al versamento di quanto dovuto con contestuale sottoscrizione di atto pubblico o emissione del decreto di esproprio.

Resta in testa al proprietari il diritto ad utilizzare una volumetria pari al 40% di quella esprimibile dal suolo oggetto di espropriazione secondo l'indice di fabbricabilità territoriale previsto dal nuovo PRGC e secondo quanto previsto dalle norme dello stesso PRGC (comparto edilizio).

ART. 4

Questo Comune curerà la notifica di citati proprietari o loro aventi causa dell'ammontare dell'indennità provvisoria determinata col presente decreto. nelle forme previste per gli atti di procedura civile.

ART. 5

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R e all'Albo di questo Comune.

Molfetta, 26 novembre 2002

Il Capo Settore Territorio
Ing. Giuseppe Parisi

COMUNE DI MOLFETTA (Bari)
DECRETO 26 novembre 2002, n.786

Indennità d'esproprio.**IL CAPO SETTORE TERRITORIO**

Omissis

DECRETA

ART. 1

L'indennità provvisoria di esproprio, destinata a diventare definitiva, calcolata con l'art. 5 bis della legge 359/92, da offrire al Sigg. Impresa edile GERMINARIO Gianfranco proprietari di un immobile compreso nel Comparto 7 del Piano di Zona ex Leggi nn. 167/1962 e 865/71, così censito in catasto:

Fg.	P.IIa	Sup.Cat.	Destinazione Area	U.M.	Sup.Rif.	Indennità Unitaria	Indennità Esproprio
26	788/ex 594	mq 5502,00	Area edificabile	mq	5554,8	€ 39,13	€ 217.358,93
			Cisterna idrica interrata	mc	36,75	€ 25,82	€ 948,89
TOTALE							€ 218.307,82

al lordo della ritenuta del 20% (L. 413/91), con la precisazione che le misure relative alla superficie da espropriare si intendono provvisorie fino a quando non sarà predisposto, da parte di questo Comune, il relativo tipo di frazionamento.

Poiché la delibera di C.C. n. 114 del 15/12/98 di adozione del Piano di Zona 167/62 e legge 865/71 prevede che la ditta, aderendo al Consorzio può realizzare la volumetria privata pari al 40% di quella che esprime la superficie dell'area interessata secondo l'indice di fabbricabilità territoriale dello 0,87 mc/mq, la sopra indicata somma di Euro 218.307,82 dovrà essere ridotta del 60%. Pertanto, si avrà: Euro 218.307,82 x 60% = Euro 130.984,69

Tale indennità di espropriazione sarà soggetta ad accertamento presso l'ufficio ICI e qualora nella dichiarazione ICI dovesse risultare un valore inferiore alla indennità essa sarà ridotta al valore dichiarato in tale dichiarazione.

Se il valore indicato nella denuncia ICI è mag-

giore della indennità di espropriazione determinata essa subirà una maggiorazione pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato per il medesimo bene negli ultimi cinque anni e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base dell'indennità.

ART.2

In caso di non accettazione dell'indennità, così come calcolata all'art. 1, il Comune procederà al deposito presso la Cassa DD.PP. dell'indennità di Euro 78.590,82 corrispondente a quanto determinato innanzi ridotto del 40% come disposto dall'art.5/bis della citata legge n.359/92 e ad emettere successivamente il decreto di esproprio dell'area rimanendo a disposizione dei Sigg. Impresa edile GERMINARIO Gianfranco il 40% del volume esprimibile dall'area in base alle norme di P.R.G.C.

ART. 3

In caso di accettazione dell'indennità il Comune, previo accertamento al fini ICI come avanti precisato, procederà al versamento di quanto dovuto con contestuale sottoscrizione di atto pubblico o emissione del decreto di esproprio.

Resta in testa ai proprietari il diritto ad utilizzare una volumetria pari al 40% di quella esprimibile dal suolo oggetto di espropriazione secondo l'indice di fabbricabilità territoriale previsto dal nuovo PRGC e secondo quanto previsto dalle norme dello stesso PRGC (comparto edilizio).

ART. 4

Questo Comune curerà la notifica al citati proprietari o loro aventi causa dell'ammontare dell'indennità provvisoria determinata col presente decreto, nelle forme previste per gli atti di procedura civile.

ART.5

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. e all'Albo di questo Comune.

Molfetta, 26 novembre 2002

Il Capo Settore Territorio
Ing. Giuseppe Parisi

COMUNE DI MOLFETTA (Bari)
DECRETO 26 novembre 2002, n.787

Indennità d'esproprio.**IL CAPO SETTORE TERRITORIO**

Omissis

DECRETA

ART. 1

L'indennità provvisoria di esproprio, destinata a diventare definitiva, calcolata con l'art. 5 bis della legge 359/92, da offrire ai Sigg. ZAZA MESSINA Rosa proprietari di un immobile compreso nel Comparto 7 del Piano di Zona ex legale nn. 167/1962 e 865/71, così censito in catasto:

Fg.	P.IIa	Sup.Cat.	Destinazione Area	U.M.	Sup.Ril.	Indennità Unitaria	Indennità Esproprio
26	59	mq 4799,00	Area Edificabile	mq	4800	€ 39,13	€ 187.824,00
26	697	mq 810,00	Area Edificabile	mq	810	€ 39,13	€ 31.695,30
26	696	mq 472,00	Area edificabile	mq	472	€ 39,13	€ 18.469,36
			Deposito attrezzi	mq	53,23	€ 258,23	€ 13.745,58
			Deposito	mq	7,25	€ 258,23	€ 1.872,17
			Viale e piazzale in battuto di cemento	mq	235	€ 18,08	€ 4.248,80
			Piazzale in marmette di cemento	mq	56,75	€ 18,08	€ 1.026,04
			Cisterna idrica interrata in c.a.	mq	26,25	€ 25,82	€ 677,78
			Muratura di recinzione in tufo	ml	22	€ 10,00	€ 220,00
TOTALE							€ 259.779,03

al lordo della ritenuta del 20% (L. 413/91), con la precisazione che le misure relative alla superficie da espropriare si intendono provvisorie fino a quando non sarà predisposto, da parte di questo Comune, il relativo tipo di frazionamento.

Poiché la delibera di C.C. n. 114 del 15/12/98 di adozione del Piano di Zona 167/62 e legge 865/71 prevede che la ditta, aderendo al Consorzio può realizzare la volumetria privata pari al 40% di quella che esprime la superficie dell'area interessata secondo l'indice di fabbricabilità territoriale dello 0,87 mc/mq, la sopra indicata somma di Euro 259.779,03 dovrà essere ridotta del 60%. Pertanto, si avrà: Euro 259.779,03 x 60% = Euro 155.867,41

Tale indennità di espropriazione sarà soggetta ad accertamento presso l'ufficio ICI e qualora nella dichiarazione ICI dovesse risultare un valore inferiore alla indennità essa sarà ridotta al valore dichiarato in tale dichiarazione.

Se il valore indicato nella denuncia ICI è maggiore della indennità di espropriazione determinata, essa subirà una maggiorazione pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato per il medesimo bene negli ultimi cinque anni e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base dell'indennità.

ART.2

In caso di non accettazione dell'indennità, così come calcolata all'art. 1, il Comune procederà al deposito presso la Cassa DD.PP. dell'indennità di Euro 218.214,37 corrispondente a quanto determinato innanzi ridotto del 40% come disposto dall'art.5/bis della citata legge n.359/92 e ad emettere successivamente il decreto di esproprio dell'area rimanendo a disposizione dei Sigg. ZAZA MESSINA Rosa il 40% del volume esprimibile dall'arca in base alle norme di P.R.G.C..

ART. 3

In caso di accettazione dell'indennità il Comune, previo accertamento al fini ICI come avanti precisato, procederà al versamento di quanto dovuto con contestuale sottoscrizione di atto pubblico o emissione del decreto di esproprio.

Resta in testa ai proprietari il diritto ad utilizzare

una volumetria pari al 40% di quella esprimibile dal suolo oggetto di espropriazione secondo l'indice di fabbricabilità territoriale previsto dal nuovo PRGC e secondo quanto previsto dalle norme dello stesso PRGC (comparto edilizio).

ART. 4

Questo Comune curerà la notifica ai citati proprietari o loro aventi causa dell'ammontare dell'indennità provvisoria determinata col presente decreto, nelle forme previste per gli atti di procedura civile.

ART.5

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. e all'Albo di questo Comune.

Molfetta, 26 novembre 2002

Il Capo Settore Territorio
Ing. Giuseppe Parisi

COMUNE DI MOLFETTA (Bari)
DECRETO 26 novembre 2002, n.788

Indennità d'esproprio.

IL CAPO SETTORE TERRITORIO

Omissis

DECRETA

ART. 1

L'indennità provvisoria di esproprio, destinata a diventare definitiva, calcolata con l'art. 5 bis della legge 359/92, da offrire al Sigg. TUCCI Tommaso proprietari di un immobile compreso nel Comparto 7 del Piano di Zona ex leggi nn. 167/1962 e 865/71, così censito in catasto:

Fg.	P.IIa	Sup.Cat.	Destinazione Area	U.M.	Sup.Ril.	Indennità Unitaria	Indennità Esproprio
26	235	mq 2511,00	Area edificabile	mq	1095	€ 39,13	€ 42.847,35
			Fabbricato rurale in muratura di mt. 3,70 x 4,10 x 3,70	mq	15,17	€ 258,23	€ 3.917,35
			Fabbricato rurale abitabile	mq	120,78	€ 600,00	€ 72.468,00
			Piazzale in pietra locale di mt 4,20 x 3,00 x 0,60	mq	7,56	€ 51,64	€ 390,40
			Tettoia in c.a delle dimensioni di mt. 4,20 x 3,00 x 0,60		7,56	€ 51,64	€ 390,40
			Fabbricato rurale	mq	116,71	€ 33,34	€ 3.891,11
			Forno a legna	a corpo	1	€ 260,00	€ 260,00
			Recinzione in tufo dimensioni pari a mt. 10,80 x 0,30 x 4,00	mc	12,96	€ 10,00	€ 129,60
			Muro di cintadi dimensioni pari a mt. 41,00 x 0,30 x 4,00	mc	49,2	€ 10,00	€ 492,00
			Muro di confine in blocchi di tufo di dimensioni pari a mt. 26,00 x 0,30 x 2,00	mc	15,6	€ 20,00	€ 312,00
			Muro perimetrale nella zona agrumetodelle dimensioni di mt. 10,00 x 0,30 x 1,60	mc	4,8	€ 20,00	€ 96,00
			Muro di cinta costituito da blocchi di tufo delle dimensioni di mt. 7,00 x 0,20 x 2,00	mc	2,8	€ 25,00	€ 70,00
			Muro di confine di dimensioni pari a mt. 9,70 x 0,30 x 1,70	mc	4,95	€ 30,00	€ 148,50
			Restante porzione di muro delle dimensioni di mt. 7,60 x 0,30 x 1,70	mc	3,88	€ 30,00	€ 116,40
			muro perimetrale in calcestruzzo di dimensioni pari a mt. 12,00 x 0,30 x 0,50 con sovrastante ringhiera metallica	mq	13,8	€ 35,00	€ 483,00
TOTALE							€ 126.012,11

al lordo della ritenuta del 20% (L. 413/91), con la precisazione che le misure relative alla superficie da espropriare si intendono provvisorie fino a quando non sarà predisposto, da parte di questo Comune, il relativo tipo di frazionamento.

Poiché la delibera di C.C. n. 114 del 15/12/98 di adozione del Piano di Zona 167/62 e legge 865/71 prevede che la ditta, aderendo al Consorzio può realizzare la volumetria privata pari al 40% di quella che esprime la superficie dell'area interessata secondo l'indice di fabbricabilità territoriale dello 0, 87 mc/mq, la sopra indicata somma di Euro 126.012,11 dovrà essere ridotta del 60%. Pertanto, si avrà: euro 126.012,11 x 60% = Euro 75.607,26

Tale indennità di espropriazione sarà soggetta ad accertamento presso l'ufficio ICI e qualora nella dichiarazione ICI dovesse risultare un valore inferiore alla indennità essa sarà ridotta al valore dichiarato in tale dichiarazione.

Se il valore indicato nella denuncia ICI è maggiore della indennità di espropriazione determinata essa subirà una maggiorazione pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato per il medesimo bene negli ultimi cinque anni e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base dell'indennità.

ART.2

In caso di non accettazione dell'indennità, così come calcolata all'art. 1, il Comune procederà al deposito presso la Cassa DD.PP. dell'indennità di Euro 45.364,36 corrispondente a quanto determinato innanzi ridotto del 40% come disposto dall'art.5/bis della citata legge n.359/92 e ad emettere successivamente il decreto di esproprio dell'area rimanendo a disposizione dei Sigg. TUCCI Tommaso il 40% del volume esprimibile dall'area in base alle norme di P.R.G.C..

ART. 3

In caso di accettazione dell'indennità il Comune, previo accertamento al fini ICI come avanti precisato, procederà al versamento di quanto dovuto con contestuale sottoscrizione di atto pubblico o emissione del decreto di esproprio.

Resta in testa ai proprietari il diritto ad utilizzare

una volumetria pari al 40% di quella esprimibile dal suolo oggetto di espropriazione secondo l'indice di fabbricabilità territoriale previsto dal nuovo PRGC e secondo quanto previsto dalle norme dello stesso PRGC (comparto edilizio).

ART. 4

Questo Comune curerà la notifica ai citati proprietari o loro aventi causa dell'ammontare dell'indennità provvisoria determinata col presente decreto, nelle forme previste per gli atti di procedura civile.

ART.5

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. e all'Albo di questo Comune.

Molfetta, 26 novembre 2002

Il Capo Settore Territorio
Ing. Giuseppe Parisi

COMUNE DI MOLFETTA (Bari)
DECRETO 26 novembre 2002, n.789

Indennità d'esproprio.

IL CAPO SETTORE TERRITORIO

Omissis

DECRETA

ART. 1

L'indennità provvisoria di esproprio, destinata a diventare definitiva, calcolata con l'art. 5 bis della legge 359/92, da offrire ai Sigg. ANGIONE Angelantonio ANGIONE Antonio ANGIONE Sergio proprietari di un immobile compreso nel Comparto 7 del Piano di Zona ex leggi nn. 167/1962 e 865/71, così censito in catasto:

Fg.	P.IIa	Sup.Cat.	Destinazione Area	U.M.	Sup.Ril.	Indennità Unitaria	Indennità Esproprio
26	38	mq 3124,00	Area edificabile	mq	2391	€ 39,13	€ 93.559,83
			Manufatto in muratura delle dimensioni di mt. 3,30 x 3,80 x 3,00		12,54	€ 258,23	€ 3.238,20
			Piazzale con lastre di pietra locale	mq	37,2	€ 18,08	€ 672,58
			Cisterna idrica interrata di dimensioni pari a mt. 3,30 x 3,80 x 3,00	mc	37,8	€ 25,20	€ 952,56
TOTALE							€ 98.423,17

al lordo della ritenuta del 20% (L.413/91), con la precisazione che le misure relative alla superficie da espropriare si intendono provvisorie fino a quando non sarà predisposto, da parte di questo Comune, il relativo tipo di frazionamento.

Poiché la delibera di C.C. n. 114 del 15/12/98 di adozione del Piano di Zona 167/62 e legge 865/71 prevede che la ditta, aderendo al Consorzio può realizzare la volumetria privata pari al 40% di quella che esprime la superficie dell'area interessata secondo l'indice di fabbricabilità territoriale dello 0,87 mc/mq, la sopra indicata somma di Euro 98.423,17 dovrà essere ridotta del 60%. Pertanto, si avrà: Euro 98.423,17 x 60% = Euro 59.053,90

Tale indennità di espropriazione sarà soggetta ad accertamento presso l'ufficio ICI e qualora nella dichiarazione ICI dovesse risultare un valore inferiore alla indennità essa sarà ridotta al valore dichiarato in tale dichiarazione.

Se il valore indicato nella denuncia ICI è maggiore della indennità di espropriazione determinata essa subirà una maggiorazione pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato per il medesimo bene negli ultimi cinque anni e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base dell'indennità.

ART. 2

In caso di non accettazione dell'indennità, così come calcolata all'art. 1, il Comune procederà al deposito presso la Cassa DD.PP. dell'indennità di

Euro 35.432,34 corrispondente a quanto determinato innanzi ridotto del 40% come disposto dall'art.5/bis della citata legge n.359/92 e ad emettere successivamente il decreto di esproprio dell'area rimanendo a disposizione dei Sigg. ANGIONE Angelantonio ANGIONE Antonio ANGIONE Sergio il 40% del volume esprimibile dall'area in base alle norme di P.R.G.C..

ART. 3

In caso di accettazione dell'indennità il Comune, previo accertamento al fini ICI come avanti precisato, procederà al versamento di quanto dovuto con contestuale sottoscrizione di atto pubblico o emissione del decreto di esproprio.

Resta in testa ai proprietari il diritto ad utilizzare una volumetria pari al 40% di quella esprimibile dal suolo oggetto di espropriazione secondo l'indice di fabbricabilità territoriale previsto dal nuovo PRGC e secondo quanto previsto dalle norme dello stesso PRGC (comparto edilizio).

ART. 4

Questo Comune curerà la notifica ai citati proprietari o loro aventi causa dell'ammontare dell'indennità provvisoria determinata coi presente decreto, nelle forme previste per gli atti di procedura civile.

ART.5

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. e all'Albo di questo Comune.

Molfetta, 26 novembre 2002

Il Capo Settore Territorio
Ing. Giuseppe Parisi

COMUNE DI MOLFETTA (Bari)
DECRETO 26 novembre 2002, n.790

Indennità d'esproprio.**IL CAPO SETTORE TERRITORIO**

Omissis

DECRETA

ART. 1

L'indennità provvisoria di esproprio, destinata a diventare definitiva, calcolata con l'art. 5 bis della legge 359/92, da offrire al Sigg. SOLIMINI Corrado SOLIMINI Gaetano SOLIMINI Gennaro SOLIMINI Vincenzo proprietari di un immobile compreso nel Comparto 7 del Piano di Zona ex leggi nn. 167/1962 e 865/71, così censito in catasto:

Fg.	P.Ila	Sup.Cat.	Destinazione Area	U.M.	Sup.Ril.	Indennità Unitaria	Indennità Esproprio
26	18	mq 2400,00	Area edificabile	mq	542	€ 39,13	€ 21.208,46
			2° Cisterna idrica interrata delle dimensioni di mt. 3,00 x 3,00 x 3,00	mc	27	€ 25,20	€ 680,40
			Piazzaleto di dimensioni di mt. 4,80 x 3,00	mq	14,4	€ 18,08	€ 260,35
TOTALE							€ 22.149,21

al lordo della ritenuta del 20% (L. 413/91), con la precisazione che le misure relative alla superficie da espropriare si intendono provvisorie fino a quando non sarà predisposto, da parte di questo Comune, il relativo tipo di frazionamento.

Poiché la delibera di C.C. n. 114 del 15/12/98 di adozione del Piano di Zona 167/62 e legge 865/71 prevede che la ditta, aderendo al Consorzio può realizzare la volumetria privata pari al 40% di quella che esprime la superficie dell'area interessata secondo l'indice di fabbricabilità territoriale dello 0,87 me/mq, la sopra indicata somma di Euro 22.149,21 dovrà essere ridotta del 60%. Pertanto, si avrà: Euro 22.149,21 x 60% = Euro 13.289,52

Tale indennità di espropriazione sarà soggetta ad accertamento presso l'ufficio ICI e qualora nella dichiarazione ICI dovesse risultare un valore inferiore alla indennità essa sarà ridotta al valore dichia-

rato in tale dichiarazione.

Se il valore indicato nella denuncia ICI è maggiore della indennità di espropriazione determinata essa subirà una maggiorazione pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato per il medesimo bene negli ultimi cinque anni e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base dell'indennità.

ART.2

In caso di non accettazione dell'indennità, così come calcolata all'art. 1, il Comune procederà al deposito presso la Cassa DD.PP. dell'indennità di Euro 7.973,72 corrispondente a quanto determinato innanzi ridotto del 40% come disposto dall'art.5/bis della citata legge n. 359/92 e ad emettere successi-

vamente il decreto di esproprio dell'area rimanendo a disposizione dei Sigg. SOLIMINI Corrado SOLIMINI Gaetano SOLIMINI Gennaro SOLIMINI Vincenzo il 40% del volume esprimibile dall'area in base alle norme di PR.G.C.

ART. 3

In caso di accettazione dell'indennità il Comune, previo accertamento al fini ICI come avanti precisato, procederà al versamento di quanto dovuto con contestuale sottoscrizione di atto pubblico o emissione del decreto di esproprio.

Resta in testa al proprietari il diritto ad utilizzare una volumetria pari al 40% di quella esprimibile dal suolo oggetto di espropriazione, secondo l'indice di fabbricabilità territoriale previsto dal nuovo PRGC e secondo quanto previsto dalle norme dello stesso PRGC (comparto edilizio).

ART. 4

Questo Comune curerà la notifica ai citati proprietari o loro aventi causa dell'ammontare dell'indennità provvisoria determinata col presente decreto, nelle forme previste per gli atti di procedura civile.

ART.5

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul

B.U.R. e all'Albo di questo Comune.

Molfetta, 26 novembre 2002

Il Capo Settore Territorio
Ing. Giuseppe Parisi

COMUNE DI MOTTOLA (Taranto)
DECRETO 13 febbraio 2003, n. 92

Indennità d'esproprio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTA la delibera di Giunta Comunale n.9 in data 19.1.2001 con la quale veniva approvato il progetto per la realizzazione dei lavori di sistemazione del parco Pineta a valle di Via Gramsci, riconoscendo all'opera il carattere di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1/ 1978;

Omissis

DECRETA

Art. 1

L'indennità da corrispondere, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 865/1971, agli aventi diritto per l'esproprio dei beni immobili nel Comune di Mottola necessari per la realizzazione dei lavori di sistemazione del parco Pineta a valle di Via Gramsci, è quella riportata nello schema seguente:

COMUNE DI MOTTOLA

REGIONE AGRARIA N. 2

N°	DITTA CATASTALE	DATI CATASTALI			OCCUPAZIONE	INDENNITA' PROVV.
		Fg	P.lla Princ.	Estensione	Estension	Prezzo unitario € 0,14/mq (pascolo)
ord.				ha a ca	ha a ca	
1	GALLO MICHELE nt. a LECCE il 24.4.1939 e LENTINO FRANCESCO nt. a MOTTOLA il 9.9.1923 (entrambi proprietari per ½)	113	245	4.61.29	3.27.27	€ 4.647,65
2	Idem come sopra	113	240	3.12.87	1.58.20	€ 2.246,85
3	Idem come sopra	113	33	32.97	27.16	€ 385,74
4	omissis	113	38	61.15	2.88	€ 34,21

Omissis Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Carlo Notaristefano

COMUNE DI TIGGIANO (Lecce)
DECRETO 18 febbraio 2003, n. 1

Occupazione d'urgenza

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Omissis

DECRETA

Art. 1

Il Comune di Tiggiano (Lecce) è autorizzato ad occupare temporaneamente in via di urgenza gli immobili siti nel territorio dello stesso Comune di seguito indicati, ricompresi nel piano particellare d'esproprio allegato al progetto di costruzione di tre complanari alla Via Nasparo. Le superfici da occupare sono suscettibili di variazioni in dipendenza della esatta Individuazione materiale al momento della redazione dello stato di consistenza.

Immobili da occupare

N.	COGNOME	NOME	Foglio	Particella	Qualifica Catastale	classe	Superficie Catastale Mq.	Superficie da Espropriare Mq.
001	DE VITA	ANTONIO FU IPPAZIO	9	73	ULIVETO	5	620	15
004	MARZO	MARIA LUCIA	9	75	ULIVETO	5	840	182
005	BRESCIA NICEFORO	ANNA MARIA MICHELA	9	571	ULIVETO	5	662	135
006	ARETANO ARETANO ARETANO ARETANO ARETANO ARETANO ARETANO	ANTONIO CONSIGLIA DONATA FRANCESCA GIUSEPPE IPPAZIO MARCELLO COSIMO PASQUALE	9	203	ULIVETO	2	950	144
007	NUCCIO RUSSO RUSSO	TERESA ANTONELLA MARIA ISA	9	204	VIGNETO	2	1.100	72

Art. 2

L'occupazione dovrà avere luogo entro 3 (tre) mesi dalla data di efficacia giuridica del presente Decreto e non potrà protrarsi oltre il termine di anni 5 (cinque) dalla data in cui essa avrà luogo.

Art. 3

Il geom. Martella Francesco, responsabile dell'ufficio tecnico comunale del Comune di Tiggiano, è incaricato per la redazione dei verbali di immissione nel possesso e contestuale stato di consistenza delle aree da occuparsi.

Art. 4

Le operazioni si svolgeranno in contraddittorio con il proprietario o, in sua assenza, con l'intervento di due testimoni non dipendenti dall'Amministrazione Comunale. Al contraddittorio sono ammessi gli eventuali fittavoli, compartecipanti, mezzadri.

Art. 5

L'avviso contenente l'indicazione del giorno e dell'ora fissati per il sopralluogo, ai fini su esposti, sarà notificato almeno 20 (venti) giorni prima ai

proprietari dei fondi secondo le risultanze catastali, se non diversamente individuati, e con affissione dell'avviso stesso per almeno 20 (venti) giorni all'Albo Pretorio del Comune.

Art. 6

All'esecuzione del presente atto nonché a tutti gli adempimenti previsti provvederà il Comune di Tiggiano.

Art. 7

L'indennità di occupazione sarà determinata con successivo provvedimento e sarà corrisposta nella misura prevista dalla normativa attualmente in vigore per ogni anno d'occupazione, fino al definitivo trasferimento della proprietà.

Art. 8

Contro il presente Decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica.

Art. 9

Il Comune di Tiggiano è incaricato di notificare, nelle forme del codice di procedura civile, il presente atto alle ditte proprietarie degli immobili da occuparsi.

Il Responsabile del Servizio
Geom. Francesco Martella

Concorsi, Appalti e Avvisi

CONCORSI

A.U.S.L. FG/2 CERIGNOLA (Foggia)

Avviso pubblico formulazione graduatoria per incarichi provvisori di Medici per il servizio "118".

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale dell'AUSL FG/2 n. 126 del 24.02.2003 è indetto Avviso Pubblico per la formazione di una graduatoria di medici per il conferimento di incarichi provvisori, della durata di mesi tre, al fine di costituire l'organico dell'istituendo servizio "118".

Le domande a mezzo A.R. dovranno essere indirizzate al Direttore Generale dell'ASL FG/2 di Cerignola – U.O. Personale Convenzionato – Piazza delle Mimose Manfredonia e pervenire entro e non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul B.U.R.

I requisiti di ammissione: (per i soli medici non inseriti nella graduatoria regionale definitiva valevole per l'anno 2001)

1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
2. Iscrizione all'Albo Professionale attestato con certificato non anteriore a mesi sei dalla data della scadenza del bando;
3. Assenza di qualsiasi rapporto di lavoro, anche precario, dipendente o convenzionato con strutture pubbliche o private che dovrà essere dichiarato mediante autocertificazione ai sensi della vigenti disposizioni di legge;
4. Titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria di cui all'art. 3 del DPR 270/00 (per i medici non inseriti nella graduatoria regionale per la medicina generale valevole per l'anno 2000).

Il rapporto giuridico-economico sarà regolamentato secondo il DPR 270/00 in materia di Continuità Assistenziale.

I Medici inclusi nella graduatoria regionale per la Medicina Generale valevole per l'anno 2001, saranno graduati secondo l'ordine espresso dalla stessa, mentre i medici non inclusi nella suddetta graduatoria secondo il punteggio riveniente dalla valutazione dei titoli presentati con priorità assoluta in entrambi i casi per coloro che risiedono nel territorio di questa A.U.S.L.

Per il conferimento degli incarichi la priorità sarà data a coloro che risultano inseriti in graduatoria regionale.

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all'Area Gestione del Personale – U.O. Personale Conv.to – Piazza delle Mimose – Manfredonia – tel. 0884/510415.

Il presente Avviso è affisso agli Albi delle Sedi di questa A.U.S.L.

Il Direttore Generale
Dr. Roberto Majorano

A.U.S.L. FG/3 FOGGIA

Avviso interno formulazione graduatoria per incarico di Responsabile del SERT di Foggia e Lucera.

Si rende noto che questa Azienda USL, con atto n. 88 del 12/2/2003 – ha deliberato di procedere alla formulazione di graduatoria, per soli titoli, ai sensi del comma 40 dell'art.18 del CC.CC.NN.LL. relativi alla Dirigenza Medica, Veterinaria e SAPT, per la copertura temporanea a tempo determinato - mesi sei, proragabili a mesi dodici - a n. 1 posto di Responsabile del SERT di Foggia e Lucera.

Possono presentare istanza di partecipazione i Dirigenti del Ruolo Sanitario Medico e non Medico in servizio presso l'Az.USL FG/3, in possesso dei seguenti requisiti così come esplicitati dal 1° comma dell'art.2 della L. 45/99 e dalla Circolare del Ministero della Sanità, prot. DPS- IV/4.69/1210 del 20/07/2000:

1. il personale di ruolo che alla data del 20/3/1999 già eserciti tali funzioni, ovvero che abbia esercitato tali funzioni nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1990 e la data del 20/3/1999, anche in assenza di un incarico formalizzato dai competenti organi dell'azienda unità sanitaria locale, in possesso dei requisiti previsti per il conseguimento della qualifica apicale nel -profilo professionale di appartenenza, e che abbia prestato la propria attività presso i SERT o strutture equipollenti del Servizio sanitario nazionale, comunque operanti nel settore delle tossicodipendenze di almeno sei anni con rapporto di impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno ventiquattro ore settimanali;
2. specializzazione in:

- a) per l'Area Medica e delle Specialità Mediche: Psichiatria;
- b) per l'Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi: Farmacologia e Tossicologia clinica;
- b) per l'Area di Sanità Pubblica: Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base;
- d) per l'Area di Psicologia: Psicologia o Psicoterapia.

Le istanze di partecipazione all'avviso, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate a: Direttore Generale Azienda USL FG/3, p.zza Libertà 1 - Foggia, e trasmesse entro il termine perentorio di giorni 15 a decorrere da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, a mezzo del servizio postale mediante raccomandata A.R. (a tal fine la data di spedizione sarà comprovata dal timbro a data dell'Ufficio Postale accettante), ovvero inviate per via telematica o per fax (08811732688), osservando il menzionato termine e rendendo identificabile il mittente,

ovvero consegnate direttamente all'Ufficio Protocollo dell'AUSL FG/3) al citato indirizzo di cui, sopra, entro il termine precedentemente indicato, nei giorni feriali, sabato escluso, dalle ore 10.00 alle ore 12.00. Qualora il giorno di scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le istanze di partecipazione, qualunque sia il mezzo di invio, devono - a pena di esclusione - essere corredate da fotocopia di un valido documento di riconoscimento, ancorchè non autenticata, salvo il caso in cui la firma dello stesso venga apposta, all'atto della presentazione, in presenza del funzionario autorizzato a riceverle.

A dette istanze, redatte in carta semplice, i candidati che non intendano avvalersi dell'autocertificazione, devono allegare tutti i titoli di cui si è in possesso (carriera, accademici e di studio, pubblicazioni e titoli scientifici, curriculum formativo e professionale), utili per la formulazione della relativa graduatoria.

Sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, l'amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli.

Qualora dagli stessi emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, fermo restando

quanto previsto (sanzioni penali) dall'art.26 ex legge 4/1/1968,n.15, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Il trattamento economico previsto è quello di cui al 7° comma del citato art. 18.

Eventuali informazioni relative all'avviso possono essere chieste all'Area Gestione del Personale - U.O. Concorsi - dell'Azienda USI, FG/3, piazza Libertà, 1 -Foggia.

Il Direttore Generale
Dr. Michele Carretta,

FAC-SIMILE

**Al Direttore Generale
dell'Azienda USL FG/3
P.zza Libertà 1
71100 FOGGIA**

Il/La sottoscritto chiede, ai sensi del comma 1, art.2, della L. n.45/99, di essere ammesso a partecipare all'avviso interno, per soli titoli, per la copertura di n. 1 posto di Responsabile del SERT di Foggia e Lucera, riservato al personale interno, indetto da codesta Azienda con bando pubblicato integralmente nel BURP n. del

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:

- a) di essere nato il a e di risiedere a in via n.;
- b) di essere in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;
- c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di o di non essere iscritto o cancellato dalle liste del Comune di per i seguenti motivi:
- d) di non aver riportato condanne penali o di aver riportato le seguenti condanne penali:
- e) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
- f) di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione:
- g) di possedere i requisiti prescritti dal comma 1, art.2, della L. n.45/99 (*) e precisamente:
 - 1)
 - 2)
 - 3)
 - 4)
- h) di essere in possesso del curriculum formativo e professionale che si allega in copia.

Inoltre, non ritenendo di avvalersi dell'istituto dell'autocertificazione, allega le certificazioni e i titoli così come riportati nell'allegato elenco redatto in triplice copia, nonché il curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

Infine chiede che ogni comunicazione sia fatta al seguente indirizzo: dr
....., via
c.a.p. Comune Prov. Tel.

Data Firma

(*) – indicare analiticamente i requisiti di cui si è in possesso.

OSPEDALE GENERALE "MIULLI" ACQUAVIVA DELLE FONTI (Bari)

Avviso pubblico per incarico quinquennale di Direttore struttura complessa disciplina Laboratorio genetica medica. Revoca.

REVOCA

Si comunica agli interessati che, con delibera N. 14 del 13/1/2003, l'Ospedale Generale Regionale "Miulli" di Acquaviva delle Fonti (BARI) ha revocato l'Avviso Pubblico per l'attribuzione di un incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa -Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi-Disciplina di Laboratorio di Genetica Medica, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia N. 132 del 17/10/2002 e sulla Gazzetta Ufficiale N. 90 del 15/11/2001.

Il Segretario Generale
Dott. Rocco Palmisano

Il Delegato
Rev. Domenico Laddaga

OSPEDALE GENERALE "MIULLI" ACQUAVIVA DELLE FONTI (Bari)

Concorso pubblico per n. 1 posto di Dirigente Medico disciplina Anatomia patologica.

In esecuzione della deliberazione n. 243 del 17.12.2002 è indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico - Area Della Medicina Diagnostica e dei Servizi - Disciplina di "Anatomia Patologica".

Al suddetto posto è riservato il trattamento economico previsto dal CCNL dell'area della Dirigenza Medica dell'8/6/2000.

Il suddetto concorso è disciplinato dal D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 "Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale". Ai sensi dell'art. 18, comma 1 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, possono partecipare ai concorsi coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:

- a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea;
- b) idoneità fisica all'impiego;
 - 1) l'accertamento della idoneità fisica all'impiego è effettuato a cura dell'Amministrazione Ospedaliera prima dell'immissione in servizio;
 - 2) il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni ed il personale dipendente dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25 e 26, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 20/12/1979 n. 761, è dispensato dalla visita medica;
- c) la partecipazione al suddetto concorso, ai sensi della disposizione di cui all'art. 3 comma 6 della legge 15/5/1997 n. 127, non è soggetta a limiti di età,
- d) non essere stato dispensato dall'impiego presso pubbliche Amministrazioni o da impiego privato a causa della produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- e) non essere stato escluso dall'elettorato attivo politico;

Requisiti specifici di ammissione (art. 24 DPR 10/12/1997 n. 483)

- a) laurea in Medicina e Chirurgia;
- b) specializzazione nella disciplina, oggetto del concorso tenendo conto che: ai sensi dell'art. 56 del DPR 483/1997 alla specializzazione e al servizio nella disciplina sono equivalenti la specializzazione ed il servizio in una delle discipline riconosciute equipollenti ai sensi della normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 20 livello dirigenziale del personale del S.S.N..
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del predetto decreto è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le UU.SS.LL. e le Aziende ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.

c) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici chirurghi, attestata da certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 125/1991 l'Avviso Pubblico è aperto ai candidati dell'uno e dell'altro sesso.

I requisiti per la partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, pena la non ammissione, scade il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale.

Le domande di ammissione al Concorso pubblico, come da schema pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, redatte su carta semplice e indirizzate all'Amministrazione dell'ospedale "F. Miulli" - Via Maselli Campigna, 106 - 70021 Acquaviva delle Fonti - (Bari), devono essere prodotte esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Sulla busta deve essere specificato: domanda di partecipazione concorso pubblico a n. 1 posto di Dirigente Medico - Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi - Disciplina di "Anatomia Patologica".

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite entro il termine suddetto.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

E' esclusa ogni altra forma di presentazione.

L'eventuale riserva di invio successivo dei documenti è priva di effetto.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Nella domanda i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità quanto segue:

- 1) le complete generalità con indicazione della data di nascita, del luogo di nascita e della residenza;
- 2) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente.

- 3) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

- 4) le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo dichiararne l'assenza;

- 5) i titoli di studio posseduti;

- 6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

- 7) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego o di impiego privato;

- 8) il numero di codice fiscale;

- 9) l'eventuale status di portatore di handicap; in tal caso, per avvalersi dei diritti previsti dalla "Legge quadro n. 104 del 5/2/1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", il candidato dovrà espressamente indicare nella domanda il tipo di ausilio eventualmente necessario in relazione al proprio handicap per l'espletamento delle prove concorsuali;

- 10) il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 675/1996

Il candidato deve, inoltre, indicare l'indirizzo presso cui deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente al concorso. A tale scopo l'aspirante dovrà comunicare i successivi domicili diversi da quello comunicato nella domanda di partecipazione al concorso.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione o di mancata o di tardiva consegna di comunicazioni all'aspirante che dipendano da inesatta comunicazione da parte del medesimo del relativo recapito oppure dalla mancata o tardiva comunicazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;

- 2) diploma di abilitazione all'esercizio della professione;
- 3) certificato di iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici chirurghi e degli odontoiatri, comprovata da certificazione rilasciata in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando. L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
- 4) specializzazione nella disciplina: o discipline equipollenti;
- 5) la certificazione relativa alla specializzazione dovrà contenere espressamente la dicitura che la stessa sia stata conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 527/91, ai fini della valutazione, come per legge. In caso la stessa non sia desumibile, la Commissione non potrà procedere all'assegnazione del relativo punteggio.
- 6) tutte le certificazioni relative ai titoli che il candidato ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato e firmato.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20/12/79 n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Le pubblicazioni in lingua straniera devono essere corredate dalla relativa traduzione in lingua italiana.
- 7) Eventuali documenti attestanti titoli di preferenza o precedenza ai sensi delle vigenti disposizioni.

- 8) Elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati.

Alla presente procedura si applicano le norme di cui alla legge 15/5/97 n. 127 in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazioni delle domande di ammissione agli impieghi. Nel caso in cui i candidati intendono avvalersi di dette disposizioni, tale circostanza deve essere espressamente indicata nel corpo della domanda o nella documentazione allegata alla stessa.

Non si terrà assolutamente conto delle domande e di ogni altro documento che, per qualsiasi motivo, compresi forza maggiore o il fatto di terzi, dovessero essere inviati dopo il termine di scadenza fissato dal presente bando.

La Commissione è nominata dal Vescovo Direttore Generale ed è così composta:

Presidente: Il Governatore dell'Ente o un suo delegato;

Componenti: due dirigenti di ex secondo livello del S.S.N. o di Ospedali dipendenti da Enti Ecclesiastici appartenenti alla disciplina e al profilo oggetto del concorso;

un dirigente del Ministero della Salute;
il Direttore Sanitario dell'Ente;

Segretario: un funzionario amministrativo dell'Ospedale Miulli appartenente ad un livello non inferiore all'ex settimo o un funzionario della Regione Puglia.

All'ammissione dei candidati provvede l'Amministrazione.

L'esclusione dal concorso è disposta con provvedimento motivato, soltanto per difetto di requisiti prescritti e per inosservanza delle condizioni fissate dal presente bando.

A norma di quanto previsto dall'art. 26 del D.P.R. n. 483 del 10/12/97 le prove di esame sono le seguenti:

- a) Prova scritta:
 - relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerente alla disciplina stessa.
- b) Prova Pratica:
 - 1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso.

- 2) per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della Commissione.
- 3) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.

c) Prova orale:

sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Punteggio

- 1) La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
 - a) 20 punti per titoli
 - b) 80 punti per le prove di esame
- 2) I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
 - a) 30 punti per la prova scritta
 - b) 30 punti per la prova pratica
 - b) 20 punti per la prova orale
- 3) I punti di valutazione dei titoli sono così ripartiti:
 - a) titoli di carriera: punti 10
 - b) titoli accademici e di studio: punti 3
 - c) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
 - d) curriculum formativo e professionale: punti 4

La data e la sede delle prove di esame verranno comunicate a ciascun concorrente, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e con il preavviso stabilito dal D.P.R. 483 del 10/12/97, al domicilio indicato nella domanda di ammissione ed eventuale successiva comunicazione di modifica.

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di 14/20.

Alle prove di esame i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità valido a norma di legge.

E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove di esame.

Il vincitore del concorso sarà invitato a presentare entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per il conferimento dell'incarico.

Il candidato, assunto in servizio, salvo deroga prevista dalle vigenti disposizioni di legge, ha l'obbligo di stabilire la propria residenza ove è ubicato il presidio ospedaliero a cui è assegnato.

La partecipazione al concorso implica da parte del concorrente l'accettazione di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia, nonché delle norme regolamentari interne. Inoltre il candidato, prima dell'assunzione in servizio, deve dichiarare di impegnarsi ad osservare le norme dei peculiari ordinamenti dell'Ente Ecclesiastico, di volersi uniformare ai suoi fini statutari ad indirizzo etico religiosi, quali risultanti dal Regolamento Organico dell'Ente.

L'Amministrazione procederà alla nomina del vincitore seguendo l'ordine della graduatoria finale di merito formulata dalla Commissione esaminatrice, facendo salvo i diritti preferenziali previsti dalle leggi in vigore.

Ai sensi della legge n. 675 del 31/12/96 i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso la Ripartizione Personale per le finalità di gestione della procedura concorsuale e saranno trattati anche successivamente nella eventualità di costituzione del rapporto di lavoro per le finalità di gestione del rapporto stesso.

Nelle domande di partecipazione al presente concorso i concorrenti devono dichiarare espressamente il proprio consenso al trattamento dei dati personali.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere, revocare in tutto o in parte o modificare il presente bando.

Per quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alle disposizioni del Regolamento Organico dell'Ente a alla normativa vigente in materia concorsuale.

Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi alla Ripartizione Personale di questo Ente (Tel. 080/2301408 – 080/2301613)

Il Segretario Generale
Dott. Rocco Palmisano

Il Delegato
Rev. Domenico Laddaga

OSPEDALE GENERALE "MIULLI" ACQUAVIVA DELLE FONTI (Bari)

Concorso pubblico per n. 1 posto di Dirigente Medico disciplina Chirurgia vascolare.

In esecuzione della deliberazione n. 242 del 17.02.2002 è indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico - Area di Chirurgia e delle Specialità Chirurgiche -Disciplina di "Chirurgia Vascolare".

Al suddetto posto è riservato il trattamento economico previsto dal CCNL dell'area della Dirigenza Medica dell'8/6/2000.

Il suddetto concorso è disciplinato dal D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 "Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale". Ai sensi dell'art. 18, comma 1 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, possono partecipare ai concorsi coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:

- a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea;
- b) idoneità fisica all'impiego;
 - 1) l'accertamento della idoneità fisica all'impiego è effettuato a cura dell'Amministrazione ospedaliera prima dell'immissione in servizio;
 - 2) il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni ed il personale dipendente dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25 e 26, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 20/12/1979 n. 761, è dispensato dalla visita medica;
- c) la partecipazione al suddetto concorso, ai sensi della disposizione di cui all'art. 3 comma 6 della legge 15/5/1997 n. 127, non è soggetta a limiti di età;
- d) non essere stato dispensato dall'impiego presso pubbliche Amministrazioni o da impiego privato a causa della produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

- d) non essere stato escluso dall'elettorato attivo politico;

Requisiti specifici di ammissione (art. 24 DPR 10/12/1997 n. 483)

- a) laurea in Medicina e Chirurgia
- b) specializzazione nella disciplina, oggetto del concorso tenendo conto che:
 - ai sensi dell'art. 56 del DPR 483/1997 alla specializzazione e al servizio nella disciplina sono equivalenti la specializzazione ed il servizio in una delle discipline riconosciute equipollenti ai sensi della normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2° livello dirigenziale del personale del S.S.N..
 - Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del predetto decreto è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le UU.SS.LL. e le Aziende ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.
- c) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici chirurghi, attestata da certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 125/1991 l'Avviso Pubblico è aperto ai candidati dell'uno e dell'altro sesso.

I requisiti per la partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, pena la non ammissione, scade il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale.

Le domande di ammissione al Concorso pubblico, come da schema pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, redatte su carta semplice e indirizzate all'Amministrazione dell'ospedale "F. Miulli" - Via Maselli Campagna, 106 - 70021 Acquaviva delle Fonti - (Bari), devono essere prodotte esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevi-

mento. Sulla busta deve essere specificato: domanda di partecipazione concorso pubblico a n. 1 posto di Dirigente Medico - Area di Chirurgia e delle Specialità Chirurgiche - Disciplina di "Chirurgia Vascolare".

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite entro il termine suddetto.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

E' esclusa ogni altra forma di presentazione.

L'eventuale riserva di invio successivo dei documenti è priva di effetto.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Nella domanda i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità quanto segue:

- 1) le complete generalità con indicazione della data di nascita, del luogo di nascita e della residenza;
- 2) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente.
- 3) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- 4) le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo dichiararne l'assenza;
- 5) i titoli di studio posseduti;
- 6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- 7) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego o di impiego privato;
- 8) il numero di codice fiscale;
- 9) l'eventuale status di portatore di handicap; in tal caso, per avvalersi dei diritti previsti dalla "Legge quadro n. 104 del 5/2/1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", il candidato dovrà espressamente indicare nella domanda il tipo di ausilio eventualmente necessario in relazione al

proprio handicap per l'espletamento delle prove concorsuali;

- 10) il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 675/1996

Il candidato deve, inoltre, indicare l'indirizzo presso cui deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente al concorso. A tale scopo l'aspirante dovrà comunicare i successivi domicili diversi da quello comunicato nella domanda di partecipazione al concorso.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione o di mancata o di tardiva consegna di comunicazioni all'aspirante che dipendano da inesatta comunicazione da parte del medesimo del relativo recapito oppure dalla mancata o tardiva comunicazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
- 2) diploma di abilitazione all'esercizio della professione;
- 3) certificato di iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici chirurghi e degli odontoiatri, comprovata da certificazione rilasciata in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando. L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
- 4) specializzazione nella disciplina: o discipline equipollenti;
- 5) la certificazione relativa alla specializzazione dovrà contenere espressamente la dicitura che la stessa sia stata conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 527/91, ai fini della valutazione, come per legge. In caso la stessa non sia desumibile, la Commissione non potrà procedere all'assegnazione del relativo punteggio.
- 6) tutte le certificazioni relative ai titoli che il can-

didato ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato e firmato

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20/12/79 n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Le pubblicazioni in lingua straniera devono essere corredate dalla relativa traduzione in lingua italiana.

- 7) Eventuali documenti attestanti titoli di preferenza o precedenza ai sensi delle vigenti disposizioni.
- 8) Elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati.

Alla presente procedura si applicano le norme di cui alla legge 15/5/97 n. 127 in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazioni delle domande di ammissione agli impieghi. Nel caso in cui i candidati intendono avvalersi di dette disposizioni, tale circostanza deve essere espressamente indicata nel corpo della domanda o nella documentazione allegata alla stessa.

Non si terrà assolutamente conto delle domande e di ogni altro documento che, per qualsiasi motivo, compresi forza maggiore o il fatto di terzi, dovessero essere inviati dopo il termine di scadenza fissato dal presente bando.

La Commissione è nominata dal Vescovo Direttore Generale ed è così composta:

Presidente: Il Governatore dell'Ente o un suo delegato;

Componenti: due dirigenti di ex secondo livello del S.S.N. o di Ospedali dipendenti da Enti Eccle-

siastici appartenenti alla disciplina e al profilo oggetto del concorso;

un dirigente del Ministero della Salute;
il Direttore Sanitario dell'Ente;

Segretario: un funzionario amministrativo dell'ospedale Miulli appartenente ad un livello non inferiore all'ex settimo o un funzionario della Regione Puglia.

All'ammissione dei candidati provvede l'Amministrazione.

L'esclusione dal concorso è disposta con provvedimento motivato, soltanto per difetto di requisiti prescritti e per inosservanza delle condizioni fissate dal presente bando.

A norma di quanto previsto dall'art. 26 del D.P.R. n. 483 del 10/12/97 le prove di esame sono le seguenti:

- a) Prova scritta:
 - relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerente alla disciplina stessa.
- b) Prova Pratica:
 - 1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso.
 - 2) per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della Commissione.
 - 3) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.
- c) Prova orale:
 - sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Punteggio

- 1) La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
 - a) 20 punti per titoli
 - b) 80 punti per le prove di esame
- 2) I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
 - a) 30 punti per la prova scritta

- b) 30 punti per la prova pratica
- c) 20 punti per la prova orale
- 3) i punti di valutazione dei titoli sono così ripartiti:
 - a) titoli di carriera: punti 10
 - b) titoli accademici e di studio: punti 3
 - c) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
 - d) curriculum formativo e professionale: punti 4

La data e la sede delle prove di esame verranno comunicate a ciascun concorrente, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e con il preavviso stabilito dal D.P.R. 483 del 10/12/97, al domicilio indicato nella domanda di ammissione ed eventuale successiva comunicazione di modifica.

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di 14/20.

Alle prove di esame i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità valido a norma di legge.

E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove di esame.

Il vincitore del concorso sarà invitato a presentare entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per il conferimento dell'incarico.

Il candidato, assunto in servizio, salvo deroga prevista dalle vigenti disposizioni di legge, ha l'obbligo di stabilire la propria residenza ove è ubicato il presidio ospedaliero a cui è assegnato.

La partecipazione al concorso implica da parte del concorrente l'accettazione di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia, nonché delle norme regolamentari interne. Inoltre il candidato, prima dell'assunzione in servizio, deve dichiarare di impegnarsi ad osservare le norme dei peculiari ordinamenti dell'Ente Ecclesiastico, di volersi uniformare ai suoi fini statutari ad indirizzo etico religioso, quali risultanti dal Regolamento Organico dell'Ente.

L'Amministrazione procederà alla nomina del vincitore seguendo l'ordine della graduatoria finale di merito formulata dalla Commissione esamina-

trice, facendo salvo i diritti preferenziali previsti dalle leggi in vigore.

Ai sensi della legge n. 675 del 31/12/96 i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso la Ripartizione Personale per le finalità di gestione della procedura concorsuale e saranno trattati anche successivamente nella eventualità di costituzione del rapporto di lavoro per le finalità di gestione del rapporto stesso.

Nelle domande di partecipazione al presente concorso i concorrenti devono dichiarare espressamente il proprio consenso al trattamento dei dati personali.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere, revocare in tutto o in parte o modificare il presente bando.

Per quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alle disposizioni del Regolamento Organico dell'Ente e alla normativa vigente in materia concorsuale.

Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi alla Ripartizione Personale di questo Ente (Tel. 080/2301408 – 080/2301613)

Il Segretario Generale
Dott. Rocco Palmisano

Il delegato
Rev. Domenico Laddaga

OSPEDALE GENERALE "MIULLI" ACQUA-VIVA DELLE FONTI (Bari)

Concorso pubblico per n. 1 posto di Dirigente Medico disciplina Medicina Nucleare.

In esecuzione della deliberazione n. 37 del 30.01.2003 è indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico - Area Della Medicina Diagnostica e dei Servizi – Disciplina di " Medicina Nucleare ".

Al suddetto posto è riservato il trattamento economico previsto dal CCNL dell'area della Dirigenza Medica dell'8/6/2000.

Il suddetto concorso è disciplinato dal D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 "Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale".

Ai sensi dell'art. 18, comma 1 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, possono partecipare ai concorsi coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:

- a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea;
- b) idoneità fisica all'impiego;
 - 1) l'accertamento della idoneità fisica all'impiego è effettuato a cura dell'Amministrazione Ospedaliera prima dell'immissione in servizio;
 - 2) il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni ed il personale dipendente dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25 e 26, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 20/12/1979 n. 761, è dispensato dalla visita medica;
- c) la partecipazione al suddetto concorso, ai sensi della disposizione di cui all'art. 3 comma 6 della legge 15/5/1997 n. 127, non è soggetta a limiti di età;
- d) non essere stato dispensato dall'impiego presso pubbliche Amministrazioni o da impiego privato a causa della produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- e) non essere stato escluso dall'elettorato attivo politico;

Requisiti specifici di ammissione (art. 24 DPR 10/12/1997 n. 483)

- a) laurea in Medicina e Chirurgia;
- b) specializzazione nella disciplina, oggetto del concorso tenendo conto che:
 - ai sensi dell'art. 56 del DPR 483/1997 alla specializzazione e al servizio nella disciplina sono equivalenti la specializzazione ed il servizio in una delle discipline riconosciute equipollenti ai sensi della normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 20 livello dirigenziale del personale del S.S.N..

Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del predetto decreto è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le UU.SS.LL. e le Aziende ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.

- c) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici chirurghi, attestata da certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 125/1991 l'Avviso Pubblico è aperto ai candidati dell'uno e dell'altro sesso.

I requisiti per la partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, pena la non ammissione, scade il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale.

Le domande di ammissione al Concorso pubblico, come da schema pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, redatte su carta semplice e indirizzate all'Amministrazione dell'ospedale "F. Miulli" - Via Maselli Campagna, 106 - 70021 Acquaviva delle Fonti - (Bari), devono essere prodotte esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Sulla busta deve essere specificato: domanda di partecipazione concorso pubblico a n. 1 posto di Dirigente Medico - Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi - Disciplina di "Medicina Nucleare".

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite entro il termine suddetto.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

E' esclusa ogni altra forma di presentazione.

L'eventuale riserva di invio successivo dei documenti è priva di effetto.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Nella domanda i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità quanto segue:

- 1) le complete generalità con indicazione della data di nascita, del luogo di nascita e della residenza;
- 2) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente.
- 3) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- 4) le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo dichiararne l'assenza;
- 5) i titoli di studio posseduti;
- 6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- 7) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego o di impiego privato;
- 8) il numero di codice fiscale;
- 9) l'eventuale status di portatore di handicap; in tal caso, per avvalersi dei diritti previsti dalla "Legge quadro n. 104 del 5/2/1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", il candidato dovrà espressamente indicare nella domanda il tipo di ausilio eventualmente necessario in relazione al proprio handicap per l'espletamento delle prove concorsuali;
- 10) il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 675/1996

Il candidato deve, inoltre, indicare l'indirizzo presso cui deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente al concorso. A tale scopo l'aspirante dovrà comunicare i successivi domicili diversi da quello comunicato nella domanda di partecipazione al concorso.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione o di mancata o di tardiva consegna di comunicazioni all'aspirante che

dipendano da inesatta comunicazione da parte del medesimo del relativo recapito oppure dalla mancata o tardiva comunicazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
- 2) diploma di abilitazione all'esercizio della professione;
- 3) certificato di iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici chirurghi e degli odontoiatri, comprovata da certificazione rilasciata in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando.
L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
- 4) specializzazione nella disciplina: o discipline equipollenti;
- 5) la certificazione relativa alla specializzazione dovrà contenere espressamente la dicitura che la stessa sia stata conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 527/91, ai fini della valutazione, come per legge. In caso la stessa non sia desumibile, la Commissione non potrà procedere all'assegnazione del relativo punteggio.
- 6) tutte le certificazioni relative ai titoli che il candidato ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato e firmato

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20/12/79 n. 761, in presenza delle quali il pun-

teggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Le pubblicazioni in lingua straniera devono essere corredate dalla relativa traduzione in lingua italiana.

- 7) Eventuali documenti attestanti titoli di preferenza o precedenza ai sensi delle vigenti disposizioni.
- 8) Elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati.

Alla presente procedura si applicano le norme di cui alla legge 15/5/97 n. 127 in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazioni delle domande di ammissione agli impieghi. Nel caso in cui i candidati intendono avvalersi di dette disposizioni, tale circostanza deve essere espressamente indicata nel corpo della domanda o nella documentazione allegata alla stessa.

Non si terrà assolutamente conto delle domande e di ogni altro documento che, per qualsiasi motivo, compresi forza maggiore o il fatto di terzi, dovessero essere inviati dopo il termine di scadenza fissato dal presente bando.

La Commissione è nominata dal Vescovo Direttore Generale ed è così composta:

Presidente: Il Governatore dell'Ente o un suo delegato;

Componenti: due dirigenti di ex secondo livello del S.S.N. o di Ospedali dipendenti da Enti Ecclesiastici appartenenti alla disciplina e al profilo oggetto del concorso;

un dirigente del Ministero della Salute;

il Direttore Sanitario dell'Ente;

Segretario: un funzionario amministrativo dell'Ospedale Miulli appartenente ad un livello non inferiore all'ex settimo o un funzionario della Regione Puglia.

All'ammissione dei candidati provvede l'Amministrazione.

L'esclusione dal concorso è disposta con provvedimento motivato, soltanto per difetto di requisiti prescritti e per inosservanza delle condizioni fissate dal presente bando.

A norma di quanto previsto dall'art. 26 del

D.P.R. n. 483 del 10/12/97 le prove di esame sono le seguenti:

- a) Prova scritta:
 - relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerente alla disciplina stessa.
- b) Prova Pratica:
 - 1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso.
 - 2) per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della Commissione.
 - 3) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.
- c) Prova orale:
 - sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Punteggio

- 1) La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
 - a) 20 punti per titoli
 - b) 80 punti per le prove di esame
- 2) I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
 - a) 30 punti per la prova scritta
 - b) 30 punti per la prova pratica
 - b) 20 punti per la prova orale
- 3) I punti di valutazione dei titoli sono così ripartiti:
 - a) titoli di carriera: punti 10
 - b) titoli accademici e di studio: punti 3
 - c) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
 - d) curriculum formativo e professionale: punti 4

La data e la sede delle prove di esame verranno comunicate a ciascun concorrente, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e con il preavviso stabilito dal D.P.R. 483 del 10/12/97, al domicilio indicato nella domanda di ammissione ed eventuale successiva comunicazione di modifica.

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di 14/20.

Alle prove di esame i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità valido a norma di legge.

E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove di esame.

Il vincitore del concorso sarà invitato a presentare entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per il conferimento dell'incarico.

Il candidato, assunto in servizio, salvo deroga prevista dalle vigenti disposizioni di legge, ha l'obbligo di stabilire la propria residenza ove è ubicato il presidio ospedaliero a cui è assegnato.

La partecipazione al concorso implica da parte del concorrente l'accettazione di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia, nonché delle norme regolamentari interne. Inoltre il candidato, prima dell'assunzione in servizio, deve dichiarare di impegnarsi ad osservare le norme dei peculiari ordinamenti dell'Ente Ecclesiastico, di volersi uniformare ai suoi fini statutari ad indirizzo etico religioso, quali risultanti dal Regolamento Organico dell'Ente.

L'Amministrazione procederà alla nomina del vincitore seguendo l'ordine della graduatoria finale di merito formulata dalla Commissione esaminatrice, facendo salvo i diritti preferenziali previsti dalle leggi in vigore.

Ai sensi della legge n. 675 del 31/12/96 i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso la Ripartizione Personale per le finalità di gestione della procedura concorsuale e saranno trattati anche successivamente nella eventualità di costituzione del rapporto di lavoro per le finalità di gestione del rapporto stesso.

Nelle domande di partecipazione al presente concorso i concorrenti devono dichiarare espressamente il proprio consenso al trattamento dei dati personali.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, per legiti-

mi motivi, di prorogare, sospendere, revocare in tutto o in parte o modificare il presente bando.

Per quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alle disposizioni del Regolamento Organico dell'Ente a alla normativa vigente in materia concorsuale.

Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi alla Ripartizione Personale di questo Ente Tei. 080/2301408 – 080/2301613)

Il Segretario Generale
Dott. Rocco Palmisano

Il Delegato
Rev. Domenico Laddaga

OSPEDALE GENERALE "MIULLI" ACQUA-VIVA DELLE FONTI (Bari)

Concorso pubblico per n. 1 posto di Dirigente Medico disciplina Ginecologia e Ostetricia.

In esecuzione della deliberazione n. 38 del 30.01.2003 è indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico - Area di Chirurgia e delle Specialità Chirurgiche disciplina di "Ginecologia e Ostetricia".

Al suddetto posto è riservato il trattamento economico previsto dal CCNL dell'area della Dirigenza Medica dell'8/6/2000.

Il suddetto concorso è disciplinato dal D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 "Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale".

Ai sensi dell'art. 18, comma 1 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, possono partecipare ai concorsi coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:

- a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea;

- b) idoneità fisica all'impiego;

- 1) l'accertamento della idoneità fisica all'impiego è effettuato a cura dell'Amministrazione Ospedaliera prima dell'immissione in servizio;

- 3) il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni ed il personale dipendente dagli

Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25 e 26, comma 1 de, Decreto del Presidente della Repubblica 20/12/1979 n. 761, è dispensato dalla visita medica;

- c) la partecipazione al suddetto concorso, ai sensi della disposizione di cui all'art. 3 comma 6 della legge 15/5/1997 n. 127, non è soggetta a limiti di età;
- d) non essere stato dispensato dall'impiego presso pubbliche Amministrazioni o da impiego privato a causa della produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- e) non essere stato escluso dall'elettorato attivo politico;

Requisiti specifici di ammissione (art. 24 DPR 10/12/1997 n. 483)

- a) laurea in Medicina e Chirurgia;
- b) specializzazione nella disciplina, oggetto del concorso tenendo conto che:
ai sensi dell'art. 56 del DPR 483/1997 alla specializzazione e al servizio nella disciplina sono equivalenti la specializzazione ed il servizio in una delle discipline riconosciute equipolienti ai sensi della normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2° livello dirigenziale del personale del S.S.N..
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del predetto decreto è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le UU.SS.LL. e le Aziende ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.
- c) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici chirurghi, attestata da certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 125/1991 l'Avviso Pubblico è aperto ai candidati dell'uno e dell'altro sesso.

I requisiti per la partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, pena la non ammissione, scade il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale.

Le domande di ammissione al Concorso pubblico, come da schema pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, redatte su carta semplice e indirizzate all'Amministrazione dell'ospedale "F. Miulli" - Via Maselli Campagna, 106 - 70021 Acquaviva delle Fonti - (Bari), devono essere prodotte esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Sulla busta deve essere specificato: domanda di partecipazione concorso pubblico a n. 1 posto di Dirigente Medico - Area di Chirurgia e delle Specialità Chirurgiche - disciplina di Ginecologia e Ostetricia

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite entro il termine suddetto.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

E' esclusa ogni altra forma di presentazione.

L'eventuale riserva di invio successivo dei documenti è priva di effetto.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Nella domanda i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità quanto segue:

- 1) le complete generalità con indicazione della data di nascita, del luogo di nascita e della residenza;
- 2) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente.
- 3) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle hste medesime;
- 4) le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo dichiararne l'assenza;
- 5) i titoli di studio posseduti;

- 6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- 7) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego o di impiego privato;
- 8) il numero di codice fiscale;
- 9) L'eventuale status di portatore di handicap; in tal caso, per avvalersi dei diritti previsti dalla legge quadro n. 104 del 5/2/1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", il candidato dovrà espressamente indicare nella domanda il tipo di ausilio eventualmente necessario in relazione al proprio handicap per l'espletamento delle prove concorsuali;
- 10) il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 675/1996

Il candidato deve, inoltre, indicare l'indirizzo presso cui deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente al concorso. A tale scopo l'aspirante dovrà comunicare i successivi domicili diversi da quello comunicato nella domanda di partecipazione al concorso.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione o di mancata o di tardiva consegna di comunicazioni all'aspirante che dipendano da inesatta comunicazione da parte del medesimo del relativo recapito oppure dalla mancata o tardiva comunicazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
- 2) diploma di abilitazione all'esercizio della professione;
- 3) certificato di iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici chirurghi e degli odontoiatri, comprovata da certificazione rilasciata in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando.
L'iscrizione al corrispondente Albo professio-

nale di uno dei paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

- 4) specializzazione nella disciplina: o discipline equipollenti;
- 5) la certificazione relativa alla specializzazione dovrà contenere espressamente la dicitura che la stessa sia sfata conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 527/91, ai fini della valutazione, come per legge. In caso la stessa non sia desumibile, la Commissione non potrà procedere all'assegnazione del relativo punteggio.
- 6) tutte le certificazioni relative ai titoli che il candidato ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato e firmato

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20/12/79 n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Le pubblicazioni in lingua straniera devono essere corredate dalla relativa traduzione in lingua italiana.

- 7) Eventuali documenti attestanti titoli di preferenza o precedenza ai sensi delle vigenti disposizioni.
- 8) Elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati.

Alla presente procedura si applicano le norme di cui alla legge 15/5/97 n. 127 in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazioni delle domande di ammissione agli impieghi. Nel caso in cui i can-

didati intendono avvalersi di dette disposizioni, tale circostanza deve essere espressamente indicata nel corpo della domanda o nella documentazione allegata alla stessa.

Non si terrà assolutamente conto delle domande e di ogni altro documento che, per qualsiasi motivo, compresi forza maggiore o il fatto di terzi, dovessero essere inviati dopo il termine di scadenza fissato dal presente bando.

La Commissione è nominata dal Vescovo Direttore Generale ed è così composta:

Presidente: Il Governatore dell'Ente o un suo delegato;

Componenti: due dirigenti di ex secondo livello del S.S.N. o di Ospedali dipendenti da Enti Ecclesiastici appartenenti alla disciplina e al profilo oggetto del concorso;

un dirigente del Ministero della Salute;
il Direttore Sanitario dell'Ente;

Segretario: un funzionario amministrativo dell'Ospedale Miulli appartenente ad un livello non inferiore all'ex settimo o un funzionario della Regione Puglia.

All'ammissione dei candidati provvede l'Amministrazione.

L'esclusione dal concorso è disposta con provvedimento motivato, soltanto per difetto di requisiti prescritti e per inosservanza delle condizioni fissate dal presente bando. A norma di quanto previsto dall'art. 26 del D.P.R. n. 483 del 10/12/97 le prove di esame sono le seguenti:

a) Prova scritta:

relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerente alla disciplina stessa.

b) Prova Pratica:

- 1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso.
- 2) per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della Commissione.

3) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.

c) Prova orale:

sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Punteggio

- 1) La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
 - a) 20 punti per titoli
 - b) 80 punti per le prove di esame
- 2) I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
 - a) 30 punti per la prova scritta
 - b) 30 punti per la prova pratica
 - c) 20 punti per la prova orale
- 3) I punti di valutazione dei titoli sono così ripartiti:
 - a) titoli di carriera: punti 10
 - b) titoli accademici e di studio: punti 3
 - c) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
 - d) curriculum formativo e professionale: punti 4

La data e la sede delle prove di esame verranno comunicate a ciascun concorrente, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e con il preavviso stabilito dal D.P.R. 483 del 10/12/97, al domicilio indicato nella domanda di ammissione ed eventuale successiva comunicazione di modifica.

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di 14/20.

Alle prove di esame i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità valido a norma di legge.

E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove di esame.

Il vincitore del concorso sarà invitato a presentare entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali e spe-

cifici richiesti per il conferimento dell'incarico.

Il candidato, assunto in servizio, salvo deroga prevista dalle vigenti disposizioni di legge, ha l'obbligo di stabilire la propria residenza ove è ubicato il presidio ospedaliero a cui è assegnato.

La partecipazione al concorso implica da parte del concorrente l'accettazione di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia, nonché delle norme regolamentari interne. Inoltre il candidato, prima dell'assunzione in servizio, deve dichiarare di impegnarsi ad osservare le norme dei peculiari ordinamenti dell'Ente Ecclesiastico, di volersi uniformare ai suoi fini statutari ad indirizzo etico religiosi, quali risultanti dal Regolamento Organico dell'Ente.

L'Amministrazione procederà alla nomina del vincitore seguendo l'ordine della graduatoria finale di merito formulata dalla Commissione esaminatrice, facendo salvo i diritti preferenziali previsti dalle leggi in vigore.

Ai sensi della legge n. 675 del 31/12/96 i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso la Ripartizione Personale per le finalità di gestione della procedura concorsuale e saranno trattati anche successivamente nella eventualità di costituzione del rapporto di lavoro per le finalità di gestione del rapporto stesso.

Nelle domande di partecipazione al presente concorso i concorrenti devono dichiarare espressamente il proprio consenso al trattamento dei dati personali.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere, revocare in tutto o in parte o modificare il presente bando.

Per quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alle disposizioni del Regolamento Organico dell'Ente a alla normativa vigente in materia concorsuale.

Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi alla Ripartizione Personale di questo Ente (Tel. 080/2301408 – 080/2301613)

Il Segretario Generale
Dott. Rocco Palmisano

Il Delegato
Rev. Domenico Laddaga

APPALTI

A.S.E. MANFREDONIA (Foggia)

Avviso di aggiudicazione appalto fornitura n. 1 autocompattatore.

L'A.S.E. Azienda Speciale Ecologica, via Tratturo del Carmine, 14, 71043 Manfredonia (FG), tel. (0884) 542896 - fax. (0884) 542569, rende noto, ai sensi di legge, l'esito della licitazione privata per l'aggiudicazione della fornitura di n. 1 autocompattatore r.s.u. da mc. 10-12 a carico posteriore.

Importo a base di gara: Euro 77.468,25, oltre IVA.

Date di celebrazione: 20/01/2003, 21/01/2003, 04/02/2003 e 17/02/2003.

Criterio di aggiudicazione: a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. b, D.lgs. 24/7/1992, n. 358 e ss.mm. e ii.

Ditte invitate:

- 1) Trim Box S.r.l. di Campogalliano;
- 2) Farid Industrie S.p.A. di Moncalieri;
- 3) Città Servizi S.r.l. di Bari;
- 4) F.Ili Mazzocchia S.r.l. di Frosinone;
- 5) OMB BRESCIA S.p.A. di Brescia;
- 6) Emmebi S.n.c. di Bari;
- 7) COS.ECO. Costruzioni Ecologiche S.r.l. di Grumo Appula;
- 8) Carrozzeria Moderna S.p.A. di Abbiategrasso;
- 9) Ziliani Carlo S.r.l. di Pontenure;
- 10) F.Ili Pessolano S.r.l. di Foggia.

Ditte partecipanti:

- 1) COS.ECO Costruzioni Ecologiche S.r.l. di Grumo Appula
- 2) Farid Industrie S.p.A. di Moncalieri;
- 3) Ziliani Carlo S.r.l. di Pontenure;
- 4) Carrozzeria Moderna S.p.A. di Abbiategrasso;
- 5) Emmebi S.n.c. di Bari.

Ditte escluse:

- 1) ZILIANI Carlo S.r.l. di Pontenure;
- 2) Carrozzeria Moderna S.p.A. di Abbiategrosso.
Ditta aggiudicataria:
Emmebi S.n.c. di Bari.
Importo aggiudicato: Euro 77.000,00, oltre IVA.
Tempo di completamento della fornitura: 80 giorni consecutivi dalla data di stipula del contratto.
Il presente avviso è stato inviato in data 24/02/2003 all'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Europee, dove è stato ricevuto nella stessa data.

Manfredonia, 24 febbraio 2003

Il Direttore
Dott. Antonio Longo

Il Presidente
Luigi Gatta

COMUNE DI ADELFA (Bari)

Avviso di aggiudicazione lavori realizzazione area attrezzata.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto l'art., 29 della Legge 109/94 e successive modificazioni;

RENDE NOTO

- 1) che in data 24.01.2003 si è concluso l'esperimento di apposita asta pubblica, con il criterio del massimo ribasso sul prezzo a base d'asta dei lavori di "Realizzazione di Area Attrezzata per Fiere, mercati, Luna Park tra le vie Vitt. Veneto, Dalla Chiesa e Vivaldi" per un importo complessivo dell'appalto pari ad Euro 947.002,21 (compresi oneri per la sicurezza pari ad Euro 32.024,23, non soggetti a ribasso).
- 2) Ditte partecipanti: N. 87.
- 3) Che i lavori sono stati aggiudicati alla ditta "R.U.T.A Costruzioni s.r.l. - Via Cardassi, 71 - Bari.

- 4) Che la seconda classificata è la ditta: A.T.I. ZLIO G. GIAMPETRUZZI s.r.l. - Via S. Francesco, 13 Laterza (TA).
- 5) Che i tempi di realizzazione dell'opera sono i seguenti: 365 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Vito Caldarola

COMUNE DI ANZANO DI PUGLIA (Foggia)

Avviso di deposito atti per lavori di costruzione campo di calcetto.

**IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 22 Ottobre 1971, nr.865

RENDE NOTO

Che presso Questa Segreteria comunale si trovano depositati i seguenti atti:

1. Relazione esplicativa;
2. Mappe Catastali;
3. Elenco dei proprietari iscritti negli atti catastali;
4. Stralcio dei piani urbanistici vigenti;
relativi ai beni da espropriare per la realizzazione dell'opera sopra descritta.

Chiunque possa avervi interesse può prendere visione dei detti documenti ed eventualmente presentare le proprie osservazioni scritte depositandole presso la Segreteria di Questo Comune nel termine massimo di gg. 15 dal giorno Data di inserzione del presente avviso nel B.U.R.P. (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia)

Il Responsabile dell'Ufficio
Tecnico Comunale
Ing. Lina Cipriano

COMUNE DI LECCE

Avviso di gara lavori riqualificazione idraulica aree umide fascia costiera.

1. Comune di Lecce, Via F. Rubichi 16, cap 73100, tel. 0832.6821 fax 682223.
- 2.a) Incanto con criterio prezzo più basso, inferiore a quello posto a base gara, con esclusione automatica offerte anomale;
b) a corpo.
- 3.a), b) lavori di riqualificazione idraulica e di rinaturalizzazione di aree umide della fascia costiera del Comune di Lecce, ubicato lungo il litorale leccese, nella zona compresa tra Torre Rinalda e Torre Chianca, importo base d'asta Euro 1.639.614,58 di cui Euro 1.548.022,29 per lavori a corpo e Euro 91.592,29 (OD 31.592,29 a corpo + OS 60.000,00 a misura) per oneri sicurezza, cat. prev. 0G8 DPR 34/00.
4. Ultimazione lavori entro 540 gg. da consegna lavori.
- 5.a), b) Documenti c/o Uff. Gare Via B. Martello 5, 2° p., da riprodurre a proprie spese c/o S. Palma, V.le De Pietro 21 LE tel/fax 0832.308064.
6. Pena esclusione,
a) termine ore 12,00 del 13.03.03;
b) Comune di Lecce Uff. Protocollo Via F. Rubichi 16;
c) lingua italiana.
- 7.a), b) apertura plichi 14.03.03 ore 9,30 c/o Uff. Gare, Lecce Via B. Martello, tel. 0832.682413 fax 345094, ammessi delegati imprese concorrenti.
8. Euro 32.792,29 e garanzie come da capitolato.
9. Cofinanziamento POR Puglia 2000-2006 misura 1.4 e fondi comunali.
10. Raggruppamenti ex artt. 93, 94, 95, 96, 97 DPR

554/99 - L. 109/94. 11, 12., 13., 14., 15. tutte le informazioni su bando integrale pubblicato all'Albo Pretorio il 11.02.03 e su www.servizio-bandi.ilpp.it RUP: Geom. A. Cannillo c/o Uff. Ambiente V.le Rossigni 111 (LE) tel/fax 0832.213749. 16., 17., 18., 19. non soggetto.

Lecce, 11.02.2003

Il Dirigente Settore Ambiente:
Arch. Fernando Bonocuore

COMUNE DI SAN SEVERO (Foggia)

Avviso di gara appalto servizio refezione scolastica.

ENTE APPALTANTE: Comune di San Severo, P.zza Municipio, 1 -71016 San Severo (FG) tei.0882.339409/317 fax 339316;

CATEGORIA Di SERVIZIO: riferimento cat. N. 17 CPC 64 - All. 2 D.Lgs. 17.3.95.

OGGETTO DELL'APPALTO: Fornitura viveri, preparazione, confezionamento e consegna pasti per Servizio "Refezione scolastica" nelle scuole materne del comune di San Severo e "Servizio Domiciliare Anziani".

Periodo: dall'aggiudicazione appalto fino al 30.9.05, eventualmente rinnovabile per lo stesso periodo.

LUOGO D'ESECUZIONE: Il servizio in oggetto dovrà essere espletato da parte della ditta c/o Cucina Comunale Centralizzata, sita in p.zza Schingo, San Severo, per un periodo provvisorio di sei mesi dalla data aggiudicazione appalto. Trascorso predetto termine, la Ditta dovrà assicurare il servizio in oggetto in locali situati nel territorio del Comune di San Severo, idonei alla preparazione di ca. 900 pasti da asporto per ristorazione scolastica, provvisti di impianti ed attrezzature conformi vigenti leggi (626/94 e 155/97) e muniti di regolare autorizzazione sanitaria. Il centro di cottura non potrà essere ubicato in una struttura ospedaliera.

CRITERI PER AGGIUDICAZIONE:

- a) art.6, lett. B) D.Lgs.157/95: licitazione privata;
- b) art.23, c.1/b, D.Lgs. 157/95 e s.m. del D.Lgs. 65/00: il servizio sarà aggiudicato sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata dal massimo punteggio conseguibile (fino a 100 p.ti);

GIUSTIFICAZIONE PROCEDURA ACCELERATA: Necessità di attivare i servizi per scadenza vigente contratto appalto mensa;

PREZZO UNITARIO A BASE GARA: L'importo a base gara viene stabilito in E 3,50 IVA esclusa per ogni singolo pasto, per una previsione, non impegnativa, per l'Amm.ne di n. 144.000 pasti annui per il servizio di refezione scolastica e n. 36.500 pasti annui per il servizio domiciliare mensa anziani (totale previsione pasti annui: n.180.500), corrispondenti a un importo annuo complessivo a base d'asta di E 631.750,00 IVA esclusa;

DITTE AMMESSE A PARTECIPARE: Ditte, società e cooperative con esperienza almeno triennale nel settore della ristorazione. Sono ammesse a presentare offerta, RTI secondo vigenti disposizioni di legge in materia;

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: L'impresa dovrà allegare alla domanda di partecipazione (inviata c/o Ufficio Politiche Giovanili - Sussistenza - Integrazione, Comune di San Severo) redatta su carta legale in lingua italiana, una dichiarazione parimenti a firma del legale rappresentante della stessa attestante che:

- a) non si trovi in alcune delle cause d'esclusione dalla partecipazione agli appalti elencate art. 11 D.Lgs. 358/92 e s.m.;
- b) ha effettuato nel triennio 1999/01 forniture identiche a quelle oggetto presente gara per un importo complessivo di E 1.895.250,00 con capacità tecnica di cui art. 14, cA, lett. b), D.Lgs. 157/95;
- c) la disponibilità di effettuare il servizio in oggetto c/o la Cucina Comunale Centralizzata sita in p.zza Schingo a San Severo, per un periodo provvisorio di sei mesi dalla data aggiudicazione appalto;
- d) si obbliga a reperire entro e non oltre 6 mesi dal

periodo sopra specificato, locali idonei alla preparazione di ca. 900 pasti da asporto per la ristorazione scolastica, situati nel territorio del Comune di San Severo, nonché la fornitura di impianti e attrezzature al fine di rendere la struttura conforme vigenti leggi (626/94 e 155/97). Alla domanda di partecipazione occorre allegare, pena esclusione, fotocopia non autenticata di un valido documento di identità e sottoscrizione della medesima

TERMINE RICEZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: Entro 15 gg dalla data spedizione bando di gara all'UPUCE (11.3.03);

TERMINE DI RICEZIONE OFFERTE: Entro 10 gg. dalla data della lettera di invito a presentare offerte;

CAUZIONI E GARANZIE: L'ammontare della cauzione, pari a 1/20 dell'importo complessivo di aggiudicazione, sarà versata dalla ditta prima della stipula del contratto anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa;

PUBBLICAZIONI: Data invio Avviso all'UPUCE: 24.2.03; Data ricezione Avviso da parte dell'UPUCE: 24.2.03.

ALTRE INFORMAZIONI: Non sono ammesse varianti ed il subappalto non è consentito. La richiesta di invito non vincola l'Amm.ne. Per ottenere copia presente bando rivolgersi a: Ufficio Politiche Giovanili - Sussistenza e Integrazione (tel. 0882.339287/288 fax 339282).

Documentazione accessoria e CSA saranno trasmessi unitamente alle lettere d'invito. Bando pubblicato su www.cliccavvisi.com sino a scadenza.

Il Dirigente
Dott. Luigi Cologno

COMUNE DI TURI (Bari)

Avviso di gara lavori deodorizzazione impianto depurativo.

1. STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI TURI (BA) VIA XX SETTEMBRE 5 -70010 TURI (BA) TEL:080-8915348 - FAX: 080-8912895
2. PROCEDURA Di GARA: pubblico incanto ai sensi della legge 109/1994 e successive modificazioni-
3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:
 - 3.1. luogo di esecuzione: Comune di Turi - "DEPURATORE"
 - 3.2. descrizione: Realizzazione impianto di deodorizzazione del depuratore acque reflue ed opere connesse.
 - 3.3. importo complessivo dell'appalto a corpo (compresi oneri per la sicurezza): E 980.542,54 (novecentottantamilaquattrocentoquarantadue/54) categoria prevalente: 0S22 classifica III;
 - 3.4. oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 39.339,38 (trentanove milatrecentotrentanove/38)
 - 3.5. Lavorazioni di cui si compone l'intervento:
 1. Lavorazione prevalente:
opere di completamento dell'impianto depurativo acque reflue - cat. 0S22 -importo complessivo: Euro 487.879,88 (quattrocentottantasettemilaottocentotantanove/88)
 2. Lavorazioni scorporabili:
- impianto di deodorizzazione aria - cat. 0S28 - importo E 473.909,66 (quattrocentotettantatremilanovecentonove/66) - (48%)
 - 3.6. modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19, comma 4, e 21, comma 1, lettera b), e 1/bis della legge 109/94 e successive modificazioni;
4. TERMINE Di ESECUZIONE: giorni 305 (trecentocinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori;
5. DOCUMENTAZIONE:
il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto, lo schema di contratto, il disciplinare di gestione dell'impianto depurativo, sono visibili presso l'Ufficio Tecnico nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00; è possibile acquistarne una copia, fino a cinque giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, presso il centro copie "Segni Grafici" sito in Via Massari, 27 - Turi, nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 12,00 sabato escluso, previo versamento della relativa spesa al medesimo centro; a tal fine gli interessati ne dovranno fare prenotazione a mezzo fax inviato, 48 ore prima della data di ritiro, alla stazione appaltante al numero 080-8912895 ovvero direttamente al centro Segni Grafici (080 - 8911720) ; il disciplinare di gara è altresì disponibile sul sito internet www.regione.puglia.it
6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA' Di PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:
 - 6.1. termine: Le offerte dovranno pervenire entro le ore 9,00 del giorno 25.03.2003;
 - 6.2. indirizzo: COMUNE DI TURI - VIA XX SETTEMBRE 5 - 70010 TURI (BA);
 - 6.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 5, del presente bando;
 - 6.4. apertura offerte: prima seduta pubblica presso l'Ufficio tecnico del Comune di Turi alle ore

- 12,00 del giorno 25.03.2003;
7. **SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE:** i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10. ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti;
8. **CAUZIONE:** l'offerta dei concorrenti deve essere corredata:
- 8.1. da una cauzione provvisoria di euro 19.610,85 (diciannovemilaseicentodieci/85) pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo dell'appalto di cui al punto 3.3. costituita alternativamente:
- da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la Tesoreria Comunale (Banca Popolare di Bari - filiale di Turi);
 - da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- 8.2. dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante con validità non inferiore a 24 mesi;
9. **FINANZIAMENTO: CONTRIBUTO** in c/capitale del Commissario Straordinario Delegato per l'emergenza ambientale.
10. **SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:** concorrenti di cui all'art. 10, comma 1, della legge 109/94 e successive modificazioni, costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b, e c), o da imprese riunite o consorziate di cui alle lettere d) e) ed e-bis, ai sensi degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/1999, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 13, comma 5. della legge 109/94 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui all'articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000;
11. **CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:**
- i concorrenti all'atto dell'offerta devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere (caso di concorrente stabilito in Italia);
 - i concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal DPR 34/2000 accertati, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del suddetto DPR 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi; la cifra d'affari in lavori di cui all'articolo 18, comma 2, lettera b), del suddetto DPR 34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, deve essere non inferiore a tre volte l'importo complessivo dei lavori a base di gara (caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all'unione Europea);
12. **TERMINE Di VALIDITA' DELL'OFFERTA:** 180 giorni dalla data di presentazione;
13. **CRITERIO Di AGGIUDICAZIONE:** massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4 del presente bando.
14. **VARIANTI:** non sono ammesse offerte in variante;

15. ALTRE INFORMAZIONI:

- 15.1. non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all'articolo 75 del D.P.R.n.554/99 e successive modificazioni e di cui alla legge n.68/99;
- 15.2. si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall'articolo 21, comma 1-bis, della legge 109/94 e successive modificazioni; nel caso di offerte in numero inferiore a cinque la stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse;
- 15.3. si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
- 15.4. in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
- 15.5. l'offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- 15.6. l'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 30, comma 2, della legge 109/94 e successive modificazioni;
- 15.7. si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8, comma 11 -quater, della legge 109/94 e successive modificazioni;
- 15.8. le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
- 15.9. nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge 109/94 e successive modificazioni i requisiti di cui al punto 1 l. del presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui all'articolo 95, comma 2, del D.P.R. 554/1999 qualora associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all'articolo 95, comma 3. del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale;
- 15.10. gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
- 15.11. l'aggiudicatario dovrà dare improrogabilmente inizio ai lavori entro e non oltre il 30 marzo 2003;
- 15.12. i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall'articolo 12 del capitolato speciale d'appalto, ad avvenuto accreditamento dei fondi ;
- 15.13. la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, sulla base delle aliquote percentuali di cui all'art. 45, comma 6 del suddetto DPR applicate all'importo contrattuale pari al prezzo offerto aumentato dell'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4 del presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall'articolo 12 del capitolato speciale d'appalto ad avvenuto accreditamento dei fondi;
- 15.14. gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;
- 15.15. i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate;
- 15.16. la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1-ter, della legge 109/94 e successive modificazioni,
- 15.17. è esclusa la competenza arbitrale;
- 15.18. i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'articolo 10 della legge 675/96, esclusivamente nell'ambito della presente gara;

15.19.responsabile del procedimento: ing. Giovanni CAMPOBASSO - tel: 0808915348;

Turi, li 26 febbraio 2003

Il Dirigente
Il Capo Settore Tecnico
Ing. Giovanni Campobasso

COMUNE DI VIESTE (Foggia)

Avviso di deposito studio impatto ambientale risanamento dissesto area Marina Piccola.

OGGETTO: P.O.R. 2000 - 2006 ASSE 1: RISORSE NATURALI – MISURA 1.3: INTERVENTI PER LA DIFESA DEL SUOLO. Intervento per il risanamento del dissesto idrogeologico dell'area costiera di Marina Piccola sita nel Comune di Vieste.

PROGETTISTA: Ing. Domenicantonio SPINA - Arch. Saverio FUSCO. Si informa che, ai fini dell'assoggettabilità alla valutazione di Impatto Ambientale di cui all'articolo 16 legge regionale n. 11 del 12/04/2001, in data lunedì 24 febbraio 2003, è stato depositato presso l'Assessorato all'Ambiente della Regione Puglia, la Provincia di Foggia, l'Ente Parco Nazionale del Gargano e all'Albo Pretorio del Comune di Vieste, il progetto definitivo e lo studio di impatto ambientale relativo alla realizzazione dell'intervento di risanamento del dissesto idrogeologico dell'area costiera di Marina Piccola sita nel Comune di Vieste.

Il progetto consiste nella realizzazione di una scogliera radente di difesa, opere di consolidamento del piede del muraglione lungo il perimetro di Via Pola e una scogliera di difesa al piede dell'esistente opera radente lungo il perimetro costiero che delimita il fronte dei giardini pubblici e del piazzale di parcheggio.

Responsabile Unico Del Procedimento
Ing. Antonio Chionchio
Dirigente Area Tecnica - Comune di Vieste

ENTE OSPEDALIERO "DE BELLIS" CASTELLANA GROTTA (Bari)

Avviso di gara appalto fornitura sistemi completi per diagnostica.

- 1) Amministrazione aggiudicatrice: I.R.C.C.S. "S. De Bellis" con sede legale in Castellana Grotte (BA) alla Via F. Valente n 4, tel. 080 4965122 - fax 080 4960696.
- 2)a) Procedura di aggiudicazione: Asta pubblica.
b).
- 3)a) Luogo della consegna: I.R.C.C.S. "S. De Bellis" di Castellana Grotte(BA) - Laboratorio Analisi.
b) Natura dei prodotti da fornire: Sistemi completi per Diagnostica; Importo annuo presunto E 619.748,28= (IVA incl.).
c)
d) Ciascuna ditta può presentare offerte per singoli lotti.
- 4) Durata del contratto: tre anni.
- 5)a) Richiesta di documenti: Avviso d'asta/Capitolato Speciale, la scheda tecnica ed il Capitolato Generale per gli appalti di forniture di beni e servizi, dovranno essere richiesti all'Ente di cui al punto 1), Ufficio Provveditorato -U.S.: Appalti e Contratti.
b) Termine per la presentazione della richiesta: 10 giorni precedenti il termine per la presentazione dell'offerta.
c)
- 6)a) Termine ricezione offerte: 30.04.2003 (ore ufficio 07,30-14,00).
b) Indirizzo al quale tali domande devono essere inviate: indirizzo di cui al punto 1). Dovranno recare sul piego esterno l'oggetto della gara: "offerta per la fornitura di Sistemi completi per Diagnostica occorrenti al laboratorio Analisi".
c) Lingua nella quale devono essere redatte: lingua italiana.

- 7)a) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: seduta pubblica.
 b) Data, ora e luogo: 06.05.2003 (ore 09,30). Vedi punto 1).
- 8) Cauzioni e garanzie: Nessun deposito cauzionale provvisorio; deposito cauzionale definitivo conforme ai Capitolato d'Appalto.
- 9) Modalità finanziamento e pagamento: Fondi ordinari di bilancio.
- 10) Forma giuridica del raggruppamento di imprese: Sono ammesse a partecipare alla gara oltre le imprese individuali e le società anche i raggruppamenti temporanei di imprese ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. n.358/92 e succ. modif. ed integr., e quelli aventi sede in uno degli Stati membri della CEE.
 Non sono ammesse offerte di singole imprese che partecipino alla gara in raggruppamento.
- 11) Condizioni minime di carattere economico e tecnico per l'accesso alla gara: Ciascun concorrente dovrà, a pena di esclusione, attestare, con apposita dichiarazione:
- A) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 11 lett. a), b), c), d), e) ed f) del D. Leg. n.358/92 e succ. modif. ed integr.,
- B) il numero di iscrizione sul registro C.C.I.A.A. od analogo registro professionale per i non residenti in Italia, ai sensi dell'art.12 del D.lgs. n.358/92 succ. modif. ed integr.;
- C) la capacità finanziaria ed economica mediante:
- idonee dichiarazioni bancarie da allegare ai sensi dell'art. 13, lett. a), del D. Lgs. n. 358/92 succ. modif. ed integr.;
 - gli importi relativi alle forniture identiche realizzate negli ultimi 3 esercizi 1999-2000-2001 ai sensi dell'art. 13, lett. c), del D.lgs. n.358/92 succ. modif. ed integr.;
- D) la capacità tecnica mediante l'elenco delle principali forniture effettuate durante gli ultimi 3 anni con il rispettivo importo, data e destinatario, ai sensi dell'art.14, lett. a), del D.lgs. n.358/92 succ. modif. ed integr.,
- E) di non essere soggetta alla misura interdittiva di cui all'art.3, comma 1, del D. L. n.369/93, convertito con modifiche nella Legge 15.11.1993, n.461 (incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione a seguito di condanna per i delitti previsti dall'art.32 quater del Codice Penale).
- 12) Perido di tempo per il quale l'offerente è vincolato alla offerta: 180 giorni dal termine della presentazione dell'offerta.
- 13) Criteri di aggiudicazione: ai sensi dell'art.16, comma 1, lett.b) del D.lgs. 24.7.1992 n.358 e succ. modif. ed integr. ed ai sensi dell'art.13 L.R. n. 32 del 05.12.2001.
- 14)
- 15) Altre indicazioni. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
 Per quanto di competenza, ai sensi dell'art.8 della legge n.241/90, si comunica quanto segue:
- (a) la pratica è stata affidata all'Ufficio Provveditorato: Appalti e Contratti di questo I.R.C.C.S.;
- (b) il responsabile del procedimento amministrativo è il Sig. Nicola Giliberti del medesimo Ufficio;
- (c) l'Ufficio presso il quale rivolgersi per ulteriori informazioni è l'Ufficio Provveditorato: (tel.080/4960366 - fax 080/4965115). Posta elettronica: uprov.debellis@tiscalinet.it.
- (d) presso il suddetto Ufficio potranno, inoltre, essere inviate le istanze previste al punto b), art. 10, legge n.241/90.
- 16) Pubblicazione avviso di preinformazione sulla G.U.C.E: mancata pubblicazione.
- 17) Data di invio del bando all'Ufficio Pubblicazioni della CEE: 21.02.2003.
- 18) Data di ricezione del bando da parte dell'Ufficio Pubblicazioni CEE: 21.02.2003.

- 19) La fornitura rientra nel campo di applicazione dell'accordo GATT.

Castellana Grotte li, 21.02.2003

Il Segretario Generale Il Commissario Straordinario
Dr. Francesco Saverio Ventura Dr. Raffaele D'ari

AVVISI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI ROMA
DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SVI-
LUPPO DEL TERRITORIO

**Decreto di autorizzazione per la realizzazione
opera di risanamento del canale principale del-
l'acquedotto del Sele.**

DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO
DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PER LE
POLITICHE DEL PERSONALE E GLI AFFARI
GENERALI

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Prot. n.522

VISTI gli artt.80, 81, 82 e 83 del D.P.R. 24 luglio
1977 n..616;

VISTO l'art. 14 della legge 241/90 e successive
modifiche e integrazioni in materia di conferenza di
servizi;

VISTO l'art.2 della legge 24 dicembre 1993,
n.537 in materia di semplificazione e accelerazione
dei procedimenti amministrativi;

VISTO il D.P.R. 18 aprile 1994, n..383;

VISTO in particolare l'art.3 del D.P.R. 18 aprile
1994, n.383;

VISTO l'art.52, comma 1, del D.Lgs n. 112 del

31 marzo 1998, con cui tra l'altro, vengono asse-
gnati allo Stato i compiti relativi alla identificazione
delle linee fondamentali dell'assetto del territorio
nazionale con riferimento ai valori naturali e
ambientali, alla difesa del suolo ed alla articula-
zione territoriale delle reti infrastrutturali e delle
opere di competenza statale..."

VISTA la legge 24 novembre 2000 n.340;

PREMESSO

- che l'opera in questione interessa le regioni
Puglia, Campania e Basilicata, nonché n. 11
comuni: Bisaccia, Calitri, Rapone, Venosa, Mon-
temilone, Palazzo San Gervasio, Spinazzola,
Minervino Murge, Andria, Atella e Putignano;
- che con note nn.1716/2, 1717/2, 1718/2 e 1719/2
in data 20 marzo 1996, l'Acquedotto Pugliese
S.p.A. (già Ente Autonomo Acquedotto Pugliese)
ha inviato a questo Ministero l'istanza di accerta-
mento della conformità urbanistica per i lavori di
risanamento del Canale Principale dell'Acque-
dotto del Sele, lotti I, II, III e IV - alimentazioni
alternative e varianti;
- che l'Acquedotto Pugliese S.p.A. (già Ente Auto-
nomo Acquedotto Pugliese) in data 19 Aprile
2000, con note nn. 5360/2, 5361/2 e 5364/2 ha
integrato la documentazione già trasmessa con le
note sopraccitate;
- che questa Amministrazione, in data 3 agosto
2000 con nota n.405, ha convocato una confe-
renza di servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge 7
agosto 1990, n.241 e successive modifiche e del-
l'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994 n.383, per il
giorno 15 settembre 2000, invitando gli enti e le
amministrazioni interessate;

CONSIDERATO

- che in data 15 settembre 2000 si è tenuta presso il
Ministero la conferenza di servizi; in tale sede
sono state acquisite agli atti tutte le determina-
zioni favorevoli e le valutazioni manifestate dal
partecipanti, il cui verbale, con le relative espres-

- sioni di parere, viene allegato al presente decreto e ne forma parte integrante;
- che questo Ministero in data 25 settembre 2000 con nota n.825 ha trasmesso copia conforme del verbale della succitata conferenza a tutte le amministrazioni assenti e presenti alla riunione ai sensi della normativa vigente;
 - che la Soprintendenza Archeologica per le province di Salerno, Avellino e Benevento in data 5 giugno 2000 con nota n.7531/10C ha rilasciato parere favorevole con condizioni;
 - che il Comune di Palazzo San Gervasio con nota in data 28 giugno 2000 ha espresso il proprio parere favorevole;
 - che la Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici della Puglia, in data 12 luglio 2000 con note nn.12083 e 12084, ha rilasciato parere favorevole;
 - che la Comunità Montana "Alta Irpinia" con fax in data 14 settembre 2000 ha trasmesso il proprio parere favorevole;
 - che la Soprintendenza per i Beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Salerno e Avellino, in data 14 settembre 2000 con nota n.22424 ha trasmesso il proprio parere favorevole;
 - che il comune di Atella in data 13 ottobre 2000 con nota n.7556/00 ha trasmesso il proprio parere favorevole;
 - che il comune di Putignano in data 26 ottobre 2000 con nota n. 18805 ha trasmesso il proprio parere favorevole;
 - che la Soprintendenza archeologica della Basilicata in data 7 settembre 2000 con. nota n.16379 ha espresso il proprio parere favorevole con prescrizioni, subordinando tale parere all'accettazione formale delle stesse da parte dell'Acquedotto Pugliese S.p.A. (già Ente Autonomo Acquedotto Pugliese);
 - che la Soprintendenza Archeologica della Puglia
- in data 27.11.2000 con nota n.22895 ha espresso il proprio parere con prescrizioni;
- che l'Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Sele in data 7 marzo 2001 con nota n.2158, ha ritenuto che l'intervento in questione non interessa territori facenti parte del bacino di propria competenza;
 - che la Regione Puglia e la Regione Basilicata hanno espresso in sede di conferenza di servizi il proprio parere favorevole su apposito modulo allegato al verbale della citata conferenza;
 - che i comuni di Andria e di Minervino Murge hanno espresso in sede a conferenza di servizi il proprio parere favorevole su apposito modulo allegato al, verbale della citata conferenza;
 - che l'Acquedotto Pugliese S.p.A. (già Ente Autonomo Acquedotto Pugliese) in data 1 novembre 2001 con nota n.2012/DT/P ha dichiarato che le opere ricadenti nel territorio della Regione Campania non necessitano di autorizzazione ambientale trovando, nel caso specifico, applicazione l'art. 152 del T.U. 490/99;
 - che in data 28 settembre 2001 la Direzione Generale del Coordinamento" Territoriale, ora Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali, ha trasmesso a tutti i soggetti interessati la nota n. 1457 con la quale ha comunicato l'adozione delle procedure previste dal comma 7 dell'art. 14 ter della legge 7 agosto 1990, n.24 1, così come modificato dall'art.11, della legge 24 novembre 2000 n.340, in quanto talune, Amministrazioni ed Enti non avevano ratificato o trasmesso il proprio parere di competenza;
 - che sono trascorsi i termini previsti dalla normativa richiamata;
 - che la Regione Campania ha espresso parere favorevole all'intesa con deliberazione di Giunta Regionale n.270 in data 1 febbraio 2001;
 - che l'Acquedotto Pugliese S.p.A. (già Ente Autonomo Acquedotto Pugliese) in, data 24 luglio

2002 con nota n. 1040/DT/P ha dichiarato che le opere ricadenti nel territorio della Regione Puglia non necessitano di autorizzazione ambientale non rientrando nella fattispecie di opere di cui agli allegati A e B della L.R. n. 11 del 12 aprile 2001;

DECRETA

Ai sensi e per gli effetti della raggiunta intesa tra Stato e Regioni Campania, Basilicata e Puglia, secondo quanto previsto dall'art.81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, così come modificato dal D.P.R. 18 Aprile 1994, n.616, così come modificato dal D.P.R. 18 Aprile 1994, n.383, ed in particolare dell'art.3) dello stesso D.P.R., si autorizza la realizzazione della opera di risanamento del Canale Principale dell'Acquedotto del Sele - alimentazioni alternative e varianti - riguardanti i seguenti lotti: I lotto (da progr. 15+690 a progr. 39+000), II lotto (da progr.39+145 ai, progr.55+031), III lotto (da progr.55+144 a progr.71+866), IV lotto (dal progr.76+204 a progr.105+268). Si richiama, nel contempo, l'osservanza delle prescrizioni e/o condizioni contenute nelle espressioni di parere citate nel precedenti "considerato", quelle specificate nei pareri resi in conferenza dai soggetti partecipanti e quelle pervenute dagli Enti non partecipanti alla conferenza che, sulla, scorta degli elaborati progettuali e, unitamente al verbale della conferenza di servizi suddetta, si allegano e formano parte integrante del presente decreto.

ART. 2

Il presente decreto, conforme alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi, secondo quanto stabilito dall'art.14-ter, della legge 241/90 come modificato dalla legge 24 novembre 2000, n. 340, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso, comunque denominato, di competenza delle amministrazioni ed enti partecipanti o, comunque, invitati a partecipare alla conferenza sempre in relazione alla conformità urbanistica delle opere.

ART.3

E' fatto obbligo all'Acquedotto Pugliese S.p.A. (già Ente Autonomo Acquedotto Pugliese) la pubblicazione del presente provvedimento secondo la normativa vigente in materia. Di tale adempimento deve essere data comunicazione al Dipartimento per il Coordinamento dello Sviluppo del Territorio, per le politiche del Personale e gli Affari Generali.

31 luglio 2002

Il Capo del Dipartimento
Arch. Gaetano Fontana

DITTA GERNONE SAN SEVERO (Foggia)

Avviso di deposito studio di impatto ambientale.

Dello studio d'impatto ambientale relativo all'autorizzazione, ai sensi dell'art. 8 -35 della L.R. n. 37 del 22/05/85, relativo all'ampliamento, di una cava di calcare dolomitico per l'estrazione e la produzione di pietrisco in località "Iancuglia" di Rignano Garganico (FG) (Pubblicazione ai sensi art. 11 L.R. 11/01).

La F.lli Gernone di Gervasio Gernone & C. S.n.c. con sede legale in San Severo (FG), alla Via Mentana n. 10, informa che ha presentato in data 06/02/2003, presso l'Assessorato all'Ambiente lo Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) relativo all'ampliamento di una cava di calcare dolomitico ubicata in località "Iancuglia" in agro del comune di Rignano Garganico(FG).

L'area di cava oggetto dell'ampliamento è distinta nell'NCT al F. n. 2 p.lle n. 12-44-11-25-35-37-39-17(aliquota)-27(aliquota) per un'estensione di Ha 02.30.00 (lorda), e di Ha 01.87.00 (al netto delle fasce di rispetto).

L'area in oggetto ricade interamente in una zona classificata, come da nota n. 1568 del 18/02/99 dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Foggia, a "Pascolo Cespugliato degradato con presenza di arbusti".

Il progetto di ampliamento di cava, il progetto del recupero ambientale e lo studio di impatto ambientale sono disponibili presso l'Assessorato all'Ambiente della Regione Puglia, presso il Comune di Rignano Garganico Settore Tecnico ufficio Ambiente e Territorio e presso l'ente Parco Nazio-

nale del Gargano.

San Severo, 11/2/2003

F.lli GERNONE DI GERVASIO GERNONE & C S.n.c.

